



Università degli Studi di Ferrara

DOTTORATO DI RICERCA IN

“Comparazione giuridica e storico-giuridica”

CICLO XXVI

COORDINATORE Prof. Daniele Negri

**LA PARTECIPAZIONE MORALE AL REATO. IL TORMENTATO  
RAPPORTO TRA MODELLO CAUSALE E INTERAZIONI  
PSICHICHE NEL DIRITTO PENALE**

Settore Scientifico Disciplinare IUS/17

Dottorando

Dott.ssa Cosetta Castaldello

Tutore

Prof. Guido Casaroli

---

Anni 2011/2013



## INDICE

Introduzione.....	7
-------------------	---

### CAPITOLO I

#### IL PARADIGMA CAUSALE COME CRITERIO GENERALE DI INDIVIDUZIONE DEL LIMITE MINIMO DELLA CONDOTTA CONCURSUALE OBIETTIVAMENTE RILEVANTE.

1. Premessa. ....	11
2. Il problema dell'individuazione del contributo minimo rilevante nel concorso di persone nel reato. La formula della <i>condicio sine qua non</i> come criterio "guida" nella ricostruzione della disciplina concorsuale. ....	13
3. I punti critici del paradigma condizionale come criterio di selezione delle condotte di partecipazione: gli argomenti teleologico-funzionali e normativi. ....	16
4. I parametri di tipizzazione diversi od ulteriori rispetto al criterio causale-condizionalistico. ....	23
5. Le obiezioni alle riletture non causali dei dati codicistici. ....	29
6. I punti critici dei criteri alternativi alla <i>condicio sine qua non</i> . ....	32
7. Puntualizzazioni sul corretto impiego del criterio condizionale nell'ambito del concorso di persone nel reato. L'esclusione della considerazione, ai fini del giudizio controfattuale, di fattori causali ipotetici e la dissociazione della "causalità" dalla "condizionalità". ....	37
7.1. (Segue) L'individuazione del secondo termine di riferimento della relazione causale. ....	42

### CAPITOLO II

#### IL POTENZIALE AMBITO DI OPERATIVITA' DEL CRITERIO CAUSALE NELLA PARTECIPAZIONE MORALE AL REATO

1. Il concetto di istigazione nella Parte generale e nella Parte speciale del codice. ....	53
--	----

2. Le forme della partecipazione morale al reato: la determinazione e il rafforzamento. ....	59
3. (Segue) L'accordo. ....	66
4. (Segue) Il consiglio tecnico e la promessa di aiuto da prestarsi dopo il reato. ....	69
5. L'ipotesi problematica della "mera presenza sul luogo del reato". ....	72
6. Le fattispecie di cosiddetta autoria mediata come speciali ipotesi di determinazione. ....	78

### CAPITOLO III

#### L'ACCERTAMENTO EZIOLOGICO NELLA PARTECIPAZIONE MORALE AL REATO. IL *PUNCTUM DOLENS* DELLA COSIDDETTA CAUSALITA' PSICHICA.

1. "Punti fermi" dell'indagine causale nel contesto della partecipazione morale al reato. ....	85
2. Ambiguità e incertezze in ordine al concetto di causalità psichica. ....	92
3. I punti di "attrito" tra la causalità psichica e il modello nomologico-deduttivo di spiegazione causale. ....	95
4. Le ricostruzioni alternative della dottrina che nega la riconducibilità dei rapporti di interazione psichica al paradigma condizionalistico. Il <i>revival</i> dei criteri di tipo prognostico. ....	102
5. L'irrinunciabilità della spiegazione causale nel contesto delle interazioni psichiche. ....	112
6. Le soluzioni adottate dalla dottrina nel tentativo di ricondurre i fenomeni di interazione psichica al meccanismo di imputazione su base causale. ....	113
7. L'accertamento del nesso eziologico in assenza di leggi scientifiche di copertura: il necessario ricorso a "generalizzate regole di esperienza". ....	119
7.1. L'impiego di massime di esperienza e generalizzazioni tratte dal senso comune nell'indagine sulla causalità psichica. ....	123
8. Cenni sul problema della causalità psichica nelle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e di "consenso tacito". ....	132

## CAPITOLO IV

### LA DIMENSIONE “EXTRACONCORSUALE” DELLA CAUSALITA’ PSICHICA

1. La causalità psichica come categoria trasversale. ....	139
2. La causalità psichica “monosoggettiva”.	
2.1 Fattispecie ad evento psichico “finale”. In particolare, l’ipotesi dello <i>stalking</i> . ....	141
2.2 Fattispecie tipizzate ad evento psichico “intermedio” “strutturale”. In particolare, le ipotesi di corruzione, di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. ....	147
2.3 Fattispecie ad evento psichico “intermedio” “non necessariamente strutturale”. ....	166

## CAPITOLO V

### PROSPETTIVE E LIMITI DELLA TIPICIZZAZIONE LEGALE DELLE IPOTESI DI PARTECIPAZIONE PSICHICA AL REATO

1. Le soluzioni proposte nei progetti di riforma del codice penale per una rifondazione dell’istituto concorsuale. ....	183
2. La prospettiva tipicizzante nelle indicazioni della dottrina. ....	190
3. Osservazioni conclusive. ....	194
 Bibliografia.....	 199



## INTRODUZIONE

Uno degli aspetti più controversi del fenomeno concorsuale è rappresentato dalla problematica concernente la determinazione della soglia minima di rilevanza della condotta di partecipazione. Il criterio tradizionalmente adottato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per selezionare, nel novero delle condotte atipiche rispetto alla fattispecie monosoggettiva di parte speciale, quelle che possono essere considerate tipiche in rapporto alla fattispecie plurisoggettiva eventuale è quello condizionalistico: il contributo atipico rilevante è solo quello che costituisce un antecedente indispensabile del fatto concorsuale.

L'impiego del paradigma eziologico, se già abbisogna di peculiari specificazioni per potersi adattare alla funzione tipizzante che qui è chiamato a svolgere – quale, in particolare, quella attinente all'individuazione del secondo termine di riferimento del rapporto causale –, rischia di entrare ulteriormente in crisi ove posto al raffronto con le ipotesi di partecipazione morale. Relativamente a queste ultime, infatti, la valutazione in ordine alla loro effettiva efficacia sotto il profilo conzionalistico si riconnette al problematico accertamento della cosiddetta causalità psichica, ossia del legame eziologico intercorrente tra una condotta di condizionamento psichico e la decisione di un soggetto di perpetrare una determinata condotta illecita. Tale accertamento risulta particolarmente complesso per due fondamentali motivi: innanzitutto, perché il tradizionale modello nomologico-deduttivo, utilizzato per l'individuazione del fondamentale presupposto oggettivo della responsabilità penale, pare poco conciliarsi con la libertà del volere e, quindi, con il principio di autodeterminazione e autoresponsabilità dell'autore del reato; in secondo luogo, perché le interazioni psichiche sono difficilmente descrivibili in base a generalizzazioni che possano assurgere al rango di leggi scientifiche di copertura, data la tendenziale unicità e irripetibilità degli accadimenti di natura eminentemente "interna".

Pur non negando le difficoltà probatorie di questa speciale tipologia di causalità, la dottrina è piuttosto critica nei confronti di quell'orientamento giurisprudenziale tendente a riportare alla matrice del concorso morale tutte le condotte sprovviste di un substrato materiale, impiegando il concetto di rafforzamento come mera "formula di stile", atta a "fagocitare" anche condotte magari sprovviste di un reale collegamento con l'offesa

tipica (si pensi alle ipotesi classiche di mera presenza sul luogo del reato, di “consenso tacito”, oltre che di concorso esterno in reato associativo).

Per evitare l'introduzione, attraverso le norme concorsuali, di forme di responsabilità per fatto altrui, occorrerebbe, dunque, delimitare gli esatti confini della c.d. causalità psichica e verificare se e in quali termini essa costituisca un modello autonomo e differenziato rispetto a quello della causalità naturalistica.

Analoghe problematiche, peraltro, non trovano la propria esclusiva “*sedes materiae*” nella compartecipazione al reato, ma si ripresentano ogniqualvolta la strutturazione astratta o concreta della fattispecie (anche) monosoggettiva implichi un rapporto di interazione psichica tra soggetti diversi.

La questione che, in entrambi i casi, si pone è, allora, quella di determinare se quella psicologica rappresenti una vera e propria ipotesi di causalità e, quindi, di verificare se, per delimitare la rilevanza penale delle condotte di determinazione, rafforzamento *etc.*, dell'altrui proposito criminoso, o, in generale, di condizionamento psichico, ci si possa avvalere dell'ordinario modello della causalità scientifica, il quale, come noto, postula, il procedimento di sussunzione del caso concreto sotto leggi scientifiche di copertura.

Per tentare di dare risposta a simili interrogativi si procederà, innanzitutto, alla ricognizione dei presupposti di impiego del meccanismo causale nell'ambito della fattispecie plurisoggettiva eventuale. A tale proposito, si valuteranno anche i possibili aspetti critici dell'adozione del paradigma *de quo*, tramite l'analisi di quegli orientamenti dottrinali favorevoli all'adozione di criteri diversi od ulteriori.

Una volta esaminati i rischi di eccessivo ampliamento della sfera della punibilità connessi all'abbandono del parametro causale, ci si concentrerà sulla delimitazione dei confini operativi del medesimo in rapporto alle diverse ipotesi di partecipazione morale, analizzando, in particolare, la dimensione che il concetto di istigazione assume nel sistema codicistico e i rapporti tra le nozioni di determinazione e di rafforzamento.

Successivamente, si affronterà il profilo, particolarmente “spinoso” dei criteri di ricognizione del nesso eziologico nella partecipazione morale al reato. Al riguardo, si darà atto delle difficoltà di accostare il modello nomologico-deduttivo al fenomeno della causalità psichica, vagliando, altresì, le ricostruzioni della dottrina che nega la riconducibilità dei rapporti di interazione psichica al paradigma condizionalistico.

Così come avviene nel generale contesto del concorso nel reato, le insufficienze dei diversi criteri di accertamento fanno deporre per l'irrinunciabilità della spiegazione causale anche nel contesto delle interazioni psichiche. Quindi, saranno oggetto di particolare attenzione le soluzioni adottate dalla dottrina per mantenere la causalità psichica nell'alveo delle relazioni causali vere e proprie, affrontando il problema dell'indagine eziologica in assenza di leggi scientifiche di copertura.

Ciò permetterà, altresì, di vagliare la problematica in relazione sia a talune ipotesi delittuose monosoggettive ad evento psichico "finale" (ad esempio il c.d. *stalking*) o "intermedio" (come la concussione), sia a talune fattispecie che, pur non presupponendo una reazione a livello psicologico come elemento strutturale, si fondano, nel loro concreto manifestarsi, su un rapporto di consequenzialità tra una condotta comunicativa e una determinata decisione di agire o di non agire (emblematica, sul punto, appare la vicenda giudiziaria del terremoto dell'Aquila).

In ultima analisi, si valuteranno le prospettive *de jure condendo*, considerando le indicazioni promananti dai diversi progetti di riforma succedutisi negli anni e le proposte della dottrina orientata al ritorno di un sistema differenziato e ad una puntuale tipizzazione delle varie condotte di compartecipazione morale.



CAPITOLO I  
IL PARADIGMA CAUSALE COME CRITERIO GENERALE DI INDIVIDUZIONE  
DEL LIMITE MINIMO DELLA CONDOTTA CONCORSUALE  
OBIETTIVAMENTE RILEVANTE.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il problema dell'individuazione del contributo minimo rilevante nel concorso di persone nel reato. La formula della *condicio sine qua non* come criterio “guida” nella ricostruzione della disciplina concorsuale. – 3. I punti critici del paradigma condizionale come criterio di selezione delle condotte di partecipazione: gli argomenti teleologico-funzionali e normativi. – 4. I parametri di tipizzazione diversi od ulteriori rispetto al criterio causale-condizionalistico. – 5. Le obiezioni alle riletture non causali dei dati codicistici. – 6. I punti critici dei criteri alternativi alla *condicio sine qua non*. – 7. Puntualizzazioni sul corretto impiego del criterio condizionale nell'ambito del concorso di persone nel reato. L'esclusione della considerazione, ai fini del giudizio controfattuale, di fattori causali ipotetici e la dissociazione della “causalità” dalla “condizionalità”. – 7.1. (Segue) L'individuazione del secondo termine di riferimento della relazione causale.

1. *Premessa.*

Quello della partecipazione morale rappresenta uno terreni più insidiosi di tutta la materia concorsuale, posto che la tematica si inserisce nel solco del problema, per sé delicato e di più ampio respiro, relativo all'identificazione del limite minimo della

condotta concorsuale punibile. In tale ambito, peraltro, l'applicazione di uno dei criteri tradizionalmente richiamati per selezionare il novero delle condotte penalmente rilevanti, ossia quello causale-condizionalistico, incontra maggiori difficoltà, posto che si tratta di forme di partecipazione estremamente "volatili", in quanto sprovviste di substrato materiale. Le peculiarità del fenomeno, dunque, non possono che presupporre un eventuale adattamento dei criteri di imputazione oggettiva postulati dal paradigma causale, come elaborato dalla più autorevole dottrina intervenuta sul punto.

Per i motivi accennati, l'indagine si concentra sulla ammissibilità del richiamo al concetto di "causalità psichica" come criterio di tipizzazione della compartecipazione morale, il quale risulta, per vari aspetti, assai controverso. Infatti, dietro al richiamo di un simile concetto – al di là dei problemi di fondo che possono ostacolare il riconoscimento della piena essenza causale dei rapporti di interazione psichica tra soggetti – si potrebbe annidare il rischio, paventato dalla dottrina, di forme di attribuzione di responsabilità solo surrettiziamente fondate su di una reale causalità<sup>1</sup> (così come avviene nella prassi, con l'automatica riconversione di tutto ciò che non costituisce partecipazione materiale in partecipazione morale).

E' da dire, peraltro, che il quesito in ordine all'operatività dello schema causale nell'ambito delle interazioni psichiche non è, come si avrà modo di evidenziare, confinato nell'ambito della partecipazione morale al reato. Tuttavia, quest'ultima ne rappresenta la sede "privilegiata". Si pone, quindi, la necessità, di ripercorrere l'elaborazione dogmatica in tema di individuazione del contenuto minimo della condotta concorsuale, per verificare se, e in quali termini, si possa parlare di un'effettiva causalità non solo dei contributi psichici, ma, ancor prima e più in generale, delle diverse forme di partecipazione al reato. Infatti, talune delle obiezioni "classiche" mosse all'impiego del paradigma causale nel concorso di persone nel reato possono valere, *mutatis mutandis*, con riguardo alla partecipazione psichica. Dunque, solo una volta stabiliti i punti fermi in ordine al criterio generale di tipizzazione delle ipotesi di compartecipazione, risulterà opportuno vagliare le problematiche proprie della concorsualità morale, con specifico riferimento alle dinamiche della causalità intesa in senso psicologico.

---

<sup>1</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007, p. 6.

2. *Il problema dell'individuazione del contributo minimo rilevante nel concorso di persone nel reato. La formula della condicio sine qua non come criterio "guida" nella ricostruzione della disciplina concorsuale.*

Nel nostro ordinamento penale a legalità formale, incentrato sulla tipicità del fatto, la norma di parte speciale è, per sé, applicabile – in base alla concezione restrittiva di autore – solo a chi realizza la fattispecie in tutti i suoi elementi costitutivi. Il legislatore ha, dunque, predisposto un'apposita norma che consente di punire, a titolo di concorso, anche le forme di compartecipazione atipica.

Come è noto, col codice del 1930, al modello "differenziato" del codice Zanardelli<sup>2</sup>, è stato sostituito il modello "unitario" dell'art. 110 c.p. Tale norma, senza provvedere a tipizzare i diversi contributi, sancisce il principio della pari responsabilità di coloro che, variamente, concorrono alla realizzazione di un reato, stabilendo che ciascuno di essi soggiace alla pena per questo prevista<sup>3</sup>.

Data la funzione della norma, la quale – analogamente agli artt. 40, comma 2, e 56 c.p. –, è estensiva dell'ordinamento e della punibilità, la dottrina maggioritaria individua il fondamento tecnico dell'incriminazione della condotta concorsuale facendo ricorso alla figura della "fattispecie plurisoggettiva eventuale"<sup>4</sup>. Secondo tale teoria, dalla combinazione dell'art. 110 c.p. con una norma incriminatrice di parte speciale nasce una nuova fattispecie plurisoggettiva, diversa ed autonoma rispetto a quella monosoggettiva,

---

<sup>2</sup> Il modello accolto dai compilatori del codice del 1889 era basato sulla graduazione della responsabilità penale dei concorrenti, a seconda delle diverse modalità di partecipazione alla realizzazione del reato. Infatti, all'art. 63 c.p. erano previste le ipotesi di "correatà", consistenti nelle condotte di esecuzione, cooperazione immediata e determinazione, mentre all'art. 64 c.p. venivano annoverate quelle di "complicità", ravvisabili nel fatto di "eccitare o rafforzare" l'altrui risoluzione a commettere un reato ovvero di promettere assistenza o aiuto da prestarsi dopo la commissione del reato, oppure nel fatto di "dare istruzioni" o "somministrare mezzi" per eseguirlo, o, infine, nel fatto di facilitare l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

<sup>3</sup> Sulle ragioni ideologiche e tecniche che hanno condotto i compilatori a optare per la disciplina unitaria del concorso di persone, e sulle critiche mosse dalla dottrina a tale modello, M. DONINI, *La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 175 ss.

<sup>4</sup> Per le prime formulazioni della teoria in esame, v. R. DELL'ANDRO, *La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale*, Milano, 1957, p. 40 ss.; M. GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, p. 19 ss.; T. PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano, 1973, p. 56 ss.

dotata di una propria tipicità<sup>5</sup>. La tipicità della condotta concorsuale non va, allora, desunta facendo riferimento alla originaria fattispecie monosoggettiva, ma a quella nuova, originata dalla combinazione dell'art. 110 c.p. con la norma di parte speciale. Possono, così, ritenersi tipiche le condotte di partecipazione che, pur se non connotate da tutti gli elementi costitutivi della singola figura di reato, presentano tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie plurisoggettiva eventuale. Non occorre, quindi, che tutta la condotta sia posta in essere da un unico concorrente "principale", ben potendo l'esecuzione del reato risultare frazionata tra i diversi compartecipi.

Il ricorso alla figura della fattispecie plurisoggettiva eventuale, se consente di superare i limiti della teoria dell'accessorietà<sup>6</sup> – alla quale viene contestato il limite di creare lacune di punibilità nei casi in cui manchi una condotta principale, integrante tutti gli elementi costitutivi di un determinato tipo di illecito<sup>7</sup> –, non risolve, però, il fondamentale quesito concernente l'individuazione del limite minimo di rilevanza della condotta concorsuale.

Quello della definizione dei coefficienti minimi che una condotta deve rivestire affinché possa essere qualificata come effettiva forma di partecipazione al reato costituisce,

---

<sup>5</sup> Un specificazione alla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale è stata formulata in dottrina ipotizzando che, dal combinarsi della norma sul concorso di persone con le diverse figure di reato, nascano tante fattispecie plurisoggettive, differenziate in rapporto ai diversi contributi forniti dai concorrenti. Le fattispecie in parola presenterebbero, quindi, un nucleo comune, rappresentato dal fatto materiale, ed elementi differenziali, connessi agli specifici atteggiamenti psichici dei correi e a taluni aspetti esteriori inerenti alle singole condotte. In tal senso, A. PAGLIARO, *Diversi titoli di responsabilità per uno stesso fatto concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 3 ss. A questa ricostruzione viene riconosciuto il merito di contrastare il dogma dell'unicità del titolo di responsabilità dei concorrenti, ponendo l'accento sul fatto che costoro possano rispondere per lo stesso fatto anche a diverso titolo. La stessa viene, però, contestata dalla dottrina maggioritaria in considerazione dei possibili effetti ulteriormente complicatori della materia e della sua intrinseca contraddittorietà, dovuta alla supposizione di una pluralità di fattispecie, in presenza di un'unica offesa tipica. In questo senso, M. ROMANO-G. GRASSO, *Pre-Art. 110*, in *Commentario sistematico del Codice penale*, II, Art. 85-149, Milano, 2004, p. 138.

<sup>6</sup> Per i sostenitori dell'accessorietà "estrema", il fondamento della punibilità del contributo atipico deriva dal fatto di aderire ad una condotta principale, che deve risultare punibile in concreto (l'autore principale dovrebbe essere, quindi, anche imputabile e colpevole), mentre per i sostenitori dell'accessorietà "minima" e dell'accessorietà "limitata" è sufficiente che la condotta principale consista, rispettivamente, in un fatto oggettivamente tipico o in un fatto tipico e antigiuridico. Per la teoria dell'accessorietà nella dottrina italiana, v. C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Palermo, 1952, *passim*.

<sup>7</sup> Specificamente, nelle ipotesi di esecuzione frazionata del reato, di concorso con un soggetto non imputabile o non colpevole e di esecuzione materiale del reato proprio da parte dell'*extraneus*, in cui nessuno dei concorrenti pone in essere l'intera fattispecie.

senza dubbio, uno dei problemi teorici e pratici più delicati di tutta la materia concorsuale: in assenza di precisi canoni di tipizzazione che consentano di tracciare una linea di demarcazione tra il penalmente irrilevante e il penalmente rilevante, la formula “espansiva” dell’art. 110 c.p. rischia, infatti, di “fagocitare” anche contegni privi di un effettivo disvalore.

Secondo un’impostazione largamente diffusa in dottrina e in giurisprudenza, l’identificazione della soglia minima di rilevanza del contributo concorsuale dovrebbe fondarsi su un criterio di natura causale. Considerato, infatti, che la realizzazione plurisoggettiva costituisce una forma di manifestazione del reato, in assenza di disposizioni contrarie, andrebbero applicate le ordinarie regole che presiedono l’imputazione penale. La necessità di individuare un criterio di tipizzazione unitario, valido per tutti i reati e per tutte le forme di partecipazione, conduce ad affermare che rilevanti possono essere considerate le sole condotte dotate di efficacia condizionante rispetto al fatto realizzato<sup>8</sup>. La condotta di partecipazione, per essere ritenuta effettivamente tale, dovrebbe, allora, risultare *condicio sine qua non* del fatto realizzato da più persone.

Alla teoria della *condicio sine qua non* (o dell’equivalenza delle condizioni) hanno, invero, fatto riferimento – per fornire giustificazione alla pari responsabilità di coloro che concorrono nel reato – gli stessi compilatori del codice. Dai lavori preparatori risulta espressamente che il fenomeno concorsuale è stato concepito come un concorso di cause, regolato dagli artt. 40 e 41 c.p. Nella Relazione al Progetto definitivo del Codice Penale, si legge, infatti, che: «Il criterio di un’eguale responsabilità per tutte le persone che sono concorse nel reato è in diretta dipendenza del principio che si è accolto nel regolare il concorso di cause nella produzione dell’evento: principio in forza del quale tutte le condizioni che concorrono a produrre l’evento sono cause di esse [...] onde è facile intendere come, anche nell’ipotesi che il fatto sia stato oggetto di attività di più persone, l’evento deve essere messo a carico di tutti i concorrenti che, con la propria azione, contribuirono a determinarlo»<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *Pre-Art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 160

<sup>9</sup> A. ROCCO, *Relazione al Progetto definitivo del Codice Penale*, in *Lavori Preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale*, V, Roma, 1929, p. 165.

### 3. I punti critici del paradigma condizionale come criterio di selezione delle condotte di partecipazione: gli argomenti teleologico-funzionali e normativi.

Come si è detto, il criterio causale è quello al quale si sono ispirati i compilatori del codice nell'elaborazione della disciplina del concorso di persone nel reato, ed è quello preso a riferimento da larga parte della dottrina e della giurisprudenza per selezionare le condotte di partecipazione rilevanti. Tuttavia, l'adozione di tale parametro presta il fianco a taluni rilievi significativi in ordine alla sua effettiva compatibilità con la peculiare natura e disciplina della fattispecie plurisoggettiva eventuale.

Una delle principali questioni che discendono dall'adesione al criterio causale concerne la necessità di specificare il secondo termine del rapporto eziologico, rispetto al quale la condotta deve rivestire il ruolo di *condicio sine qua non*. Al riguardo, infatti, il termine di riferimento del rapporto causale è stato, di volta in volta, identificato con l'evento in senso naturalistico (il che precluderebbe, però, la configurabilità del concorso nei reati di mera azione o di pura omissione), con l'azione principale di altro concorrente (questa soluzione ha il limite, invece, di mal conciliarsi con le ipotesi di esecuzione frazionata del reato, in cui nessuno dei partecipi pone in essere un antecedente dell'atto dal quale deriva l'offesa, ma, eventualmente uno degli elementi che costituiscono l'offesa)<sup>10</sup> o, infine, con l'evento in senso giuridico, quindi con l'offesa tipica, quale elemento necessario di ogni tipologia delittuosa<sup>11</sup>.

Una rilevante obiezione avanzata, poi, contro l'impiego del criterio causale nella determinazione della soglia di rilevanza delle condotte concorsuali deriva dall'osservazione che, mentre in ambito monosoggettivo la formula della *condicio sine qua non* risulta troppo ampia, in ambito plurisoggettivo pecca per difetto, non consentendo di punire, in particolare, i contributi che non si rivelino concretamente necessari per la realizzazione del reato: dall'adozione del criterio causale discenderebbe l'irrelevanza penale di tutte le forme di partecipazione in assenza delle quali il reato

---

<sup>10</sup> Si fa l'esempio di un fatto concorsuale di rapina in cui uno dei concorrenti usa minaccia, mentre l'altro si impossessa della cosa: A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, II, Milano, 2007, p. 380.

<sup>11</sup> F. ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 408; L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità: l'identificazione della condotta concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1361ss.; M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 160.; A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 381.

sarebbe stato comunque realizzato. Così, le condotte di mera agevolazione, atte a facilitare la realizzazione del reato, che sarebbe stato comunque commesso (come quella del soggetto che viene incaricato di tenere lontano dal luogo del furto il proprietario, che sarebbe stato, ad ogni modo, neutralizzato dagli altri concorrenti, una volta sopraggiunto) –, o le condotte ritenute *ex ante* necessarie, ma rivelatesi *ex post* inutili (come quella dell'esperto scassinatore, la cui opera non si rende necessaria, perché la cassaforte non era stata chiusa per una dimenticanza del proprietario)<sup>12</sup>, non sarebbero mai punibili a titolo di concorso.

La formula della *condicio sine qua non*, essendo incapace di spiegare la valenza delle condizioni non indispensabili per il realizzarsi del secondo termine della relazione causale, parrebbe, dunque, incompatibile con l'esigenza di punire anche le condotte di non primaria importanza o "accessorie", «generalmente e costantemente» considerate forme di partecipazione, benché non costituiscano condizioni necessarie della realizzazione collettiva<sup>13</sup>. E', in effetti, proprio questo il terreno – quello dei contributi non necessari o inutilizzati – sul quale le diverse teorizzazioni dottrinali si scontrano, dando vita a una sorta di «guerra degli esempi»<sup>14</sup>, tentando di prestare copertura dogmatica alla loro punibilità, in ragione di una supposta, "intrinseca" meritevolezza di pena.

Si osserva, peraltro, al riguardo, come anche il più "liberale" codice Zanardelli prevedesse espressamente la perseguibilità della «complicità non necessaria», ed essendo la ricostruzione in termini unitari della disciplina concorsuale ispirata dallo scopo di estendere i confini dell'incriminazione<sup>15</sup>, difficilmente sarebbe sostenibile che,

---

<sup>12</sup> A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 383; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2013, p. 527 ss.: tali condotte non potrebbero neppure essere automaticamente convertite in partecipazione morale, per la loro sicura rilevanza causale in termini di determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, dovendosi, invece, verificare che in assenza del contributo il reato non sarebbe stato commesso dall'agente.

<sup>13</sup> L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p. 1360: si fa, in via esemplificativa, riferimento alle ipotesi tipiche del consiglio, della fornitura di un mezzo o di uno strumento non necessario o del quale l'esecutore non si avvalga in concreto, del contributo rivelatosi superfluo, della condotta del "palo" non apportante un effettivo contributo causale, etc.

<sup>14</sup> L'espressione è utilizzata da M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 230.

<sup>15</sup> M. DONINI, op. cit., p. 182 ss.; V. MORMANDO, *Il concorso di persone nel reato*, in M. RONCO (diretto da), *Il reato, Cause di esclusione e di estinzione della pena, Forme di manifestazione e concorso di reati*, II, Bologna, 2007, p. 379 ss.

con il codice Rocco, si sia, all'opposto, inteso restringere l'ambito della punibilità più di quanto non facesse il codice del 1889<sup>16</sup>.

Sebbene i predetti rilievi per sé potrebbero non essere dirimenti – posto che, in un ordinamento a legalità formale la supposta “lesività” a livello sostanziale, in assenza di precisi indici di tipizzazione, non potrebbe essere ritenuta sufficiente a fondare l'incriminazione<sup>17</sup> –, si evidenzia, altresì, che esistono dati normativi dai quali si evincerebbe, più o meno esplicitamente, il rilievo concorsuale di condotte non dotate di effettiva efficacia condizionante nella realizzazione del fatto di reato. Pertanto, sarebbe la stessa lettera del codice ad indicare che quello causale non è il (o non è il solo) criterio idoneo a determinare la soglia minima del contributo rilevante.

Uno degli argomenti, sotto tale profilo, più significativo viene ricavato dalla disposizione dell'art. 114, comma 1, c.p., che prevede la possibile applicazione da parte del giudice di una riduzione di pena «qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato [...] abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato».

In realtà, nell'ottica dei progettisti del codice, la diminuzione di pena doveva essere ancorata alla minore capacità a delinquere del compartecipe, posto che una diversa ricostruzione dell'attenuante, basata sulla diversa potenzialità causale della condotta, sarebbe parsa in contrasto con il principio, ispiratore della disciplina concorsuale, della “equivalenza delle condizioni”<sup>18</sup>. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, pur definendone variamente i presupposti di sussistenza, propendono per un'interpretazione della natura della circostanza in chiave “oggettiva”: in considerazione del tenore letterale della disposizione, che collega la diminuzione di pena alla prestazione di un'opera di minima importanza «nella preparazione o nell'esecuzione del reato», si ritiene che la sua applicazione dipenda da un giudizio in ordine all'entità del contributo apportato da ciascun concorrente all'impresa criminosa<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> L. VIGNALE, *op. cit.*, p. 1367, nota 18.

<sup>17</sup> L. VIGNALE, *op. cit.*, p. 1366.

<sup>18</sup> A. ROCCO, *Relazione al Progetto definitivo del Codice Penale*, cit., p. 170

<sup>19</sup> R. GUERRINI, *Il contributo di minima importanza*, Milano, 1997, *passim*. In giurisprudenza, per tutte, Cass. pen., sez. I, 9 maggio, 2013, n. 26031, Di Domenico, in *CED Cass.*, rv. 256035.

Secondo taluni autori, quindi, la norma, prevedendo una attenuante per un contributo di “minima importanza”, sicuramente non necessario ai fini della realizzazione del reato, dimostrerebbe la non necessaria efficienza causale della condotta ai fini della sua rilevanza sul piano concorsuale<sup>20</sup>. Tanto dimostrerebbe che nel nostro ordinamento si assumono come penalmente rilevanti condotte non necessarie le quali, potendo essere eliminate mentalmente senza conseguenze significative sul risultato criminoso, non sono per definizione *condiciones sine quibus non*, risultando, pertanto, prive di carattere causale alla stregua dei criteri tradizionali<sup>21</sup>.

Ad offrire un secondo argomento a livello normativo è, poi, la disposizione dell’art. 112, n. 2, c.p., con la quale si prevede un aggravamento di pena per chi «ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nell’attività medesima». Precisamente, secondo parte della dottrina, tale norma, oltre ad avere una funzione di disciplina, svolge una funzione direttamente incriminatrice di tali condotte. Le attività di promozione, di organizzazione e di direzione sarebbero, pertanto, considerate dal legislatore forme concorsuali in sé tipiche, a prescindere dal fatto che risultino connotate da una effettiva efficienza sul piano causale<sup>22</sup>.

Una simile conclusione sarebbe, peraltro, supportata dal dettato degli artt. 112, n. 3 e 4, e 114, comma 2, c.p.

I numeri 3 e 4 dell’art. 112 c.p. prevedono l’applicazione di un’aggravante, rispettivamente, a chi nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone a lui soggette, e a chi ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza fisica. In relazione al significato del concetto di determinazione qui

---

Secondo un isolato orientamento dottrinale la circostanza avrebbe natura “soggettiva”, nel senso che l’importanza del contributo andrebbe valutata, attraverso la distinzione tra le figure del “correo” e del mero “complice”, facendo riferimento al diverso “contenuto” della volontà dei medesimi. In particolare, l’attenuante andrebbe applicata solo al secondo, il quale, a differenza del primo, «non è compossessore della comune decisione di agire». Così, A.R. LATAGLIATA, *Concorso di persone nel reato (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, VIII, 1961, p. 597; ID., *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 1964, p. 244 ss.

<sup>20</sup> F. ALBEGGIANI, *Imputazione dell’evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, cit., p. 409; R. GUERRINI, *Il contributo di minima importanza*, cit., p. 25 ss.; A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 381; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 530.

<sup>21</sup> Così, L. VIGNALE, *op. cit.*, p. 1368.

<sup>22</sup> L. VIGNALE, *op. cit.*, p. 1397 ss.

richiamato, mentre taluni autori ritengono che esso vada inteso in senso stretto e, quindi, circoscritto alle ipotesi in cui un soggetto abbia fatto sorgere in un altro un proposito criminoso inesistente<sup>23</sup>, secondo altri la determinazione sarebbe da intendere in senso atecnico, ossia comprendente ogni forma di istigazione, anche eventualmente non causale rispetto alla realizzazione dell'illecito<sup>24</sup>.

Per quanto concerne l'art. 114, comma 2, c.p., il quale stabilisce che l'attenuante del contributo di minima importanza non si applica qualora ricorrano le aggravanti di cui all'art. 112 c.p., si sostiene che proprio dalla previsione espressa dell'impossibilità di applicare la diminuzione di pena a tutte le ipotesi considerate da tale ultima norma sarebbe ricavabile che le condotte da questa contemplate potrebbero effettivamente risultare "di minima importanza", e, quindi, prive di efficienza eziologica sull'economia dell'impresa criminosa<sup>25</sup>.

L'insieme dei dati normativi esaminati consentirebbe, allora, di ritenere che l'art. 112, n. 2, c.p. citato fondi, prescindendo dal paradigma causale, «la rilevanza a titolo di concorso di qualsiasi condotta che dia un contributo di tipo organizzativo all'impresa criminosa, ad esempio convogliando i contributi concorrenti verso un'ordinata realizzazione del risultato criminoso, o anche soltanto rendendoli più adeguati e più efficacemente diretti al perseguimento dello scopo». «Alcune ipotesi classiche di partecipazione secondaria, come ad esempio il fatto di prestare consigli o di fornire istruzioni utili per la realizzazione del reato si potranno, allora, considerare forme tipiche di concorso proprio utilizzando il riferimento all'art. 112, n. 2 [...]»<sup>26</sup>.

Accanto alle disposizioni analizzate, un'analogha funzione sarebbe svolta dall'art. 115 c.p. Tale norma, infatti, oltre a sancire il fondamentale principio secondo il quale la commissione di un reato è presupposto indispensabile per la punibilità di tutte le attività di partecipazione<sup>27</sup> – stabilendo che, nel caso di accordo per commettere un reato ovvero di istigazione a commettere un reato, la punibilità è esclusa (salva la possibile

---

<sup>23</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 111*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 204 s.

<sup>24</sup> La *ratio* dell'aggravante risiederebbe, infatti, non tanto nella natura causale del contributo, quanto nel particolare stato di soggezione o minorazione del soggetto determinato: B. CAVALIERI, *La posizione logico-sistematica dell'istigazione nel codice penale*, in *Arch. pen.*, 1953, p. 314.

<sup>25</sup> L. VIGNALE, *op. cit.*, p. 1399.

<sup>26</sup> L. VIGNALE, *op. cit.*, p. 1400 s.

<sup>27</sup> Per tutti, v. M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 115*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 237 ss.

applicazione di una misura di sicurezza se si tratta di accordo per commettere un delitto, di istigazione accolta o di istigazione non accolta a commettere un delitto), se all'accordo o all'istigazione non segue la realizzazione del reato –, tramite una lettura *a contrario*, avrebbe lo scopo di “tipizzare” condotte concorsuali non necessariamente *condiciones sine quibus non*.

In particolare, si sostiene che, poiché il legislatore si è preoccupato di precisare che l'accordo non seguito dalla realizzazione del reato non è punibile, «ciò vuol dire che, se il reato fosse commesso, quell'accordo sarebbe punibile, e lo sarebbe, evidentemente, come atto tipico di concorso»<sup>28</sup>. Sicché la disposizione sancirebbe, in termini generali, senza postulare la necessità della natura causale dell'accordo, il principio secondo cui, «se un reato è commesso a seguito di un accordo, chi si è accordato è per ciò solo perseguibile a titolo di concorso»<sup>29</sup>, fornendo un criterio di tipizzazione dell'accordo, senza che se ne debba indagare la natura causale. Di conseguenza, se due o più persone si accordano allo scopo di commettere un reato, e il reato viene poi effettivamente realizzato, potrebbero, per ciò solo, essere ritenute concorrenti<sup>30</sup>.

Non diversamente, il comma 3 dell'art. 115 c.p., nel momento in cui prevede la non punibilità dell'istigazione rimasta sterile, riconoscerebbe, implicitamente, che, se l'istigazione è seguita dalla realizzazione del reato, deve essere considerata condotta concorsuale, anche in assenza della prova sulla sua natura condizionante. L'istigazione non dovrebbe obbligatoriamente risultare condizionante, giacché, se la determinazione deve costituire un antecedente causale della realizzazione del reato, nell'ipotesi del rafforzamento, non occorre ravvisare alcun vincolo di natura eziologica tra la condotta dell'istigatore e quella dell'istigato<sup>31</sup>. Alla luce di tale interpretazione, dunque, chi istiga

---

<sup>28</sup> L. VIGNALE, op. cit., p. 1401.

<sup>29</sup> L. VIGNALE, op. cit., p. 1403. Specifica, però, l'A. che l'art. 115 offre un criterio di tipizzazione sussidiario, da utilizzare solo quando l'atto di accordarsi risulti il più significativo tra quelli posti in essere dal partecipe. Se quest'ultimo, all'opposto, realizzasse una condotta tipica o parzialmente tipica ovvero atti atipici ma causali, saranno tali condotte ad assumere rilievo preminente, determinandone la responsabilità a titolo di concorso. Ove, però, colui che partecipa all'accordo svolga solo attività atipiche e non causali o di secondaria importanza, potrà rispondere come concorrente per il solo fatto dell'accordo.

<sup>30</sup> Così, nell'esempio dell'abile scassinatore ingaggiato per forzare una cassaforte che viene, invece, trovata già aperta, questi sarà da ritenersi concorrente, pur non avendo contribuito causalmente al compimento del furto, per il solo fatto di essersi accordato: L. VIGNALE, op. cit., p. 1403 s.

<sup>31</sup> L. VIGNALE, op. cit., p. 1404 s.

risponde non tanto per aver posto in essere un antecedente causale, «ma per aver tenuto una condotta rispondente ad un modello legale, e perciò tipica»<sup>32</sup>.

Un'altra obiezione “classica” che viene mossa all’impiego della *condicio sine qua non* come criterio selettivo del limite minimo del contributo concorsuale si fonda sulla lettera dell’art. 116, comma 1, c.p. La disposizione, che si occupa di regolare il cosiddetto concorso “anomalo”, stabilisce che «qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, *se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione*». Ebbene, secondo gli “avversari” del criterio causale come canone di selezione delle forme di compartecipazione al reato, proprio la precisazione della necessità, nel caso di specie, della sussistenza del nesso causale tra condotta e reato realizzato sembrerebbe ammettere, *a contrario*, la rilevanza dei contributi anche non condizionanti. Precisamente, si sostiene che, se il requisito condizionalistico fosse posto come regola generale, sarebbe stato superfluo ribadirlo nel contesto della disposizione in parola<sup>33</sup>.

In definitiva, ciò che viene messo in discussione, traendo spunto anche dalle specifiche disposizioni codicistiche, non è, ovviamente, l’operatività del criterio condizionalistico come presupposto di imputazione dell’evento a tutti i concorrenti, ma a destare perplessità è la seconda funzione attribuita allo stesso, ossia quella collegata all’esigenza di selezionare le condotte tipiche in rapporto alla fattispecie plurisoggettiva eventuale. Si afferma, infatti, che «Quel requisito condizionalistico, che è richiesto nel fatto unisoggettivo, si ritrova, dove vi sia una situazione di concorso, nella realizzazione comune. Nel loro complesso, le condotte dei compartecipi dovranno essere causali, nel senso degli art. 40 e 41 c.p., nei confronti dell’evento; ma è erroneo richiedere daccapo lo stesso requisito a livello di ciascuno dei concorrenti »<sup>34</sup>.

I diversi argomenti analizzati (che, come si è visto, muovono dalla difficoltà di conciliare la struttura del modello di accertamento causale al fenomeno concorsuale, dalla necessità – supportata da una lettura in chiave teleologica-funzionale della disciplina della compartecipazione – di ammettere la rilevanza penale di contributi non necessari, e da una certa interpretazione, anche *a contrario*, dei dati normativi a

---

<sup>32</sup> L. VIOLANTE, *Istigazione (nozioni generali)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 993.

<sup>33</sup> A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 382; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 530.

<sup>34</sup> A. PAGLIARO, *op. cit.*, p. 383.

disposizione dell'interprete) hanno indotto parte della dottrina ad affermare, se non la totale inutilizzabilità, la non "esaustività" dei parametri condizionalistici nell'individuazione del limite estremo della condotta di compartecipazione penalmente rilevante e, di conseguenza, l'opportunità di avvalersi a tal fine di criteri sostitutivi o ulteriori.

#### 4. I parametri di tipizzazione diversi od ulteriori rispetto al criterio causale-condizionalistico.

Nel paragrafo precedente si è osservato come la dottrina abbia addotto numerose argomentazioni, anche di derivazione normativa, volte ad affermare la natura non strettamente causale delle condotte di partecipazione.

L'esigenza avvertita dagli studiosi che hanno fatto propri i rilievi in ordine ai limiti del criterio causale, di procedere ad una più esatta (e ampia) tipizzazione delle forme di compartecipazione punibili, ha dato origine a un filone interpretativo volto all'individuazione di parametri sussidiari o alternativi a quello strettamente condizionalistico.

Il dibattito in ordine alla ricostruzione dei parametri oggettivi della fattispecie concorsuale si snoda lungo due direttrici principali – di stampo oggettivo, l'una, di matrice soggettiva, l'altra –, che ricalcano la contrapposizione tra "causalità" e "volontà"<sup>35</sup>.

Una delle elaborazioni che, pur non ripudiando *in toto* il criterio di tipizzazione causale, si sono cimentate nella ricerca di un paradigma in grado di superare le insufficienze della formula condizionalistica, prestandosi ad imprimere rilevanza penale anche a condotte non necessarie per il verificarsi dell'evento, è rappresentata dalla teoria della cosiddetta causalità agevolatrice o di rinforzo<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, Padova, 1981, p. 36.

<sup>36</sup> Tra i primi autori ad aver elaborato la teoria in esame, al fine di individuare un criterio integrativo alla *condicio sine qua non*, per i casi di complicità in cui tale formula incontra limiti di funzionamento: W. CLASS, *Die Kausalität der Beihilfe*, in G. SPENDEL (a cura di), *Festschrift für Ulrich Stock*, Würzburg, 1966, p. 115 ss. Secondo l'A. le difficoltà derivanti dall'utilizzo della formula condizionalistica non legittimerebbero il suo totale abbandono, specie in favore del criterio connesso alla "formula dell'incremento".

Secondo questa teoria, alla nozione di “causalità agevolatrice” o “di rinforzo” dovrebbe farsi riferimento ogniqualvolta la formula della *condicio* non possa funzionare, ossia quando, eliminando mentalmente la condotta del partecipe, si accerti che il reato si sarebbe verificato comunque, «ma non si possa negare, al contempo, che la condotta del concorrente abbia contribuito, su di un piano causale, sul risultato finale agevolando il compimento dell’azione, accrescendo la certezza della sua attuazione, conferendo allo sviluppo del fatto un grado notevole di forza attiva»<sup>37</sup>.

Questa dottrina indica come limite del criterio condizionale il fatto che, nei casi di partecipazione non necessaria, la condotta del partecipe ha l’effetto di influenzare meramente il fatto in concreto realizzato, in rapporto a circostanze anche non essenziali ai fini della sua qualificazione giuridica<sup>38</sup>. In simili ipotesi, allora, una condotta potrebbe considerarsi tipizzata, quale forma di partecipazione al reato, anche quando, pur non risultando necessaria, abbia reso più facile, più agevole o più celere la realizzazione del reato<sup>39</sup>.

Secondo i suoi sostenitori, la teoria in esame, avrebbe il pregio di dare «una definizione più appropriata per un tipo di legame causale, per il quale l’uso del criterio condizionalistico si sarebbe risolto in una evidente forzatura logica»<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> F. ALBEGGIANI, *Imputazione dell’evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, cit., p. 413. Cfr. R. GUERRINI, *Il contributo di minima importanza*, cit., p. 62 s.

<sup>38</sup> F. ALBEGGIANI, op. cit., p. 414 ss.; ID., *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984, p. 43 ss. L’A., richiama il cosiddetto caso delle gomene, formulato da Class nell’opera precedentemente citata, attraverso il quale la complicità veniva paragonata ad una di quattro gomene mediante le quali una nave è ormeggiata alla banchina. Secondo quanto sostenuto dallo stesso Class, la formula della *condicio* non sarebbe utilizzabile quando più condizioni – anziché agire in serie successiva, una dopo l’altra – contribuiscano, come nell’esempio delle gomene, ad uno stesso risultato, rafforzandosi contemporaneamente: «se viene eliminata una delle gomene (perché viene tagliata o sciolta), non viene affatto meno la “conseguenza”, ossia l’ormeggio della nave». Per Albeggiani, invece, non vi sarebbero ostacoli all’operatività del criterio condizionale quando sussistano fattori causali “paralleli”: «Basti pensare [...] all’esempio della cosiddetta *causalità cumulativa* dove due processi causali che, isolatamente considerati, non sarebbero sufficienti a produrre un certo risultato, lo producono soltanto insieme. Così nel caso in cui A e B, indipendentemente l’uno dall’altro, somministrano a C due distinte dosi di veleno che solo insieme producono la morte, non si può negare che ciascuna condotta sia *condicio sine qua non* dell’evento». Dunque, le ragioni dell’imperfetto funzionamento della *condicio*, non potrebbero essere individuate in un particolare modo di atteggiarsi degli antecedenti causali, ma nel fatto che, in alcuni casi, la condotta si limita a influenzare la realizzazione del fatto.

<sup>39</sup> F. ALBEGGIANI, cit., p. 415: si fa l’esempio in cui ad un soggetto vengano inferte più coltellate, tra le quali solo alcune risultino indispensabili per la causazione della morte, mentre altre si limitino a facilitarla.

<sup>40</sup> F. ALBEGGIANI, op. cit., p. 415 s.

Se questa prima impostazione tenta di conservare la centralità del dogma causale, il dibattito svoltosi in Germania, in ordine all'eventuale necessità di recuperare criteri ulteriori per la definizione dei limiti di tipicità della condotta concorsuale, ha influenzato anche gli sviluppi teorici della dottrina italiana, la quale – benché, nel nostro ordinamento, a differenza di quello tedesco, la *condicio* non sia una mera “formula”, ma una regola codificata dagli art. 40 e 41 c.p.<sup>41</sup> – si è, conseguentemente, posta un analogo interrogativo.

In particolare, alcuni degli argomenti di natura normativa avanzati contro la necessaria rilevanza causale delle condotte di partecipazione, quali quelli tratti dalle disposizioni degli artt. 114 e 116 c.p., hanno spinto una parte della dottrina “ripiegare” su criteri prognostici.

Si è, infatti, osservato che, oltre a non potersi considerare la necessaria efficienza causale del contributo come regola generale (posto che, da un lato, l'art. 116 c.p., ammette implicitamente la possibile sussistenza di condotte di concorso non *condiciones sine quibus non*, e, che, dall'altro lato, l'art. 114 c.p., prevedendo la punibilità dell'opera di minima importanza, sottintende che la partecipazione può non essere causale), considerazioni di tipo funzionale, come la necessità di punire contributi anche non indispensabili, dovrebbero persuadere in ordine alla limitata applicabilità degli artt. 40 e 41 c.p. alla fattispecie plurisoggettiva complessivamente considerata<sup>42</sup>. Si è, di conseguenza, affermato che «non ha importanza se il contributo di ciascun partecipante, isolatamente considerato, non adempirebbe la fattispecie monosoggettiva. Quello che conta è l'integrarsi delle condotte dei singoli, in modo che la realizzazione complessiva appaia al tempo stesso come la realizzazione del volere di ciascuno»<sup>43</sup>. Sarebbe, allora, la “realizzazione del volere” ovvero il rapporto di “strumentalità” delle condotte impiegate nella comune realizzazione dell'illecito, a far apparire la realizzazione complessiva come la realizzazione del volere di ciascuno, e ad imprimere

---

<sup>41</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, Napoli, 2008, p. 88 s.

<sup>42</sup> A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2003, p. 556 ss.; Id., A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., p. 381 ss.

<sup>43</sup> A. PAGLIARO, *op. ult. cit.*, p. 383 s.

alle stesse rilievo penale<sup>44</sup>. Secondo questa impostazione, mentre quando si attivano forze naturali è logico richiedere il coefficiente condizionalistico, un simile requisito non potrebbe postularsi «quando ci si affidi alla originale iniziativa di altri»: in tale contesto sarebbe sufficiente un apporto qualsiasi, capace di favorire il verificarsi della realizzazione collettiva; basterebbe che il soggetto ponga in essere un apporto condizionale rispetto all'evento oppure che dia un «contributo qualsiasi che favorisca, cioè renda più probabile, più immediato o più grave, l'evento significativo del reato»<sup>45</sup>. Così, anche i contributi inutilizzati, senza necessità di conversione sotto forma di rafforzamento morale, sarebbero punibili, come nel caso in cui l'esecutore non utilizzi il mezzo fornitogli, rientrando tale eventualità «nelle normali alternative che la libertà dell'esecutore consente; sicché la realizzazione esteriore continua ad “appartenere” anche al soggetto che ha fornito il mezzo non utilizzato»<sup>46</sup>.

L'affermazione secondo cui, ai fini dell'individuazione dell'aspetto obiettivo della condotta concorsuale, è sufficiente che il soggetto apporti un contributo qualsiasi che favorisca ossia che renda più probabile la realizzazione del reato denota l'adesione al criterio della prognosi postuma o dell'aumento del rischio<sup>47</sup>. Infatti, nel momento in cui si afferma che, per aversi partecipazione, non occorre un effettivo legame causale, ma la possibilità ipotetica che il contributo favorisca il verificarsi dell'evento, ci si riferisce, evidentemente, ad un giudizio di mera idoneità *ex ante* – da effettuarsi nel momento in cui il partecipe ha posto in essere il suo comportamento – della condotta di partecipazione<sup>48</sup>.

Per superare le riserve relative alla possibile violazione del principio di legalità formale – vista la mancanza di qualsiasi fondamento normativo, una volta abbandonato quello fornito dall'art. 40 c.p. – l'avallo del criterio prognostico è stato individuato nell'art. 56

---

<sup>44</sup> A. PAGLIARO, *ibidem*. In termini analoghi, G. DE FRANCESCO, *Il concorso di persone nel reato*, in AA. VV., *Introduzione al sistema penale*, II, Torino, 2001, p. 332 ss.; ID., *Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative*, in *C. pen.*, 2012, p. 3913 ss.

<sup>45</sup> A. PAGLIARO, *ibidem*.

<sup>46</sup> A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 559 s.

<sup>47</sup> Per l'utilizzo da parte della dottrina tedesca del criterio dell'aumento del rischio, in via sussidiaria, per i casi in cui la formula condizionalistica risulta troppo limitativa, v. M. HELFER, *Il concorso di più persone nel reato: problemi aperti nel sistema unitario italiano*, Torino, 2013, p. 146 ss.

<sup>48</sup> Riconosce di avere accolto, ma successivamente abbandonato, il medesimo criterio: F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2007, p. 508, nota 158.

c.p. Si è, infatti, sostenuto che, poiché ai sensi della suddetta norma la tipicità degli atti poggia sulla loro idoneità, i giudizi causali possono esser formulati, non solo sulla base di un legame effettivo fra condotta ed evento, ma anche in base ad una mera “attitudine causale”<sup>49</sup>. La semplice attitudine causale consentirebbe, allora, di punire anche i contributi inutilizzati che, *ex ante*, apparivano utilizzabili per facilitare la produzione dell’evento<sup>50</sup>.

Altre ricostruzioni dottrinali, per tentare di salvaguardare l’aggancio alla causalità della disciplina concorsuale, diversamente, danno rilievo all’elemento dell’“organizzazione”. A tale elemento occorrerebbe, precisamente, fare riferimento ai fini della risoluzione del problema concernente l’individuazione del termine finale del rapporto eziologico<sup>51</sup>. Una relazione di tipo causale dovrebbe, dunque, intercorrere tra la condotta individuale e il momento oggettivo dell’organizzazione quale «entità diversa, autonoma dall’illecito, come evento *lesivo o pericoloso*, di cui occorrerà rintracciare i segni in caso di esecuzione collettiva del reato, per poi interrogarsi sul significato che, rispetto ad esso, ha espresso ciascun contributo»<sup>52</sup>. Sicché, dovrebbe essere la precisa incidenza della condotta sul piano organizzativo a stabilirne la rilevanza concorsuale<sup>53</sup>.

In base a questa ricostruzione del secondo termine di riferimento della relazione causale, sarebbe anche risolvibile la questione dei contributi non utilizzati, i quali risulterebbero irrilevanti rispetto alla produzione dell’evento naturalistico, ma non rispetto alla complessiva organizzazione dell’impresa delittuosa, essendo «indubbio che l’apprestamento di mezzi finalizzati alla consumazione del reato configuri un valido e concretamente adeguato contributo all’organizzazione», anche qualora, in fase operativa, vengano impiegati altri strumenti<sup>54</sup>. In questi casi, sarebbe la predisposizione di più mezzi utilizzabili in alternativa (anche se solo uno o alcuni di essi vengano in concreto impiegati) ad assumere rilievo eziologico, «in termini di maggiore efficienza

---

<sup>49</sup> F. ALBEGGIANI, *op. cit.*, p. 429 s.

<sup>50</sup> F. ALBEGGIANI, *ibidem*.

<sup>51</sup> G. INSOLERA, *Concorso di persone nel reato*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino, 1988, p. 463 ss.; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2013, p. 434.

<sup>52</sup> G. INSOLERA, *op. loc. cit.*

<sup>53</sup> G. INSOLERA, *Causalità e reati plurisoggettivi*, Relazione al convegno “*Nesso di causalità tra dettato normativo, prassi giurisprudenziale e prospettive di riforma*” (Padova, 2 dicembre 2006), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 566.

<sup>54</sup> G. INSOLERA, *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, Milano, 1986, p. 58 ss.

dell'impresa criminosa», e «non in termini di astratta idoneità del contributo [...], ma proprio nella interazione con ulteriori condotte, strumentalmente alternative: configurandosi proprio in questo il dato significativo dell'organizzazione»<sup>55</sup>.

In una diversa prospettiva si pongono gli autori che, animati dall'intento di svincolare la rilevanza della condotta di partecipazione al reato dalla causalità, valorizzano l'aspetto della "strumentalità" delle condotte, anziché l'elemento dell'organizzazione. Al requisito della causalità certa dottrina ha, infatti, proposto di sostituire quello, appunto, della strumentalità delle condotte concorsuali<sup>56</sup>. Specificamente, la tipicità della condotta concorsuale non dipenderebbe dalla sua efficienza causale, ma dal modo in cui questa si inserisce nella concreta realizzazione dell'illecito: la rilevanza del contributo di partecipazione dovrebbe essere dedotta «dal modo stesso con il quale un simile contributo è venuto ad inserirsi nell'ordito complessivo della vicenda delittuosa, alla stregua dell'unico parametro di valutazione effettivamente disponibile, rappresentato appunto dal suo carattere "strumentale" rispetto allo svolgersi e al dipanarsi delle condotte confluite nella fase esecutiva dell'illecito realizzato in concorso»<sup>57</sup>. Il giudizio dovrebbe, quindi basarsi «sulla pura e semplice circostanza che di quel contributo i compartecipi si sono effettivamente "avvalsi" ai fini della perpetrazione del reato»<sup>58</sup>. Ogni qual volta, allora, in cui l'apporto fornito dal concorrente non sia rimasto senza seguito, il concorso dovrebbe essere riconosciuto, essendo a tale scopo sufficiente che «nella catena dei contributi» l'uno sia reso strumentale a quello di un altro concorrente<sup>59</sup>.

Sulla scorta di una simile impostazione, che si focalizza sulla strumentalità del contributo, sarebbe risolvibili i problemi relativi alla disciplina dei contributi inutilizzati. Anche, infatti, qualora un mezzo fornito denoti la propria inidoneità nel

---

<sup>55</sup> G. INSOLERA, *op. loc. ult. cit.*: così, nel classico esempio dell'abile scassinatore ingaggiato per scassinare la cassaforte trovata, invece, aperta, potrà dirsi sussistente una condotta rilevante sul piano concorsuale, perché l'ingresso «nell'organico» del soggetto il cui contributo materiale resta inutilizzato «avrà potenziato la struttura umana e materiale predisposta alla realizzazione del reato e ciò a prescindere da una effettiva efficienza causale».

<sup>56</sup> G. DE FRANCESCO, *Il concorso di persone nel reato*, cit., p. 334ss.; ID., *Il concorso di persone e il dogma causale*, cit., p. 3916 ss.

<sup>57</sup> G. DE FRANCESCO, *Il concorso di persone nel reato*, cit., p. 335.

<sup>58</sup> G. DE FRANCESCO, *op. loc. ult. cit.*

<sup>59</sup> G. DE FRANCESCO, *Il concorso di persone e il dogma causale*, cit., p. 3917.

corso dell'esecuzione e il reato venga realizzato con un mezzo diverso, ciò non eliminerebbe il nesso di strumentalità, da ritenersi persistente, quanto meno nella fase iniziale dell'esecuzione, essendo la deviazione del processo esecutivo «irrilevante quanto lo è, in una esecuzione monosoggettiva, un'aberrazione di natura esclusivamente causale»<sup>60</sup>.

##### *5. Le obiezioni avanzate contro le riletture non causali dei dati codicistici.*

Si è visto come parte della dottrina contesti la funzione assegnata al paradigma causale come canone di tipizzazione della condotta concorsuale, ossia quella che è stata definita “produzione di tipicità”<sup>61</sup>. Dunque, se la condotta del concorrente-autore dovrebbe essere effettivamente causale ai sensi dell'art. 40 c.p., i concorrenti non autori, per contro, dovrebbero essere chiamati a rispondere anche per condotte concorsuali prive di efficacia dal punto di vista eziologico. In tale asserzione è stato, tuttavia, ravvisato il rischio di una sostanziale disparità di trattamento dei concorrenti non autori – nonostante, peraltro, il minore disvalore della condotta di mera partecipazione rispetto alla realizzazione dell'intero reato –, contrastante, da un lato, con la necessaria “*par condicio*” dei concorrenti, stabilita dall'art. 110 c.p., e, d'altro lato, con il sovraordinato principio di cui all'art. 3 Cost.<sup>62</sup>.

Oltre a tale rilievo di ordine generale, ad essere primariamente contestate sono le riletture dei dati normativi integranti la disciplina “accessoria” della fattispecie plurisoggettiva eventuale.

In relazione al richiamo operato all'art. 114 c.p. da una parte della dottrina per asserire la incompatibilità del concetto di “minima importanza” con i postulati del paradigma causale classico, si oppongono due principali osservazioni.

---

<sup>60</sup> T. PADOVANI, *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 408. Diversamente, però, quando il mezzo prestatto appaia idoneo prima di qualsivoglia atto esecutivo, la condotta risulterebbe svincolata da un nesso di strumentalità rispetto al reato.

<sup>61</sup> G. INSOLERA, *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, cit., p. 23 ss.

<sup>62</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 89.

Innanzitutto, l'argomentazione appare costruita in forza di una inversione di metodo, in quanto si attribuisce maggiore rilievo al contenuto di una disposizione che disciplina una circostanza attenuante rispetto alla portata dispositiva che dovrebbe essere riconosciuta alle norme "cardine" degli artt. 40, 41 e 110 c.p. L'art. 114 non avrebbe, invero, il rango tale da poter derogare al principio causale stabilito dalle disposizioni che presiedono, in via generale, l'imputazione oggettiva del fatto di reato<sup>63</sup>.

L'introduzione di una deroga al principio dell'equivalenza dei contributi concorsuali non era, peraltro, nelle intenzioni dei compilatori del codice, posto che, come si è innanzi anticipato, l'opera di minima importanza avrebbe dovuto essere considerata, da punto di vista oggettivo, comunque causale, ma tale da denotare, da un punto di vista soggettivo, una minore pericolosità sociale del concorrente<sup>64</sup>, sì da giustificare una diminuzione di pena.

Ad ogni modo, si evidenzia che neppure una lettura in termini oggettivi dell'attenuante *de qua* risulta necessariamente incompatibile col criterio di tipizzazione della condotta concorsuale su base causale. Sebbene in giurisprudenza il mantenimento del dogma causale abbia condotto a una sostanziale *interpretatio abrogans* dell'art. 114 c.p.<sup>65</sup>, una certa interpretazione della norma permetterebbe di individuare i presupposti dell'opera di minima importanza entro, comunque, una cornice causale. Così, taluni autori ritengono che, premessa la non ammissibilità di contributi rilevanti privi di efficacia

---

<sup>63</sup> G. INSOLERA, *Concorso di persone*, cit., 128 s.; Id., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, cit., p. 21 s.; A. SERENI, *Istigazione al reato al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale*, Padova, 2000, p. 16 s.

<sup>64</sup> L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 49 e nota 122.

<sup>65</sup> Per tali rilievi, L. STORTONI, *op. loc. cit.*; G. GRASSO, *Disciplina normativa della compartecipazione criminosa e principio di tassatività della fattispecie*, in A. STILE (a cura di), *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, Napoli, 1991, p. 141 s.; M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 114*, in *Commentario sistematico*, cit., p., 230 ss.; C. CANTAGALLI, *L'opera di minima importanza ed il contenuto dell'atto di partecipazione: aporie interpretative nell'applicazione giurisprudenziale*, in *C. pen.*, 2008, p. 592 ss.

La denunciata disapplicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. deriva dal fatto che la giurisprudenza tende a riconoscerne la sussistenza solo quando l'opera del concorrente abbia assunto una efficienza eziologica del tutto marginale, e quasi trascurabile, tanto da poter essere avulso dall'*iter* criminoso senza conseguenze pratiche sul risultato dello stesso (per tutte, Cass. pen., sez. I, 9 maggio 2013, n. 26031, Di Domenico, in *CED Cass.*, rv. 256035). Dunque, se il criterio di tipizzazione delle condotte concorsuali è individuato nell'efficacia condizionale dell'apporto, è chiaro che l'attenuante, ove circoscritta alle ipotesi in cui il contributo sia stato tanto marginale da poter essere soppresso dalla serie produttiva del fatto di reato senza apprezzabili conseguenze sulla sua realizzazione, conservi uno spazio applicativo decisamente limitato.

condizionante, «il significato penalistico dell'attenuante non può che cogliersi, dunque, nel rapporto comparativo tra il rilievo dell'attività del concorrente cui si applica e quella degli altri compartecipi [...]. Sotto questo profilo, si deve pervenire alla conclusione che l'attenuante in esame vada applicata alle ipotesi nelle quali l'apporto del concorrente si riveli "trascurabile" o "marginale" nell'economia complessiva del reato, il che si verifica quando l'efficacia condizionante del contributo del concorrente si eserciti *su elementi circostanziali o su modalità rilevanti di un fatto che si sarebbe verificato egualmente* (sia pure con diverse modalità) anche in assenza del contributo *de quo*»<sup>66</sup>.

Un'analoga inversione metodologica a quella operata con riferimento all'art. 114 c.p. è, inoltre, riscontrabile ove si pretenda di trovare un fondamento normativo, per la punibilità dei contributi non causali, nell'art. 112, n. 2, c.p. Come si è già osservato, non pare, infatti, che norme "accessorie" possano essere assunte, anche in deroga alle disposizioni di portata generale degli artt. 40, 41 e 110 c.p., a parametri di tipizzazione di condotte non causali. Peraltro, sancire la punibilità, sempre in forza della norma citata, di talune delle ipotesi classiche di partecipazione secondaria (quali il fornire consigli, istruzioni, *etc.*), equivarrebbe ad un'inammissibile estensione, in via analogica, della portata applicativa della medesima<sup>67</sup>.

Con riguardo, inoltre, alla tesi in base alla quale dall'art. 115 c.p. si potrebbe inferire la non necessaria efficienza eziologica dell'accordo e dell'istigazione – che sarebbero, dunque, per sé rilevanti ogniqualvolta siano seguite dalla commissione del reato – si afferma che, attraverso una simile interpretazione, si ribalta, in maniera arbitraria, la *ratio* della norma che, da norma di garanzia qual è, viene reinterpreta in funzione prettamente incriminatrice<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *op. loc. cit.* (corsivo aggiunto), i quali non mancano di precisare che la considerazione dei decorsi causali ipotetici, mentre deve essere bandita, come meglio si vedrà, in sede di valutazione dell'esistenza del nesso di condizionamento, può rilevare al fine di determinare il valore relativo del contributo del concorrente. Così, secondo l'esempio proposto dagli stessi AA., potrà considerarsi opera – seppur causalmente rilevante – di minima importanza, quella di colui che fornisce un'arma all'autore del furto, che questi porta con sé senza utilizzare, incidendo, solo sulle concrete modalità del fatto, le quali, nello specifico, comportano l'applicazione di una circostanza aggravante (ossia quella dell'art. 625, n. 3, c.p.).

<sup>67</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 91.

<sup>68</sup> G. INSOLERA, *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, cit., p. 32, nota 62.

E' da dire, oltretutto, che se la norma effettivamente non postula l'efficienza eziologica della condotta, tale circostanza è logicamente connessa al fatto che non si può parlare di causalità rispetto ad un fatto non commesso<sup>69</sup>.

Quanto, poi, all'art. 116, si è visto che, secondo una certa interpretazione, col richiedere espressamente che il reato sia conseguenza dell'azione o dell'omissione del concorrente che non voleva il reato diverso, si ammetterebbe implicitamente la rilevanza di contributi non condizionali. Si osserva, d'altra parte, che la tesi non è condivisibile, posto che la sua funzione originaria era, in realtà, quella, molto più "semplice", di introdurre, per le ipotesi nel suo ambito considerate, una forma di imputazione su base meramente oggettiva. In altri termini, la sottolineatura dell'esigenza del nesso di causalità, si pone in linea con la natura eccezionale – *ex art. 42, comma 2, c.p.* – dell'attribuzione di responsabilità in assenza di dolo o di colpa<sup>70</sup>.

#### 6. I punti critici dei criteri alternativi alla *condicio sine qua non*.

Benché la dottrina italiana si sia cimentata nello sforzo di rintracciare, ai fini dell'individuazione del contenuto oggettivo della condotta di partecipazione, canoni di tipizzazione ulteriori rispetto al paradigma causale classico, le diverse elaborazioni teoriche sono state oggetto di obiezioni non meno rilevanti rispetto a quelle mosse al criterio (causale, appunto) dal quale ci si voleva affrancare.

Come si è visto, in base alla teoria della "causalità agevolatrice" o "di rinforzo" – alla quale si è ricorsi per i casi in cui la formula della *condicio* non può funzionare – è possibile asserire il rilievo penale della condotta di partecipazione anche a quando, attraverso il procedimento di eliminazione mentale, si dimostri che, in assenza dello specifico contributo, il reato si sarebbe verificato comunque, ma, al contempo, risulti che il medesimo abbia contribuito al risultato finale agevolando il compimento dell'azione o accrescendo la certezza della sua attuazione.

A questa teoria, se, da un lato, viene riconosciuto il merito di aver posto l'accento sul fatto che possa rilevare in sede concorsuale non solo la condotta che renda possibile la

---

<sup>69</sup> P. COCO, *op. cit.*, p. 266 s.

<sup>70</sup> A. SERENI, *Istigazione al reato al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 15 s.

perpetrazione del fatto, ma anche quella che si sia limitata a facilitarne o agevolarne la realizzazione (secondo un giudizio *ex post*), d'altro lato, si contesta la pretesa di avere effettivamente individuato un modello diverso di spiegazione causale<sup>71</sup>. In particolare, si è osservato come, in base a tale ricostruzione, il concetto di causalità venga forzato per farvi rientrare due concetti logicamente incompatibili. Infatti, o una causa è veramente tale o non lo è, quindi non può dirsi “causante” ciò che ha meramente agevolato la verifica di un evento<sup>72</sup>. La “causalità agevolatrice” sarebbe «concettualmente un non senso: la causalità non causante è una non causalità»<sup>73</sup>.

Diverse obiezioni sono state avanzate dalla dottrina anche alle teorie che, ponendo l'accento sulla “realizzazione del volere” o sul rapporto di strumentalità delle condotte impiegate nella comune realizzazione dell'illecito, basano l'imputazione del fatto concorsuale, non sulla causalità, ma su criteri prognostici, ritenendo sufficiente che il concorrente “faccia sua” l'intera realizzazione criminosa, con un contributo che si limiti anche solo a favorire o a rendere più probabile la verifica dell'evento.

E' stato, innanzitutto, osservato che una simile impostazione «lascia l'elemento oggettivo nella più assoluta vaghezza», tanto che conduce ad affermare la punibilità dell'*omnimodo facturus* e della fornitura di un mezzo non concretamente impiegato nella realizzazione dell'illecito plurisoggettivo<sup>74</sup>. Inoltre, «Se il solo dato realmente consistente è di volontà, bastando, sul piano oggettivo, un comportamento agevolatorio non meglio definito, il comportamento diviene unicamente il riflesso ed il sinonimo del volere che assume, esso, il ruolo di fatto rilevante»<sup>75</sup>. Il che sarebbe come affermare che, ai fini dell'incriminazione, sarebbe sufficiente che il soggetto abbia meramente manifestato la volontà di cooperare.

In secondo luogo, a tale concezione prognostica si rimprovera, da un lato, un eccessivo ampliamento dell'area della partecipazione, facendovi rientrare condotte non lesive, ma soltanto idonee ad accrescere il rischio di lesione, e, d'altro lato, di creare lacune di

---

<sup>71</sup> Così, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna,, 2014, p. 523 ss.

<sup>72</sup> L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p. 1377 ss.

<sup>73</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 529. Secondo l'A., poi, la teoria non sarebbe in grado di spiegare la punibilità della partecipazione *ex ante* necessaria, ma *ex post* inutile o dannosa.

<sup>74</sup> L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 36.

<sup>75</sup> L. STORTONI, *op. cit.*, p. 37.

punibilità rispetto a condotte concretamente lesive, ma *ex ante* inidonee ad accrescere il rischio di offesa<sup>76</sup>.

Una delle critiche più incisive deriva, poi, dal fatto che la formulazione *ex ante* del giudizio di rilevanza penale della condotta, oltre a non trovare giustificazione sul piano normativo, conduce all'arretramento della soglia di punibilità della partecipazione al mero pericolo. Come si è visto, infatti, si è tentato di individuare il fondamento normativo del criterio in esame nell'art. 56 c.p., sostenendosi che ai fini dell'incriminazione sarebbe sufficiente la mera "attitudine causale" del contributo. Una simile soluzione è stata però ritenuta inammissibile, posto che il requisito dell'idoneità degli atti viene qui richiamato impropriamente, dovendosi valutare i presupposti di tipicità di un fatto illecito (plurisoggettivo) non meramente tentato, ma giunto alla fase della consumazione. Precisamente, nel nostro ordinamento penale una deviazione dalle normali regole di imputazione – stabilite dagli artt. 40 e 41 c.p. – è giustificabile solo in ragione delle particolari caratteristiche delle fattispecie con le quali il legislatore ha ritenuto opportuno anticipare i limiti della tutela penale. Così, nell'ipotesi del tentativo, una valutazione prognostica è giustificata solo dalla peculiare fisionomia dell'istituto. Diversamente, qualora il risultato criminoso sia effettivamente realizzato, non avrebbe senso fondare l'incriminazione sulla semplice idoneità *ex ante* della condotta: non si comprende, quindi, come una norma, la quale disciplina atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (che, trattandosi, appunto, di tentativo, non si perfeziona), possa legittimare la punibilità di atti di partecipazione che si inseriscono, invece, in una realizzazione collettiva che giunge a compimento<sup>77</sup>. Il ricorso a un simile criterio sembra, dunque, più che altro, orientato a fornire un avallo teorico a prassi applicative rigoristiche, legittimandone a posteriori le istanze punitive<sup>78</sup>.

In realtà, è parsa aprioristicamente postulata l'esigenza di punire i contributi in concreto non utilizzati, trattandosi di condotte, semmai, denotanti una volontà "malvagia", ma non certo offensive del bene giuridico tutelato: punire, dunque, tali condotte sarebbe

---

<sup>76</sup> L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p. 1372; M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 168 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 530.

<sup>77</sup> C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone*, cit., p. 79; L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 98; L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p. 1389; F. MANTOVANI, *op. loc. cit.*; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 524.

<sup>78</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. loc. cit.*

come ammettere la punibilità, inconcepibile nel nostro ordinamento, del tentativo di partecipazione<sup>79</sup>.

I contributi non utilizzati potrebbero essere, eventualmente, puniti solo a titolo di concorso morale, ma non attraverso una loro automatica “conversione”, bensì qualora possa essere effettivamente accertata una loro influenza sulla realizzazione dell’illecito.

---

<sup>79</sup> L. STORTONI, *op. cit.*, p. 100 s. L’A., fa riferimento al caso di colui che fornisce al ladro la chiave, poi non concretamente utilizzata, precisandosi che, in tal caso, si avrebbe un mero tentativo di agevolazione, proprio perché il fornitore della chiave ha tentato di agevolare il ladro, ma senza risultato.

La non punibilità del tentativo di concorso è dato acquisito nella dottrina maggioritaria. La sua irrilevanza penale viene fatta tradizionalmente risalire all’art. 115 c.p. (v. M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art.* 115, in *Commentario sistematico*, cit., p. 238). Tuttavia, il fenomeno, nella sua accezione “lata”, si presterebbe a ricomprendere diverse ipotesi; quelle in cui un soggetto tenta, senza riuscirci, di arrecare un contributo alla realizzazione di un reato, che viene commesso, ma al di fuori una qualsiasi influenza del soggetto in questione, e quelle in cui non viene realizzato alcun reato, neppure nella forma del tentativo. L’art. 115 c.p. si riferirebbe a quest’ultima ipotesi, distinguendo, a sua volta, il caso in cui vi sia un incontro di volontà, in termini di accordo o istigazione accolta, e il caso in cui l’istigazione risulti sterile, non apportando alcun influsso sull’altrui volontà. Tale disposizione si occupa, dunque, di specifici atti “potenziali” di partecipazione (ossia, l’accordo e l’istigazione), ponendo un limite all’incriminazione, qualora questi non siano seguiti, quantomeno, dalla realizzazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare il reato oggetto dell’accordo o dell’istigazione ovvero qualora l’istigazione risulti totalmente inefficace. La dottrina, indagando la portata complessiva del tentativo di concorso, si è, quindi, domandata se tale figura possa trovare spazio nel nostro sistema penale al di là delle ipotesi contemplate dall’art. 115 c.p. e, in particolare, proprio nel caso in cui taluno tenta, inefficacemente, di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione di un reato. La problematica, non potendo essere risolta *tout court* sulla scorta della disposizione menzionata, va affrontata valutando l’eventuale ammissibilità di un’applicazione congiunta delle norme sul tentativo e sul concorso di persone nel reato. Al quesito viene data prevalentemente risposta negativa, posto che chi realizza atti idonei e diretti in modo non equivoco a partecipare all’altrui delitto non realizza un’attività che si possa considerare equivalente a quella di chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (G. BETTIOL, *Sul tentativo di partecipazione delittuosa*, in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1966, p. 89). Al riguardo, la dottrina più recente ha parlato di “interferenza” inammissibile di clausole generali di incriminazione, posto che l’applicazione cumulativa ad una fattispecie-base dell’art. 56 e dell’art. 110, «si da rendere punibili a titolo di tentativo atti idonei e diretti in modo non equivoco non già a realizzare, ma a partecipare al fatto delittuoso, indipendentemente dalla sua commissione», amplificherebbe in maniera incontrollata la punibilità. In definitiva, in assenza di un fatto offensivo, «Il processo di criminalizzazione di condotte originariamente atipiche si spingerebbe, così, fino alla repressione della mera *Gesinnung*». Così, L. RISICATO, *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva*, Milano, 2001, p. 215 ss. Quindi, mentre è legittima la figura del concorso in reato tentato, che realizza una applicazione distinta e successiva delle clausole generali del tentativo e del concorso (ciascuna clausola generale si applica, cioè, dopo che l’altra si è ricordata con la fattispecie incriminatrice di parte speciale), non è ammissibile il tentativo di concorso in un reato, che consentirebbe l’effetto «perverso» di aggiungere un terzo grado di incriminazione suppletiva (dovuto alla sovrapposizione degli effetti estensivi di ciascuna clausola), ulteriore rispetto a quello previsto dal legislatore (L. RISICATO, *op. loc. cit.* Cfr., S. CAMAIONI, *Riflessioni sul “tentativo di concorso nel reato” e “tentativo di reato in concorso”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1069 ss.)

Se, infatti, non si può escludere che l'offerta di uno strumento di ausilio possa operare come stimolo, a livello psicologico, ciò non può dedursi automaticamente, dovendo una simile influenza psichica essere provata caso per caso<sup>80</sup>.

Neppure le ricostruzioni che hanno posto l'accento ora sull'elemento dell'"organizzazione" ora sulla strumentalità delle condotte di partecipazione in relazione alle dinamiche di realizzazione di un reato sono riuscite a offrire un "risolutivo" parametro di selezione delle condotte concorsuali. Alle prime, è stato, infatti, rimproverato di confondere «la condotta con il suo risultato, senza riuscire più, in definitiva, a portare lumi sulla identificazione della condotta stessa»<sup>81</sup>. Oltretutto, il contributo all'organizzazione non costituirebbe, sul piano tecnico, un elemento idoneo a identificare e a delimitare, in funzione di garanzia, la responsabilità a titolo di concorso<sup>82</sup>. Tanto più che il giudizio in ordine alla rilevanza penale della condotta dovrebbe desumersi relazionando la condotta ad un elemento, l'organizzazione appunto, che non può essere riconosciuto come elemento tipico ai sensi dell'art. 110 c.p.<sup>83</sup>. Quanto alle seconde, è stato obiettata, oltre all'assenza di un qualsivoglia fondamento normativo, la contraddittorietà insita nel fatto di affiancare al requisito della strumentalità quello della idoneità, ripudiando, al contempo il criterio causale<sup>84</sup>. Posto che causalità e idoneità sono due categorie inscindibili – essendo l'idoneità causalità in potenza –, rinunciare a parametri eziologici, dovrebbe comportare anche la rinuncia di quelli fondati sull'idoneità *ex ante* della condotta<sup>85</sup>.

In definitiva, le teorie appena analizzate, che, in varia misura, prendono le distanze dalla formula della *condicio sine qua non*, sembrano orientate, piuttosto, dall'intento

---

<sup>80</sup> Così, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 526. Cfr., F. ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, cit., p. 416; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, p. 532.

<sup>81</sup> M. DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, p. 209.

<sup>82</sup> M. DONINI, *Il concorso di persone nel Progetto Grosso*, in ID., *Alla ricerca di un disegno (Scritti sulle riforme penali in Italia)*, Padova, 2003, p. 324 ss.

<sup>83</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 111.

<sup>84</sup> In particolare si è visto come, in relazione ai contributi non utilizzati, certa dottrina abbia affermato che qualora il mezzo fornito denoti la propria inidoneità nel corso dell'esecuzione e il reato venga realizzato con un mezzo diverso, ciò non eliminerebbe il nesso di strumentalità, da ritenersi persistente, quanto meno nella fase iniziale dell'esecuzione (T. PADOVANI, *La concezione finalistica dell'azione*, cit., p. 408).

<sup>85</sup> M. DONINI, *Il concorso di persone nel Progetto Grosso*, cit., p. 118.

salvaguardare la più ampia portata applicativa dell'art. 110 c.p.<sup>86</sup>, spostando sugli aspetti dell'organizzazione, o, comunque, su un mezzo/strumento del sodalizio concorsuale, la responsabilizzazione del concorrente atipico, anziché sull'effettività del contributo di questi al fatto di reato<sup>87</sup>.

*7. Puntualizzazioni sul corretto impiego del criterio condizionale nell'ambito del concorso di persone nel reato. L'esclusione della considerazione, ai fini del giudizio controfattuale, di fattori causali ipotetici e la dissociazione della "causalità" dalla "condizionalità".*

Come si è già avuto modo di osservare, nelle intenzioni del legislatore, il fondamento causale delle condotte di partecipazione appariva un dato certo: il concorso di persone nella realizzazione di un reato, avrebbe dovuto rappresentare, secondo i compilatori, una peculiare ipotesi di concorso di cause *ex art. 41 c.p.* Il principio della pari responsabilità dei concorrenti e l'attribuzione, per intero, del fatto a ciascuno di essi, discenderebbe, del resto, proprio dal fatto che i diversi contributi, intersecandosi tra loro, si inseriscono nella realizzazione del reato come una causa unica e inscindibile.

Al di là di tali considerazioni, i tentativi di rinvenire più sicuri parametri di tipizzazione della condotta concorsuale sono risultati scarsamente compatibili – dati i pericolosi effetti estensivi della soglia di punibilità – con il principio cardine del nostro sistema penale di personalità della responsabilità penale, soprattutto nel momento in cui si è ipotizzato di poter abbandonare il criterio di accertamento *ex post* dell'efficienza eziologica del contributo, a favore del giudizio *ex ante* di idoneità del medesimo.

Dunque, l'abbandono del criterio causale, oltre a significare la rinuncia all'unico parametro effettivamente connotato (e giustificato) da basi normative (dal punto di vista legislativo, peraltro, nessun dato consente di ravvisare una deroga alla regola generale in materia di imputazione oggettiva), determina lo scollamento dell'imputazione dalla garanzia rappresentata dal principio causale, il quale costituisce il primo presupposto

---

<sup>86</sup> Sottolinea ampiamente tale atteggiamento: L. RISICATO, *Meritevolezza di pena e concorso di persone nel reato*, in G. DE FRANCESCO-E. VENAFFRO (a cura di), *Meritevolezza di pena e logiche deflative*, Torino, 2002, p. 87 ss.

<sup>87</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 118.

affinché la responsabilità penale possa dirsi effettivamente personale, ai sensi dell'art. 27 Cost.

Occorre, peraltro, rilevare che le segnalate diffidenze in ordine all'impiego di un simile parametro in ambito concorsuale derivano da una sorta di ritardo nell'acquisizione, nella materia *de qua*, degli sviluppi della scienza penalistica in tema di causalità. Di questa nozione, infatti, si parla ancora in termini strettamente condizionalistici, senza tenere conto dell'ormai assodata necessità di non prendere in considerazione, nel giudizio di sussistenza del nesso eziologico, cause sostitutive o decorsi causali ipotetici, e dell'esigenza di fare riferimento non all'accadimento astratto, ma a quello verificatosi *hic et nunc*.

In relazione al primo aspetto, se è vero che la formula della *condicio* sembra fallire nel momento in cui si accerti, attraverso il giudizio controfattuale, che, eliminando mentalmente la condotta, l'evento non verrebbe meno, perché si sarebbe verificato in seguito ad una causa sostitutiva successiva<sup>88</sup>, ciò deriva dal fatto che l'accertamento è viziato dall'inserimento di una causa sostitutiva ipotetica: si considera ciò che sarebbe potuto avvenire, anziché ciò che è realmente avvenuto. In realtà, le serie causali alternative sono irrilevanti, perché l'evento, come secondo termine della relazione causale, deve essere concepito non come "genere di evento", ma come evento concreto nelle sue effettive modalità di verifica (*hic et nunc*)<sup>89</sup>. Dunque, se, da un lato, è vero che, ove ricorrano possibili cause sostitutive, eliminando mentalmente la condotta l'evento non viene meno, d'altro lato, non si può affermare che lo si sarebbe verificato il medesimo evento, contrassegnato dalle stesse modalità con cui, di fatto, è avvenuto.

Come, in effetti, è stato puntualizzato anche dalla dottrina tedesca, la corretta operatività della formula condizionalistica, necessita di alcune precisazioni. Innanzitutto, come si è detto, occorre non aggiungere mentalmente cause sostitutive ipotetiche e relativi decorsi causali, posto che il giudizio di eliminazione mentale deve vertere solo sulle cause effettivamente realizzate e non su quelle che avrebbero, eventualmente, potuto

---

<sup>88</sup> Come nel classico esempio in cui Tizio fa saltare in aria con un candelotto di dinamite la casa di Caio, la quale sarebbe andata comunque distrutta per il propagarsi di un incendio scoppiato nelle vicinanze.

<sup>89</sup> Per tutti, F. STELLA, *La "descrizione" dell'evento. L'offesa – Il nesso causale*, Milano, 1970, p. 87 ss: ID., *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Milano, 2000, p. 248 ss.

realizzarsi<sup>90</sup>. In secondo luogo, per espungere compiutamente dall'accertamento *de quo* cause alternative ipotetiche, bisogna considerare causale anche la condotta che si è limitata ad accelerare la verifica dell'evento<sup>91</sup>. Infine, l'evento al quale occorre fare riferimento è l'evento nella sua concreta forma: il giudizio controfattuale deve condurre all'affermazione che, in assenza della condotta, l'evento, pur non venendo "genericamente" meno, non si sarebbe realizzato nella sua forma concreta.

Tali correttivi, salvano, dunque, la validità della *condicio sine qua non*, analogamente a quello formulato per l'ipotesi di "causalità addizionale" o "doppia causa", che si verifica quando due condizioni, per sé efficaci, convergono nella produzione di un unico evento<sup>92</sup>. Qui la formula condizionalistica opera solo se il giudizio controfattuale ha come oggetto le due condizioni che operano cumulativamente. Le condotte vanno, quindi, eliminate simultaneamente, verificando se in assenza delle medesime l'evento sarebbe venuto meno<sup>93</sup>.

Attinente alla tematica della causalità alternativa è anche quella della cosiddetta causalità multipla, che si verifica, ad esempio, nell'ipotesi di partecipazione con voto favorevole ad una deliberazione collegiale criminosa. In tali casi, si afferma generalmente la responsabilità di ciascun partecipe alla deliberazione, in quanto il suo apporto, dando origine ad una forma di causalità, appunto, cumulativa, contribuisce alla

---

<sup>90</sup> E. SAMSON, *Wiederholungs- und Vertiefungskurs, Strafrecht*, I, Frankfurt am Main, 1988, p. 20. Si fa l'esempio del capo gangster Tizio che, volendo bastonare Caio, ordina ai suoi complici Sempronio e Mevio di portargli un randello. Sempronio affronta prontamente un bastone, ma sopraggiunge Mevio, il quale spinge da parte Sempronio, gli sottrae il bastone e lo consegna a Tizio, che con esso bastona Caio. In tale ipotesi, se si elimina mentalmente la consegna del bastone a Tizio da parte di Mevio, si potrebbe ritenere che Sempronio l'avrebbe comunque consegnato, ma, considerando che ciò non è avvenuto, tale condotta è solo ipotetica. Se, di contro, si dovesse sostenere che Mevio non è stato causale, non essendo stato tale neppure Sempronio, l'evento resterebbe privo di qualsivoglia spiegazione eziologica.

<sup>91</sup> Come nel caso del colpo che accelera la morte di una persona affetta da una malattia mortale: con l'eliminazione mentale del colpo non si può aggiungere la causa sostitutiva costituita dalla malattia. Per i riferimenti agli autori di lingua tedesca: P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 176 ss.

<sup>92</sup> Come nell'ipotesi in cui A e B, l'uno all'insaputa dell'altro, versano nel bicchiere di C due dosi di veleno per sé sufficienti a provocarne la morte.

<sup>93</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, p. 242 s. Se non si adottasse un simile correttivo, infatti, nel caso della somministrazione delle due dosi di veleno, poiché, eliminando mentalmente la sola condotta di A, la morte si sarebbe comunque verificata, così come eliminando dal processo causale la sola condotta di B, si dovrebbe pervenire all'assurda conclusione che né A né B hanno determinato la morte di C.

verificazione dell'evento, a nulla rilevando il fatto che la maggioranza sarebbe stata raggiunta ugualmente<sup>94</sup>.

Da quanto esaminato, pare evidente che le puntualizzazioni effettuate in relazione alla formula della *condicio sine qua non* abbiano determinato l'affrancamento del giudizio di causalità dalla sua versione più "integrale", comportando il superamento del binomio "causa-condizione necessaria" – nel suo significato più rigoroso – e l'acquisizione del postulato secondo cui la condotta dell'autore può essere solo una parte rispetto alla "causa totale" di un evento.

Oltretutto, come è stato precisato in relazione alla tradizionale formula condizionalistica, il chiedersi se un evento, in assenza di un determinato antecedente, si sarebbe verificato egualmente «non significa mai possedere il *criterio* in base al quale compiere l'accertamento che la domanda comporta, ma postula sempre il rinvio alle conoscenze nomologiche della scienza o, mancando queste, a massime di esperienza, sono questi i veri criteri che ci dicono se l'antecedente possiede rilevanza causale rispetto all'evento»<sup>95</sup>.

Dall'insieme dei punti di approdo raggiunti dalla dottrina in tema di causalità emerge che, in particolare, nell'ambito del concorso di persone nel reato la causalità non va intesa in senso rigorosamente condizionalistico e che, se, da un lato, non si può rinunciare alla verifica in ordine all'efficienza causale della condotta di partecipazione – pena, altrimenti, la piena incostituzionalità della disciplina concorsuale, per contrasto con l'art. 27 Cost. –, d'altro lato, occorre tenere presente, assieme alle acquisizioni dottrinali in tema di causalità, le note caratterizzanti il reato plurisoggettivo.

---

<sup>94</sup> M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 226, nota 127. Secondo M. ROMANO-G. GRASSO, *sub* art. 110, in *Commentario sistematico*, cit., p. 162 s., una simile ipotesi sarebbe accostabile a quella di coautoria, data l'identità dei diversi comportamenti e la loro diretta riconducibilità al modello legale. Pertanto, la rilevanza penale delle singole condotte non andrebbe misurata in termini di causalità, risultando non determinante il fatto che ogni singolo voto sia stato causale rispetto alla deliberazione, ed essendo, invece, sufficiente, affinché si configuri un contributo concorsuale, che i singoli abbiano partecipato con voto favorevole alla deliberazione. La rilevanza del contributo deriverebbe, allora, dalla sua diretta riconducibilità al modello legale e non necessariamente dal suo legame causale con uno degli elementi del fatto.

<sup>95</sup> M. DONINI, *op. cit.*, p. 208. E' dato ormai acquisito, infatti, che il giudizio controfattuale non porterebbe ad alcun risultato se non si conoscesse in anticipo il "perché" del verificarsi di un determinato evento, essendo coesistente all'accertamento del nesso di causalità il ricorso a leggi scientifiche di copertura. Per tutti, K. ENGISCH, *Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände*, Tübingen, 1931, p. 14 ss.; F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, cit., p. 1 ss.

Proprio le specificità che contrassegnano il fenomeno concorsuale, «caratterizzato, per così dire da un concorso di cause concomitanti»<sup>96</sup>, impongono di tenere distinti i piani della causalità e della condizionalità. Pertanto, ogni forma di complicità deve essere causale rispetto alla realizzazione dell'evento-reato, ma tale relazione può anche sussistere in forme diverse da quelle postulate dalla *condicio sine qua non*, poiché la complicità può essere una condizione necessaria, ma può anche non esserlo, senza che con ciò se ne debba negare la natura causale<sup>97</sup>. Come, infatti, è stato evidenziato «Se tutte le *condiciones sine quibus non* sono “cause”, non tutte le “cause” sono *condiciones sine quibus non*. Ma queste ultime sono sempre causali *nella misura in cui* presuppongono l'accertamento della causalità secondo le regole della scienza e dell'esperienza, senza le quali, in realtà, sono cieche e vuote. La formula della *condicio*, pertanto, è uno *strumento di valutazione* di fattori eziologici la cui causalità sia stata altrimenti accertata»<sup>98</sup>.

Il fatto che la condotta non sia in senso stretto condizionale, non per questo va esclusa la sua rilevanza causale<sup>99</sup>. «Poiché nel concorso si moltiplicano le ipotesi di cause alternative ipotetiche, in ragione della sostituibilità di disparati apporti di partecipazione, non è di scarso momento avere appurato la necessità – ai fini della spiegazione causale – di prescindere dagli interrogativi che si richiamano ai fattori rimasti allo stadio potenziale, a vantaggio dell'accertamento dell'effettiva influenza dei fattori reali»<sup>100</sup>.

---

<sup>96</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 18.

<sup>97</sup> L. RISICATO, *op. loc. cit.*, nota 51.

<sup>98</sup> M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 208 ss. «Quante volte, dopo l'eliminazione mentale, non è possibile dare una risposta univoca all'interrogativo che ci poniamo, quante volte non succede di doversi limitare, soprattutto dove confluiscono più fattori umani di incidenza eziologica (come nel concorso di persone o nella storia), ad un calcolo probabilistico più o meno approssimativo? Eppure, anche se non siamo in grado di affermare che, senza quel fatto, certamente, o molto probabilmente, non sarebbe avvenuto quell'altro evento che abbiamo dinanzi, ciò non toglie che non sia possibile e anzi normale verificare che, *comunque*, cioè prescindendo dalla risposta a questo problema e dalle valutazioni che essa applica, quello che è accaduto è consequenziale rispetto al fatto che lo precede».

<sup>99</sup> M. DONINI, *op. cit.*, p. 210. Così, nel classico esempio di Tizio, concorrente nel reato di furto, che fornisce a Caio un arnese per aprire più velocemente una cassaforte, l'evento si sarebbe verificato ugualmente, ma in maniera più difficoltosa, quindi la fornitura dello strumento ha avuto una “certa importanza” nel fatto realizzato. Ma il contributo di Tizio resterebbe comunque rilevante anche se Caio avesse avuto a disposizione un trapano identico, dato che ciò che è storicamente accaduto è conseguenza dell'azione di Tizio.

<sup>100</sup> M. DONINI, *op. loc. cit.*

Dunque, causali, anche se non condizionali in senso stretto, dovrebbero essere considerate tutte le forme concorsuali “minori” di agevolazione – comprensive delle ipotesi di partecipazione alla «preparazione o esecuzione del reato», ai sensi dell’art. 114 c.p., e di partecipazione cosiddetta circostanziale<sup>101</sup> –, anche se caratterizzate da una “ridotta condizionalità”.

In tale ottica, l’elaborazione che ha dato origine alla teoria della cosiddetta causalità agevolatrice, nata dalla constatazione dell’esistenza di contributi che si limitano ad agevolare la realizzazione del reato – quindi, non propriamente condizionanti – appare formulata sulla scorta di un errore metodologico di fondo, consistente nella considerazione di cause sostitutive ipotetiche<sup>102</sup>.

#### 7.1. (Segue) *L’individuazione del secondo termine di riferimento della relazione causale.*

Premessa la natura non necessariamente condizionale (nel senso della *condicio sine qua non*) dei contributi concorsuali, ai fini del corretto impiego del criterio causale, occorre, ad ogni modo, operare una preliminare distinzione – che vale tanto per le ipotesi di concorso materiale quanto per quelle di concorso morale – tra condotte tipiche, tramite le quali vi è una diretta partecipazione all’attività esecutiva, e condotte che si concretizzano in un contributo atipico, generalmente rapportate al concetto di agevolazione. E’, del resto, proprio in relazione a tale ultima tipologia di condotte che la rinuncia al criterio in esame rischia di rendere labili i confini dell’incriminazione, finendo per trasformare l’agevolazione in una categoria-serbatoio di tutte le forme non causali di partecipazione<sup>103</sup>.

---

<sup>101</sup> M. DONINI, *op. cit.*, p. 213 ss.

<sup>102</sup> Richiamando, ancora una volta, l’esempio del ladro al quale viene fornito dal complice un trapano per aprire più velocemente una cassaforte, dire che il contributo di quest’ultimo non è stato causale, essendosi limitato a facilitare la realizzazione di un reato, che si sarebbe comunque verificato, significa impiegare nel giudizio un fattore alternativo ipotetico (ad esempio, l’apertura della cassaforte con modalità differenti) che, in realtà, non ha operato nel caso di specie.

<sup>103</sup> L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 10 ss.: «La sua conformazione – si è osservato – può far oscillare l’effetto criminalizzante tra poli molto lontani: dall’azione materiale, eziologicamente collegata alla lesione del bene protetto, alla più sfumata attività di espressione psichica, alla evanescente caratterizzazione soggettiva [...] La figura del correo si sbiadisce in quella del

Per quanto riguarda le condotte tipiche, consistenti, cioè, nel compimento dell'azione tipica o nella partecipazione alla sua realizzazione, nessun dubbio sussiste in ordine alla loro rilevanza come condotta concorsuale, tanto che, derivando la loro rilevanza penale dalla diretta riconducibilità al modello legale, non servirebbe neppure fare ricorso al criterio di tipizzazione su base causale<sup>104</sup>. Si riconosce, allora, la sicura rilevanza delle condotte di partecipazione nei casi in cui il soggetto, qualificabile come "autore" o "coautore", pone in essere, rispettivamente, la condotta tipica, o compiendo gli atti esecutivi del reato (ad esempio, sottraendo la cosa mobile, nel furto), o intervenendo, assieme ad altri, nella fase esecutiva (ad esempio, aiutando il complice ad asportare un oggetto pesante)<sup>105</sup>. Quindi, la condotta assume una diretta rilevanza in ambito concorsuale sia quando l'azione di ciascuno dei partecipi al reato è conforme al modello legale ed è da sola sufficiente a realizzare la fattispecie astratta (come nel caso in cui A e B sparino contemporaneamente a C, quando i colpi dell'uno o dell'altro sarebbero stati sufficienti a provocare la morte), sia quando l'azione dei singoli concorrenti è conforme al modello legale, ma è da sola insufficiente a realizzare concretamente il fatto, necessitando dell'apporto dell'altro concorrente (come nella summenzionata ipotesi dei due soggetti che asportino contemporaneamente un oggetto pesante, che non sarebbe stato rimosso in assenza del reciproco contributo)<sup>106</sup>.

La immediata rilevanza della condotta come forma di partecipazione al reato andrebbe, poi, ravvisata nelle ipotesi di esecuzione frazionata, la quale si realizza quando nessuna delle condotte è per sé tipica, ma l'esistenza della fattispecie punibile risulta dalla combinazione di comportamenti di diversi soggetti nessuno dei quali tocca il livello di tipicità<sup>107</sup>. Ciò varrebbe tanto nel caso in cui i contributi "parzialmente tipici" siano contestuali, quanto qualora tra di essi intercorra un certo intervallo temporale<sup>108</sup>.

---

fiancheggiatore, l'azione del partecipe può stemperarsi fino all'atteggiamento interiore. Il limite della responsabilità per fatto altrui rischia di essere travolto».

<sup>104</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 161.

<sup>105</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, p. 522 s.

<sup>106</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *op. loc. cit.*

<sup>107</sup> Così, L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 78 ss.

<sup>108</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *op. cit.*, p. 162. Più specificamente, L. STORTONI, *op. cit.*, p. 81 ss., analizza le ipotesi di esecuzione frazionata, considerando la distinzione tra reati a condotta vincolata e reati causalmente orientati. Nelle fattispecie a condotta vincolata, innanzitutto, l'esecuzione frazionata si ha nel momento in cui ogni soggetto pone in essere una frazione autonomamente individuabile della condotta

E' per quanto concerne le ipotesi diverse da quelle sopra considerate, ossia quelle di partecipazione atipica nelle fasi di preparazione o di esecuzione del reato, che si pone, invece, il problema di individuare, attraverso il criterio causale<sup>109</sup>, i coefficienti minimi che consentano di affermarne la punibilità a titolo di concorso. A tal fine, occorre tenere presente che la segnalata irrilevanza dei fattori causali alternativi ipotetici – come si è visto, di quelli, cioè meramente potenziali, e rimasti di fatto inoperanti – comporta il necessario rilievo, come secondo termine al quale riferire la relazione eziologica con la condotta, dell'evento *hic et nunc* verificatosi, ossia dell'evento nelle sue concrete modalità di verifica<sup>110</sup>.

Quello dell'identificazione del termine di riferimento del rapporto causale è, in effetti, uno dei punti più critici delle teorizzazioni che ritengono imprescindibile l'impiego dei canoni condizionalistici in materia concorsuale.

In prima battuta, considerando la generale disciplina sul nesso causale, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., il termine finale del rapporto eziologico potrebbe essere rapportato

---

tipica. Quando i comportamenti sono contemporanei «l'intersecarsi dei due interventi verso lo stesso obiettivo, e il loro consistere in atti tipici, rende riferibile l'intero fatto ad ognuno dei complici, non solo perché il modello legale si realizza solo attraverso l'unione dei due contributi, ma perché ognuno dei due diviene adeguato al risultato grazie alla presenza dell'altro». Ad ogni modo, anche quando i contributi sono successivi (ad esempio, nella realizzazione concorsuale di una truffa, A utilizza nei confronti della vittima un atto falsificato, mentre B, successivamente, gli assicura la genuinità del medesimo), la tipicità, seppur parziale, di ciascun atto consente di ricomprenderli in un'unica azione, dato che «ognuno dei due comportamenti è, rispetto all'altro, un dato di fatto che trasforma la natura delle cose in modo tale che esso, intervenendo assume caratteri di adeguatezza che non avrebbe rispetto alla situazione preesistente all'azione». Il secondo apporto, infatti, incide su «una realtà già corrotta dal primo e rispetto al quale è quindi adeguato e per ciò stesso tipico»; mentre il primo apporto modifica la realtà in modo tale da far acquisire al successivo un'offensività che altrimenti non avrebbe». Nelle fattispecie causalmente orientate, valgono le stesse argomentazioni esaminate in rapporto a reati a condotta tipizzata, quando i comportamenti risultino contemporanei: ciò che rileva è la convergenza degli atti parzialmente tipici verso la stessa offesa (ad esempio, la partecipazione combinata di A e B rendono possibile l'uccisione tramite soffocamento di C). Qualora non sussista detta contemporaneità, la rilevanza delle condotte può misurarsi in termini di adeguatezza rispetto alla realizzazione dell'offesa, occorrendo accertare se il «contributo ha svolto un ruolo determinante rispetto ad un momento significativo in termini di disvalore dell'offesa arrecata». Ad esempio, nel caso di A, il quale convince C a salire sul treno che verrà fatto esplodere, in un momento successivo, da B, l'azione atipica (il far salire C sul treno) diviene tipica con l'attuarsi della condotta successiva idonea a realizzare l'offesa. La tipicità, è, quindi «attinta dall'incidere dell'azione del partecipe in un concreto manifestarsi dell'evento che realizza l'offesa al bene protetto».

<sup>109</sup> Cfr. F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2013, p. 500 s.

<sup>110</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, p. 524 s.: «Ciò che importa – ai fini dell'esistenza del nesso eziologico – è che una catena causale sussista tra un antecedente (o una serie di antecedenti) e un evento concreto che si verifica *hic et nunc*: mentre è irrilevante la circostanza che un evento analogo avrebbe potuto verificarsi come conseguenza di fattori ipotetici rimasti di fatto inoperanti».

all'evento in senso naturalistico, ossia con la modificazione del mondo esteriore, distinta e distaccata dal comportamento corporeo che integra la condotta<sup>111</sup>. Il rapporto di causalità tra condotta ed evento potrebbe essere accertato, allora, solo quando un evento in senso naturalistico, rappresentando un elemento della fattispecie, sia rapportabile alla condotta.

Nell'ambito, però, della disciplina concorsuale, l'evento, nei termini suddetti, non potrebbe costituire il referente dell'accertamento relativo al nesso condizionalistico, posto che non tutti i reati postulano il concretizzarsi di una modificazione del mondo esteriore. Ove, dunque, si ritenesse che la condotta di partecipazione vada valutata per la sua efficienza causale in ordine alla verifica dell'evento naturalistico, diverrebbe inconcepibile la configurabilità di un concorso di persone nei reati di mera azione o mera omissione. Una simile obiezione non sarebbe superabile neppure supponendo che l'evento naturalistico sia identificabile con la stessa condotta materiale dell'esecutore<sup>112</sup>, posto che non necessariamente la realizzazione di una fattispecie plurisoggettiva presuppone la realizzazione di una condotta per sé tipica, da parte di taluno dei concorrenti<sup>113</sup>.

Questi motivi non consentono nemmeno di identificare *tout court* il termine finale della relazione causale con il fatto principale di un altro concorrente<sup>114</sup>, dato che il fatto tipico può, ma non deve, essere realizzato da un'unica persona. Come, infatti, è dimostrato dalle ipotesi di esecuzione frazionata, l'istituto del concorso prescinde dalla necessaria esistenza di una condotta principale. Questa impostazione si esporrebbe, dunque, alle medesime obiezioni mosse alla teoria dell'accessorietà come modello di struttura del fenomeno concorsuale<sup>115</sup>.

---

<sup>111</sup> Per la concezione dell'evento in senso naturalistico in termini assoluti: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, L. CONTI (a cura di), Milano, 2003, p. 229. Per la concepibilità delle diverse accezioni di evento, in senso naturalistico e in senso giuridico, a seconda della specificità del contesto normativo: M. GALLO, voce *Dolo (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 783 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 137 ss.

<sup>112</sup> Per una simile ricostruzione, v. M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, II, *Il reato*, 1, *La fattispecie oggettiva*, (ristampa aggiornata), Torino, 2007, p. 90.

<sup>113</sup> A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 380.

<sup>114</sup> Così, C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone*, cit., p. 79 ss.

<sup>115</sup> L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p.1361; A. PAGLIARO, *op. cit.*, p. 380.

In merito alla problematica in esame, affinché il contributo atipico possa dirsi effettivamente concorsuale, autorevole dottrina ritiene, pertanto, che la soluzione preferibile sia quella di far coincidere il polo di riferimento del decorso causale con la condotta tipica (tanto se realizzata da uno solo dei compartecipi, quanto se posta in essere da più concorrenti, ciascuno dei quali ne esegue una frazione) e con l'evento naturalistico (ove presente)<sup>116</sup>. Il giudizio in ordine alla rilevanza causale della condotta deve formularsi, dunque, con riguardo al fatto tipico considerato nel suo complesso, cioè al fatto concretamente realizzato, tenendo conto di tutte le modalità rilevanti<sup>117</sup>.

Sulla scorta di simili rilievi, sarebbe possibile mantenere fermo il dogma causale anche nelle ipotesi di partecipazione incidenti non soltanto sull'*an* del reato, ma anche sul *quomodo*, cosicché andrebbe considerato concorrente tanto il soggetto in assenza del cui contributo il fatto non si sarebbe verificato, quanto il soggetto che con il proprio apporto determina un mutamento delle modalità di realizzazione del fatto<sup>118</sup>.

A voler accogliere tale ricostruzione, risulta, però, di tutta evidenza come la problematica si sposti sulla "selezione" delle modalità effettivamente rilevanti. In effetti, una delle critiche più incisive e ricorrenti al criterio esaminato riguarda la sua eccessiva indeterminatezza: «Questo primo ampliamento, mentre da un lato trasfigura il criterio causale, rapportandolo non al risultato, ma alle concrete modalità, dall'altro ne vanifica le pretese finalità tassativizzanti. E esso, infatti, per non portare all'assurdo, confondendo la partecipazione al reato con la partecipazione al fatto storico, di ravvisare il concorso in qualsiasi condotta modificatrice di tale fatto (es.: del passante inattivo, che fa pur sempre mutare ai ladri le modalità di accesso al luogo del furto),

---

<sup>116</sup> In questi termini, M. ROMANO-G. GRASSO, *sub* art. 110, in *Commentario sistematico*, cit., p. 164.

<sup>117</sup> L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 104 s.: nel classico caso di Tizio che fornisce la chiave allo scassinatore, il quale avrebbe comunque potuto compiere il furto con diverse modalità, ma in un lasso di tempo maggiore «E' di tutta evidenza che la condotta del partecipe ha totalmente mutato il fatto concreto realizzato: le modalità essenziali dello stesso [...] sono talmente diverse nel reato così come si è verificato rispetto a come sarebbe stato, da poter fondatamente sostenere che la *Beihilfe* di Tizio ha addirittura mutato il fatto». Cfr., M. ROMANO-G. GRASSO, *op. loc. cit.*

<sup>118</sup> C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone*, cit., p. 79: «La stessa esigenza logica che riferisce al fatto principale concreto il contributo causale del partecipe, se da un lato elimina dal concorso tutte le condotte non condizionali, dall'altro esclude che concorra solo il soggetto senza il cui contributo il fatto principale non si sarebbe verificato per nulla».

esige una delimitazione delle “modalità concrete”, che non è stata data, perché non possibile»<sup>119</sup>.

Ad una simile obiezione è stato, tuttavia, replicato che essa non tiene in debito conto il fatto che la problematica della descrizione del secondo termine della relazione causale costituisce uno degli aspetti più delicati della dottrina della causalità e che i risultati raggiunti in tale sede devono riversarsi anche nella materia concorsuale<sup>120</sup>. Nella valutazione della rilevanza della condotta di partecipazione bisogna verificare, quindi, se sussiste un nesso di condizionamento tra la condotta e il fatto tipico, tenendo conto delle «circostanze che caratterizzano l'accadimento concreto, e precisamente di quelle che lo definiscono nel tempo e nello spazio, come fenomeno verificatosi “qui e ora”», oltre che di quelle che comportano l'applicazione di una aggravante<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 529. Similmente, secondo A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 382: la precisazione secondo la quale la sussistenza del nesso causale andrebbe accertata con riferimento all'evento nelle sue circostanze concrete «Dice troppo, se con essa si intende il rapporto condizionalistico nel senso che la situazione storica deve essere diversa, dopo il contributo del soggetto, da quella che sarebbe stata senza quel contributo. Si salva il rapporto condizionalistico, ma va disperso il criterio metodologico fondamentale della rilevanza giuridica, in base al quale ciò che è ininfluenza rispetto alla produzione dell'effetto giuridico non può essere preso in considerazione dalla scienza del diritto. Il risultato è inaccettabile: qualsiasi modifica del fatto storico concreto (ad es., il passaggio in auto nel luogo e nel momento di una rapina) dovrebbe costituire una condotta di partecipazione». D'altro lato, la medesima precisazione «dice troppo poco, se essa è intesa nel senso che l'influsso condizionale si esplicherebbe sull'evento concreto solo in quanto fosse decisivo, in una certa situazione concreta, per il verificarsi dell'evento previsto da una fattispecie legale considerata nella sua interezza», posto che tale tesi andrebbe incontro alle medesime obiezioni avanzate contro l'applicazione del criterio condizionale nella sua accezione pura.

<sup>120</sup> G. GRASSO, *Disciplina normativa della compartecipazione criminosa e principio di tassatività della fattispecie*, cit., p. 137.

<sup>121</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 164 s. Così, secondo gli AA., se A spara a B utilizzando un revolver fornitogli da C, il contributo di quest'ultimo deve essere considerato sicuramente rilevante in sede concorsuale, senza che possa obiettarsi che l'autore del reato avrebbe potuto procurarsi un'arma simile. Infatti, il medesimo fatto si sarebbe verificato solo in base ad un decorso causale ipotetico e, in ogni caso, con una divergenza in una modalità essenziale. Diversamente, nel caso in cui il complice fornisca all'autore materiale del furto una bevanda rinfrescante, l'attività dell'esecutore non sarebbe stata modificata in una modalità rilevante. Un simile contributo potrebbe, semmai, rilevare come forma di partecipazione morale, ma nel solo caso in cui si accerti che la sua effettiva efficacia rafforzativa del proposito criminoso.

In relazione alla cosiddetta partecipazione circostanziale: M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 213 ss. In particolare, secondo l'A., attraverso la previsione di circostanze aggravanti, il legislatore fornisce all'interprete indici di valutazione del reato, che devono essere considerati, ove esistenti, non più come “accidentali” in relazione al fatto storico, ma “essenziali”, al pari degli elementi costitutivi: «sì che non è più possibile valutare il fatto senza tenere conto di essi». Chi, allora, presta i passamontagna ai rapitori concorre con essi nel reato commesso «giacché la sua condotta da adito, allorché la rapina sia

Nel tentativo di delimitare l'ambito delle modalità del fatto rilevanti, ai fini della valutazione circa l'efficacia eziologica della condotta di partecipazione, è stato specificato che queste andrebbero identificate con quelle che contrassegnano l'accadimento naturalistico come «incarnazione della figura giuridica», come «realizzazione concreta della figura giuridica». La condotta rilevante sarebbe, allora, solo quella che «tende ad inserirsi nell'economia dell'offesa»<sup>122</sup>.

Anche della validità di tali puntualizzazioni si è dubitato, sostenendosi che le modalità sarebbero rilevanti solo nel momento in cui risultino tipizzate in relazione all'evento o alla condotta tipica ovvero come circostanze<sup>123</sup>.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, in dottrina è stata, invero, sostenuta la possibilità di pervenire ad una delimitazione della rilevanza penale della condotta di partecipazione.

Data la necessità di superare le censure di indeterminatezza delle tesi prospettate, si è cercato di individuare un referente normativo per fondare la punibilità su base causale del contributo non necessario sull'*an* del reato, ma incidente sul *quomodo*. Al riguardo, sono stati richiamati l'art. 70 c.p.<sup>124</sup>, che si riferisce alle ipotesi in cui il *quomodo*

---

compiuta "da persona travisata", all'esistenza della circostanza aggravante speciale prevista dal n. 1 del comma 3 dell'art. 628 [...]. Qualora, invece, i passamontagna servissero per l'esecuzione del reato di lesioni personali, sarebbe giocoforza ricercare l'eventuale responsabilità del fornitore nella causalità della sua condotta riferita al verificarsi dell'evento storico (cui non appartiene la modalità *della condotta* degli esecutori mascherati), in quanto il travisamento non è previsto come una modalità aggravante del delitto di cui all'art. 582 c.p.». Allo stesso modo, la fornitura di un'arma non utilizzata nella realizzazione di un furto, e che l'esecutore si limita a "portare addosso", integrerebbe la circostanza prevista dall'art. 625, n. 3, c.p. Ancora, in relazione alla responsabilità del "palo", questa potrebbe essere affermata in quanto l'avvalersi del suo ausilio integra la circostanza di cui all'art. 61 n. 5 (l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).

<sup>122</sup> C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone*, cit., p. 79 ss.: «Non bisogna considerare il nudo aspetto naturalistico del fatto, ché allora qualsiasi intervento avrebbe valore causale [...]. Nell'accadimento naturalistico bisogna vedere l'incarnazione della figura giuridica : l'influsso del partecipe deve esercitarsi su quelle circostanze di fatto che costituiscono la realizzazione concreta, anche se non l'unica possibile in concreto, della figura giuridica, o che a tale realizzazione sono funzionalmente collegate. Il problema non è sempre agevole: si pensi, per esempio, alla necessità di distinguere il vero e proprio contributo dall'assistenza fornita al reo, nelle sue necessità materiali, da congiunti o amici, assistenza che indirettamente giova all'attività criminosa del soggetto. Ecco allora la necessità di considerare la direzione immanente della condotta: occorre al fatto criminoso solo la condotta che, per sua natura, tende a inserirsi nell'economia dell'offesa».

<sup>123</sup> L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p. 1385.

<sup>124</sup> Articolo 70. Circostanze oggettive e soggettive. Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

integra una circostanza, e l'art. 133 c.p.<sup>125</sup>, che fa, invece, riferimento agli indici di determinazione della pena, valutabili anche per la determinazione della pena delle condotte di partecipazione, una volta che siano state ritenute tali<sup>126</sup>.

La norma, in particolare, dell'art. 133, comma 1, c.p., "sezionando" il reato nei suoi elementi costitutivi, oggettivi (condotta ed evento) e soggettivi (dolo e colpa), fornisce degli indici modali (ad esempio, in relazione alla condotta, sono presi in considerazione «la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità»), in relazione ai quali sarebbe possibile ipotizzare interventi di partecipazione, che seppur non incidano immediatamente sulla condotta dell'autore o sull'evento, ne determinano il *quomodo*<sup>127</sup>. Facendo, così, ricorso agli indici modali dell'art. 133, comma 1, c.p. «il criterio di responsabilizzazione per il *quomodo* potrebbe rimanere lo stesso che vale per l'*an*»<sup>128</sup>.

Questa norma rappresenterebbe, allora, assieme a quella dell'art. 70 c.p., il fondamento normativo della punibilità delle condotte che, pur non essendo necessarie alla realizzazione della fattispecie giuridicamente descritta, sono necessarie per il reato concretamente verificatosi (*hic et nunc*)<sup>129</sup>.

---

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

<sup>125</sup> Articolo 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

<sup>126</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 227 ss,

<sup>127</sup> P. COCO, *op. loc. cit.*

<sup>128</sup> P. COCO, *op.cit.*, p. 229.

<sup>129</sup> P. COCO, *op.cit.*, p. 230: la condotta di partecipazione, mentre può essere sempre non necessaria quando incide sulle modalità del fatto nei reati a forma libera, risulterebbe, invece sempre necessaria, qualora incida sulle modalità tipizzate dal legislatore nei reati a forma vincolata.

Per quanto riguarda la partecipazione in circostanza<sup>130</sup>, andrebbe, ad ogni modo, specificato che questa, oltre ad essere sempre non necessaria – dato che, aggiungendosi ad un fatto già punibile, la sua eliminazione non farebbe venire meno l'*an* del reato – sarebbe concepibile solo in riferimento ad alcune delle circostanze annoverate dall'art. 70 c.p., ossia quelle concernenti la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, l'intensità del dolo e il grado della colpa); mentre risulterebbe inconcepibile rispetto alle circostanze attinenti o alle condizioni o qualità personali dell'offeso, alle condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero inerenti alla persona del colpevole<sup>131</sup>.

Dal raffronto tra l'art. 70 con l'art. 133 c.p., si può evincere che la *ratio* di tutte le circostanze suscettibili di partecipazione è quella di conferire una particolare "accentuazione" ad elementi «significativi impliciti» della fattispecie<sup>132</sup>.

Seguendo tale impostazione, si può ritenere, allora, che «si è concorrenti *ex art.* 110 incidendo sul *quomodo* tipicizzato in elementi costitutivi del reato e si è concorrenti – sia pure *ex art.* 114, 1° comma – incidendo sul *quomodo* in concreto (cioè non tipicizzato) del reato, allorché si concorra in un *quomodo* circostanziale si è comunque già concorrenti, perché ciò che acquista separata rilevanza nella previsione circostanziale è già contenuto nella fattispecie o come *quomodo* tipicizzato o come *quomodo* in concreto»<sup>133</sup>.

In definitiva, la partecipazione che incide sull'*an* del reato, dà origine ad un concorso, risultando causale o rispetto all'evento (nei reati di evento) o rispetto alla condotta dell'autore (nei reati di mera condotta), dato che, eliminandola mentalmente, il reato viene meno; a sua volta, la partecipazione che incide sul *quomodo* integra una condotta

---

<sup>130</sup> M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 213 ss.

<sup>131</sup> P. COCO, *op. cit.*, p. 231.

<sup>132</sup> P. COCO, *op. loc. cit.*

<sup>133</sup> P. COCO, *op. cit.*, p. 232. A titolo esemplificativo, si considera l'ipotesi della fornitura di armi: se l'utilizzo dell'arma non costituisca circostanza aggravante dell'art. 628 c.p., il fornirle, in quanto mezzi per commettere la rapina (necessari alla violenza o minaccia), sarebbe già punibile come intervento in *quomodo* tipicizzato (nella strutturazione a forma vincolata del reato). Al contrario, nel furto, se il loro possesso non fosse previsto dall'art. 625 c.p., la medesima condotta darebbe luogo ad una partecipazione in *quomodo* non necessaria, in quanto la sua eliminazione non farebbe venire meno il reato, ma solo una sua modalità concreta.

concorsuale, perché eliminandola mentalmente, benché il reato non venga meno, risultano diverse le concrete modalità di realizzazione<sup>134</sup>.

Tenendo ferme tali puntualizzazioni in ordine al corretto impiego del criterio condizionalistico in sede concorsuale, occorrerà, a tal punto, verificare se le conclusioni sin qui svolte possano trovare puntuale riscontro anche nell'ambito della partecipazione morale al reato. Ciò, tuttavia, non potrà prescindere dalla considerazione del fatto che la specifica tematica, connessa al fenomeno della cosiddetta causalità psichica, soffre di problematiche peculiari, che impongono un ulteriore vaglio di affidabilità del criterio in parola.

---

<sup>134</sup> P. COCO, *op. loc. cit.*



CAPITOLO II  
IL POTENZIALE AMBITO DI OPERATIVITA' DEL CRITERIO CAUSALE  
NELLA PARTECIPAZIONE MORALE AL REATO

Sommario: 1. Il concetto di istigazione nella Parte generale e nella Parte speciale del codice. – 2. Le forme della partecipazione morale al reato: la determinazione e il rafforzamento. – 3. (Segue) L'accordo. – 4. (Segue) Il consiglio tecnico e la promessa di aiuto da prestarsi dopo il reato. – 5. L'ipotesi problematica della "mera presenza sul luogo del reato". – 6. Le fattispecie di cosiddetta autoria mediata come speciali ipotesi di determinazione.

*1. Le forme della partecipazione morale. Il concetto di istigazione nella Parte generale e nella Parte speciale del codice.*

Se, come si è avuto modo di verificare nel corso del precedente capitolo, il criterio condizionalistico, pur con i dovuti correttivi, deve essere assunto come necessario punto di riferimento per delimitare la soglia di rilevanza della condotta di partecipazione, occorre, a questo punto, verificare la sua potenziale sfera di operatività nel contesto della concorsualità morale. A tal fine, pare opportuno procedere all'identificazione delle diverse forme della partecipazione psichica, rispetto alle quali si può (o si deve) porre un problema di accertamento della causalità, prendendo, innanzitutto, le mosse dal concetto di istigazione.

Ebbene, la partecipazione morale (o psichica) al reato, che si articola, per opinione pressoché costante, nelle due fondamentali forme della determinazione e del

rafforzamento del proposito criminoso<sup>135</sup>, viene tradizionalmente identificato con l'ampia nozione di istigazione<sup>136</sup>. Con il termine istigazione, infatti, si designa, genericamente, una condotta con la quale un soggetto apporta un contributo meramente psicologico alla realizzazione di altrui attività illecite.

Una simile nozione rileva, però, sotto distinti profili. La condotta istigatrice può, infatti, collocarsi sia nell'ambito della realizzazione plurisoggettiva del reato – come ipotesi di concorso morale – sia in quello della realizzazione monosoggettiva di fattispecie postulanti un rapporto di interazione psichica tra soggetti diversi. Sicché, essa può dare origine tanto agli estremi di un contributo atipico ad un fatto concorsuale quanto ad un fatto autonomamente lesivo di interessi penalmente tutelati, e, altresì, ad una fattispecie di quasi reato<sup>137</sup>. Infatti, l'istigazione, quale figura autonoma di reato, è prevista da specifiche fattispecie di Parte speciale, mentre, nel contesto della disciplina concorsuale, il concetto è richiamato solo nella disposizione dell'art. 115 c.p., la quale sancisce la non punibilità del cosiddetto tentativo di partecipazione (ossia dell'istigazione inefficace).

Il concetto di istigazione ha, dunque, carattere trasversale, assumendo, di volta in volta, diversi profili di rilevanza penale, i quali presentano peculiari problemi di struttura e di disciplina, tali da far dubitare taluni studiosi della possibilità di ricostruirne un modello unitario<sup>138</sup>. Se, infatti, le varie ipotesi di istigazione sono contrassegnate dal denominatore comune rappresentato dal loro manifestarsi come condotte dirette a far compiere un fatto ad un'altra persona, attraverso un mezzo psichico diverso dalla violenza e dalla minaccia, che non inficia completamente la libertà di autodeterminazione del soggetto a cui si rivolgono<sup>139</sup>, molteplici sono i tratti differenziali.

---

<sup>135</sup> Nella manualistica, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2009, p. 400; A. MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, Assago, 2012, p. 458 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 531; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., p. 500; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2013, p. 435 s.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 529.

<sup>136</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 169.

<sup>137</sup> L. VIOLANTE, voce *Istigazione (nozioni generali)*, in *Enc. dir.*, XXII, 1972, p. 986.

<sup>138</sup> L. VIOLANTE, *op. loc. cit.*

<sup>139</sup> P. TONINI, *Istigazione, tentativo e partecipazione al reato*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitalia*, III, Milano, 1984, p. 1576.

Un primo *discrimen* può essere tracciato proprio sulla base della collocazione delle diverse fattispecie, a seconda, cioè, che siano previste nella Parte generale o nella Parte speciale del codice.

Nella Parte generale, e, precisamente, nel Capo III, dedicato al concorso di persone nel reato, è la determinazione ad essere, anzitutto, contemplata tra le forme di partecipazione punibile: agli artt. 111 e 112, comma 1, n. 3 e 4, e 113, comma 2, c.p. sono previsti aggravamenti di pena per quanti determinino al reato soggetti che si trovano in una condizione di “minorata difesa”<sup>140</sup>. L’istigazione non è, invece, espressamente contemplata come forma punibile di partecipazione al reato, facendosi, in tale contesto, riferimento alla sola istigazione rimasta “sterile”. L’art. 115 c.p., che rappresenta l’unica disposizione che contempla esplicitamente all’istigazione, esclude, infatti, la punibilità (facendo salva l’applicabilità di una misura di sicurezza) dell’istigazione non seguita dalla commissione del reato.

Occorre da subito precisare che la condotta istigatoria, quando è presa in considerazione come forma di partecipazione al reato, richiede, a differenza di quanto può avvenire nelle figure autonomamente tipizzate (come nel caso dell’art. 414 c.p.), che siano specificati l’oggetto e i destinatari. Deve, quindi, da un lato, essere diretta alla realizzazione di un reato determinato, anche se, eventualmente, indicato in via alternativa o non precisato nelle sue concrete modalità; d’altro lato, rispetto ai destinatari, deve rivolgersi o a ad un soggetto anch’esso determinato o ad una ristretta cerchia di soggetti dai contorni definiti o facilmente ricostruibili<sup>141</sup>.

---

<sup>140</sup> All’art. 111 c.p. è stabilito, al primo comma, che «Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una conduzione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà»; mentre, nel secondo comma, si precisa che «Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi».

Nell’art. 112, comma 1, ai numeri 3 e 4, l’aumento di pena è previsto, rispettivamente, «per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette», e «per per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d’infermità o di deficienza psichica».

L’art. 113, comma 2, prevede, infine, l’aumento di pena nell’ipotesi di cooperazione nel delitto colposo per chi ha determinato altri a cooperare «quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112».

<sup>141</sup> Così, M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 170.

L'istigazione è, invece, presa in considerazione quale fattispecie autonoma in diverse disposizioni della Parte speciale del codice (ad esempio, negli artt. 302, 303, 322, 414, 415, 580 c.p.) e in talune leggi *extra codicem* (ad esempio, nell'art. 82 del d.p.r. n. 309 del 1990). Tali reati autonomi, pur accomunati dai due elementi della condotta, diretta a far compiere un fatto ad un'altra persona, e del mezzo psichico utilizzato, diverso dalla violenza e della minaccia, presentano tra loro rilevanti difformità strutturali.

Un importante profilo di differenziazione poggia sulla natura, criminosa o meno, del fatto oggetto dell'istigazione. In alcune fattispecie, infatti, l'oggetto dell'istigazione coincide con un fatto penalmente illecito. Quest'ultimo può, a sua volta, risultare non determinato dalla norma – analogamente a quanto avviene nella disposizione dell'art. 115 c.p. – e, quindi, consistere in un qualsiasi reato (come, ad esempio, nel caso di istigazione a delinquere, di cui all'art. 414 c.p.), oppure può essere indicato solo nel genere (come nell'ipotesi, *ex art.* 302 c.p., di istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato) o, ancora, essere esattamente specificato (come, ad esempio, nell'istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p.).

In altre disposizioni, ad essere incriminata è l'istigazione concernente fatti non costitutivi di reato, così come avviene nelle ipotesi di istigazione al suicidio, di cui all'art. 580 c.p., e di induzione alla prostituzione, di cui all'art. 3, n. 5, della l. n. 75 del 1958 (non essendo, rispettivamente, il suicidio o il tentato suicidio e l'esercizio della prostituzione fatti penalmente rilevanti)<sup>142</sup>.

Si è detto che l'istigazione consiste nella condotta diretta a far tenere a un'altra persona un dato comportamento. Tale comportamento integrerebbe, allora, il risultato materiale al quale tende la condotta istigatoria. Ad ogni modo, non tutte le ipotesi di istigazione richiedono l'effettivo compimento del fatto da parte del soggetto passivo. In particolare, quando l'istigazione ha per oggetto un fatto costituente reato, il legislatore non richiede che questo sia concretamente realizzato (cosiddetta istigazione inefficace).

Le fattispecie così costruite, in deroga alla disposizione dell'art. 115 c.p., sono espressione della volontà legislativa di anticipare la soglia di tutela penale di determinati

---

<sup>142</sup> In alcuni casi, poi, il fatto eccitato può integrare, ma non necessariamente, un fatto di reato, come nel caso, di cui all'art. 266 c.p., di istigazione di militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o ad altri doveri inerenti al proprio stato.

beni<sup>143</sup>, consentendo di sanzionare una condotta che darebbe, tutt'al più, origine a un tentativo di partecipazione. In queste ipotesi l'eventuale commissione del reato da parte del soggetto istigato determina la configurabilità in capo dell'istigatore della responsabilità a titolo concorsuale<sup>144</sup>. L'operatività di tali disposizioni è, allora, preclusa qualora ricorrano anche solo gli estremi del tentativo del delitto istigato, ossia quando all'istigazione segua il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare tale delitto<sup>145</sup>.

Il presupposto richiesto per la punibilità di alcune delle fattispecie che prescindono dal compimento del fatto oggetto d'istigazione, si incentra sul carattere pubblico della condotta istigatoria (ad esempio, nell'ipotesi di cui all'art. 414 c.p., è punito, per il solo fatto dell'istigazione, chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati). In altre, l'istigazione inefficace, in ragione della particolare rilevanza del bene tutelato e dell'esigenza di reprimere anche la sua indiretta messa in pericolo, è, invece, punibile anche quando avviene in forma privata (così, nella fattispecie di istigazione a commettere taluni delitti contro la personalità dello Stato, di cui all'art. 302 c.p.).

In tali ipotesi, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che il requisito per la punibilità della condotta dell'istigatore poggia sulla sua idoneità a far commettere il reato al soggetto istigato<sup>146</sup>. L'idoneità si identificherebbe, specificamente, col requisito

---

<sup>143</sup> In argomento, B. OLIVERO, *Apologia e istigazione (reati di)*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 618 ss.; G. ZUCALÀ, *Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà di pensiero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 1152 ss.; L. VIOLANTE, *Istigazione a disobbedire alle leggi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 1000 ss.; C. TRUCCO, *Brevi note sui più recenti atteggiamenti giurisprudenziali in tema di apologia di reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 735 ss.; V. ZAGREBELSKY, *I delitti contro l'ordine pubblico*, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY (diretto da), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Codice penale, Parte speciale*, IV, Torino, 1996, p. 533 ss.; F. SCHIAFFO, *Istigazione e ordine pubblico*, Napoli, 2004, *passim*; D. PULITANÒ, *Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico (articolo 21 Cost.)*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 239 ss.

<sup>144</sup> P. TONINI, *Istigazione, tentativo e partecipazione al reato*, cit., p. 1579.

<sup>145</sup> L. VIOLANTE, voce *Istigazione*, cit., p. 987 s. Alla luce di quest'ultima precisazione – oltre che del rapporto di progressione esistente tra istigazione, tentativo e consumazione –, può, dunque, risolversi l'eventuale problema della configurabilità del concorso tra l'istigazione e la fattispecie consumata, posto che la mancata realizzazione del fatto oggetto di istigazione deve considerarsi un clausola implicita per l'operatività della norma che sanziona la semplice istigazione

<sup>146</sup> Così, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. I, 3 novembre 1997, n. 10641, Galeotto, in *CED Cass.*, rv. 209166, la quale ha precisato che «Affinché possa ravvisarsi la materialità del delitto di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p., occorre che sia posta in essere pubblicamente la propalazione di propositi aventi ad oggetto comportamenti rientranti in specifiche previsioni delittuose, effettuata in

previsto dall'art. 56 c.p. e la mancata commissione del reato dovrebbe dipendere da ragioni estrinseche alla validità dell'istigazione<sup>147</sup>.

In altri casi, la punibilità è, invece, ancorata alla realizzazione del fatto istigato. Ciò avviene, in particolare, quando il fatto oggetto d'istigazione non ha natura criminosa (come nell'ipotesi di istigazione al suicidio, punibile, *ex art. 580 c.p.*, solo se seguita dal suicidio o dal tentato suicidio dell'istigato). La necessità di incriminare autonomamente la condotta istigatoria si riconnette, qui, all'impossibilità di applicare le norme sul concorso di persone nel reato, proprio in ragione dell'irrilevanza penale del fatto oggetto d'istigazione. A differenza, dunque, di quanto avviene nei casi in cui, non essendo richiesta per la sussistenza della fattispecie, l'eventuale realizzazione del fatto istigato determina la responsabilità dell'istigatore a titolo di concorsuale. Qui l'effettivo compimento della condotta istigata è elemento costitutivo dell'autonomo reato di istigazione "efficace". Tali fattispecie, allora, si perfezionano solo nel momento in cui viene commesso il fatto istigato e, come nelle ipotesi di concorso nel reato, si pone il problema dell'eventuale accertamento, in termini causali, del contributo fornito dalla condotta istigatoria in ordine alla realizzazione del fatto<sup>148</sup>.

---

maniera tale da poter indurre altri alla commissione di fatti analoghi: di talché è indefettibile l'idoneità dell'azione a suscitare consensi ed a provocare "attualmente e concretamente" – in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio – il pericolo di adesione al programma illecito. La valutazione circa la sussistenza di quest'ultimo requisito non può prescindere dalle stesse modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, sì che il giudice di merito deve individuare il perché la condotta incriminata – assistita dal c.d. dolo istigatorio, consistente nella coscienza e volontà di turbare l'ordine pubblico o la personalità dello Stato – sia da ritenersi dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell'animo dei destinatari la commissione dei fatti criminali propalati o esaltati». Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna oggetto del ricorso proposto dall'imputato, avendo rilevato la mancanza, da parte del giudice di merito, di una esaustiva indagine sulla pericolosità concreta ed immediata della condotta posta in essere dall'imputato. Questi aveva, infatti, dedotto, tra i motivi d'appello, la mancanza di uno specifico turbamento dell'ordine pubblico, dimostrata, tra l'altro, dall'esplicito dissenso manifestato dai destinatari del messaggio al programma illecito propalato mediante la diffusione di volantini incitanti alla diserzione.

<sup>147</sup> L. VIOLANTE, *op. cit.*, p. 991.

<sup>148</sup> P. TONINI, *Istigazione, tentativo e partecipazione al reato*, cit., p. 1582 ss. L'A. precisa che, benché tali fattispecie siano considerate congiuntamente alle ipotesi di istigazione inefficace, in realtà, differiscono da queste, dovendo la condotta essere causalmente efficace rispetto al verificarsi del risultato materiale dell'induzione. Per poter asserire la sussistenza del nesso di causalità, sempre ad avviso dell'A. citato, bisognerebbe verificare che la condotta del partecipe sia stata condizione indispensabile o che abbia, almeno, agevolato il compimento del fatto, aumentandone il rischio di produzione.

Con particolare riferimento al reato di cui all'art. 580 c.p., secondo l'opinione dottrinale prevalente, si ritiene, nonostante la formula legislativa "condizionante", che gli elementi del suicidio o del tentato suicidio non rappresentino delle condizioni obiettive di punibilità, ma i due possibili eventi – quindi,

## 2. Le forme della partecipazione morale al reato: la determinazione e il rafforzamento.

Vista la trasversalità del concetto di istigazione, si pone la necessità di circoscrivere più compiutamente le diverse forme della partecipazione morale.

Come è noto, il codice Zanardelli, a differenza di quello attuale, prendeva in considerazione specifiche tipologie di condotte di partecipazione al reato, distinguendo, agli artt. 63 e 64, le ipotesi di correatità (ossia di coloro che, in quanto autori o coautori, compivano in tutto o in parte l'azione tipica) da quelle di complicità (relative ai compartecipi che non eseguivano l'azione tipica). Tra le forme di complicità, l'art. 64 contemplava, accanto ai contributi di tipo materiale, quelli configuranti una partecipazione a livello morale. Questi ultimi comprendevano, a loro volta, le condotte consistenti nell'eccitare o nel rafforzare l'altrui risoluzione a commettere il reato<sup>149</sup>, alle quali corrispondevano le figure del determinatore e dell'istigatore. Tale distinzione aveva lo scopo di prevedere una diminuzione di pena per il caso in cui l'esecutore avesse commesso il fatto «anche per motivi propri».

Il codice vigente, oltre ad avere abbandonato il modello differenziato del codice del 1889, non prevede espressamente la figura dell'istigazione punibile, considerandola solo nell'ambito della fattispecie di “quasi-reato”, di cui all'art. 115 c.p.

Si è già avuto modo di osservare<sup>150</sup> come si sia cercato di ricavare dalla disposizione in parola il parametro di tipizzazione di talune condotte di partecipazione psichica, a prescindere dalla loro natura causale, dato che la precisazione in ordine alla non punibilità dell'accordo e dell'istigazione non seguiti dalla realizzazione del reato sarebbe indicativa della “immediata” tipicità delle medesime un volta che il reato venga, invece, effettivamente commesso. Secondo questa interpretazione, il legislatore avrebbe, quindi, implicitamente ammesso la piena e diretta rilevanza dell'accordo e dell'istigazione (comprendente, peraltro, ogni forma di partecipazione psichica) nell'ambito della realizzazione plurisoggettiva del reato. Di conseguenza, mentre la

---

elementi costitutivi – del reato. Si osserva, infatti, che, tali elementi, oltre a costituire l'effetto della condotta di istigazione (o di agevolazione), incentrano in sé l'offensività del fatto, dovendo, quindi, rientrare nella volontà del soggetto passivo. Così, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*, Padova, 2011, p. 124. Sul punto, v., altresì, E. PALOMBI, *Istigazione al suicidio*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 1023 s.

<sup>149</sup> L. MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, I, Torino, 1915, p. 199 ss.

<sup>150</sup> V. § 3 del capitolo I.

determinazione si caratterizzerebbe per la sua natura necessariamente causale, il rafforzamento, in quanto riconducibile alla generale nozione di istigazione di cui all'art. 115 c.p., potrebbe rilevare come forma di partecipazione morale anche al di là della sua reale efficacia eziologica sulla realizzazione del fatto. Alle predette conclusioni si è, però, obiettato che la funzione della norma non è quella di derogare alla disciplina dell'art. 40 c.p., bensì quella di porre un argine garantistico alla punibilità di condotte che non siano nemmeno seguite dalla realizzazione di un tentativo. Quindi, in realtà, l'art. 115 c.p. non offre, sotto il profilo causale, spunti significativi in merito ai criteri di tipizzazione delle forme di partecipazione morale al reato.

Ad ogni modo, per procedere all'analisi in ordine alle dinamiche causali che possono coinvolgere le varie forme di partecipazione morale al reato, pare opportuno verificare se ai diversi termini impiegati dal codice (istigazione e determinazione) corrispondano anche profili di tipicità diversi.

In dottrina, è diffusa, considerata soprattutto la portata omnicomprendente dell'art. 115 c.p., l'affermazione secondo la quale sarebbe, ai fini pratici, irrilevante operare una distinzione tra istigazione e determinazione, se non ai limitati fini della graduazione del trattamento sanzionatorio. Il mantenimento e l'utilizzo dei due termini distinti, dunque, avrebbe, più che altro, una valenza puramente descrittiva<sup>151</sup>, in quanto istigazione e determinazione non presenterebbero differenze strutturali. Diverse sono le argomentazioni che vengono avanzate a favore di una simile conclusione.

Anzitutto, si considera che nei lavori preparatori del codice il termine "istigatore" è adoperato, indifferentemente, come sinonimo di "determinatore"<sup>152</sup>, senza postulare alcuna differenza sostanziale tra i medesimi.

In secondo luogo, l'art. 115 c.p., per la sua generale validità – essendo l'unica disposizione di Parte generale ad occuparsi dell'istigazione – non potrebbe altro che intendersi riferito a tutte le ipotesi di induzione a tenere un certo comportamento giudicato sfavorevole dall'ordinamento<sup>153</sup>. Diversamente opinando, infatti, verrebbe irrazionalmente preclusa la sua possibile applicazione alle ipotesi di determinazione al

---

<sup>151</sup> P. TONINI, *Istigazione, tentativo e partecipazione al reato*, cit., p. 1585.

<sup>152</sup> V. MORMANDO, *Prime riflessioni sulla condotta di istigazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 554 ss.

<sup>153</sup> L. VIOLANTE, voce *Istigazione (nozioni generali)*, cit., p. 988.

reato persone minori di diciotto anni o non imputabili non seguite dalla realizzazione dell'illecito<sup>154</sup>.

Un ulteriore argomento è tratto dalla disposizione dell'art. 580 c.p., il quale prevede espressamente la condotta di determinazione (alternativa a quella del rafforzamento) all'interno della previsione inerente alla «Istigazione o aiuto al suicidio»<sup>155</sup>, denotando una sostanziale equivalenza tra i due concetti<sup>156</sup>.

Dunque, benché taluni autori abbiano tentato di tracciare dei criteri di distinzione – come quello in base al quale si avrebbe determinazione nel momento in cui si faccia insorgere il proposito di commettere il reato, prima inesistente, e istigazione, in caso contrario<sup>157</sup> –, si obietta che questi risulterebbero, non solo inutili, ma anche scarsamente fruibili, data la difficoltà di discernere, sul piano probatorio, i casi in cui la risoluzione criminosa era già presente da quelli in cui la risoluzione viene unicamente determinata dalla condotta istigatoria<sup>158</sup>.

Secondo altre opinioni, tuttavia, simili conclusioni appaiono troppo precipitose. Infatti, posto che le aggravanti di cui agli artt. 111 e 112, n. 3 e 4, c.p. si riferiscono propriamente alla “determinazione”, non si comprenderebbe la ragione dell'utilizzo del termine specifico, se fosse da ritenersi equivalente a quello di “istigazione”<sup>159</sup>.

Anche il richiamo all'art. 115 c.p. non pare dirimente, data la portata omnicomprensiva e la funzione peculiare della norma, la quale è «volta ad escludere la punibilità di tutte le condotte “compiute” ed “incompiute”, che non siano sfociate nella realizzazione di un reato»<sup>160</sup>. Tale disposizione non avrebbe, quindi, la funzione di definire il concetto di

---

<sup>154</sup> L. VIOLANTE, *op. loc. cit.*

<sup>155</sup> L. VIOLANTE, *op. loc. cit.*

<sup>156</sup> V. MORMANDO, *L'istigazione. Problemi generali della fattispecie e rapporti con il tentativo*, Padova, 1995, p. 26 ss., secondo il quale, peraltro, la fungibilità dei due concetti sarebbe ricavabile dal fatto che il legislatore, ove ha ritenuto di descrivere direttamente una condotta di semplice ausilio psichico, si è premurato di utilizzare il termine “rafforzare”, accanto a quello “determinare”.

<sup>157</sup> Così, V. MANZINI, in P. NUVOLONE-G. PISAPIA (a cura di), *Trattato di diritto penale*, II, Torino, 1961, p. 519 ss.

<sup>158</sup> V. MORMANDO, *Prime riflessioni sulla condotta di istigazione*, cit., p. 557.

<sup>159</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit. p., 10.

<sup>160</sup> L. RISICATO, *op. cit.*, p. 11.

istigazione, ma, piuttosto, quella di porre un limite alla configurabilità del “tentativo di concorso”<sup>161</sup>.

---

<sup>161</sup> In ordine alla funzione dell’art. 115 c.p. (sulla quale v. anche *infra* § 6 del capitolo I), si sono avvicendate in dottrina interpretazioni differenti.

Secondo un primo filone interpretativo, l’art. 115 c.p. rappresenterebbe la conferma legislativa della teoria dell’accessorietà, secondo la quale, in assenza di una condotta principale tipica – almeno nella forma del tentativo – alla quale “accedere”, la condotta atipica non sarebbe punibile (C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, cit., p. 28). Tale ricostruzione, appare, però, incompatibile con il pressoché generale accoglimento della teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale.

In base ad un secondo orientamento, l’art. 115 sarebbe, invece, espressione del principio generale della non punibilità degli atti meramente preparatori, il quale impone di escludere dall’ambito di operatività dell’art. 56 c.p. gli atti non ancora esecutivi e mera espressione di una semplice intenzione criminosa. La non punibilità degli atti preparatori non potrebbe, infatti, ricavarsi direttamente dall’art. 56 c.p., dovendo quest’ultimo essere necessariamente letto in combinazione con l’art. 115 c.p. (B. PETROCELLI, *Il delitto tentato*, Padova, 1955, p. 75 ss.; M. GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, cit., p. 44 ss.). Anche tale interpretazione, però, si scontra con talune obiezioni. Ad essere contestato è, innanzitutto, l’assunto, tutt’altro che dimostrato, secondo il quale le condotte di accordo e istigazione siano sicuramente qualificabili come atti preparatori. Si è, infatti, osservato che «Se è certo possibile includere tra gli atti “preparatori” l’istigazione non accolta quale specie di partecipazione “incompleta”, alle stesse conclusioni non sembra potersi giungere per le fattispecie di accordo e di istigazione accolta. Tali condotte, in assenza dell’art. 115 c.p., non potrebbero altrettanto facilmente considerarsi semplici atti “preparatori”: un’interpretazione estensiva della formula di cui all’art. 56 c.p. indurrebbe con ogni probabilità a qualificare la predisposizione di un accordo criminoso come condotta idonea e diretta in modo non equivoco a commettere il delitto programmato, se non esistesse lo “sbarramento” rappresentato dalla disposizione qui in commento» (L. RISICATO, *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato*, cit., p. 233 s. Per la non riconducibilità dell’istigazione, sia accolta che non accolta, in quanto vero e proprio tentativo non punibile, e dell’accordo, in quanto mero atto “preliminare”, alla categoria degli atti preparatori, P. COCO, *L’imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 269 s.). Diametralmente opposta alla tesi appena esaminata è quella secondo la quale l’art. 115 c.p., più che sancire la regola generale della non punibilità degli atti preparatori, ne costituirebbe una deroga, consentendo di ritenerli dotati di una qualche rilevanza penale, ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza (A.R. LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, cit., p. 16 ss.). Anche, qui, però, le obiezioni si concentrano sulla pretesa irrilevanza degli atti preparatori, posto che solo una corretta interpretazione dell’art. 56 c.p. consentirebbe di escludere la riconducibilità dei medesimi alla sfera di operatività della disposizione sul tentativo (L. RISICATO, *op. cit.*, p. 235).

Sulla scorta dell’orientamento attualmente prevalente, si afferma, invece, che, come si può ricavare dai lavori preparatori del codice, l’art. 115 c.p. va messo in correlazione con l’abbandono della distinzione tra atti preparatori (non punibili) ed esecutivi (punibili) e con la modifica della formula sul tentativo, la quale richiede l’idoneità e l’univocità di direzione (intesa, originariamente, in chiave meramente soggettiva) degli atti. Dalla relazione al Progetto definitivo emergerebbe, dunque, l’intenzione di «considerare fuori dagli atti di tentativo, anche nella forma più ampia accolta, tutti quegli atti di istigazione o di accordo che non siano seguiti da altre manifestazioni di attività» (A. ROCCO, *Relazione al Progetto definitivo del Codice Penale*, cit., p. 172 ss.). Dunque, l’art. 115 c.p. rappresenterebbe il frutto di un compromesso con la più estesa portata applicativa dell’istituto del tentativo (dovuta anche all’ampia accezione con la quale si era inteso il requisito dell’univocità): «Fra tutti gli atti preparatori divenuti astrattamente punibili ove ricorrano gli estremi dell’art. 56, si è voluto mantenere soltanto per l’accordo e l’istigazione una sorta di immunità» (P. TONINI, *Istigazione, tentativo e partecipazione al reato*, cit., p. 1597 s.), posto che tali

Quanto all'argomento tratto dall'art. 580 c.p., secondo il quale dalla considerazione della determinazione all'interno della previsione relativa all'istigazione al suicidio si potrebbe evincere la sostanziale omogeneità delle due tipologie concorsuali, si può osservare che proprio la separata menzione dei due fenomeni della determinazione e del rafforzamento avrebbe, al contrario, proprio lo scopo di evidenziare l'autonomia concettuale delle forme di partecipazione. Diversamente, si dovrebbe sostenere che una simile formulazione sia frutto di una ridondante scelta stilistica del legislatore, anziché del proposito di contribuire alla compiuta tipizzazione della fattispecie<sup>162</sup>.

Invero, proprio dal raffronto tra l'art. 115 e l'art. 580 c.p., si potrebbe ricavare il reale significato che il termine istigazione assume nell'ambito della disciplina concorsuale. L'art. 115 c.p. si riferisce, infatti, alla sola istigazione nell'ipotesi (della quale viene dichiarata la non punibilità) del tentativo di partecipazione, che si verifica quando ad una condotta istigatoria non segue la realizzazione del reato. Dunque, tale disposizione contemplerebbe «solo l'istigazione in senso stretto: ciò per l'evidente motivo che, non essendo stato commesso – nemmeno nella veste del tentativo – il reato oggetto dell'istigazione o dell'accordo, manca per definizione il secondo termine di quella (autentica) relazione causale (fondata cioè su un accertamento *ex post*) in cui [...] consiste la determinazione. Viceversa, nell'art. 580 c.p. la determinazione figura espressamente e *primariamente*, posto che la struttura della fattispecie richiede quanto meno il *tentativo* di suicidio»<sup>163</sup>.

---

condotte, in assenza di una precisa indicazione contraria, avrebbero potuto considerarsi idonee e dirette in modo non equivoco a commettere il reato programmato, divenendo punibili *ex artt.* 56 e 110 c.p. In definitiva, con l'art. 115, si è voluta sancire la regola della immunità da pena del tentativo idoneo ed univoco, che si esprime nelle forme dell'accordo o dell'istigazione non seguita da altra attività, ben potendo queste costituire, nel caso concreto, atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare un delitto, ai sensi dell'art. 56 c.p. (P. TONINI, *op. cit.*, p. 1601. L. RISICATO, *op. cit.*, p. 237 ss., distingue a seconda che si tratti di accordo e istigazione accolta, da un lato, e di istigazione non accolta, da un altro lato. Nel primo caso, trattandosi di forme di partecipazione atipica, ma in sé “compiute”, non andrebbero ricondotte propriamente alla categoria del “tentativo di partecipazione”, quanto, a quella del “concorso in tentativo”, la cui punibilità risulta, però, (ovviamente) preclusa dall'art. 115 c.p. Nel secondo caso, invece, rappresentando l'istigazione non accolta una forma “incompiuta” di partecipazione, priva di qualsivoglia efficacia causale rispetto al delitto programmato, e insuscettibile di essere qualificata come idonea ed univoca, si avrebbe una vera e propria ipotesi di tentativo di concorso).

<sup>162</sup> Per tali osservazioni, L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 12.

<sup>163</sup> L. RISICATO, *op. loc. cit.*

Dunque, considerando anche il significato letterale di “determinare”<sup>164</sup> e di “istigare”<sup>165</sup>, si potrebbe riconoscere una effettiva alterità delle due nozioni. La differenza, in particolare, starebbe «negli effetti», nel senso che, mentre nel concetto di determinazione «è insito il buon fine (ossia l’esito positivo) di tale induzione», in quello di istigazione tale esito mancherebbe<sup>166</sup>. Quanto detto, allora, spiegherebbe il significato del diverso impiego dei due termini da parte del legislatore: di “determinazione” si parla quando si dà per implicita la concretizzazione del risultato a cui tendeva la condotta. Così, tanto nell’art. 580 c.p., che, come si è visto, presuppone il compimento almeno di un tentativo di suicidio, quanto nelle ipotesi di cui agli artt. 111 e 112 c.p., che, per la sussistenza dell’aggravante implicano, chiaramente, l’avvenuta induzione del soggetto di cui il determinatore si è concretamente avvalso per la realizzazione del reato. Il che, peraltro, pare “smontare” l’obiezione secondo la quale il considerare la determinazione qualcosa d’altro rispetto all’istigazione implicherebbe l’inoperatività dell’art. 115 c.p. nelle ipotesi di determinazione al reato persone minori di diciotto anni o non imputabili. Rispetto a questi casi, infatti, l’art. 115 c.p. risulterebbe sostanzialmente irrilevante, poiché si tratta di fattispecie che, per sé, presuppongono l’avvenuta realizzazione del fatto.

Al contrario, quando si parla di istigazione – tanto nel contesto della realizzazione plurisoggettiva (art. 115 c.p.), quanto in relazione a talune delle fattispecie autonome di reato (come nel caso di istigazione a delinquere *ex art.* 414 c.p.) –, non si presuppone, come già si è visto, la necessaria realizzazione del fatto oggetto della condotta istigatoria: ai sensi dell’art. 115 c.p. l’istigazione, pur essendo eventualmente idonea ed univoca, risulta “inefficace”; allo stesso modo, nelle disposizioni che incriminano autonomi reati di istigazione (in particolare, quelle in cui il fatto oggetto dell’istigazione ha natura criminosa), non si richiede, come elemento costitutivo, l’effettiva concretizzazione del risultato.

Alla distinzione tra le due forme di partecipazione non si potrebbe neppure obiettare una completa inutilità ed irrilevanza a fronte della “soluzione unitaria” adottata dal

---

<sup>164</sup> Voce *Determinare*, in *www.treccani.it*: «Essere la causa diretta e immediata di un fatto, provocare, produrre»; «influire sulla volontà di una persona, indurla a prendere una deliberazione».

<sup>165</sup> Voce *Istigare*, in *www.treccani.it*: «Dal lat. *instigare* [...] “pungere”[...]. Stimolare, soprattutto al male; indurre con consigli e incitamenti ad azione riprovevole, illecita, delittuosa».

<sup>166</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 283.

legislatore. Da un lato, infatti, tutte le forme di partecipazione al reato sono accomunate dalla medesima tecnica di tipizzazione, ma ciò non ha mai impedito una differenziazione teorica e pratica dei vari contributi, anche in rapporto alla loro gravità<sup>167</sup>. D'altro lato, benché non nominalmente indicate, le diverse tipologie di contributi sono considerate ai fini della determinazione della pena, tanto più che gli artt. 111 ss. contemplano la sola condotta di determinazione in rapporto all'applicazione di una circostanza aggravante.

Dunque, se la disposizione dell'art. 115 c.p. non offre spunti a livello definitorio delle possibili condotte rilevanti nel contesto della partecipazione morale al reato, l'insieme dei dati codicistici (quelli, innanzitutto ricavabili dagli artt. 111, 112 e 114, comma 3, c.p.) permette di asserire l'autonomia concettuale della determinazione (da intendersi come fenomeno che ingenera in altri un proposito delittuoso prima inesistente), rispetto all'istigazione genericamente intesa. Inoltre, anche sulla scorta delle osservazioni formulate in ordine all'art. 580 c.p. – il quale menziona separatamente il rafforzamento, in via “sussidiaria” rispetto alla determinazione – si evince che sia quest'ultima a rappresentare la forma di partecipazione psichica “primaria”, essendo dotata di maggiore *vis* propulsiva rispetto alla realizzazione del reato.

Dalla considerazione di tali rilievi non si può, quindi, prescindere nel momento in cui si debbano indagare i meccanismi di imputazione causale del contributo di partecipazione morale al reato.

---

<sup>167</sup> Osserva M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 190 s.: «Si comprende, quindi, il grande significato che la prospettiva della tipizzazione interpretativa delle forme di partecipazione possiede per l'istituto del concorso di persone in generale. [...]. Allorché si è raggiunta la piena consapevolezza che la lettura tradizionale di norme come l'art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), che riteneva che la causalità garantisse pienamente la tassatività [...], svuotava in realtà la loro tipicità, giacché, in tal modo, tutto il problema della differenziazione sanzionatoria tra le condotte di “determinazione” e di “agevolazione”, per es., veniva globalmente trasferito sulla discrezionalità del giudice. Allorché, di conseguenza, si è tentata l'impresa delle definizioni, si è implicitamente riconosciuto che non è *inutile* scolpire concettualmente i limiti di quelle condotte cui certamente l'*ordinamento* ascrive un diverso disvalore – si pensi, per tutte, alle norme che distinguono il “rendere possibile” dall’“agevolare” *soltanto* un determinato evento – , come era, invece, implicitamente ammesso dalla precedente dottrina che rinviava, di fatto, al mero utilizzo dei parametri di cui all'art. 133 c.p.».

### 3. (Segue) L'accordo.

Per quanto riguarda l'accordo, esso viene generalmente definito come un incontro di volontà, attraverso il quale le parti convengono di fornire ciascuna un determinato contributo per il raggiungimento di una finalità comune<sup>168</sup> ovvero come la «promessa di un concorso» nella commissione del reato<sup>169</sup>.

Secondo una parte della dottrina, l'accordo sarebbe identificabile con una ipotesi di reciproco rafforzamento del proposito criminoso<sup>170</sup>. In tal caso, allora, si porrebbe – al pari di quanto avviene per l'istigazione *lato sensu* – il problema relativo alla valutazione dell'effettiva incidenza della singola condotta sull'altrui sfera di autodeterminazione.

Tuttavia, il concetto di accordo avrebbe, rispetto all'istigazione, una propria autonomia concettuale. Autonomia, peraltro, ricavabile anche da talune disposizioni di Parte speciale, in cui è autonomamente previsto come condotta punibile, che “affiancano” norme “speculari”, dirette a sanzionare l'istigazione a commettere i medesimi fatti oggetto delle corrispettive fattispecie di accordo<sup>171</sup>.

Ciò che consentirebbe di distinguere l'accordo dall'istigazione risiederebbe nell'elemento costituito dall'“incontro di volontà”. Tale elemento viene, però, variamente definito.

Secondo alcune voci dottrinali, l'incontro di volontà dovrebbe essere caratterizzato dal requisito, di matrice civilistica, dell'accettazione dell'offerta o della proposta, dando origine a un vero e proprio scambio negoziale di utilità tra i concorrenti<sup>172</sup>. A tale opinione si è, tuttavia, opposto il rilievo secondo il quale, vista la diversità di funzione delle norme, i requisiti civilistici inerenti alla perfezione del contratto non possono considerarsi validi in materia penale<sup>173</sup>.

---

<sup>168</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 169 s.

<sup>169</sup> G. VASSALLI, voce *Accordo (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 301.

<sup>170</sup> In tal senso, F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., p. 507. Identifica l'accordo con una istigazione reciproca, altresì, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 532.

<sup>171</sup> In particolare, si fa riferimento agli artt. 302 e 304 c.p., che incriminano, rispettivamente, l'istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato e l'accordo intervenuto al fine di commettere i medesimi reati.

<sup>172</sup> G. CONTENUTO, *Corso di diritto penale*, Roma, 1992, p. 667 ss.; V. MORMANDO, *Prime riflessioni sulla condotta di istigazione*, cit., p. 561 s.

<sup>173</sup> P. TONINI, *Istigazione, tentativo e partecipazione al reato*, cit., p. 1592 s.

Il tratto caratterizzante l'accordo sarebbe, piuttosto, da ricercarsi nella comune volontà dei partecipanti sia di perseguire un fine comune che di cooperare, unendo il proprio comportamento «quale causa convergente verso un determinato risultato»<sup>174</sup>.

Diversamente, nell'istigazione, la volontà di cooperare, che deve essere ovviamente presente nell'autore dell'istigazione, può mancare nel soggetto istigato<sup>175</sup>.

L'accordo, inoltre, difetterebbe del dato, insito nella condotta istigatoria, consistente nella peculiare posizione psichica "passiva" che il soggetto istigato assume nei confronti dell'istigatore. L'elemento essenziale e differenziale dell'istigazione risiederebbe, allora, proprio nel tipo di azione persuasiva esercitata sulla psiche del reo<sup>176</sup>. In altri termini, l'incontro libero delle volontà segna la linea di demarcazione tra accordo e istigazione, poiché, mentre i partecipanti all'accordo agiscono spontaneamente, l'istigato pone in essere la condotta in quanto indotto dalla volontà dell'istigatore<sup>177</sup>.

Secondo una ricostruzione dottrinale già innanzi richiamata, la tipicità e, dunque, la sicura rilevanza dell'accordo nell'ambito concorsuale discenderebbe direttamente dalla lettura *a contrario* dell'art. 115 c.p.: tale norma, sancendo la non punibilità dell'accordo qualora il reato non venga commesso, ammetterebbe implicitamente che, nella contraria ipotesi, chi si è accordato è per ciò solo perseguibile a titolo di concorso<sup>178</sup>.

---

<sup>174</sup> P. TONINI, *op. cit.*, p. 1594. Cfr., M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 169.

<sup>175</sup> P. TONINI, *op. loc. cit.*

<sup>176</sup> P. TONINI, *op. cit.*, p. 1595 s.

<sup>177</sup> V. MORMANDO, *Prime riflessioni sulla condotta di istigazione*, cit., p. 562. Avverte l'A. che si può legittimamente ipotizzare che tra istigatore ed istigato si giunga successivamente ad un accordo. Tuttavia, l'accordo, in tal caso, sarebbe l'effetto dell'istigazione. Nell'accordo vero e proprio, invece, «le volontà dei partecipanti all'accordo sono già, *ex se*, disponibili all'illecito e, dunque, già *autonomamente* motivate al compimento del reato».

<sup>178</sup> L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p. 1401.

A non dissimili conclusioni paiono essere pervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 28 novembre 1981, n. 420, Emiliani e altri, in *C. pen.*, 1998, p. 1616, nel motivare la possibile rilevanza penale, *ex artt. 110 e 326 c.p.* (rivelazione di segreti di ufficio) della condotta del mero recettore della notizia, il quale, dunque, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, potrebbe essere considerato concorrente morale del destinatario della rivelazione. In particolare, le SS. UU. hanno, anzitutto, affermato che la partecipazione morale al reato può comprendere – oltre che le tradizionali forme della determinazione e della istigazione – anche l'accordo criminoso, potendo, infatti, «estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipizzazione». In secondo luogo, il Collegio ha evidenziato che «l'accordo, quale attività psichica di più soggetti, convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, può costituire l'area di influenza di contributi, reciproci o non, al rafforzamento o alla nascita di un proposito criminoso; sicché, ove questo

E' stato, altresì, affermato che «Quando il delitto realizzato, nelle forme concretamente assunte, sia riconducibile all'accordo intervenuto, non può esservi dubbio sul fatto che la partecipazione all'accordo costituisca un contributo rilevante, senza che possa risultare decisiva la circostanza che il compartecipe abbia poi fornito un contributo materiale, partecipando successivamente alla fase dell'esecuzione»<sup>179</sup>.

Secondo altra parte della dottrina, però, in tal modo, la responsabilizzazione dell'accordo risulta di stampo meramente soggettivo<sup>180</sup>. Non richiedere nulla più, ai fini della punibilità di chi vi ha preso parte, della semplice corrispondenza tra l'accordo intervenuto e le modalità di realizzazione del fatto, parrebbe, in effetti, mal conciliarsi con i principi fondamentali del nostro ordinamento e con la necessità di attribuire anche all'accordo un significato più pregnante rispetto a quello di mera adesione al compimento del fatto criminoso<sup>181</sup>. Si sottolinea, allora, come l'accordo non potrebbe risultare per sé penalmente rilevante, qualora il partecipe non «acceda al “cuore organizzativo” del reato»<sup>182</sup>. Non sarebbe, allora, sufficiente, per fondare la responsabilità a titolo concorsuale, che il soggetto, dopo essersi accordato, si limiti a “continuare a volere” senza fare null'altro<sup>183</sup>, occorrendo, invece, che all'incontro di volontà venga dato seguito sul piano materiale.

Seguendo quest'ordine di idee, sembra, dunque, condivisibile l'affermazione secondo la quale l'accordo rileverebbe più sul piano soggettivo che eziologico<sup>184</sup>, non assumendo la condotta consistente nel semplice accordarsi un rilievo autonomo sul piano della causalità.

---

poi si materializzi ad opera di taluno dei soggetti in una matrice normativa omogenea, la rilevanza causale dell'accordo non potrà essere esclusa».

<sup>179</sup> Così, M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 170, seppure gli AA., sostengano tenacemente la necessità, in relazione a tutte le condotte di partecipazione (anche morale) al reato, dell'effettiva verifica circa l'efficacia eziologica della condotta di partecipazione.

<sup>180</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 271.

<sup>181</sup> Tale esigenza è evidenziata da A. SERENI, *Istigazione al reato al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 154.

<sup>182</sup> A. SERENI, *op. cit.*, p. 155.

<sup>183</sup> P. COCO, *op. cit.*, p. 273.

<sup>184</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 37. L'A. definisce l'accordo come attinente, per sua natura, non al profilo causale, ma a quello psicologico. La dottrina è, tra l'altro, unanime nel ritenere che il previo concerto non costituisca elemento essenziale della compartecipazione al reato, essendo sufficiente la mera consapevolezza, anche unilaterale, di concorrere.

#### 4. (Segue) Il consiglio tecnico e la promessa di aiuto da prestarsi dopo il reato.

Per completezza, occorre brevemente accennare alle altre peculiari forme di contributi che vengono tradizionalmente ricondotte nell'alveo della partecipazione morale, ossia quelli del "consiglio tecnico" e della promessa di aiuto da prestarsi dopo la realizzazione del reato.

Il consiglio tecnico consiste in una condotta atta a fornire all'esecutore notizie necessarie per la realizzazione del reato<sup>185</sup>, oppure a suggerire varianti nell'esecuzione del piano criminoso<sup>186</sup>. Tale forma di partecipazione è spesso assimilata a quella del rafforzamento, in quanto analogamente incidente sull'altrui risoluzione a commettere il reato<sup>187</sup>.

Tuttavia, l'inquadramento *tout court* all'interno della categoria dell'istigazione (in senso ampio) non pare cogliere pienamente i tratti distintivi di una simile tipologia di contributo, la quale, non necessariamente, si presta ad assumere i connotati della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso<sup>188</sup>. Il consiglio tecnico, infatti, non avrebbe come effetto immediato quello di rafforzare il proposito criminoso,

---

<sup>185</sup> L'ipotesi concorsuale in esame era espressamente prevista dal codice Zanardelli all'art. 64, che annoverava il fatto di dare istruzioni tra le forme di complicità secondaria.

<sup>186</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 174.

<sup>187</sup> L. VIOLANTE, voce *Istigazione*, cit., 988, secondo il quale la nozione di istigazione sarebbe idonea a ricomprendere qualsiasi forma di compartecipazione morale. Secondo L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p. 1401 e nota 91, il consiglio tecnico potrebbe essere ricondotto alle attività di "promozione", "organizzazione" e "direzione" di cui all'art. 112, n. 2, c.p., potendo, altresì, rilevare «come atto di partecipazione psichica, purché sia possibile dimostrare che ha rafforzato in concreto l'altrui proposito criminoso».

In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 1995, n. 203797, Giacalone, in *C. pen.*, 1996, p. 364, che, in merito alla sussistenza di una eventuale responsabilità a titolo concorsuale per il reato di occultamento di cadavere di un soggetto che aveva suggerito, a seguito di specifica domanda, "di gettare il corpo della vittima in una zona di campagna fuori mano" (trattandosi, dunque, di consiglio sulle modalità di realizzazione di un reato oggetto di preesistente risoluzione da parte dell'autore), ha affermato: «Orbene, che in linea teorica l'adesione di volontà possa costituire concorso morale come rafforzamento del disegno criminoso da altri concepito è fuor di dubbio. Ma occorre in concreto dimostrare il rapporto di causalità tra l'adesione del terzo – che in caso di risposta affermativa diventa concorrente morale – e l'incentivo che ne deriva all'attività dell'autore materiale. Vale a dire, se quest'ultimo manifesta l'intenzione di commettere il reato, va dimostrato come un suggerimento di un terzo, per la sua peculiarità, sia causa efficiente del rafforzamento di detta intenzione, perché sia posta in essere manifestazione partecipativa a titolo di concorso morale, altrimenti si verte in connivenza non punibile».

<sup>188</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 175.

ben potendo l'autore essere definitivamente risoluto in ordine alla realizzazione del reato<sup>189</sup>. Di conseguenza, verrebbe a mancare un reale effetto psichico di rafforzamento, dandosi, invece, un effetto di “accrescimento cognitivo”<sup>190</sup>.

La condotta di chi fornisce un consiglio tecnico non coincide, pertanto, con quella istigatoria: nell'istigazione «la pressione morale, le parole impiegate dall'agente, sono proiettate alla commissione di un fatto illecito, il quale è sullo sfondo, è l'obiettivo al quale tende l'argomentare dell'istigatore, orientandone l'intera costruzione lessicale, la quale – già sul piano obiettivo – è indirizzata alla commissione del fatto. Diverso è il semplice consiglio tecnico, il quale – di frequente – appare come “neutro” e concerne non tanto l'opportunità di compiere una certa azione, ma piuttosto le modalità attraverso le quali compierla»<sup>191</sup>.

Del resto, se si facesse coincidere il suggerimento di un consiglio tecnico con il rafforzamento, dovrebbe esserne esclusa la punibilità ogniqualvolta l'autore, pur avendolo impiegato, con esito positivo, per la realizzazione del fatto, non ne abbia tratto stimolo dal punto di vista psichico<sup>192</sup>.

Ad ogni modo, la responsabilità di colui che ha prestato il consiglio non potrebbe evincersi in via presuntiva, occorrendo, innanzitutto che tale consiglio venga, per l'appunto, utilizzato<sup>193</sup>. Dunque, dal punto di vista causale, la rilevanza del consiglio

---

<sup>189</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 254: come nel caso in cui egli abbia semplicemente “comprato” una consulenza.

<sup>190</sup> Così, D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone, Il problema dell'interazione psichica*, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFRO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 198.

<sup>191</sup> A. PERINI, *Osservazioni sul consiglio tecnico come forma di compartecipazione dell'estraneo nei reati propri: tra nuovi modelli penalistici ed incerti orientamenti giurisprudenziali*, in [www.onorarimilano.it](http://www.onorarimilano.it), 2011, p. 16 ss.; ID., *Il nuovo sistema sanzionatorio tributario amministrativo: considerazioni di un penalista*, in *Dir. prat. trib.*, 1998, 2002 ss.

<sup>192</sup> In ciò, l'ipotesi del consiglio tecnico sarebbe quasi assimilabile, piuttosto, ad un contributo di tipo materiale. In questo senso, quantomeno per i suggerimenti non meramente verbali (come, ad esempio, il fornire una mappa), P. COCO, *op. loc. cit.*: «non ci sembra che vi sia gran differenza tra dare un consiglio tecnico e fornire uno strumento, ossia un mezzo». E' da segnalare che si registrano anche pronunce della giurisprudenza di legittimità nelle quali il consiglio tecnico è rapportato tanto all'ipotesi del concorso morale (nei termini del rafforzamento del proposito criminoso) quanto a quella del concorso materiale, posto che «gli autori non chiederebbero ausilio neppure sotto forma di pareri, se fossero in grado di attuare da soli l'illecito». In questi termini, Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 1994, n. 2108, Zanotti, in *Riv. pen.*, 1994, p. 1131.

<sup>193</sup> P. COCO, *op. loc. cit.*: così, nel caso in cui Tizio suggerisca a Caio l'uso di una particolare sostanza venefica, particolarmente idonea allo scopo da questi perseguito, ma poi tale sostanza non venga

andrebbe valutata con riferimento alla sua incidenza sulle reali modalità di realizzazione dal fatto (in caso contrario, sarebbe assimilabile all'ipotesi del contributo non utilizzato), stabilendo se, eliminata mentalmente la condotta di chi ha prestato il consiglio, il fatto tipico sarebbe venuto meno o avrebbe subito una modifica in una delle sue modalità rilevanti<sup>194</sup>. Nel caso in cui il consiglio fosse stato seguito, ma si fosse rivelato inutile o addirittura errato, il procedimento di eliminazione mentale dovrebbe condurre all'affermazione della assoluta non incidenza sul piano causale della condotta di colui che l'aveva suggerito<sup>195</sup>.

Diversamente dall'ipotesi appena analizzata, la promessa di aiuto da prestarsi dopo la realizzazione del reato<sup>196</sup> assume rilievo in quanto condotta dotata di efficacia rafforzatrice del proposito criminoso<sup>197</sup>. Anche in questo caso, comunque, la responsabilità concorsuale di colui che promette aiuto o assistenza non andrebbe dedotta presuntivamente, dovendosi, all'opposto, verificare se, eliminando mentalmente detta condotta, il proposito criminoso dell'esecutore non si sarebbe materializzato<sup>198</sup>.

---

effettivamente utilizzata, perché Caio non si fida del suggerimento, non si potrebbe sostenere la concausalità della condotta di Tizio, essendo questa totalmente irrilevante sul piano dell'offensività.

<sup>194</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 175.

<sup>195</sup> P. COCO, *op. cit.*, p. 255.

<sup>196</sup> Anche la condotta consistente nel promettere assistenza o aiuto da prestarsi dopo la commissione del reato era espressamente prevista dall'art. 64 del codice del 1889.

<sup>197</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *op. cit.*, p. 174. In giurisprudenza, Cass. pen., sez. 1, 21 dicembre 1987, n. 9612, Scatizzi, in *CED Cass.*, rv. 179311: «in caso di un accordo preventivo alla commissione del delitto di rapina (delitto presupposto) tra l'autore (o gli autori) materiale di tale delitto e colui che promette un'attività di assistenza ed aiuto “*post delictum*”, consapevolmente determinatrice, istigatrice o rafforzatrice della volontà criminosa del terzo e con rilevanza causale rispetto alla rapina, si configura appunto un'ipotesi di concorso morale in tale delitto».

Per la configurabilità di un vero e proprio accordo, rilevante come forma di istigazione, v., però, Cass. pen., sez. II, 8 maggio 1996, n. 6382, Arcella ed altri, in *CED Cass.*, rv. 205408, secondo la quale, la promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri configura un accordo preventivo mediante il quale si realizza una partecipazione psichica nel delitto stesso, sotto forma di istigazione, in quanto è volto a creare o rafforzare la determinazione dell'esecutore materiale, sicuro, così, di conseguire il prodotto del reato.

<sup>198</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *op. loc. cit.*

##### 5. L'ipotesi problematica della "mera presenza sul luogo del fatto".

Benché, in linea di principio, la giurisprudenza tratteggi una netta demarcazione tra i piani della mera connivenza non punibile e del concorso morale<sup>199</sup>, tutt'altro che rare sono le pronunce nelle quali si giunge a riconoscere la rilevanza della semplice presenza sul luogo del reato come forma di partecipazione morale. Risulta, allora, evidente che la fattispecie in questione, in relazione alla quale emerge una casistica piuttosto variegata, si candida a rappresentare il limite estremo del concorso punibile<sup>200</sup>.

Le diverse soluzioni adottate al riguardo dalla giurisprudenza paiono accomunate dall'affermazione, formulata perlopiù in maniera tautologica, secondo la quale anche il contegno passivo di colui che si trova sul luogo del reato possa offrire all'autore motivo di maggiore sicurezza nell'esplicazione della sua attività.

Nella prassi, si assiste, così, ad una quasi immediata riconversione – anche ove difetti il requisito di operatività della "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, comma 2, c.p., rappresentato dall'obbligo giuridico di impedire l'altrui reato<sup>201</sup> – della semplice presenza passiva in una forma di rafforzamento.

---

<sup>199</sup> Di recente, Cass. pen., sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 47562, Spinelli, in *CED Cass*, rv. 257465: «In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito»

<sup>200</sup> D. PIVA, *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale*, in *C. pen.*, 2003, p. 1534.

<sup>201</sup> D. PIVA, *op. cit.*, p. 1537 ss., segnala che la giurisprudenza finisce spesso col presupporre un obbligo giuridico di impedimento dell'azione altrui derivante, oltre che dalla previsione e volontà dell'evento, dal particolare rapporto di tipo personale o sociale che sussisterebbe tra autore e complice, ma a prescindere da ogni effettiva ricognizione normativa. Secondo l'A., l'art. 40, comma 2, c.p. presupporrebbe, invece, ai fine della configurabilità di un concorso mediante omissione nell'altrui reato, non un semplice obbligo di attivarsi, ma «un obbligo ad hoc», avente «speciale rilevanza», «finalizzato esattamente» all'impedimento dell'evento criminoso. In questo senso, altresì, A. FIORELLA, *I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in L. CONTI (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, XXV, Padova, 2001, p. 41 s., secondo il quale «l'omissione parificabile all'azione deve costituire un'omissione che esprima anche un'efficienza causale pari all'azione; e, perché ciò sia, evidentemente occorre che la salvezza del bene giuridico dipenda realmente dall'intervento dell'obbligato»; ID., *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1300 ss. Sul punto, V., altresì, P. SEMERARO, *Il concorso mediante omissione nel reato*, in *Indice pen.*, 2006, p. 591 ss.

---

Nella letteratura penalistica, si registrano, inoltre, forti perplessità in merito all'indiscriminata riconduzione di qualsiasi tipologia delittuosa alla nozione di "evento" di cui all'art. 40, comma 2, c.p. In particolare, ad essere oggetto di censura è la tendenza dottrinale e giurisprudenziale a ritenere la "clausola di equivalenza" operativa anche rispetto ai reati che non presentano nella propria struttura un evento in senso naturalistico, facendo sì che il titolare dell'obbligo di impedire l'evento possa rispondere a titolo concorsuale anche di illeciti di mera condotta. Si osserva che, in tal modo, al capoverso dell'art. 40 c.p. viene ingiustificatamente riconosciuta una portata diversa, a seconda che si versi in ambito monosoggettivo ovvero concorsuale. In questo senso, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 626 ss. In ordine alla necessità di restringere i margini di configurabilità del concorso mediante omissione, v., altresì, G. FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 135 ss.; F. PALAZZO, *Concorso mediante omissione in omicidio preterintenzionale: un caso e un problema delicati*, in *Studium iuris*, 1996, p. 1108 ss. *Contra*, I. LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999, p. 361 ss.; M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 179 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 532 s. Secondo, L. RISICATO, *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato*, cit., p. 456 ss., occorrerebbe distinguere le ipotesi in cui il soggetto omissivo non abbia la consapevolezza (neppure unilaterale) di collaborare all'altrui commissione del reato da quelle in cui tale consapevolezza sussista. Nel primo caso, si verserebbe sempre fuori dall'ipotesi del concorso e, qualora ricorrano i presupposti di operatività del capoverso dell'art. 40 c.p., il garante dovrebbe rispondere autonomamente, solo in forza di tale disposizione (purché concretamente in grado di interrompere il decorso causale tra la condotta del terzo e l'evento). In assenza di un obbligo giuridico di impedimento, invece, l'omissione potrebbe rilevare solo nel caso in cui sia, per sé, prevista dal legislatore come reato (ad esempio, sussistendone i presupposti, potrebbe rispondere di omissione di soccorso o di assistenza, ex art. 593, comma 2, c.p.). Ove, invece, i requisiti richiesti dall'art. 40, comma 2, c.p. non sussistano e l'omissione non sia neppure autonomamente prevista come reato, l'omesso impedimento dell'altrui reato – anche se magari riprovevole dal punto di vista morale – sarebbe totalmente privo di rilevanza penale. Nella diversa ipotesi in cui il terzo abbia la consapevolezza di collaborare con il proprio contegno omissivo all'altrui realizzazione del reato, potrebbero esservi i presupposti di una responsabilità a titolo concorsuale. Tuttavia, non si rivelerebbe necessario chiamare in causa l'art. 40, comma 2, c.p., specie nei casi in cui non ne sussistano i presupposti, potendosi, invero, configurare una forma di partecipazione, anziché "negativa", prettamente morale. Qualora, infatti, vi sia "concerto" tra i compartecipi, le particolari caratteristiche della causalità psicologica si presterebbero ad assorbire e a "neutralizzare" tanto le concrete modalità dell'azione quanto la natura omissiva del contributo. Si giustificerebbe, in tal modo, la tendenza giurisprudenziale di ricondurre la presenza non causale sul luogo del reato al fenomeno della partecipazione psichica. L'affermazione di responsabilità a titolo di concorso morale non potrebbe, ad ogni modo, prescindere, pur con tutte le difficoltà del caso, da un effettivo accertamento della causalità psicologica, dovendosi, così, escludere la punibilità della mera presenza che non si sia tradotta in una agevolazione effettiva. Infine, qualora il garante abbia la semplice consapevolezza "unilaterale" di collaborare, e manchino i presupposti di operatività dell'art. 40, comma 2, c.p. (trattandosi, ad esempio, di reato di mera condotta), sarebbe preclusa la possibilità di ravvisare gli estremi del concorso morale. La condotta omissiva non potrebbe, dunque, in alcun modo ritenersi punibile. In definitiva, secondo la ricostruzione dell'A. citata, «Se ricorrono i presupposti di operatività dell'art. 40 cpv., l'omittente che versa in una situazione di concorso con altre persone non è *partecipe*, bensì *coautore*: la rilevanza penale della sua condotta omissiva non dipende cioè da una supposta funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p., ma va ricondotta pienamente all'applicazione dell'art. 40 cpv. alla norma incriminatrice di parte speciale, con la conseguenza che le norme sulla compartecipazione criminosa verranno in rilievo esclusivamente sotto il profilo della funzione di *disciplina*. Se di contro esulano i presupposti di operatività dell'art. 40 cpv., colui che omette un'azione doverosa potrà assumere il ruolo del partecipe, ma non in relazione ad un preteso contributo "materiale" di tipo omissivo, bensì in funzione del contributo "morale" consistente nell'eventuale

I presupposti sui quali si fonda una simile opzione interpretativa sono, peraltro, variamente definiti. Se, infatti, in alcune pronunce, pare postularsi una effettiva efficacia del contegno omissivo – ossia che l'esecutore abbia da questo tratto motivo di maggiore sicurezza o, comunque, uno stimolo nell'esplicazione della propria attività<sup>202</sup> –, in altre, si ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso psichico, che, tramite la presenza sul luogo del fatto, si sia palesata una chiara adesione morale o un incoraggiamento all'azione illecita<sup>203</sup>, oppure che una simile condotta presenti una obiettiva idoneità (*ex ante*) a rafforzare il proposito criminoso<sup>204</sup>.

---

rafforzamento del proposito criminoso in capo all'autore in senso stretto, che sia determinato dalla promessa di astenersi dal dovuto intervento impositivo».

<sup>202</sup> Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 50323, Aloia e altri, in *CED Cass.*, rv. 257979: «In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza». Cfr., Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2009, n. 26542, Vatiero, in *CED Cass.*, rv. 244094; Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 2008, n. 40420, Bash Hysa, *ivi*, rv. 241871; Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1997, n. 4805, Perfetto, in *C. pen.*, 1998, p. 2349.

<sup>203</sup> Cass. pen., sez. II, 23 maggio 1990, Cappai e altri, in *C. pen.*, 1991, p. 1802: «Ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, è sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con un contributo anche esclusivamente morale. Ricorre tale ipotesi nella presenza non casuale di un soggetto sul luogo del delitto, da cui la risoluzione criminosa dell'esecutore materiale abbia tratto motivo di rafforzamento. È quindi bastevole ad integrare la compartecipazione non solo l'accordo, inteso quale previo concerto oppure quale concorde azione dei vari partecipanti, ma anche la semplice adesione di volontà, estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui. Pertanto, potendo il concorso concretarsi in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscano, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva, costituisce concorso quando l'agente ha la coscienza e la volontà dell'evento». Su questa scia interpretativa pare essersi posta, in tema di concorso morale nel reato di devastazione, la sentenza del Tribunale di Milano, 25 marzo 2006, L., in *Corr. merito*, 2006, p. 1049, con nota di S. DE FLAMMINEIS, *Devastazione e danneggiamento: unità di reati e concorso morale di persone*, nella quale si afferma che «se un manifestante – come nel caso di specie – resta a “presidiare” una “barricata” che impedisce l'intervento delle forze dell'ordine [...] sapendo che questo è funzionale nella realizzazione di atti di devastazione nella “zona franca” [...] sicuramente concorre nel reato di devastazione anche se lui non realizza personalmente alcun danneggiamento [...]. Emerge infatti che questi [...] faceva parte di un gruppo di manifestanti che avevano partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed attiva adesione ai reali obiettivi della stessa [...]». V., inoltre, Trib. Roma, 27 maggio 1977, in *Foro it.*, 1977, II, c. 387, che, ravvisando, addirittura, una sorta di implicito “dovere di allontanamento”, ha ritenuto sussistente la responsabilità concorsuale, in relazione al lancio, da altri effettuato, di alcune bottiglie molotov, di un soggetto che non si era allontanato immediatamente dopo i primi lanci. Secondo il Tribunale, «la sua permanenza sul posto con atteggiamento aggressivo avrebbe apportato un contributo di natura psichica ed avrebbe provocato un rafforzamento dell'altrui proposito criminoso».

<sup>204</sup> Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 1976, n. 5858, Dainotti, *CED Cass.*, rv. 135823.

Se è vero che in talune ipotesi esaminate dalla giurisprudenza non si prescinde da un richiamo al parametro causale di accertamento della rilevanza della condotta di partecipazione, occorre osservare che, in realtà, la prova dell'efficacia condizionante della medesima viene, sostanzialmente, dedotta in via presuntiva. In particolare, nelle pronunce in cui si afferma che «la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza»<sup>205</sup>, non si assiste, al contempo, ad un reale accertamento dell'effetto che la condotta passiva esplica sull'esecuzione del reato. Difatti, la stessa espressione «quando [...] sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza» non sottintende un reale accertamento in ordine all'efficacia del contegno passivo, ma denota, all'opposto, una implicita presunzione del fatto che la condotta passiva o “adesiva” rafforzi l'altrui risoluzione criminosa<sup>206</sup>.

Seppure, come è stato correttamente osservato da una parte della dottrina e della giurisprudenza, gli effetti psicologici della mera presenza sul luogo del reato non potrebbero essere dedotti automaticamente dall'esistenza di rapporti di familiarità, convivenza o da vincoli interpersonali di varia natura<sup>207</sup>, non mancano pronunce nelle quali anche un semplice atteggiamento “tollerante” nei confronti dell'attività illecita di un familiare convivente è stato ritenuto rilevante *ex art. 110 c.p.*, come ipotesi di rafforzamento<sup>208</sup>.

---

<sup>205</sup> Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 50323, Aloia e altri, cit.

<sup>206</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 23.

<sup>207</sup> A. DI MARTINO, *Le forme di manifestazione del reato*, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, Torino, 2010, p. 186. Cfr., Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 1994, n. 12725, Riggio e altri, in *CED Cass.*, rv. 199894: «In materia di detenzione di stupefacenti, non può ravvisarsi il concorso *ex art. 110 cod. pen.* in caso di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione di un reato e non ne impedisce od ostacola in vario modo la esecuzione, se non sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40 comma 2 cod. pen.); ne consegue che, non potendosi ravvisare per il coniuge convivente un obbligo giuridico di attivarsi, nell'ambito della famiglia, per impedire i reati dell'altro coniuge, il solo comportamento omissivo (mancata opposizione alla detenzione della droga in casa) non costituisce da solo segno univoco di concorso morale».

<sup>208</sup> Così, Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 1996, n. 1108, Famiano, in *CED Cass.*, rv. 206785, ha ritenuto la configurabilità del concorso della madre che tollerava l'attività di spaccio del figlio convivente – pur senza prenderne in alcun modo parte –, essendo ella consapevole della detenzione di stupefacenti all'interno dell'abitazione. In tale ipotesi, la Corte ha, infatti, affermato che, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanza stupefacente, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in

Al di là di tali ipotesi specifiche, sono diversi ed eterogenei i casi in cui la responsabilità di chi si limiti a presenziare sul luogo del fatto viene affermata in assenza di una compiuta indagine sull'effettiva efficacia condizionante della condotta<sup>209</sup>, ammettendosi, così, la punibilità di contributi che esprimono un significato agevolatore assai scarso<sup>210</sup>.

Non mancano pronunce, seppur più rare, di segno opposto, con le quali si tende ad assicurare un maggiore rispetto delle garanzie costituzionali che presiedono l'imputazione penale. Così, secondo un ancora minoritario orientamento, la mera adesione morale al reato non sarebbe automaticamente convertibile in condotta di partecipazione al reato, dovendo, invece, il giudice valutare con rigore logico il concreto comportamento del presunto concorrente, al fine di cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare l'inquadramento della condotta nel fenomeno della partecipazione criminosa e non, piuttosto, in quelli della semplice connivenza o della mera adesione morale<sup>211</sup>.

---

forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando all'altro concorrente una relativa sicurezza. In senso analogo, più recentemente, Cass. pen., sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 44633, Dioum e altri, in *CED Cass.*, rv. 257810, con la quale è stata ritenuta la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti del titolare di un'abitazione all'interno della quale era custodite da un altro soggetto ivi convivente. La partecipazione morale sarebbe stata comprovata, ad avviso della Corte, «dal fatto che egli era il titolare dell'abitazione all'interno della quale le sostanze, peraltro in quantitativi tutt'altro che esigui, erano custodite e, soprattutto, dalla circostanza che tali stupefacenti non erano stati celati in un unico luogo, come la detenzione riferibile ad un solo dei soggetti presenti in casa avrebbe fondatamente fatto pensare, ma si trovano sparsi in tutto l'immobile».

<sup>209</sup> Così, è stata ravvisata la responsabilità di una donna che aveva accompagnato il proprio convivente alla ricerca di colui che doveva a questi consegnare un certo quantitativo di sostanza stupefacente (Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1997, n. 4805, Perfetto, cit.). Non diversamente, Cass. pen., sez. VI, 1 ottobre 1975, n. 12365 Terella, in *R. pen.*, 1976, p. 430, nella quale si legge che «anche un incensurato risponde, a titolo di concorso, della contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli quando si accompagna a persone a lui note come pregiudicati per reati contro il patrimonio in possesso di oggetti atti allo scasso».

<sup>210</sup> A. SERENI, *Istigazione al reato al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 30.

<sup>211</sup> In questi termini, Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 1994, n. 12431, Soldano, in *CED Cass.*, rv. 199890. Cfr., Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2013, Benocci, *ivi*, rv. 258186, con la quale è stata negata la configurabilità del concorso nell'altrui illecita detenzione di stupefacente rispetto ad un soggetto che si era limitato ad accompagnare un amico durante il tragitto in treno, consapevole che questi si stava recando ad acquistare droga. Il Collegio ha, in particolare, evidenziato che «a supporto della affermata responsabilità concorsuale è indicato il mero fatto» che l'imputato avesse «accompagnato il coimputato nel viaggio in treno da questi intrapreso per l'acquisto di sostanza stupefacente, unito alla consapevolezza del primo dei motivi che spingevano il compagno al viaggio. Si tratta però di elemento che, specie alla luce dei suindicati criteri, si appalesa inidoneo a superare la detta linea di discrimine tra connivenza e concorso, in assenza di dimostrate e spiegate circostanze da cui possa desumersi anche la realizzazione di un contributo positivo, anche solo di tipo morale».

In altre sentenze si esclude, poi, che un atteggiamento meramente tollerante, in assenza di un reale obbligo impeditivo, sia in grado di apportare un contributo causale, seppure in termini di facilitazione, all'altrui realizzazione del reato<sup>212</sup>.

In effetti, l'opposto indirizzo giurisprudenziale esaminato, oltre a sganciare totalmente il rimprovero di responsabilità dai principi di materialità, di offensività e di personalità della responsabilità penale, non sembra tenere in debito conto che la condotta, in senso lato, istigatoria, per essere tale, deve, come si è già detto, risultare sufficientemente specifica, ossia avere ad oggetto un reato determinato, non rilevando, all'opposto (se non ai fini di un'eventuale responsabilità *ex art. 414 c.p.*), qualora sia rivolta alla generica perpetrazione di illeciti. Si potrebbe, allora, sotto questo profilo, dubitare che la sola presenza sul luogo del fatto, la quale magari si risolva in un contegno meramente tollerante o di semplice compiacimento per il fatto da altri realizzato, risulti effettivamente connotata dal requisito della "specificità" in ordine all'oggetto dell'istigazione<sup>213</sup>.

Al di là di quest'ultimo rilievo, dato il potenziale estremamente espansivo della soglia di punibilità che la fattispecie *de qua* inequivocabilmente esprime, pare senz'altro comprensibile la posizione di quella dottrina che rimarca la necessità, anche e soprattutto in un simile contesto, di recuperare i parametri causali di accertamento, onde poter verificare se l'esecuzione e il fatto costitutivo dell'offesa siano stati concretamente condizionati dalla presenza inattiva del terzo<sup>214</sup>. Si dovrà, dunque, negare la rilevanza di quei comportamenti che, essendo privi di un'effettiva incidenza eziologica sul fatto di reato, «nulla esprimono sul piano dell'offesa al bene protetto»<sup>215</sup> e che si limitano a dar

---

<sup>212</sup> Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2012, n. 9842, Gentiluomini, in *CED Cass.*, rv. 242996: «Il convivente del soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività».

<sup>213</sup> Si considerino, in particolare, le ipotesi in cui la giurisprudenza riconosce in capo al terzo un implicito dovere di allontanamento (nota 203) o nelle quali la responsabilità *ex art. 110 c.p.* viene sostanzialmente fondata sul solo dato dell'appartenenza ad un gruppo organizzato del quale si condividono le finalità illecite. In relazione a tale ultima ipotesi, v. S. DE FLAMMINEIS, *Devastazione e danneggiamento: unità di reati e concorso morale di persone*, cit., p. 1057.

<sup>214</sup> C. DE MAGLIE, *Teoria e prassi dei rapporti tra reati associativi e concorso di persone nei reati-fine*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 924 ss.; M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 173 s.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, p. 401; A. MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., p. 461 ss.; FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 529 s.

<sup>215</sup> D. PIVA, *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale*, cit., p. 1554.

vita ad un atteggiamento significativo della volontà o della propria personalità<sup>216</sup>. Simili atteggiamenti potrebbero rilevare «solo in una prospettiva di fedeltà all'ordinamento che si espliciti nella prescrizione di un positivo dovere di attivarsi di fronte all'altrui comportamento illecito»<sup>217</sup>.

#### 6. *Le fattispecie di cosiddetta autoria mediata come speciali ipotesi di determinazione.*

Per concludere l'analisi sin qui condotta, pare opportuno evidenziare che esistono altre ipotesi di determinazione contemplate dal codice penale che potrebbero contribuire, una volta ne sia riconosciuta la natura concorsuale, alla identificazione dell'ambito di operatività del criterio causale sul terreno della partecipazione morale al reato. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di cosiddetta autoria mediata, previste dagli artt. 46, 48, 51, 54, 86<sup>218</sup> (affine, quest'ultima, a quella dell'art. 111) c.p.

L'art. 46 c.p. sancisce la non punibilità di colui che commette il fatto per esservi stato costretto da altri, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o sottrarsi (comma 1), e la responsabilità, per lo stesso fatto, dell'autore della violenza (comma 2)<sup>219</sup>. Tale violenza deve essere irresistibile, ossia tale da sopprimere totalmente la possibilità di auto-determinazione dell'agente. Si tratta, sostanzialmente, di un'ipotesi peculiare di forza maggiore<sup>220</sup>, nella quale un soggetto non agisce, ma “viene agito” (*non agit, sed agitur*), divenendo una *longa manus* di colui che esercita la violenza.

Nel caso del “costringimento psichico” o “morale” dell'art. 54, comma 3, c.p., la volontà dell'agente, benché viziata, non viene annullata totalmente. Quindi, mentre nella prima ipotesi considerata viene a mancare la *suavis* della condotta, in quest'ultima il soggetto che subisce la violenza pone in essere una condotta cosciente e volontaria, ma non punibile, qualora sussistano i presupposti dello stato di necessità.

---

<sup>216</sup> L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 94.

<sup>217</sup> L. STORTONI, *op. loc. cit.*

<sup>218</sup> M.G. MAGLIO-F. GIANNELLI, *L'errore, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 265 ss.

<sup>219</sup> In argomento, v. A. PECORARO-ALBANI, *Costringimento fisico*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 242 ss.; T. PADOVANI, voce *Costringimento fisico e psichico*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1994, p. 213 ss.

<sup>220</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 46*, in *Commentario sistematico del Codice penale*, I, Art. 1-84, Milano, 2004, p. 490.

Quella dettata dall'art. 48 c.p. può, considerarsi una specificazione della disciplina generale, prevista dall'art. 47 c.p.<sup>221</sup>: qualora l'errore sul fatto che costituisce il reato sia determinato dall'altrui inganno, per la commissione dello stesso è chiamato a rispondere esclusivamente l'autore dell'inganno. Le situazioni che rientrano nella previsione in esame sono tutte quelle in cui un soggetto, indotto in errore da un altro, realizza il fatto oggettivo, mentre solo l'autore dell'inganno è in dolo rispetto al reato commesso. L'art. 48 c.p. richiama tutto il contenuto dell'art. 47 c.p., quindi, del reato commesso risponde solo l'autore dell'inganno, quando egli abbia determinato in altri l'esistenza di un errore di fatto o di un errore sul fatto originato da errore su legge extrapenale. Il soggetto indotto in errore potrà essere, tutt'al più, chiamato a rispondere del reato colposo, se l'errore è dovuto a colpa e il fatto è previsto dalla legge anche come delitto colposo (*ex art. 47, comma 1, c.p.*), ovvero del reato diverso, se l'errore lascia comunque sussistere il dolo rispetto ad un'altra tipologia delittuosa (*ex art. 47, comma 2, c.p.*)<sup>222</sup>.

La disposizione dell'art. 51 c.p. regola, invece, l'ambito di operatività della scriminante dell'adempimento di un dovere, per il caso di esecuzione di un ordine illegittimo, prevedendo, in particolare, che del reato commesso in esecuzione di un ordine è responsabile sempre e solo il superiore gerarchico che ha dato l'ordine, quando il subordinato non poteva rendersi conto dell'illegittimità dell'ordine, per errore di fatto (comma 3) o perché la legge non gli consentiva alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (comma 4)<sup>223</sup>.

L'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, c.p. è quella del cosiddetto costringimento psichico, che si verifica quando il fatto è commesso da un soggetto che versa in stato di necessità, perché costretto dall'altrui minaccia. Il costringimento psichico si differenzia, per i motivi già evidenziati, dal costringimento fisico dell'art. 46 c.p., ma anche dai casi ordinari di stato di necessità. Sotto quest'ultimo profilo, occorre, infatti, evidenziare che l'altrui minaccia, considerata dal'art. 54, comma 3, c.p., vale come scusante nei confronti del soggetto minacciato (il fatto è comunque illecito, tanto che è imputato

---

<sup>221</sup> In argomento, v. L. SERGIO, *Errore determinato dall'altrui inganno e falso per induzione. Osservazione sulle incompatibilità tra reato proprio e autore mediato*, in *G. pen.*, 2004, p. 195 ss.

<sup>222</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 48*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 505 s.

<sup>223</sup> D. PULITANÒ, voce *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, p. 320 ss.

all'autore della minaccia) e, in quanto tale, non opera obiettivamente, richiedendo l'effettiva percezione della costrizione da parte del minacciato<sup>224</sup>.

La disposizione dell'art. 86 c.p., infine, riconosce la responsabilità, per il reato effettivamente realizzato, a carico del soggetto che ha posto altri in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di fargli commettere tale reato. Presupposto applicativo dell'art. 86 è, oltre che il dolo del determinatore rispetto a un dato reato, la mancanza di consenso alla riduzione in stato di incapacità da parte di colui che compie materialmente l'illecito. Diversamente, la condotta dell'incapace rientrerebbe nello schema *dell'actio libera in causa*, di cui all'art. 87 c.p.<sup>225</sup>, con conseguente sussistenza della responsabilità anche in capo a quest'ultimo.

Si può osservare che la situazione descritta dall'art. 111 c.p. («Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile») e quella dell'art. 86 c.p. divergono per il solo fatto che, nell'una, il determinatore si limita a sfruttare uno *status* preesistente, mentre, nell'altra, l'incapacità è direttamente procurata al fine di far commettere un reato; tuttavia, solo rispetto alla prima, pur se connotata da minor disvalore, è previsto un aggravamento di pena.

Secondo una parte della dottrina, la figura dell'autore mediato avrebbe trovato, per il tramite delle disposizioni esaminate, riconoscimento a livello codicistico<sup>226</sup>. Tuttavia, precisi dati codicistici impongono di ravvisare un concorso di persone in tutti i casi di partecipazione al reato di soggetti non punibili<sup>227</sup>. Le norme esaminate, dunque, nonostante l'apparente superfluità (dovuta al fatto che, in loro assenza, sarebbe

---

<sup>224</sup> ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 54*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 576 s.

<sup>225</sup> ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 86*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 20 s.

<sup>226</sup> S. RICCIO, *L'autore mediato*, Napoli, 1939, *passim*; A.R. LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, cit., p. 11 ss. In base a tale impostazione, la responsabilità di colui che costringe, induce in errore, vincola all'esecuzione di un ordine illegittimo, pone in stato di incapacità ovvero determina un non imputabile o non punibile al fine di fargli commettere un reato, discenderebbe direttamente dall'innesto delle disposizioni degli artt. 46, 48, 51, 54, 86 e 111 c.p. sulle norme incriminatrici di parte speciale, senza necessario riferimento alle regole concorsuali.

<sup>227</sup> In questo senso, per tutti, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 524. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 112 c.p. stabilisce che gli aggravamenti di pena, previsti ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso articolo, si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto di reato è non imputabile o non punibile, e l'art. 119, comma 1, c.p. prevede che le circostanze soggettive che escludono la pena rispetto a taluno dei concorrenti (da intendere come circostanze in senso atecnico e comprensive di quelle relative alla inimputabilità o all'assenza di dolo) hanno effetto soltanto rispetto alla persona a cui si riferiscono. Entrambe le disposizioni, quindi, ammettono implicitamente l'esistenza del fenomeno concorsuale in tutti i casi da esse considerati.

necessario e sufficiente, per l'affermazione di responsabilità di colui che strumentalizza altri per la commissione di un reato, il richiamo alle regole generali sul concorso di persone nel reato) rappresentano ipotesi peculiari di concorso<sup>228</sup>, caratterizzate dalle specifiche modalità di determinazione del fatto, dotate di un'autonoma valenza disciplinatoria<sup>229</sup>.

In tal modo, si apre, allora, il ventaglio delle fattispecie concorsuali, rispetto alle quali si pone un problema di accertamento del nesso di derivazione causale tra la realizzazione del fatto illecito e l'influsso esercitato sulla sfera psichica dell'autore "immediato". Tutte le ipotesi esaminate rappresenterebbero, infatti, peculiari forme di determinazione al reato, caratterizzate dalle specifiche modalità in cui si estrinseca la condotta, atta a viziare o, comunque, a condizionare il normale processo motivazionale.

Così, nell'ipotesi del costringimento fisico, di cui all'art. 46 c.p., benché la condotta costrittiva paia risolversi in un intervento di natura "fisica" – anche se non si esclude, al riguardo, la possibile rilevanza di un mezzo di natura diversa da quella "fisico-reale" (come nel caso di minaccia di morte, con una pistola puntata alla tempia, che si risolve

---

<sup>228</sup> Tale affermazione ha come rilevante conseguenza la tendenziale assoggettività delle medesime alle regole generali in tema di concorso di persone nel reato. Va, però, precisato che, in ragione della specialità che le qualifica rispetto alle ordinarie forme di partecipazione, il problema dell'applicabilità della normativa concorsuale va risolto valutandone l'effettiva compatibilità rispetto a ogni singola fattispecie.

<sup>229</sup> T. PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, cit., p. 56 ss. La supposta superfluità di tali disposizioni è superabile analizzando la concreta funzione svolta dalle diverse fattispecie. In particolare, l'art. 86, c.p. consentirebbe di derogare alla tassatività delle cause di esclusione dell'imputabilità, in favore del pieno riconoscimento del procurato stato di naturalistica incapacità in cui versa l'agente, non altrimenti ricavabile dalla normativa del codice. L'art. 48 c.p. permetterebbe di evitare di ricondurre al regime degli artt. 116 e 117 c.p. i casi in cui il soggetto indotto in errore conserva il dolo rispetto a un reato diverso: egli dovrebbe rispondere solo di tale reato, in virtù del richiamo operato all'art. 47, comma 2, c.p., anziché del reato diverso o del reato proprio, come, invece, prescriverebbero le summenzionate disposizioni. Quindi, benché la norma dell'art. 48 c.p. non attribuisca all'errore una diversa rilevanza rispetto a quella già sancita dall'art. 47 c.p., essa esclude che al soggetto indotto in errore siano attribuite conseguenze ulteriori rispetto a quelle oggetto di una sua concreta rappresentazione. Ancora, il disposto dell'art. 51, commi 2, 3 e 4, c.p. avrebbe la funzione di circoscrivere i limiti di responsabilità dell'esecutore di un ordine illegittimo. Rispetto a questi, infatti, in mancanza di tale norma, non potrebbe rilevare l'eventuale assenza di poteri o di possibilità di controllo sulla legittimità dell'ordine. Gli artt. 46 e 54, ult. co., c.p. a loro volta, consentirebbero di segnare i limiti di rilevanza, ai fini dell'esclusione del rimprovero in capo al soggetto coartato, della violenza fisica e di quella morale. In questi termini, le disposizioni esaminate avrebbero tutte funzione limitativa della responsabilità. M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art.110, in Commentario sistematico*, cit., p. 155, osservano, diversamente, che l'art. 48 c.p., rispetto alle fattispecie di reato proprio nelle quali l'offesa all'interesse tutelato richiede la consapevole partecipazione del soggetto qualificato, permetterebbe di derogare alla disciplina generale e di affermare la punibilità dell'*intraneus* che si avvale di un *extraneus* non consapevole per effetto dell'inganno.

in una coartazione assoluta)<sup>230</sup> –, il suo effetto si risolve in un totale condizionamento della volontà (nella specie, della coscienza e volontà della condotta), che rappresenta il risultato psichico della costrizione. Lo stesso può dirsi per il caso di cui all'art. 86 c.p.: la condotta di chi determina lo stato di incapacità incide sì sulla sfera “materiale” dell'autore immediato (ad esempio, tramite la somministrazione di sostanze stupefacenti o alcoliche), ma, al contempo, su quella psichica, e, precisamente sulla capacità di intendere e di volere<sup>231</sup> (ossia sulla capacità di rendersi conto della realtà esterna e di orientare il proprio comportamento, scegliendo in modo consapevole tra motivi antagonisti<sup>232</sup>). Anche nella situazione considerata dall'art. 54, comma 3, c.p. (“costringimento psichico” o “morale”), la volontà dell'agente, benché non venga annullata totalmente, risulta “viziata” da una condotta che opera una forma di pressione psichica, tale da annullare i presupposti del normale processo motivazionale<sup>233</sup>. Pure nella fattispecie dell'art. 48 c.p. la condotta dell’“autore mediato” incide direttamente sul processo motivazionale e sulla fase formativa della volontà, condizionando, in particolare, il momento rappresentativo del dolo: benché non versi in una condizione di totale assenza di volontà, la vittima indotta in errore agisce senza la consapevolezza di realizzare un fatto identico a quello previsto dalla fattispecie incriminatrice. Infine, anche le ipotesi previste dall'art. 51, commi 3 e 4, c.p., sono entrambe accumulate alle precedenti dalla sussistenza – tanto nel caso in cui il subordinato agisca perché non poteva rendersi conto dell'illegittimità dell'ordine, quanto in quello in cui si trovi ad agire per eseguire un ordine illegittimo al quale non poteva disobbedire – di una pressione psicologica, la quale annulla i presupposti del normale processo motivazionale<sup>234</sup>.

Come nella determinazione, dunque, in tutti i casi esaminati, la volontà del soggetto agente viene orientata alla commissione di un fatto che, altrimenti – in assenza della condotta di condizionamento – non sarebbe stato realizzato. Qui, peraltro, la necessità di indagare l'effettiva sussistenza di un legame dal punto di vista causale tra la condotta dell’“autore mediato” e l'evento psichico di alterazione del processo motivazionale, da

---

<sup>230</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 46*, in in *Commentario sistematico*, cit. p. 491.

<sup>231</sup> P. COCO, *op. cit.*, p. 331.

<sup>232</sup> FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 345 ss.

<sup>233</sup> T. PADOVANI, *op. loc. cit.*

<sup>234</sup> T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 234; FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 428.

un lato, e tra quest'ultimo e la commissione del reato da parte dell'"autore immediato", dall'altro, pare davvero difficilmente contestabile<sup>235</sup>. Ad ogni modo, occorre osservare che queste ipotesi, considerata la ridotta capacità di autodeterminazione dell'autore materiale<sup>236</sup>, rappresentano il limite "superiore" del fenomeno della cosiddetta causalità psicologica, la quale, in un simile contesto, «si pone come dato effettivo reale, pregnante, non certo foriero di insuperabili difficoltà sul piano probatorio-processuale»<sup>237</sup>.

---

<sup>235</sup> Si consideri, ad esempio, il tenore normativo delle disposizioni degli artt. 46 («ha commesso il fatto per esservi stato costretto») e 48 («se l'errore è determinato dall'altrui inganno [...] del fatto commesso [...] risponde chi l'ha determinata a commetterlo»).

<sup>236</sup> Sul punto, v. L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in S. CANESTRARI-G. FORNASARI (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Bologna, 2001, p. 232 ss.; A. SERENI, *Istigazione al reato al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 149 ss.

<sup>237</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit. p. 45.



### CAPITOLO III

#### L'ACCERTAMENTO EZIOLOGICO NELLA PARTECIPAZIONE MORALE AL REATO. IL *PUNCTUM DOLENS* DELLA COSIDDETTA CAUSALITA' PSICHICA.

Sommario: 1. “Punti fermi” dell’indagine causale nel contesto della partecipazione morale al reato. – 2. Ambiguità e incertezze in ordine al concetto di causalità psichica. – 3. I punti di “attrito” tra la causalità psichica e il modello nomologico-deduttivo di spiegazione causale. – 4. Le ricostruzioni alternative della dottrina che nega la riconducibilità dei rapporti di interazione psichica al paradigma condizionalistico. Il *revival* dei criteri di tipo prognostico. – 5. L’irrinunciabilità della spiegazione causale nel contesto delle interazioni psichiche. – 6. Le soluzioni adottate dalla dottrina nel tentativo di ricondurre i fenomeni di interazione psichica al meccanismo di imputazione su base causale. – 7. L’accertamento del nesso eziologico in assenza di leggi scientifiche di copertura: il necessario ricorso a “generalizzate regole di esperienza”. – 7.1. L’impiego di massime di esperienza e generalizzazioni tratte dal senso comune nell’indagine sulla causalità psichica. – 8. Cenni sul problema della causalità psichica nelle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e di “consenso tacito”.

#### 1. “Punti fermi” dell’indagine causale nel contesto della partecipazione morale al reato.

Prima di esaminare i profili di ulteriore “criticità” che contrassegnano le dinamiche causali della partecipazione psichica al reato, pare utile richiamare alcuni dei “punti

fermi”, sinora individuati, in relazione al corretto impiego del paradigma causale in funzione tipizzante delle condotte concorsuali.

Al riguardo, è stata, innanzitutto, chiarita l’esigenza di mantenere distinto il piano della causalità da quello della “stretta” condizionalità. Eliminando dal giudizio controfattuale possibili decorsi causali alternativi e prendendo a riferimento, come termine della relazione causale, l’evento concretamente realizzatosi, è possibile, infatti, ritenere causale anche la condotta in assenza della quale il fatto di reato si sarebbe comunque verificato, seppure con diverse modalità. Assumono, in tal modo, rilievo concorsuale anche le condotte atipiche che sono caratterizzate da un “ridotto coefficiente di condizionalità”: le forme di partecipazione, sebbene non “assurgano” a condizione necessaria dell’illecito, sono causali nella misura in cui incidono sulle sue concrete modalità realizzazione.

Più precisamente, una volta specificato che il secondo termine del nesso condizionalistico coincide col fatto tipico, considerato nel suo complesso, nel novero delle condotte concorsuali vanno fatte rientrare – oltre a quelle per sé integranti gli elementi tipici della fattispecie ovvero quelle la cui assenza farebbe venir meno lo stesso reato – le forme di partecipazione che, comunque, si inseriscono nell’“economia dell’offesa”, dando origine agli estremi di una circostanza aggravante (c.d. partecipazione circostanziale) o in quanto incidenti sul *quomodo* del fatto realizzato. La rilevanza degli aspetti pur atipici, ma qualificanti il reato nel suo complessivo disvalore (che, specificamente, concernono le modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, l’intensità del dolo o il grado della colpa), è, del resto, direttamente ricavabile dalla disposizione dell’art. 133 c.p., che li annovera tra gli elementi determinanti ai fini della valutazione della “gravità del reato”.

Il criterio causale consentirebbe, allora, di escludere dal novero delle condotte punibili tutte quelle che «non risultano collegate all’offesa tipica»<sup>238</sup>, o perché da sole non sono in grado di integrare una frazione tipica della fattispecie o perché non incidono neppure sulle sue concrete modalità di realizzazione.

---

<sup>238</sup> C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone*, cit., p. 69.

Per traslare simili acquisizioni sul piano della partecipazione morale al reato, occorre, innanzitutto, tenere conto delle peculiarità, già segnalate<sup>239</sup>, che contraddistinguono le diverse tipologie di condotta.

Considerata l'autonomia concettuale della determinazione e del rafforzamento, va evidenziato che la prima, sicuramente dotata di maggiore "vis propulsiva", rappresenta la forma di partecipazione psichica più rilevante sotto il profilo causale. Precisamente, la determinazione si pone in rapporto di condizionalità necessaria con l'insorgenza del proposito criminoso ed incide, pertanto, sull'*an* della verifica del fatto. Diversamente, il rafforzamento, agendo su una risoluzione criminosa preesistente, si limita ad influenzare il *quomodo* del reato, apportando variazioni in ordine all'intensità del dolo<sup>240</sup> o alle forme concrete attraverso le quali la medesima risoluzione viene a manifestarsi nel mondo esteriore<sup>241</sup>.

Facendo applicazione del criterio causale, andrebbe del tutto esclusa, invece, la rilevanza dell'apporto morale nell'ipotesi dell'*omnimodo facturus* ossia quando l'esecutore materiale, essendo già totalmente risoluto nelle proprie intenzioni criminose (sia sul "se" che sul "come" del reato), non tragga dall'istigazione nuove e valide motivazioni<sup>242</sup>. Tuttavia, anche qualora il destinatario dell'istigazione non fosse già pienamente determinato, il contributo morale dovrà essere considerato irrilevante quando l'esecutore non l'abbia minimamente tenuto in considerazione ai fini del compimento del fatto<sup>243</sup>.

In relazione ai diversi "gradi" di incidenza dell'influsso psichico sull'altrui sfera di autodeterminazione, questi possono essere ricavati direttamente dall'art. 115 c.p. Come si evince da tale disposizione, l'istigazione accolta e l'accordo implicano sempre, quantomeno, il prodursi di un "fatto psichico"<sup>244</sup>. Diversa è l'ipotesi dell'istigazione non accolta, la quale, non determinando alcuna influenza di natura psicologica, dà origine a

---

<sup>239</sup> Al Cap. II.

<sup>240</sup> E' da notare che la variazione può concernere anche il grado della colpa, ad esempio facendo mutare l'elemento soggettivo da colpa incosciente a colpa con previsione, integrando, così, una partecipazione circostanziale ex art. 61, n. 3. c.p. In tal senso, P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 229.

<sup>241</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 173.

<sup>242</sup> Per tutti, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 531.

<sup>243</sup> M. HELFER, *Il concorso di più persone nel reato*, cit., p. 187.

<sup>244</sup> Pur tenute ferme, per quanto riguarda l'accordo, le considerazioni svolte al § 3 del Cap. II.

un semplice tentativo di partecipazione<sup>245</sup>. Ad ogni modo, come si è visto, anche l'istigazione accolta e l'accordo, influenzando realmente il processo decisionale, restano fuori dal novero delle condotte concorsuali quando all'insorgenza del proposito criminoso non ne segua la concreta attuazione.

Simili considerazione, seppur scontate, permettono di precisare le "scansioni" in cui si articola il nesso causale nel contesto della partecipazione psichica al reato. Il procedimento eziologico si snoda, infatti, lungo due passaggi principali, che sottintendono la verifica di un duplice risultato<sup>246</sup>: da un lato, l'induzione del proposito criminoso, quale effetto interno di natura eminentemente psichica, e, dall'altro, la realizzazione del fatto tipico da parte del destinatario dell'istigazione. Questo schema "a doppio risultato" qualifica il fenomeno della cosiddetta causalità psichica, la cui nozione evoca, infatti, una relazione a struttura complessa, che si instaura tra una condotta di tipo comunicativo e la realizzazione di una condotta esecutiva<sup>247</sup>.

Nel primo dei due passaggi indicati si concentra la vera e propria essenza della condotta istigatoria: questa deve essere, innanzitutto, in grado di incidere sulla determinazione volitiva dell'istigato. Nel secondo, invece, è racchiuso l'elemento che consente di attribuire rilevanza penale al contributo dell'istigatore, in quanto effettivo partecipe al reato realizzato da altri<sup>248</sup>.

Le due scansioni in cui si articola il condizionamento psichico possiedono, dunque, un'autonoma valenza e, di conseguenza, non possono costituire oggetto di valutazione unitaria. Non è, infatti, possibile stabilire un collegamento diretto tra l'istigazione e il reato commesso, obliterando il momento in cui si svolge la condotta istigatoria e prescindendo dalla verifica dell'effetto sortito da quest'ultima in capo all'esecutore. Né, del resto, sarebbe possibile ancorare la punibilità dell'istigatore al solo fatto della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso, senza interrogarsi sulle

---

<sup>245</sup> D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone*, cit., p. 186.

<sup>246</sup> S. SEMINARA, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1127; C. DE MAGLIE, *Teoria e prassi dei rapporti tra reati associativi e concorso di persone nei reati-fine*, cit., p. 947; M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 171; D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone*, cit., p. 187.

<sup>247</sup> D. CASTRONUOVO, *op. cit.*, p. 189

<sup>248</sup> S. SEMINARA, *op. cit.*, p. 1127.

loro possibili “variabili di incidenza” sul fatto materiale: «se così fosse, infatti, potrebbe ritenersi che l’istigatore, una volta compiuta la sua condotta, sia responsabile di qualunque illecito commesso dall’esecutore in connessione con l’originario proposito criminoso o, al contrario, che egli risponda solo di quel particolare fatto (in senso storico e naturalistico) che sia da lui voluto»<sup>249</sup>.

Si è già visto che l’istigazione concorsuale presuppone la determinatezza dell’oggetto e dei destinatari. Oltre a ciò, dalla summenzionata esigenza di appurare la sussistenza del nesso psichico, nella sua duplice dimensione, deriva la necessità di riscontrare l’effettiva corrispondenza del fatto realizzato con quello oggetto dell’istigazione: la divergenza tra quanto voluto dall’istigatore e quanto realizzato dall’istigato elide uno dei due poli di riferimento della relazione causale.

Si noti che la divergenza di cui si parla è quella che interessa il primo passaggio del decorso eziologico innescato dalla condotta istigatoria. Quando, infatti, l’esecutore, pur avendo inizialmente recepito l’istigazione, decide autonomamente di realizzare un reato diverso, si configura una situazione del tutto assimilabile a quella dell’istigazione non accolta, non essendo più possibile sostenere la reale efficacia eziologica della condotta di determinazione o rafforzamento<sup>250</sup>. Dunque, la realizzazione di un fatto diverso, anche con solo riguardo all’oggetto materiale, è in grado di «spezzare il legame che avvince la condotta dell’esecutore alla precedente istigazione: da questo punto di vista, in mancanza della necessaria corrispondenza tra “voluto” e “realizzato”, la responsabilità dell’istigatore dovrebbe esulare»<sup>251</sup>.

---

<sup>249</sup> S. SEMINARA, *op. loc. cit.*: ferma, chiaramente, l’irrelevanza dell’istigazione totalmente inefficace (come nel caso dell’*omnimodo facturus*), diverse sono le situazioni fattuali ipotizzabili. Potrebbe, infatti, essere che l’esecutore tragga solo stimolo dall’istigazione, determinandosi, però, alla realizzazione del fatto spontaneamente, attraverso un processo volitivo autonomo; oppure che questi, una volta accolta l’istigazione, decida, sempre autonomamente, di realizzare un reato del tutto diverso o di realizzare il medesimo reato apportando delle modifiche in ordine alle modalità, all’oggetto materiale *etc.* La soluzione di questi casi, nell’impossibilità di enunciare regole rigide, dovrebbe essere vincolata al riscontro dell’effettiva influenza esercitata dalla condotta istigatoria sulla realizzazione del fatto.

<sup>250</sup> S. SEMINARA, *ibidem*; C. DE MAGLIE, *op. cit.*, p. 948.

<sup>251</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 531. In senso contrario, per l’applicabilità dell’art. 116 c.p. alle ipotesi di divergenza rispetto all’oggetto materiale: M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 171. Secondo un orientamento della dottrina, invece, il reato realizzato dovrebbe essere, per quanto più possibile, immagine speculare di quello realizzato, anche con riguardo ai mezzi, tempo, luogo, *etc.* di esecuzione. Dovrebbe, per tal via, escludersi l’efficienza causale dell’istigazione quando il fatto realizzato appartenga allo stesso *genus* del reato istigato, ma se ne differenzi sensibilmente per le modalità dell’esecuzione, poiché, in una simile evenienza, l’istigato non

Tuttavia, se è vero che nel momento in cui l'esecutore realizza un fatto diverso da quello istigato, non si può dire che la condotta istigatrice sia stata "totalmente determinante" per la realizzazione del reato, nondimeno, può accadere che la stessa rimanga egualmente legata a quanto materialmente realizzato. Ciò avviene, in particolare, quando l'istigazione ha effettivamente influito sull'*iter criminis*, «rimanendo estranea solo all'"ultima" volizione dell'esecutore, cioè all'atto con cui questi ha deciso di realizzare un reato diverso o lo stesso reato ma con differenti modalità ovvero nei confronti di un oggetto materiale diverso da quello voluto dall'istigatore»<sup>252</sup>. Dunque, se il comportamento dell'istigatore ha effettivamente influito sul reato la cui esecuzione è stata intrapresa, e la nuova volizione si manifesta mentre è "in corso" il fatto voluto dall'istigatore, non potrà, per ciò solo, negarsi la sua rilevanza causale<sup>253</sup>. Simili ipotesi non potranno, quindi, sottrarsi all'ambito di operatività dell'art. 116 c.p.<sup>254</sup>, il quale, per l'iscrizione in capo al concorrente

---

avrebbe fatto "proprio" il delitto indotto o determinato dal concorrente. In questi termini, L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 47.

<sup>252</sup> S. SEMINARA, *op. loc. cit.* Così, nell'ipotesi, trattata dalla sentenza oggetto del commento dell'A. (Cass. pen., sez. III, 31 gennaio, 1980, Koch, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1121), in cui due soggetti che, dopo avere ricevuto mandato di rubare un determinato quadro all'interno di un museo, trovatisi nell'impossibilità di asportarlo, decidano di sottrarne un altro per rifarsi delle spese del lavoro eseguito, non si potrebbe negare l'influenza causale dell'istigazione rispetto al fatto. Qui, infatti, l'ingresso clandestino nel luogo del reato, «elemento prodromico e, di fatto, fondamentale rispetto alle modalità dello spossessamento», rappresenta una circostanza sulla quale l'istigazione ha certamente influito. Ad una diversa conclusione si dovrebbe, invece, pervenire nel caso in cui gli stessi soggetti avessero deciso in via autonoma, antecedentemente all'esecuzione del furto, di sottrarre un quadro diverso o, per ipotesi, di immobilizzare o uccidere il custode.

<sup>253</sup> C. DE MAGLIE, *op. loc. cit.*

<sup>254</sup> Dai lavori preparatori al codice penale emerge, peraltro, che la disciplina dell'art. 116 c.p. (pur riferendosi testualmente a qualsiasi tipo di concorrenti) è stata ideata prendendo a riferimento il fenomeno della concorsualità morale, e, in particolare i casi di "mandato". Nella Relazione ministeriale (A. ROCCO, *Relazione al Progetto definitivo del Codice Penale*, cit., p. 173), si legge, infatti, che «La necessità che nel concorso l'opera dei partecipi confluisca verso un medesimo evento, senza di che non si avrebbe lo stesso reato, presupposto fondamentale dell'istituto, può, a prima vista, indurre a concludere che, in ogni caso ove l'esecutore abbia commesso un reato diverso da quello proposto dal determinante, o al quale comunque sia legata l'attività degli altri, ricorre in sostanza l'ipotesi di una istigazione non accolta». Nella Relazione al Re (A. ROCCO, *Testo del nuovo Codice di procedura penale con la relazione a Sua Maestà il Re del Guardasigilli*, in *Lavori Preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale*, XII, Roma, 1929, p. 68 ss.) si fa, poi, esplicito riferimento al problema relativo alla responsabilità del mandante nel caso in cui il mandatario realizzi un reato diverso: «Qui è soltanto questione di prova. [...] Le circostanze del fatto forniranno gli elementi al magistrato per ben giudicare. Perciò il quesito proposto dalla Commissione non può essere risolto in via teorica e generale, occorrendo valutare tutte le

“nolente” del reato diverso, richiede, per l'appunto, che quest'ultimo appaia conseguenza della sua azione od omissione.

L'istigazione concorsuale deve, dunque possedere i requisiti della specificità, riguardo all'oggetto e ai destinatari, e, altresì, della effettività<sup>255</sup>, nei termini sopra indicati.

Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile, poi, individuare il complessivo ambito di operatività del paradigma causale nel terreno della partecipazione morale. Tale ambito risulta circoscritto dai “confini estremi” dell'*omnimodo facturus* e della determinazione al reato di un soggetto non pienamente autoresponsabile. Mentre quest'ultima rappresenta l'“estremo superiore” della partecipazione morale al reato<sup>256</sup>, le ipotesi di *omnimodo facturus* (nelle quali la condotta di istigazione non sortisce alcune effetto), ne costituiscono il “limite negativo”.

Tanto precisato, resta, nondimeno, da accertare quali siano i concreti parametri di indagine in ordine alle eterogenee “dinamiche” che la cosiddetta causalità psichica può assumere all'interno di quella «zona grigia»<sup>257</sup> che si pone tra i due estremi sopra indicati. Come si vedrà, infatti, nel momento in cui si superino le obiezioni mosse contro l'adozione *tout court* del criterio causale, come parametro di tipizzazione della condotta concorsuale, e quelle specificamente formulate in relazione all'operatività di vere dinamiche causali nel contesto delle interazioni psichiche, le problematiche, lungi dall'esaurirsi, finiscono per concentrarsi sulle reali possibilità di accertamento.

Invero, occorre riconoscere che il mero riferimento astratto alla logica condizionalistica nulla ancora dice circa i presupposti di rilevanza della condotta di partecipazione morale, non riuscendo da solo a contenere tutta la forza espansiva che la disciplina concorsuale, per sé «incline a “cannibalizzare” le forme di partecipazione “atipica”»<sup>258</sup>, esplica sulla soglia della punibilità<sup>259</sup>.

---

modalità del mandato, che può essere generico o specifico, con o senza divieto di ferire o di uccidere e così via».

Sull'applicazione giurisprudenziale dell'art. 116 c.p., v. C. BERNASCONI, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di art. 116 c.p.*, in *Ind. pen.*, 1994, 323 ss.

<sup>255</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 46 s.

<sup>256</sup> V. § 6 del Cap. II.

<sup>257</sup> L. RISICATO, *op. loc. cit.*

<sup>258</sup> L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 187.

<sup>259</sup> Come, del resto, avviene per tutte quelle forme di compartecipazione riconducibili alla categoria

Del resto, viene evidenziato che, specie nella prassi, è proprio il ricorso alla formula del rafforzamento e l'affermazione circa la sua sicura – in realtà, il più delle volte, indimostrata – efficienza causale, a consentire l'automatica riconduzione di una serie di condotte di dubbia consistenza (quali la presenza inattiva sul luogo del reato, l'adesione morale, la prestazione di mezzi inutilizzati *etc.*) sotto l'"egida" dell'art. 110 c.p. L'esperienza giudiziaria mostra, infatti, come lo schema della causalità psichica venga spesso piegato a mero strumento argomentativo, per aggirare le difficoltà che, innegabilmente, si presentano nel momento in cui si debba fornire la prova della reale influenza esercitata dal contributo morale sull'altrui processo volitivo. Lo stesso schema, analogamente, viene spesso impiegato quando risulta sostanzialmente impossibile accertare l'efficacia causale di un atto di partecipazione di tipo materiale, in particolare nelle ipotesi in cui una simile condotta risulti *ex post* non strumentale alla realizzazione del reato<sup>260</sup>.

E', comunque, da osservare sin d'ora che, nonostante le ambiguità e incertezze che lo caratterizzano, il modello della causalità psichica trova un abito applicazione tutt'altro che isolato. Tale schema risulta, infatti, operativo anche in tutte quelle fattispecie modellate attorno ad una relazione che si instaura tra una determinata condotta di condizionamento psichico e una risposta reattiva del soggetto passivo<sup>261</sup>. Trattasi, dunque, di un fenomeno dalle proporzioni tutt'altro che insignificanti.

## *2. Ambiguità e incertezze in ordine al concetto di causalità psichica.*

Nonostante la dottrina e la giurisprudenza prevalenti facciano ampio ricorso al concetto di causalità psichica ai fini della riconduzione delle ipotesi di partecipazione morale al paradigma di tipizzazione causale, sono diverse le riserve avanzate contro l'impiego di un simile modello di accertamento.

---

generale dell'agevolazione. Sul punto, L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 10 ss.

<sup>260</sup> M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 221.

<sup>261</sup> M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, p. 818 ss.

Alcune delle obiezioni “classiche” all’adozione del parametro in questione ricalcano quelle formulate in relazione all’impiego, in termini generali, del criterio causale come canone di individuazione della soglia minima di rilevanza della condotta di partecipazione. Trattasi, innanzitutto, di quegli argomenti di natura normativa, ricavati da una lettura *a contrario* delle disposizioni degli artt. 114, 115 e 116 c.p., secondo i quali il legislatore avrebbe implicitamente riconosciuto la rilevanza anche di condotte non condizionanti rispetto alla realizzazione della fattispecie plurisoggettiva. Come si è visto<sup>262</sup>, tali argomentazioni sono frutto di una inversione metodologica nell’analisi della normativa di riferimento, la quale non tiene in debito conto la reale *ratio* della disposizioni considerate. In secondo luogo, si fa riferimento ai rilievi di ordine teleologico-funzionale, adottati per comprovare l’inidoneità *tout court* della *condicio sine qua non* a spiegare la punibilità delle condotte di partecipazione. Anche questi ultimi risultano, tuttavia, superabili sulla scorta delle puntualizzazioni evidenziate in merito al corretto impiego della formula *de qua*<sup>263</sup>.

Tuttavia, il concetto di causalità psichica evoca problematiche del tutto proprie – sullo sfondo delle quali riecheggia anche la contrapposizione tra la logica “deterministica” e “indeterministica” –, che, a loro volta, rischiano di minare l’impianto eziologico della compartecipazione morale al reato. Tali problematiche sono strettamente correlate alle peculiarità del fenomeno in questione, la cui struttura è incentrata sul verificarsi di un evento intermedio, attinente al processo motivazionale, di natura totalmente “interiore”. Tanto basta per far dubitare che gli “inafferrabili” meccanismi psicologici, sottesi ai concetti di determinazione e di rafforzamento, possano essere indagati tramite gli ordinari parametri di accertamento della causalità naturalistica.

A ciò si aggiunge l’esigenza di conciliare i presupposti di affermazione della responsabilità del concorrente morale con il principio di autodeterminazione. La causalità psichica presuppone, infatti, un’interazione tra soggetti normalmente autoreponsabili, sicché l’atto istigato (a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di cosiddetta “autoria mediata”) proviene solo idealmente dall’istigatore, ma è opera di un autore capace di comprendere il significato delle proprie azioni<sup>264</sup>. L’istigatore non ha il

---

<sup>262</sup> V., § 5 del Cap. I.

<sup>263</sup> Sul punto, §§ 7, 7.1, del Cap. I.

<sup>264</sup> Così, L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 8.

pieno dominio dell'esecuzione e il suo apporto viene mediato dalla volontà altrui<sup>265</sup>. Si è, per tale motivo, sostenuto che «il realizzarsi della lesione sfugge a leggi causali naturalistiche, per dipendere dal volontario apporto degli altri soggetti»<sup>266</sup>. Il paradigma condizionale si rilevarebbe, dunque, del tutto inidoneo a fungere da criterio di imputazione delle condotte di partecipazione psichica.

I profili di criticità divengono ancor più evidenti nel momento in cui si debba reperire la legge di copertura capace, secondo i postulati della teoria della causalità scientifica, di fornire una spiegazione ai rapporti intercorrenti tra le condotte di determinazione o rafforzamento e l'altrui decisione di agire<sup>267</sup>. Tanto ha condotto parte della dottrina ad affermare che «La causalità “psichica” è in realtà figlia di una psicologia indeterministica che ha fatto il suo tempo, se mai ne ha avuto uno, e che sopravvive soltanto nelle pagine di qualche manuale penalistico o di qualche sentenza proclive a motivare ricorrendo a *tópoi* concettuali frusti e bislacchi»<sup>268</sup>.

Sotto altri profili, si è osservato che la stessa espressione “causalità psichica” appare, per un verso, imprecisa, e, per altro verso, inesatta. Innanzitutto, perché le ipotesi riconducibili a tale paradigma sono tutte contrassegnate dal fatto che una determinata condotta esercita un influsso di carattere psicologico su un altro soggetto, dunque, più che di “causa”, si dovrebbe parlare di “evento psichico”<sup>269</sup>. In effetti, la natura “psichica” del fenomeno, non dipende dal tipo di comportamento condizionante, ma dal risultato da questo prodotto, ossia dalla decisione (che rappresenta l'evento intermedio) assunta dal destinatario dell'istigazione<sup>270</sup>. La locuzione si rivelerebbe, poi, inesatta perché sembra far coincidere due aspetti tra loro antitetici ossia la psiche – che attiene

---

<sup>265</sup> Il che potrebbe anche fare ipotizzare che la libera azione altrui successiva interrompa il nesso causale tra condotta ed evento. In realtà tale soluzione non è plausibile alla luce del disposto dell'art. 41, comma 3, c.p., il quale contempla proprio il concorso causale di plurime attività illecite. Sul punto, D. PIVA, *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale*, cit., p. 1549 s.

<sup>266</sup> A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 384.

<sup>267</sup> L. RISICATO, *op. cit.*, p. 5 s.

<sup>268</sup> T. PADOVANI, *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, cit., p. 405.

<sup>269</sup> L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 199.

<sup>270</sup> D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone*, cit., p. 189.

alla dimensione dell'inconscio – e la coscienza<sup>271</sup>. Se, infatti, dietro una certa decisione di agire possono celarsi motivazioni inconscie che provengono dagli strati più profondi della psiche, queste non possono essere oggetto di valutazione giuridica. Ciò che interessa al diritto penale sono solo i motivi «il cui peso è avvertito dal soggetto, che entrano nei suoi calcoli»<sup>272</sup>.

Al di là di tali profili terminologici, appare, piuttosto, opportuno analizzare più dettagliatamente i tratti caratterizzanti il fenomeno oggetto di trattazione, i quali lo renderebbero, sotto diversi profili, tendenzialmente incompatibile con il tradizionale modello nomologico-deduttivo di esplicazione della causalità naturalistica.

### *3. I punti di “attrito” tra la causalità psichica e il modello nomologico-deduttivo di spiegazione causale.*

La causalità psichica rappresenta sicuramente una categoria dai confini incerti, soprattutto se parametrata al concetto di causa di matrice determinista – ispirato, dunque, ad una logica di successione necessitata tra fenomeni –, sotteso al modello nomologico-deduttivo di spiegazione causale mediante leggi scientifiche, accolto dalla dottrina penalistica<sup>273</sup>.

---

<sup>271</sup> C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, p. 119.

<sup>272</sup> C. PEDRAZZI, *op. loc. cit.*

<sup>273</sup> Il tradizionale concetto di causa (implicante una relazione necessitata tra fenomeni), invero, è stato, come noto, messo in crisi dalle scoperte scientifiche che hanno condotto al riconoscimento del principio di indeterminazione (formulato da Heisenberg nel 1927). Secondo tale principio, le leggi naturali non possono condurre a una completa determinazione di ciò che accade nello spazio e nel tempo, essendo l'accadere, piuttosto, rimesso al gioco del caso. Nella scienza penalistica, il tentativo di salvare la funzione tipizzante del concetto di causa – stante il rischio, altrimenti, di dover rimettere alla totale discrezionalità giudiziaria l'accertamento del nesso eziologico – ha condotto ad una riformulazione del medesimo in termini più realistici. Così, si è, innanzitutto, ammessa la possibilità di ricorrere, ai fini del giudizio in questione non solo a leggi di natura universale, ma anche a generalizzazioni di tipo probabilistico. Nonostante ciò, la concezione deterministica non è stata totalmente abbandonata, in virtù del riferimento al concetto di causa “contingentemente necessaria”, ovvero necessaria in presenza di determinati condizioni, assunte “tacitamente” come esistenti. I postulati del ragionamento nomologico-deduttivo vengono, però, temperati, attraverso il riconoscimento dell'esigenza di pervenire ad un giudizio, più che di certezza, di probabilità logico-induttiva (esprimente, cioè, il grado di attendibilità o di credibilità razionale di un'ipotesi scientifica, sia essa fondata su una legge universale o statistica). V., al riguardo, F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, passim*; ID., *Giustizia e modernità: la protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2002, *passim*. Occorre, pertanto,

La causalità psichica, infatti, è la causalità che attiene alle relazioni interpersonali<sup>274</sup>, le quali sarebbero, secondo parte della dottrina, del tutto insuscettibili di formare oggetto di generalizzazioni esprimenti una regolarità di successione tra fenomeni e, quindi, di essere inquadrati nel contesto di una successione costante tra causa ed effetto.

L'impossibilità di rinvenire generalizzazioni capaci di spiegare, con un certo grado di certezza, le relazioni che si instaurano tra le condotte di istigazione e la realizzazione di un dato comportamento, non consentirebbe, dunque, di assimilare la causalità psicologica al tipo di causalità riscontrabile in rapporto agli eventi di natura fisica.

Nella vita ordinaria, si è osservato, si possono ricavare delle proposizioni in ordine all'esistenza di ragioni a fondamento del comportamento umano, in base alla constatazione che esiste una certa conformità di comportamenti, determinati da ragioni che assumono generalmente rilievo per il raggiungimento degli scopi normalmente perseguiti da un grande numero di persone. Tuttavia, la presupposizione di una certa conformità tra i comportamenti umani, mentre può permettere di asserire che una persona ha, nel caso specifico, verosimilmente agito per una determinata ragione, difficilmente può condurre all'affermazione che la medesima persona agirebbe allo stesso modo qualora si ripresentassero le stesse circostanze fattuali (*ceteris paribus*)<sup>275</sup>.

---

osservare che, nell'ottica dell'accertamento causale, il modello nomologico-deduttivo è spesso richiamato impropriamente, senza, cioè, considerare che il ragionamento sotteso al giudizio penale è, generalmente, di tipo induttivo. Sul concetto di causa fatto proprio dalla dottrina penalistica e sulla maggiore rispondenza del modello di accertamento induttivo al ragionamento causale penalistico, v. O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 634 ss. e, in particolare, p. 656: «Il modello proposto in diritto penale non muove dalle premesse (anche se formulate come ipotesi) per desumere (attraverso un meccanismo di derivazione necessitata) la conclusione; e questo per la banalissima ragione che il paradigma deduttivo – come si è visto – è usato, tutt'al più, dalla ricerca scientifica per produrre leggi che poi vengono eventualmente prestate – bell'e pronte – al processo penale, il quale le usa per soddisfare i suoi bisogni, attraverso ragionamenti di tipo inferenziale-induttivo. Dal canto suo, il ragionamento giuridico, come si sa, non può accontentarsi di un evento astratto (o generico), perché questo non permette di selezionare gli antecedenti causali rilevanti. Tale ragionamento, dunque, deve partire da quello che in epistemologia è definito *evento-token* [...], vale a dire, da un fatto storico con *tutte* le caratterizzazioni che presenta nel suo verificarsi concreto [...], e quindi verificare, vuoi anche attraverso *intuizioni progressive*, la possibilità di sussumere quest'ultimo al di sotto (= spiegarlo alla luce) di una legge scientifica (preesistente), in modo da indurre una (più o meno) *probabile* conclusione». Al riguardo, v., altresì, M. DONINI, *Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono*, *Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità e imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 494.

<sup>274</sup> H.L.A. HART-A.M. HONORÈ, *Causation in the Law*, Oxford, 1985, p. 51.

<sup>275</sup> H.L.A. HART-A.M. HONORÈ, *op. cit.*, p. 48 ss. Secondo gli AA., le proposizioni che si possono ricavare dalla vita quotidiana allo scopo di riconoscere l'esistenza delle ragioni delle azioni umane

Se, dunque, una base nomologica, fondata sulla ripetibilità del verificarsi di un accadimento in costanza di una certa condizione, non è riscontrabile per i fenomeni di tipo psichico, diverrebbe impraticabile l'ordinario procedimento di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura<sup>276</sup>.

Diversamente, si osserva che, sebbene siano concepibili generalizzazioni riguardanti determinate modalità comportamentali, tanto non consentirebbe di ravvisare l'operatività di meccanismi causali veri e propri. Infatti, il tasso di verificabilità empirica di tali generalizzazioni sarebbe «più basso che altrove», tanto da inficiare il tasso di scientificità della legge. Più che con leggi di natura scientifica, si avrebbe, allora, a che fare con parametri di natura meramente indiziaria<sup>277</sup>.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per gli eventi del mondo fisico, le azioni umane, governate dal libero arbitrio, non sarebbero mai predeterminabili: «non esistono, o non sono note, o non sono riconosciute come dotate di validità universale leggi di copertura dei comportamenti umani, perché queste, come in generale i processi psichici, anche quando presentano significative correlazioni esperienziali statisticamente “controllabili”, risultano comunque carenti dal punto di vista della razionalità “misurabile”»<sup>278</sup>. Così, il mondo degli accadimenti psichici si sottrarrebbe totalmente al paradigma deterministico, poiché, all'influsso psicologico, che agisce su un soggetto dotato di libero arbitrio, non seguirebbe mai, con necessità, una decisione predeterminabile<sup>279</sup>.

---

sarebbero diverse dalle generalizzazioni secondo leggi. Le prime, ricavate dalla conoscenza di una pluralità di casi individuali in cui si è riscontrato che una persona ha agito o meno per una determinata ragione, si basano su casi singoli, nei quali è stato effettivamente riscontrato che taluno ha agito per detta ragione. Le generalizzazioni utilizzate per gli eventi fisici sono, al contrario, espressive di una regolarità tra eventi fondata sul decorso reale delle cose. Secondo tale impostazione, la spiegazione dei comportamenti umani potrebbe avvenire senza l'uso di generalizzazioni. Queste ultime potrebbero, eventualmente, rivelarsi utili come prova che una persona «dicendo di aver agito per un certo motivo, mente o dimentica il suo reale stato d'animo nel momento dell'azione» oppure per affermare che «non era nel carattere dell'agente» o che è raro che taluno agisca per un certo motivo.

<sup>276</sup> L. CORNACCHIA, *op. loc. cit.* L'A. fa riferimento alla teoria della anomalia del mentale (formulata da K. STUEBER, *Psychologische Erklärungen im Spannungsfeld des Interpretationismus und Reduktionismus*, in *Die Philosophische Rundschau*, Tübingen, 1997, p. 306 ss.), secondo la quale le spiegazioni psicologiche avrebbero scarsa capacità euristica. Benché siano possibili generalizzazioni di tipo psicologico, queste non avrebbero il carattere di legge in senso stretto, poiché le decisioni pratiche si inscrivono all'interno di un processo di ponderazione di diversi principi e la loro applicazione su situazioni concrete.

<sup>277</sup> O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale*, cit., p. 679.

<sup>278</sup> L. CORNACCHIA, *op. cit.*, p. 217 ss.

<sup>279</sup> L. CORNACCHIA, *op. loc. cit.* Nel senso che l'atto psichico che anima le azioni umane non è mai

Il divario tra accadimenti psichici e fisici sarebbe, poi, segnato dal fatto che, mentre i primi si svolgono, e risultano percepibili, nel mondo esteriore, i secondi sono qualificati dalla nota della “intranità”: la causalità fisica è un fatto esteriore che si svolge “sotto gli occhi di tutti”, all’opposto, quella psichica consiste in un’esperienza del tutto “interna” e “privata”. Solo il singolo soggetto, avendo l’accesso immediato alla propria sfera mentale, può avere chiara la reale spiegazione dell’accadimento<sup>280</sup>. Il che precluderebbe, al di fuori dell’ipotesi della confessione, una qualsivoglia possibilità di accertamento processuale<sup>281</sup>.

I processi motivazionali non sarebbero, allora, suscettibili di illustrazione razionale. Rispetto ad essi potrebbe valere la logica della mera “comprensione”, ossia di un puro apprezzamento di carattere discorsivo, ma mai quella della “esplicazione”, raggiungibile tramite un vero e proprio processo di accertamento<sup>282</sup>.

Le caratteristiche di sostanziale irripetibilità, imprevedibilità ed internità dei fenomeni in questione varrebbero, dunque, a determinare il pieno distacco della causalità psicologica da quella fisico-naturalistica<sup>283</sup>.

Si può, a questo punto, notare che allo sfondo dello scetticismo mostrato da una parte della dottrina nei confronti della causalità psichica, sta, con un ruolo decisivo, il principio dell’autoresponsabilità. L’autoresponsabilità, che presiede l’agire umano, pare irrimediabilmente contrastare con la matrice deterministica su cui si fonda l’essenza della causalità. Il principio in parola presuppone, infatti, la libertà dell’uomo di scegliere se agire o non agire e di conformarsi o meno alle regole dell’ordinamento. Dal medesimo postulato deriva anche la necessità di fare sopportare solo al singolo individuo le conseguenze delle sue azioni. Nell’ordinamento penale, ciò risulta condensato nel disposto dell’art. 27 c.p., che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale. Ad ogni modo, è tutto lo spettro di norme che delineano il sistema

---

ineluttabile e, quindi, non spiegabile alla luce di leggi scientifiche, anche A. VALLINI, “Cause da sole sufficienti” e nessi tra condotte. Per una collocazione dell’art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità “scientifica”, in *Studi in onore di Franco Coppi*, I, Torino, 2011, p. 383.

<sup>280</sup> Pur non negando la possibilità di riportare la causalità psichica allo schema di quella naturalistica, sottolinea la diversità intercorrente tra accadimenti fisici e psichici anche K. ENGISCH, *Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug*, in *Festschrift für Hellmuth von Weber*, Bonn, 1963, p. 247 ss.

<sup>281</sup> O. DI GIOVINE, *op. loc. cit.*

<sup>282</sup> L. CORNACCHIA, *op. cit.*, p. 202.

<sup>283</sup> L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 200 ss.

delle libertà costituzionali a concorrere alla definizione del modello di “uomo autoreponsabile”. Infatti, il positivo riconoscimento della libertà di autorealizzazione non può che implicare l’autoresponsabilità per la scelta di azione compiuta<sup>284</sup>.

L’esigenza di riconoscere la facoltà di autodeterminarsi di ognuno è, dunque, strettamente connessa al fatto che l’ordinamento garantisce a ciascun individuo uno spazio intangibile di libertà personale, assicurandogli il libero sviluppo della sua personalità. Un simile riconoscimento sarebbe difficilmente comprensibile ove si negasse, di fatto, la possibilità dell’uomo di autodeterminarsi e di fare uso di tale libertà, reputando che le sue decisioni risultino già predeterminate, in base alle circostanze che lo influenzano dall’esterno. L’uomo verrebbe, così, «trattato come un mero oggetto sottoposto ineluttabilmente alla cogenza della legge»<sup>285</sup>.

Va da sé, alla luce di simili considerazioni, che l’impianto deterministico, posto alla base del “vero e proprio” concetto di causalità, assunto nell’ambito scientifico-naturalistico, pare ben poco attagliarsi alla spiegazione dei rapporti che si instaurano nel contesto delle interazioni psichiche tra soggetti pienamente autoreponsabili.

---

<sup>284</sup> Sull’argomento, v. A. SERENI, *Istigazione al reato e autoreponsabilità*, cit., p. 141 ss., il quale, però, non ritiene che il principio in questione risulti inconciliabile col possibile rilievo a livello causale delle condotte di interazione psichica. In termini più generali, al riguardo, v. S. PUGLIATTI, voce *Autoreponsabilità*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 452 ss.

La libertà di scelta e il principio di autodeterminazione, invero, sono stati messi in dubbio dalle acquisizioni delle c.d. neuroscienze. Per neuroscienze si intende, infatti, un gruppo di discipline scientifiche che presuppongono la possibilità di spiegare il comportamento sulla base dei processi fisiologici che sovrintendono tutte le attività umane, comprese l’elaborazione dei pensieri, le emozioni, le decisioni e i comportamenti conseguenti. Le suddette attività non sarebbero, dunque, altro che la meccanica conseguenza dei processi neuronali. In particolare, secondo quello che viene definito programma neuroscientifico “forte”, dovendosi negare l’esistenza del libero arbitrio, ed ammettere, all’opposto, che la condotta umana dipende da leggi causali della fisica, le scoperte scientifiche in questione dovrebbero comportare una totale rifondazione del diritto penale: il presupposto della responsabilità penale della possibilità di agire diversamente e, con esso, gli istituti della colpevolezza e della imputabilità, sarebbero incompatibili con la “nuova” impostazione causale-deterministica. Per una ricognizione dei diversi orientamenti emersi nella letteratura penalistica e, in particolare, per gli approcci volti ad ammettere la compatibilità dei progressi delle neuroscienze con il riconoscimento dell’esistenza del libero arbitrio e di un certo margine di indeterminismo nel compimento delle azioni umane (le quali non sarebbero l’esclusivo prodotto dei processi biochimici che avvengono nella corteccia cerebrale, ma il risultato di un complesso di fattori che includono anche l’esperienza individuale pregressa e l’interazione sociale), oltre che per le “ricadute” delle diverse tipologie di approccio sui fondamenti e sugli istituti del diritto penale, v. il recente contributo di C. GRANDI, *Sui rapporti tra neuroscienze e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1249 ss.

<sup>285</sup> M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale*, cit., p. 836, mutuando le considerazioni di H.J. KAHRS, *Das Vermeidbarkeitsprinzip und die condicio-sine-qua-non Formel im Strafrecht*, Hamburg, 1968, p. 23.

Nondimeno, la medesima impostazione deterministica non è stata totalmente ripudiata neppure da alcuni degli studiosi più convinti assertori della possibilità di assimilare i meccanismi della causalità psicologica a quelli della causalità naturalistica. E' stato, così, affermato che anche nel campo psichico, e, specialmente nel campo della motivazione delle azioni e omissioni volontarie, si presuppone un certo determinismo: come nel contesto naturalistico, «Lo stesso determinismo sta alla base [...] anche dell'assunzione di una causa psichica»<sup>286</sup>.

Secondo altri, la dicotomia tra determinismo e indeterminismo nulla toglierebbe o aggiungerebbe alla problematica *de qua*, posto che l'adozione dell'una o dell'altra prospettiva non varrebbe, in ogni caso, a negare la validità della teoria della causalità psichica. Anche muovendo da un'ottica indeterministica, infatti, ben si potrebbe riconoscere che la causa di una certa decisione risieda nell'influenza da altri esercitata, attraverso una condotta di tipo comunicativo (quale, ad esempio, la prestazione di un consiglio). L'unica differenza starebbe nel fatto che, al riscontro di un legame causale secondo legge, deve essere sostituito un giudizio causale di tipo empirico<sup>287</sup>.

Tuttavia, a quest'ultima ricostruzione è stato obiettato che proprio il riconoscimento della necessità di “accontentarsi” di un legame di tipo empirico, non descrivibile, cioè, secondo una legge di carattere generale, equivarrebbe alla sostanziale ammissione del fatto che la ragione di un'azione risiede totalmente nella libertà del singolo, il quale si autodetermina in conformità di un motivo piuttosto che di un altro<sup>288</sup>: «la ragione dell'azione non è predeterminata dalla sequenza invariabile predetta da una legge di carattere generale», pertanto, «le azioni umane future non sono prevedibili con caratteri di certezza»<sup>289</sup>. All'opposto, qualora si volesse sostenere che il mondo psichico è regolato dalla causalità della condizione secondo legge, le azioni umane dovrebbero sempre dirsi necessitate, prevedibili e predittibili<sup>290</sup>.

Ad ogni modo, senza voler entrare nella complessa questione epistemologica, la quale esorbita dai ben più modesti confini del presente lavoro, pare lecito domandarsi – al di

---

<sup>286</sup> K. ENGISCH, *Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug*, cit., p. 269.

<sup>287</sup> C. ROXIN, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, B. I. *Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre*, München, 1997, p. 305.

<sup>288</sup> M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale*, cit., p. 835.

<sup>289</sup> M. RONCO, *op. loc. cit.*

<sup>290</sup> M. RONCO, *ibidem*.

lità delle osservazioni che seguiranno in ordine al tipo di generalizzazioni eventualmente impiegabili per descrivere gli accadimenti di natura psichica – se la “crisi” che ha investito l’impostazione deterministica e il modello di spiegazione nomologico-deduttivo non abbia, in realtà, finito per ridurre le distanze fra le problematiche sottese all’accertamento della causalità naturalistica e quelle propriamente attinenti alla causalità psichica. Anche nel contesto della prima, infatti, non pare abbia molto più senso parlare di consequenzialità necessaria (in termini di certezza “deduttiva”) tra una data condotta e il verificarsi di un determinato evento. Ciò almeno se è vero che, come è stato osservato, nel momento in cui si ammette la possibilità di sostituire al *nomos* universale una spiegazione degli eventi sulla base di generalizzazioni probabilistiche, si fa riferimento ad un concetto di probabilità di tipo empirico, fondato sull’osservazione della regolarità statistica tra “tipi di eventi”<sup>291</sup>.

Si deve considerare, infatti, che la dottrina non esclude, ma, anzi, reputa necessario, il ricorso a leggi statistiche, che, per loro natura, sono incompatibili col modello di accertamento deduttivo (il quale, difatti, dovrebbe condurre all’affermazione che da una premessa segue con necessità assoluta un certa conclusione).

Peraltro, anche quando si può (invero, raramente) utilizzare leggi dal carattere universale, il presupposto della conclusione “necessitata” è che siano date “certe condizioni iniziali”. Tale presupposto, difficilmente verificabile in sede di accertamento giudiziale, data la limitatezza della base di conoscenze disponibili, comporta che le condizioni in parola vengano date per acquisite (attraverso la clausola *ceteris paribus*), in modo da poter elaborare una nozione di causa (solo) contingentemente necessaria, ossia necessaria a certe condizioni, implicitamente considerate esistenti. La clausola *ceteris paribus* viene, infatti, utilizzata per superare l’impossibilità di esplicitare tutte le assunzioni contenute nelle premesse del ragionamento.

Ne deriva che la spiegazione causale che può essere fornita nel giudizio penale è sempre e solo di natura probabilistica, tanto quando si ha a che fare con leggi di natura statistica, quanto nel momento in cui sia possibile utilizzare leggi dal carattere universale, data la necessità di fare ricorso ad una serie di – indimostrate – assunzioni tacite<sup>292</sup>.

---

<sup>291</sup> Per tali rilievi, O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale*, cit., p. 642 ss.

<sup>292</sup> F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, cit., p. 280 s.: «Ciò che si vuole sostenere, insomma, è che, essendo le leggi naturali [...] delle asserzioni probabilistiche [...], l’aspirazione a raggiungere una certezza “deduttiva” sarebbe, per definizione, destinata a restare

Tanto, allora, varrebbe a snaturare il tanto invocato modello di accertamento nomologico-deduttivo, trasfigurandolo nel suo “contrapposto” di tipo induttivo. Quest’ultimo, infatti, «non reca mai con sé la *certezza logica* della conclusione, bensì soltanto un (più o meno alto) di probabilità logica, il quale si *aggiunge* [...] alla probabilità empirica delle premesse»<sup>293</sup>.

Da quanto detto, si può convenire sul fatto che un giudizio di necessità rispetto ad un dato accadimento – inteso nel senso di inevitabilità che a certe premesse seguano, in termini di certezza, determinate conclusioni – è difficilmente ipotizzabile tanto per i fenomeni psichici, quanto per quelli fisici<sup>294</sup>.

Dunque, caduta la pretesa di ricostruire i legami eziologici in chiave di assoluta necessità e predeterminabilità, la libertà del volere non pare più porsi in netto contrasto con la rappresentazione in termini causali dei rapporti di interazione psichica.

#### 4. *Le ricostruzioni alternative della dottrina che nega la riconducibilità dei rapporti di interazione psichica al paradigma condizionalistico. Il revival dei criteri di tipo prognostico.*

Nonostante le osservazioni appena formulate, in considerazione delle innegabili difficoltà che si riscontrano nel momento in cui si cerca di accostare al campo delle relazioni interpersonali il medesimo criterio di accertamento della causalità naturalistica, parte della dottrina mostra una vera e propria ostilità verso il concetto stesso di causalità psichica. Quest’ultima è, infatti, da taluni considerata «un mero

---

insoddisfatta: la spiegazione sarebbe *sempre* una spiegazione statistica [...]». ID, *La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 1242 s.: «poiché sono inevitabili l’uso di assunzioni tacite e il ricorso alla clausola *ceteris paribus*, il giudice non potrà dire che è “deduttivamente certa” la spiegazione ottenuta; ciò che potrà dire – se l’evidenza disponibile lo consente – è che quella spiegazione è probabile, che quindi è probabile che il comportamento dell’agente sia una condizione contingentemente necessaria (in un contesto di condizioni *probabilmente* sufficiente): dove la parola probabile sta appunto ad indicare la probabilità logica, o credibilità razionale, dell’enunciato che viene formulato».

<sup>293</sup> O. DI GIOVINE, *op. cit.*, p. 654.

<sup>294</sup> F. DENCKER, *Kausalität und Gesamttat*, Berlin, 1996, p. 36 ss.

espediente dottrinario», ovvero una creazione artificiosa, che non trova sempre corrispondenza nella realtà<sup>295</sup>.

Si osserva, al riguardo, che, mentre di fronte ad una condotta causale sul piano materialistico la prova del legame eziologico può basarsi sull'effettiva dimostrazione del condizionamento tra un antecedente e una sua conseguenza, nel contesto psichico, non si può far altro che verificare se, nella generalità dei casi, un certo comportamento immateriale possa fungere da mezzo di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso<sup>296</sup>. Questo perché, nell'ambito delle relazioni interpersonali, le leggi del mondo fisico non avrebbero più alcun valore: «ove ci si trasferisca sul piano della psiche umana, dove ogni deliberazione volitiva è il flusso di una complessa serie di motivazioni, ma mai la conseguenza necessaria di queste, l'esistenza di un effettivo legame causale è assai più difficilmente provabile mediante un giudizio di logico condizionamento»<sup>297</sup>.

Di conseguenza, il criterio causale si troverebbe a dover cedere il passo ad un giudizio di tipo meramente prognostico – senza necessità di un riscontro *ex post* – in ordine alla capacità di una determinata condotta di influenzare l'altrui comportamento, rafforzando la volontà criminosa, e aumentando, così, le probabilità di produzione del risultato.

La pretesa di accertare la sussistenza del nesso causale incontrerebbe, infatti, il “limite definitivo” consistente nell'impossibilità di reperire leggi idonee a descrivere il mondo degli accadimenti psichici e nelle difficoltà probatorie che a ciò conseguono. Così, la «scrematura dei fattori condizionanti» dovrebbe essere totalmente rimessa «al dato fattuale dell'assunzione soggettiva di un motivo a base del proprio comportamento»<sup>298</sup>.

Una simile valutazione, non potendo essere supportata da leggi della natura, dovrebbe essere completamente affidata alla mera all'intuizione dell'osservatore esterno<sup>299</sup>.

Dunque, l'idea dell'impossibilità di raggiungere, nel contesto della partecipazione psichica, la prova logica della reale incidenza sulla realizzazione del reato, conduce, pur nella eterogeneità delle diverse elaborazioni teoriche, ad un progressivo abbandono da

---

<sup>295</sup> F. ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, cit., p. 416.

<sup>296</sup> F. ALBEGGIANI, *op. cit.*, p. 417 s.

<sup>297</sup> F. ALBEGGIANI, *op. loc. cit.*

<sup>298</sup> L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 206.

<sup>299</sup> H. KORIATH, *Kausalität: Bedingungstheorie und psychische Kausalität*, Göttingen, 1988, p. 155.

parte della dottrina dell'archetipo «anancastico» della *condicio sine qua non*, in favore del criterio «stocastico» rappresentato dal giudizio prognostico di idoneità della condotta<sup>300</sup>.

Rinunciando, in tal modo, al momento di accertamento *ex post*, ossia alla verifica che, in assenza dell'altrui influenza psichica, un certo reato non sarebbe stato realizzato, vengono sostanzialmente aggirate le difficoltà connesse alla “*probatio diabolica*” della sicura efficacia causale della condotta di condizionamento.

Nell'ambito di tale orientamento, contrassegnato dall'abbandono della prospettiva di accertamento *ex post* e dall'adozioni di criteri di tipo prognostico, si rinvengono, ad ogni modo, diverse soluzioni interpretative.

Vale la pena richiamare, al riguardo, la già esaminata tesi<sup>301</sup> con la quale, al fine di rimarcare le peculiarità della fattispecie plurisoggettiva e la conseguente necessità di ricorrere a paradigmi di tipizzazione diversi da quelli propri del reato monosoggettivo, si è posto l'accento sull'elemento della “realizzazione del volere”<sup>302</sup>.

Stando a questa impostazione, per l'affermazione della responsabilità a titolo concorsuale sarebbe sufficiente che taluno apporti un contributo che “faccia sua” l'intera realizzazione criminosa. Ciò accadrebbe ogniqualvolta il contributo favorisca o renda più probabile la realizzazione collettiva.

---

<sup>300</sup> Tale terminologia è utilizzata da C.E. PALIERO, *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi preasseologici*, in *Riv. it. med. leg.*, 1992, p. 835 ss.

Al di là della tematica della causalità psichica, per l'analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che hanno, in termini generali, accolto il criterio dell'aumento del rischio: D. MICHELETTI, *Tumori da amianto e responsabilità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, p. 218 ss.; C. PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1473 ss.; M. DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione “per l'aumento del rischio”. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, *ivi*, 1999, p. 42 ss.; G. FIANDACA, voce *Causalità (rapporto di)*, in *Dig. d. pen.*, II, 1988, p. 129 ss.; F. STELLA, *Giustizia e modernità*, *cit.*, p. 255 ss.; ID., *Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbiali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 43 ss.; ID., *L'allergia alle prove della causalità individuale*, *ivi*, 2004, p. 379 ss.; ID., *Causalità e probabilità: il giudice crepuscoliano*, *ivi*, 2005, p. 60 ss.; G. MARINUCCI, *Causalità reale e causalità ipotetica*, *ivi*, 2009, p. 523 ss.; M. DONINI, *Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono*, *cit.*, p. 529 ss.

<sup>301</sup> V. § 4 del Cap. I.

<sup>302</sup> A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, *cit.*, p. 556 ss.; ID., *Il reato*, *cit.*, p. 381 ss.

Simili argomentazioni finiscono, dunque, per legare la rilevanza della condotta di partecipazione (sia morale che materiale) ad un giudizio ipotetico sulla sua idoneità, *ex ante*, a favorire la verifica dell'evento<sup>303</sup>.

Si è già visto, tuttavia, come l'adozione di un siffatto parametro di accertamento si presti ad obiezioni significative. Da un lato, infatti, senza un significativo aggancio sul piano materiale, la ragione della punibilità viene sostanzialmente incentrata sul profilo soggettivo della manifestazione della volontà di cooperare<sup>304</sup>. Dall'altro lato, si profila il rischio che il paradigma prognostico comporti un'eccessiva anticipazione della soglia di tutela penale, rispetto a condotte soltanto idonee a favorire la realizzazione del reato, anche se non concretamente rilevanti sul piano dell'offensività<sup>305</sup>. L'adozione di tale criterio finirebbe, così, col trasformare la condotta di partecipazione in una sorta di reato di pericolo "parallelo"<sup>306</sup>, consentendo di punire comportamenti che, tutt'al più, integrano gli estremi di un tentativo di partecipazione<sup>307</sup>.

Tutte le volte in cui ci si avvale dei criteri prognostici dell'idoneità o dell'aumento del rischio, soprattutto con riferimento a condotte di partecipazione morale, si corre, dunque, il rischio di aprire il varco a risvolti pratici inaccettabili<sup>308</sup>: «Non esistono sostanziali differenze tra l'incriminazione di atti di istigazione idonei *non* seguiti dalla commissione del reato, e l'incriminazione di atti istigatori idonei, ma *senza che* tali atti abbiano avuto effetto alcuno, o senza che sia necessaria la prova di ciò»<sup>309</sup>.

---

<sup>303</sup> E', tuttavia, da evidenziare che il medesimo A., in termini più generali, non esclude che si possa riscontrare un rapporto di *condicio sine qua non* anche nel campo della causalità psichica, ossia «nella ipotesi di chi ottiene un risultato riuscendo ad influenzare la psiche della vittima o di terzi»: A. PAGLIARO, *op. ult. cit.*, p. 183.

<sup>304</sup> L. STORTONI, *op. cit.*, p. 37.

<sup>305</sup> L. VIGNALE, *Ai confini della tipicità*, cit., p. 1372; M. ROMANO-G. GRASSO, *sub art. 110*, in *Commentario sistematico*, cit., p. 168 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 530.

<sup>306</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 31.

<sup>307</sup> L. STORTONI, *op. cit.*, p. 100 s.

<sup>308</sup> M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 231: conseguenze inaccettabili che non sempre si percepiscono come tali nella partecipazione materiale, posto che l'impiego del criterio prognostico o di idoneità e la conseguente qualificazione in termini di pericolosità di contributi che, ancorché non condizionali, magari sono produttivi di effetti (e, quindi, causali) «non fa avvertire l'inopportunità del criterio [...]. Più immediata si rivela l'erroneità nei discussi casi di mancato utilizzo dei mezzi prestatati, in cui l'idoneità di questi, da sola, varrebbe già ad attribuire l'evento al fornitore. Ma ancora più illuminanti le fattispecie di istigazione, dove la partecipazione psichica sarà punibile *purché* idonea, e *nonostante* la sua comprovata inefficacia».

<sup>309</sup> M. DONINI, *op. cit.*, p. 232.

Non pare, del resto, che simili considerazioni possano essere invalidate sostenendo che la validità di una teoria deve essere apprezzata più sul piano della sua logicità intrinseca che su quello inerente alle conseguenze operative discendenti dalla sua applicazione<sup>310</sup>. Infatti, la considerazione delle possibili ricadute applicative di una tesi formulata nel peculiare contesto giuridico appare senz'altro funzionale al preventivo controllo della sua compatibilità col complesso di regole e principi che governano il sistema di riferimento<sup>311</sup>.

Ad ogni modo, il “ripiegamento” verso criteri prognostici di idoneità *ex ante* non riesce neppure nell'intento perseguito (ossia lo scollamento dell'imputazione del contributo di partecipazione psichica dal paradigma condizionale), visto che, come si è detto, l'idoneità (o pericolosità *ex ante*) non è nient'altro che causalità a livello potenziale. I due concetti rimandano, pertanto, a «categorie geneticamente inscindibili»<sup>312</sup>.

Nondimeno, la medesima impostazione, che fa leva sul principio della “realizzazione del volere”, è stata anche più recentemente ripresa, con l'aggiunta di taluni correttivi, i quali permetterebbero di temperare le difficoltà probatorie sottese all'accertamento della causalità psicologica – vista la più volte ribadita carenza di una base nomologica generalizzante – e i possibili risvolti problematici connessi all'impiego di criteri prognostici.

In particolare, si è precisato che il parametro della idoneità *ex ante*, se viene per sé solo assunto a criterio di determinazione della rilevanza della condotta di partecipazione può, in effetti, comportare il rischio di un'eccessiva estensione dell'area dei comportamenti suscettibili di colpevolizzazione giuridica<sup>313</sup>. Invero, non si nega la praticabilità di un parametro di accertamento *ex ante*, anziché *ex post*, tuttavia, affinché la condotta di istigazione possa considerarsi punibile, occorrerebbe valutare complessivamente il tenore del messaggio comunicato. Quest'ultimo dovrebbe, cioè, apparire, non solo congruo e proporzionato rispetto all'offesa concretamente verificatasi, ma, altresì,

---

<sup>310</sup> In questo senso, M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale*, cit., p. 195, il quale, in posizione critica rispetto al rifiuto della indicata tesi minoritaria da parte della dottrina prevalente, afferma che non è possibile «discutere della validità scientifica prescindendo dal suo valore epistemologico e dalla sua non contraddittorietà sul piano logico».

<sup>311</sup> D. CASTRINUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone*, cit., p. 195, nota 22.

<sup>312</sup> M. DONINI, *Il concorso di persone nel Progetto Grosso*, cit., p. 334.

<sup>313</sup> M. RONCO, *op. cit.*, p. 844 s.

diretto (oggettivamente e soggettivamente) in maniera non equivoca alla realizzazione dell'offesa medesima<sup>314</sup>.

In definitiva, per individuare i limiti minimi del contributo di partecipazione psichica, bisognerebbe avvalersi dei criteri della idoneità e della univocità degli atti, di cui all'art. 56 c.p.<sup>315</sup>.

Il requisito della univocità consentirebbe, da un lato, di valutare, dal punto di vista soggettivo, se l'istigatore «abbia speso la sua condotta rappresentandosela come strumentalmente rivolta a far sì che un altro soggetto realizzi l'offesa». Soltanto un simile atteggiamento psichico, infatti, «può avvincere una persona a un fatto che materialmente non è suo». D'altro lato, il medesimo requisito condurrebbe ad una limitazione, sotto l'aspetto oggettivo, della responsabilità rispetto agli atti che, «per la loro coerenza ed omogeneità con l'azione tipica, ne costituiscono, in qualche modo, una parte integrante»<sup>316</sup>.

A differenza, allora, di quanto avviene nella prospettiva condizionalistica, secondo questa concezione, l'analisi in ordine alla sussistenza dei presupposti della partecipazione psichica, andrebbe effettuata partendo dalla valutazione della condotta dell'istigatore<sup>317</sup>, per verificare se questa, oltre ad essere intenzionalmente diretta alla realizzazione, si ponga, obiettivamente, come «mezzo rispetto alla consumazione del reato»<sup>318</sup>.

E' da dire che, lo stesso proponente riconosce l'opinabilità della teoria esaminata, poiché i presupposti di operatività dell'art. 56 c.p. vengono accostati alle ipotesi di partecipazione, nelle quali, contrariamente a quanto avviene nel tentativo, si presuppone

---

<sup>314</sup> M. RONCO, *op. cit.*, p. 846.

<sup>315</sup> M. RONCO, *op. loc. cit.*

<sup>316</sup> M. RONCO, *ibidem*.

<sup>317</sup> M. RONCO, *op. loc. cit.*, secondo l'A., infatti, bisognerebbe rovesciare il procedimento di riscontro dei requisiti della partecipazione psichica: anziché muovere, come accade seguendo l'impostazione condizionalistica, dallo stato mentale dell'autore materiale, per verificare se, tra i motivi che hanno trovato ingresso nella sua psiche, ve ne sia qualcuno indotto dal comportamento del terzo, occorrerebbe partire dall'intenzionalità dell'istigatore, «onde sondarne il rapporto con l'evento criminoso, nonché l'impegno che egli prende con sé stesso, attraverso il dispiegamento dell'azione, in ordine alla realizzazione del fatto».

<sup>318</sup> M. RONCO, *op. cit.*, p. 849. La soluzione, si afferma, troverebbe nel diritto positivo, e, precisamente, negli artt. 56 e 115 c.p., conferma, posto che in tali disposizioni è delineato il confine tra le situazioni meritevoli o meno di pena.

l'effettiva realizzazione di un delitto. Tuttavia, tale profilo critico è ritenuto superabile, data la necessità, ai fini della valutazione personalistica dei presupposti della responsabilità penale, di tenere in considerazione, più che gli aspetti di eterogeneità dei due istituti, quelli di somiglianza «ben più rilevanti, nell'economia valutativa, e che concernono il disvalore espresso dalla condotta»<sup>319</sup>. Dunque, «Se il requisito minimo perché taluno risponda di un delitto è il compimento di atti intenzionalmente rivolti all'offesa, che posseggono i requisiti dell'idoneità e della direzione non equivoca, occorre che questi requisiti minimi siano verificati come presenti nella condotta di ogni singolo soggetto, valutata in relazione al comportamento del terzo, ma senza che la realizzazione dell'illecito da parte di quest'ultimo debba, per ciò solo, postulare la responsabilizzazione del soggetto»<sup>320</sup>.

La predetta soluzione, pur con le precisazioni indicate, pare, ad ogni modo, non risolutiva. Si deve, al riguardo, considerare che l'art. 56 c.p. offre una "eccezionale" tutela anticipata del bene protetto dalla norma, che viene a fondarsi sui meri caratteri della idoneità ed univocità degli atti, proprio in ragione della peculiarità strutturale della fattispecie tentata, consistente nel mancato verificarsi dell'evento criminoso. La valutazione in chiave di idoneità e univocità è, infatti, ammessa solo per quegli istituti che si confrontano *ab initio* con l'impossibilità di giudicare, *a posteriori*, la rilevanza penale della condotta in base all'influenza esercitata sull'evento offensivo<sup>321</sup>.

Del resto, annullare, sotto il profilo dell'accertamento, le differenze che intercorrono tra il delitto tentato e quello consumato significherebbe incentrare la punibilità sul disvalore di azione, piuttosto che sul disvalore di evento, senza considerare la posizione privilegiata – desumibile anche dall'esistenza di norme specifiche, come quelle degli artt. 56 e 115 c.p. – che, nel nostro ordinamento, è assunta dal secondo rispetto al primo<sup>322</sup>. Accontentarsi, pur ad evento verificatosi, dei soli requisiti della idoneità ed univocità, avrebbe, sostanzialmente, l'effetto di invalidare totalmente il momento valutativo della dimensione concretamente offensiva della condotta.

---

<sup>319</sup> M. RONCO, *op. cit.*, p. 850.

<sup>320</sup> M. RONCO, *ibidem*.

<sup>321</sup> M. HELFER, *Il concorso di più persone nel reato*, cit., p. 185.

<sup>322</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 33.

Oltretutto, occorre notare che il ricorso al requisito della univoca direzione degli atti, il quale implica anche un corrispondente atteggiamento di volontà (*id est*, l'intenzione di commettere il delitto perfetto)<sup>323</sup>, precluderebbe *a priori* la rilevanza delle condotte di partecipazione morale al di fuori delle ipotesi dolose<sup>324</sup>. Conclusione quest'ultima smentita dal disposto dell'art. 113 c.p., il quale, al secondo comma, legittima la potenziale configurabilità di forme di interazione psichica nella cooperazione nel delitto colposo<sup>325</sup>.

Anche sul versante tedesco della dottrina penalistica, non mancano riferimenti ai criteri di tipo prognostico-probabilistico per l'individuazione della soglia di rilevanza delle condotte di condizionamento psichico.

Secondo una certa ricostruzione, data la mancanza di leggi di copertura su cui fare affidamento per l'indagine causale, nel campo delle interazioni psichiche occorrerebbe fare riferimento ad un «nesso di motivazione», quale coefficiente probabilistico che collega la condotta istigatoria alla realizzazione del fatto illecito<sup>326</sup>. Precisamente, il riscontro di tale «nesso di motivazione» basterebbe a dimostrare che un accadimento è stato motivo (ovvero «propulsore») congruo dell'altrui condotta. In tale contesto, sarebbe sufficiente una legge di probabilità. Occorre specificare, al riguardo, che, visto il *deficit* nomologico di base (non essendo le regolarità tratte dall'osservazione comportamentale grandezze assimilabili ai paradigmi della scienza), la probabilità qui considerata non riguarda tanto il grado di predittibilità della legge di copertura, bensì lo

---

<sup>323</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 447 s.

<sup>324</sup> Nell'ipotesi di cooperazione colposa il legame psicologico con l'agire altrui è rappresentato dalla coscienza e volontà di concorrere, non nell'intero fatto criminoso, ma solo nella condotta violatrice delle regole cautelari di condotta o nella condotta rischiosa non giuridicamente autorizzata: F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 543 ss.

<sup>325</sup> L. RISICATO, *op. loc. cit.* L'art. 113, comma 2, c.p., prevede, infatti, che: «La pena è aumentata per chi ha *determinato* altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112». Per la configurabilità dell'istigazione colposa, v. A.R. FROSALI, *L'elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato*, in *Arch. pen.*, 1947, p. 8 ss.; A.R. LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 618 ss.; L. RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 143 ss. Cfr., limitatamente, però, alla sola forma della determinazione, essendo il rafforzamento forma meno pregnante e significativa di concorso: A. SERENI, *Istigazione al reato al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 157 ss.

<sup>326</sup> H. OTTO, *Die objektive Zurechnung eines Erfolgs im Strafrecht*, in *Jura*, 1992, p. 90 ss.

stesso meccanismo di ascrizione del fatto<sup>327</sup>. La prova del nesso di motivazione non potrebbe, difatti, assumere come parametro vere e proprie leggi di natura scientifica, ma, semplicemente, l'efficacia della concreta condotta di condizionamento come motivo dell'azione, alla luce di massime di esperienza aventi ad oggetto le dinamiche dei processi motivazionali.

Non dissimilmente, sempre muovendo dal presupposto della mancanza, nel contesto *de quo*, di leggi assimilabili a quelle del mondo fisico, è stata sostenuta nella dottrina tedesca la necessità di pervenire alla constatazione che l'influenza psichica abbia “probabilmente” condotto alla verifica dell'evento lesivo<sup>328</sup>.

In particolare, occorrerebbe, sotto tale profilo, distinguere i processi motivazionali in due categorie: da un lato, gli stimoli di cui il soggetto agente non è consapevole o che non risultano da lui dominabili (cosiddetti *Motive*), e, dall'altro lato, i motivi razionali di cui il soggetto è effettivamente consapevole (cosiddetti *Gründe*).

Rispetto ai *Motive*, l'accertamento potrebbe essere condotto solo attraverso regole probabilistiche e, specificamente, secondo il paradigma prognostico dell'aumento del rischio. All'opposto, in relazione ai *Gründe*, andrebbe individuato un nesso di collegamento effettivo, benché non completamente assimilabile a quello della causalità naturalistica.

Data la peculiarità del tipo di nesso eziologico riscontrabile nel contesto dei processi motivazionali, diverrebbe impossibile avvalersi del procedimento di eliminazione mentale alle condotte di condizionamento psichico. Questo, infatti, potrebbe “funzionare” solo nel caso in cui l'istigazione sia l'unico motivo preso in considerazione dall'esecutore materiale ai fini della realizzazione del fatto di reato. Al contrario, qualora la risoluzione criminosa appaia come il risultato di una molteplicità di motivi concorrenti, il giudizio controfattuale diverrebbe inutilizzabile.

Ad ogni modo, si precisa che non sarebbe mai possibile fare previsioni in termini di certezza in riferimento al comportamento umano che, per natura, è “inconoscibile” e irripetibile nella sua individualità.

---

<sup>327</sup> L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 209.

<sup>328</sup> I. PUPPE, *Zurechnung und Wahrscheinlichkeit Zur. Analyse des Risikoerhöhungsprinzips*, in *ZStW*, 1983, 287 ss.

In quest'ordine di idee, anche la figura dell'*omnimodo facturus* perderebbe ogni significato, posto che mai si potrebbe asserire con certezza che il reato sarebbe stato comunque realizzato, a prescindere dall'influenza esercitata dall'istigatore.

In definitiva, in base alla ricostruzione esaminata, ai fini del giudizio causale sarebbe sufficiente verificare che, tra i *Gründe* della risoluzione criminosa, si sia inserito anche quello offerto dalla condotta di condizionamento psichico.

In relazione ad una simile impostazione, si può osservare come l'indagine causale venga svolta in chiave prettamente "individualizzante". L'analisi, infatti, viene a concentrarsi sulla singola situazione fattuale, limitandosi, dunque, alla verifica che, nel caso concreto, il soggetto abbia assunto l'altrui stimolo a motivo della sua decisione<sup>329</sup>. In tal modo, scartato il riferimento ad un qualsivoglia modello generalizzante, per stabilire se tra i motivi considerati dall'esecutore vi siano anche quelli derivati dall'influsso psicologico esercitato, si potrebbe fare affidamento alla sola esperienza psichica del destinatario dell'istigazione, essendo quest'ultimo il solo in grado di fornire informazioni sulle motivazioni che l'hanno condotto ad assumere una certa decisione<sup>330</sup>. Tuttavia, tale tipologia di riscontro individualizzante rimette, di fatto, alla totale discrezionalità giudiziaria l'accertamento della sussistenza del nesso causale e si pone, pertanto, in contrasto con i principi del nostro ordinamento, tra i quali, innanzitutto quello di tassatività<sup>331</sup>.

---

<sup>329</sup> L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 211.

<sup>330</sup> Si profilerebbe, in tal modo, il rischio di ritorzioni nei confronti dell'istigatore da parte della vittima del condizionamento, anche di fronte ad una condotta che si sia magari arrestata allo stadio della pura persuasione, e di "rimballo" delle responsabilità, nei casi in cui la realizzazione plurisoggettiva di un reato sia seguita ad una attività di reciproca suggestione. Così, L. CORNACCHIA, *op. cit.*, p. 212, nota 80. In senso critico nei confronti del modello proposto da I. Puppe, anche A. SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 98 s., il quale osserva che l'estrema esaltazione del momento introspettivo della causalità psichica, che comporta l'abbandono del canone oggettivo, a vantaggio di un modello di attribuzione su base individuale, al di là rischi di indeterminatezza, lascia intravedere «quello spirito "finalistico-soggettivo" che anima l'ordinamento penale tedesco», in «contrasto insanabile con il sistema penale italiano».

<sup>331</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 244 ss.

##### 5. *L'irrinunciabilità della spiegazione causale nel contesto delle interazioni psichiche.*

Dall'analisi sin'ora effettuata, sono emersi gli argomenti che vengono solitamente avanzati per asserire l'inefficienza del paradigma causale-condizionalistico nel contesto psichico, che si fondano sui due dati fondamentali della non riconducibilità dei processi psichici a sequenze dotate di regolarità, da una parte, e del principio di autoresponsabilità, che non consentirebbe mai di asserire la necessaria consequenzialità di un comportamento ad una condotta di istigazione, dall'altra.

Nondimeno, nel momento in cui si abbandona la prospettiva causale per aderire a criteri di accertamento ulteriori, quali quello della idoneità *ex ante* del contributo, si profilano prospettive poco rassicuranti, specie in rapporto ai risultati pratici che potrebbero derivare dalla loro utilizzazione.

L'assenza di un parametro generalizzante a cui ricondurre un determinato evento psichico potrebbe, inoltre, indurre nella "tentazione" di rivalutare modelli individualizzanti di accertamento, concentrandosi solo sul perché, nel singolo caso, un soggetto abbia agito in un determinato modo.

Tuttavia, anche questo tipo di accertamento comporta rischi non trascurabili: avendo riguardo solo al "contesto" specifico, il legame eziologico verrebbe sostanzialmente affermato su base meramente psicologica, in ragione della singola esperienza personale del destinatario della condotta di condizionamento, o, addirittura, desunto del mero svolgimento dei fatti nel loro succedersi dal punto di vista temporale<sup>332</sup>.

Dunque, nonostante le difficoltà che si riscontrano nell'individuazione di regolarità e generalizzazioni nel contesto dei fenomeni di natura psichica, vista l'inadeguatezza dei criteri alternativi – i quali si rivelano insoddisfacenti, soprattutto al cospetto dei principi di tassatività-determinatezza e di personalità della responsabilità penale – non sorprende il fatto che la dottrina maggioritaria insista sull'opportunità di ricondurre la causalità psichica al paradigma delle relazioni causali vere e proprie, pur con tutte le ambiguità e incertezze che una simile opzione comporta sul piano dogmatico. Il modello causale-condizionalistico si rivela, dunque, seppure debole, ancora una volta necessario<sup>333</sup>.

---

<sup>332</sup> F. CINGARI, *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, in G.A. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFRO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 246.

<sup>333</sup> D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone*, cit., p. 196.

La natura causale della condotta di partecipazione, del resto, non solo sarebbe il riflesso della scelta di tipizzazione operata dal legislatore<sup>334</sup>, ma adempirebbe, altresì, ad una fondamentale funzione di garanzia, permettendo di punire solo le condotte che siano di fatto collegate ad un'offesa tipica<sup>335</sup>.

Ad ogni modo, le ricostruzioni avanzate dagli studiosi che si mostrano favorevoli al riconoscimento della natura propriamente causale delle condotte di condizionamento psichico presentano profili di eterogeneità, soprattutto con riguardo all'individuazione della base nomologica da prendere a riferimento dell'indagine causale. Se, infatti, l'orientamento più seguito è quello secondo cui la causalità psichica appartiene al *genus* della vera e propria causalità, indagabile, quindi, attraverso gli usuali schemi della causalità naturalistica, è l'indicazione dei parametri generalizzanti "di copertura" a divenire punto di attrito tra le diverse soluzioni formulate.

*6. Le soluzioni adottate dalla dottrina nel tentativo di ricondurre i fenomeni di interazione psichica al meccanismo di imputazione su base causale.*

Una delle elaborazioni che ha avuto maggior seguito anche nella letteratura penalistica italiana è quella prospettata, nell'ambito della dottrina tedesca, da Karl Engisch, il quale, affrontando la problematica in relazione alla specifica fattispecie di truffa, ha inteso dimostrare la riconducibilità della causalità psichica al paradigma della causalità naturalistica<sup>336</sup>. L'illustre studioso, osservando che non è sempre possibile avvalersi, ai

---

<sup>334</sup> Sul punto, v. § 1 del Cap. I.

<sup>335</sup> C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone*, cit., p. 70: «esistono condotte le quali, pur contribuendo a dar vita a un fatto previsto come reato, sfuggono alle fattispecie primarie, mancando dei requisiti dell'azione tipica. Se a queste condotte togliamo l'influsso causale sul fatto tipico, cosa resta che giustifichi una pena?».

<sup>336</sup> K. ENGISCH, *Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug*, cit., p. 247 ss. In tale saggio, viene esaminato un discusso caso giurisprudenziale nel quale si poneva il problema concernente la natura della causalità psichica – e della sua eventuali assimilabilità al modello ascrittivo della causalità naturalistica –, in riferimento al nesso intercorrente tra i due elementi dell'induzione in errore mediante inganno e dell'atto di disposizione patrimoniale. Specificamente, nel caso in questione, si trattava di valutare la sussistenza degli estremi della responsabilità penale a carico di un referendario che, nell'ufficio del giudice, aveva richiesto a un commerciante un prestito di denaro, con la promessa, non mantenuta, di restituirlo appena avesse ottenuto da suo padre la corresponsione di una certa somma. Nel corso del giudizio, la vittima aveva dichiarato che le rassicurazioni ricevute erano per lui risultate irrilevanti, in

fini dell'indagine causale, dei postulati ricavati dalle scienze naturali, ha ammesso, che il ragionamento giuridico deve potersi affidare, oltre che a leggi "fisiche", anche a generalizzazioni ricavate dall'osservazione di ogni tipo di regolarità tra eventi.

L'Autore non nega, invero, che tra eventi materiali ed eventi psichici intercorrano profonde differenze (risultando i secondi – contrariamente ai primi, che sono immediatamente osservabili da chiunque –, pienamente comprensibili solo da chi li "sperimenta" in prima persona), tuttavia, ciò non osterebbe alla piena operatività per entrambi del criterio di accertamento della condizione conforme a legge.

Nello specifico, per quanto concerne gli avvenimenti "interni", di natura psichica, ai fini dell'accertamento processuale, non essendo sufficiente avvalersi del solo linguaggio esperienziale individuale e dei ricordi personali del singolo, occorrerebbe fare riferimento alle regolarità della risposta a certi processi motivazionali da parte della generalità degli individui<sup>337</sup>. Per il giudizio causale diverrebbe, infatti, indispensabile «la conoscenza delle motivazioni usuali del soggetto e, più in generale, dell'uomo, e delle regolarità dei nessi tra determinati stimoli interni ed esterni da un lato e determinati comportamenti dall'altro»<sup>338</sup>.

Considerando, peraltro, che il concreto soggetto agente non sempre sarà in grado di fornire informazioni sugli episodi psichici vissuti, si porrebbe l'esigenza «che il giudice sfrutti la conoscenza del carattere del singolo e del carattere dell'uomo, e tenga conto delle "leggi" psicologiche vevoli per il primo e per il secondo»<sup>339</sup>.

In questo modo, si ammette, innanzitutto, che il principio di autodeterminazione non costituisce un vincolo per la spiegazione in termini causali del rapporto che si instaura tra assunzione di una determinata decisione e condotta di condizionamento psichico: il postulato della libertà di scelta e il fatto che il destinatario avrebbe potuto determinarsi in modo difforme rispetto al condizionamento subito non precludono la possibilità di

---

quanto avrebbe concesso comunque il prestito, solo sulla scorta della fiducia che il referendario gli aveva trasmesso. Engisch contesta, in particolare, la decisione del Tribunale Supremo Federale che, ribaltando l'esito assolutorio del giudice di prime cure, aveva negato la possibilità di trasferire sul piano dei processi psichici i criteri utilizzabili per quelli naturali, condannando, dunque, il referendario per il delitto di truffa, benché, in realtà, difettesse il rapporto di causalità tra induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale.

<sup>337</sup> K. ENGISCH, *op. cit.*, p. 267 ss.

<sup>338</sup> K. ENGISCH, *op. loc. cit.*

<sup>339</sup> K. ENGISCH, *ibidem*.

verificare, in concreto ed *ex post*, che una certa decisione di agire sia stata motivata dal fattore influente sul piano psicologico<sup>340</sup>.

In secondo luogo, viene sottolineata l'esigenza di rifuggire dall'accertamento di tipo individualizzante, poiché ciò che importa è che la sequenza tra influsso psichico e successivo comportamento si iscriva nella regolarità di ciò che generalmente sembra accadere nei processi motivazionali, ossia in una regolarità nomologica, tale da consentire un ragionamento di tipo controfattuale<sup>341</sup>.

L'intuizione sottesa ad una simile ricostruzione consterebbe nella "fusione", ai fini del giudizio causale, della dimensione "soggettiva" e "oggettiva", posto che il giudice dovrebbe, inizialmente, muovere dal punto di vista del soggetto agente e, in una seconda fase, vagliare un simile "risultato retrospettivo" alla luce di regolarità conosciute. I due presupposti dell'accertamento sarebbero, allora, costituiti dalla "mediazione individuale", circa l'accaduto interiore, e dal vissuto causale "concorde" con ciò che generalmente vale per contesti analoghi a quello individuale<sup>342</sup>.

Vista la priorità dell'"autointerpretazione" in ordine ai motivi della condotta, l'indagine sul collegamento eziologico avrebbe come punto di forza la dichiarazione del protagonista della vicenda psichica o, in mancanza di questa, la testimonianza di un terzo che, eventualmente, riferisca delle confidenze apprese sulle motivazioni interne dell'agente. Di qui, l'esigenza di valutare la credibilità delle dichiarazioni medesime<sup>343</sup>,

---

<sup>340</sup> Similmente, E. SAMSON, *Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht: zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Beihilfe*, Frankfurt am Main, 1972, p.183 ss., il quale ritiene che la sussunzione sotto leggi scientifiche sia compatibile con la libertà del volere. L'effetto minimo dell'influenza psichica (nelle varie forme dell'esortazione, consiglio, *etc.*) è quello di costringere il soggetto passivo a prenderla, quantomeno, in considerazione e a decidere se conformarvisi o meno. Nell'ambito di un simile processo si alternerebbero processi mentali liberi e necessitati. Gli atti liberi risulterebbero, ad ogni modo, sempre relazionati e determinati, dal punto di vista contenutistico, a previi processi necessitati. Inoltre, dal momento in cui il motivo viene assunto dal soggetto passivo del condizionamento, questo costituisce *condicio sine qua non*, senza che rilevi il fatto che altre cause possano aver influito sulla decisione. Così, un comportamento che è *ex ante* libero, può divenire necessitato *ex post*: la libertà di scelta, se impedisce di fare previsioni sul comportamento del soggetto condizionato, non comporta la impossibilità di stabilire l'incidenza causale dell'influenza psichica, una volta che questa sia stata recepita.

<sup>341</sup> Osserva L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, cit., p. 204, nota 52, che Engisch pare ricostruire delle figure di «agenti standard [...] il "condizionante-tipo" e il "condizionato tipo" –, o meglio, *relazioni condizionali standard* per assumere o meno rispetto ad esse la sussistenza di regolarità».

<sup>342</sup> K. ENGISCH, *op. cit.*, p. 266 s. Sul punto, A. SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 97 ss.

<sup>343</sup> K. ENGISCH, *op. loc. cit.*

sotto un duplice profilo: interno, nel senso di intrinseca credibilità della dichiarazione (posto che il dichiarante potrebbe avere interesse a fornire una propria versione dell'accaduto), ed esterno, implicante il confronto con i dati nomologici disponibili.

L'impostazione esaminata è stata recepita anche nella nostra letteratura penalistica da Federico Stella<sup>344</sup>, che ha ribadito la necessità di utilizzare il criterio causale nei casi in cui la rilevanza penale di una condotta di un soggetto vada valutata in rapporto alla determinazione volitiva di un altro.

In particolare, sarebbe, secondo l'insigne studioso, possibile individuare un numero limitato di categorie di motivi che animano le azioni individuali ossia di "condizioni psichicamente determinanti"<sup>345</sup>. Tra queste, andrebbero annoverate le possibili alternative di condotta, le caratteristiche personali dell'autore del condizionamento e, infine, le circostanze concrete in cui si svolge l'azione<sup>346</sup>.

Ebbene, la prima tappa della spiegazione del motivo inerente all'assunzione di un determinato comportamento dovrebbe consistere nella dimostrazione che i fattori, «i quali in ciascuna categoria sono per ipotesi determinanti di un dato tipo di azione, sono stati di fatto presenti nel momento considerato»<sup>347</sup>.

Tuttavia, se tale accertamento risulta fondamentale, non consentirebbe di stabilire quale di questi fattori sia stato il reale motivo della condotta dell'agente, «dato che una circostanza può effettivamente essere stata presente nel momento dell'azione, e può, ciononostante, essere stata inoperante». Quindi, «il giudice può giustificare l'attribuzione causale per mezzo dell'assunzione che, quando il fattore considerato sia una circostanza in presenza della quale gli uomini agiscono, essi generalmente si

---

<sup>344</sup> F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, cit., p. 104 ss.

<sup>345</sup> Riprendendo le riflessioni di E. NAGEL, *The Structure of Science*, 1961, trad. it. *La struttura della scienza*, Milano, 1968, p. 569 ss.

<sup>346</sup> Nello specifico, la prima categoria comprenderebbe «quelle caratteristiche delle alternative possibili delle quali si può dire che sono fra le condizioni determinanti dell'azione». Dunque, per ricercare il motivo che ha indotto un soggetto ad agire, andrebbero, innanzitutto, individuati i comportamenti alternativi possibili (ad esempio, il rifiutare l'altrui richiesta ovvero l'assecondarla) e il significato ad essi attribuito dal medesimo (ad esempio, la manifestazione di riguardo nei confronti del richiedente, il ricavo di utili *etc.*). Nella seconda categoria rientrerebbero, invece, i motivi in base ai quali è possibile riconoscere un ruolo causale a certe caratteristiche dell'agente (ad esempio, la sua tendenza ad assecondare le altrui richieste). Infine, alla terza categoria apparterebbero le circostanze che precedono o accompagnano l'azione e che esercitano, in connessione con le alternative possibili, un'influenza sull'agente (ad esempio, il luogo in cui viene formulata la richiesta ovvero la presenza di altri richiedenti).

<sup>347</sup> F. STELLA, *op. cit.*, p. 106.

comportano in modo analogo al modo descritto nell'attribuzione, cosicché l'individuo del quale si discute presumibilmente agì, egli pure, nel modo in cui agì perché era presente quel fattore». In definitiva, «per la spiegazione di azioni individuali sono richieste generalizzazioni di qualche tipo»<sup>348</sup>.

Quindi, nel pensiero dell'eminente giurista, anche nel contesto delle interazioni psichiche resterebbe valida l'affermazione che un antecedente può considerarsi causale solo se è *condicio sine qua non*, e che il nesso non può essere accertato senza l'aiuto di adeguate generalizzazioni<sup>349</sup>.

Specificamente, le generalizzazioni utilizzabili ogniqualvolta l'applicazione di una norma presuppone la spiegazione causale di un'azione umana avrebbero natura statistica, fondate sulla constatazione che la maggior parte degli uomini, o una certa percentuale di essi, si comporta, in date circostanze, in un dato modo<sup>350</sup>.

In relazione alle elaborazioni teoriche appena esaminate sono stati avanzati alcuni rilievi critici.

Innanzitutto, si è osservato che il ragionamento di Engisch presenta, nel suo incedere, taluni profili aporetici, in quanto la valorizzazione del momento “generalizzante” dell'accertamento, consistente nel vaglio di credibilità dei motivi determinanti dell'agire, sulla scorta di ciò che generalmente sembra accadere nei processi motivazionali, pare assumere un rilievo maggiore rispetto a quanto è effettivamente accaduto nel caso particolare. Ciò comporta un allontanamento dalla concretezza del soggetto agente, per abbracciare tutti i motivi che, secondo una valutazione sociale, avrebbero potuto influire sulla sua condotta<sup>351</sup>. Così procedendo, si finisce per fondare la decisione non tanto sugli indizi concreti, apportati dalle parti e dai testimoni nel processo, ma su di una valutazione condotta alla stregua di una legge di regolarità

---

<sup>348</sup> F. STELLA, *op. loc. cit.*

<sup>349</sup> F. STELLA, *op. cit.*, p. 107. Cfr. S. SEMINARA, *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, cit., p. 1123 ss.

<sup>350</sup> F. STELLA, *op. cit.*, p. 313 s. Secondo l'A., pur non potendosi escludere la possibilità di formulare anche in casi del genere leggi universali, si deve ammettere che nessuna legge di questo tipo sembra essere comunemente disponibile. Ad ogni modo, anche qualora se ne rilevasse l'esistenza, e, per ipotesi, una data condotta potesse essere dedotta da enunciati formulati in termini di teoria quantistica, «circa lo stato delle ghiandole dell'agente, le condizioni della sua sinapsi neurale, l'organizzazione delle cellule del cervello, l'intensità dei vari stimoli fisici cui è stato sottoposto», sarebbe davvero difficile ipotizzare una loro utilizzazione a livello processuale.

<sup>351</sup> M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale*, cit., p. 825 ss.

sociale. Invero, «schiacciando la irripetibilità di ogni caso particolare sotto una pretesa regola di razionalità significa rinunciare al tentativo di cogliere, sia pur con tutte le inadeguatezze proprie della conoscenza umana, l'effettiva volontà dei soggetti e la compiuta dimensione entro cui va allocata la loro responsabilità penale. Peraltro, non si può dimenticare che affidarsi a una pretesa regola di razionalità oggettiva significa, in verità, consegnarsi alla valutazione soggettiva del giudice, visto in modo ingenuo come sacerdote asettico e neutrale della ragione»<sup>352</sup>.

In definitiva, viene trascurato il fatto che la decisione giudiziaria è sempre una decisione su «casi individuali» e su «cause individuali»: così come non può negarsi che una determinata circostanza sia stata assunta dall'agente come motivo determinante della condotta, benché questa non si inserisca in una regolarità secondo legge, non si può nemmeno escludere che un motivo non sia stato determinante solo perché tale non risulterebbe secondo una valutazione di tipo sociale<sup>353</sup>.

Sempre con riferimento alla soluzione proposta dal giurista tedesco, è stato evidenziato che affidare alla “mediazione” del singolo la ricerca in ordine ai possibili motivi determinati della condotta, attraverso l'assunzione (preliminarmente al momento di riscontro obiettivo sulla scorta di generalizzazioni) di quelli da lui “vissuti e riconosciuti”, comporta uno sbilanciamento del modello causale verso la sua componente eminentemente soggettiva<sup>354</sup>. Per evitare una simile deriva “soggettivistica”, specie in mancanza di dichiarazioni credibili, bisognerebbe attribuire maggiore rilievo agli “indizi esterni” dell'evento psichico, utilizzando, ai fini del giudizio, gli aspetti esteriori della condotta ai quali l'esperienza di vita attribuisce «il significato di un recepito incoraggiamento»<sup>355</sup>.

Tale ultima precisazione si riconnette, peraltro, all'ulteriore dato problematico sotteso all'affermazione in ordine all'esigenza di valutare la rilevanza della condotta istigatoria (e, in generale, delle condotte di tipo comunicativo di analoga struttura) alla luce del “metro” causale. Benché taluni predichino la natura statistica delle generalizzazioni impiegabili nella formulazione del giudizio in questione, pare lecito dubitare della

---

<sup>352</sup> M. RONCO, *op. loc. cit.*

<sup>353</sup> M. RONCO, *ibidem.*

<sup>354</sup> A. SERENI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>355</sup> A. PHLEPS, *Psychische Beihilfe durch Stärkung des Tatentschlusses*, Freiburg im Breisgau, 1997, p. 58. Cfr. A. SERENI, *ibidem.*

fondatezza di una simile affermazione, in considerazione della effettiva difficoltà di reperire leggi psicologiche statisticamente significative, che consentano di decifrare con sufficiente chiarezza le dinamiche dei processi decisionali<sup>356</sup>.

Tanto premesso, si comprende come, per mantenere l'ancoraggio causale delle condotte di condizionamento psichico, l'unica soluzione atta a garantire una "minima" copertura generalizzante all'accertamento del nesso eziologico sarebbe quella consistente nel riferimento ai dati ricavabili dalla comune esperienza<sup>357</sup>.

Questa conclusione è meritevole, ad ogni modo, di particolare approfondimento, in considerazione della necessità, emersa dal dibattito sviluppatosi intorno alle esaminate ricostruzioni dottrinali, di bilanciare gli aspetti "generalizzanti" e "individualizzanti" dell'indagine causale.

*7. L'accertamento del nesso eziologico in assenza di leggi scientifiche di copertura: il necessario ricorso a "generalizzate regole di esperienza".*

Pare difficile negare che nel settore di cui ci si occupa risulti pressoché impossibile rintracciare leggi scientifiche esprimenti, quantomeno in termini statistici, il rapporto di consequenzialità tra una certa condotta di tipo comunicativo e un determinato accadimento. E', in effetti, evidente che la variabilità degli atteggiamenti psichici individuali non permette di ipotizzare l'esistenza di una concatenazione causale predeterminata o predeterminabile, o, almeno, ricorrente, al pari di quelle individuabili negli eventi del mondo fisico. Ogni persona, infatti, reagisce in modo diverso ad una condotta di induzione, istigazione, *etc.*, cosicché riesce impraticabile la via consistente nella preliminare individuazione di leggi di copertura in grado di spiegare gli effetti delle medesime, i quali si ricollegano direttamente anche alle condizioni soggettive dei singoli, riguardanti il loro carattere, i loro principi, il livello culturale e le altre caratteristiche personali. Infatti, se tra i fenomeni naturali può esistere una relazione necessaria, dall'istigazione o dall'induzione possono derivare determinate conseguenze

---

<sup>356</sup> M. RONCO, *op. cit.*, p. 827 s.

<sup>357</sup> F. DENKER, *Kausalität und Gesamttat*, Berlin, 1996, p. 29 ss., in relazione ai fenomeni psichici, parla di «regole causali "morbide", quali quelle che governano i meccanismi di regolarità della comunicazione».

(il comportamenti della persona cui si rivolgono) oppure nessuna<sup>358</sup>.

E' da dire, tuttavia, che esistono vaste aree della conoscenza nelle quali non è agevole identificare regolarità in termini “frequentistici” nella successione di fenomeni che, per la loro univocità o irripetibilità, si sottraggono all'inquadramento entro una cornice generalizzante<sup>359</sup>. Occorre, difatti, prendere atto che non sempre le leggi scientifiche sono in grado di fornire informazioni in ordine al “perché” della verifica di un dato fenomeno.

Se dunque, si volesse sostenere che soltanto le generalizzazioni fondate sulla scienza consentano di spiegare gli avvenimenti particolari, essendo le uniche idonee a garantire il rispetto del principio di tassatività e di certezza dell'imputazione, ogniqualvolta ci si trovasse nell'impossibilità di adoperare enunciati frequentistici, due sole sarebbero le possibili alternative: o la rinuncia alla determinazione del nesso causale<sup>360</sup>, o

---

<sup>358</sup> C. BRUSCO, *Il rapporto di causalità, Prassi e orientamenti*, Milano, 2012, p. 222.

<sup>359</sup> Si può fare riferimento al caso emblematico, esaminato da Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2002, n. 7026, Loi, in *C. pen.*, 2004, p. 2346, con nota di R. BLAIOTTA, *Incidenti da aviolancio, problemi causali nuovi, attività rischiose*, *ivi*, p. 2375 ss., nel quale si trattava di stabilire il nesso di causalità tra l'adozione di nuove tecniche di lancio – ritenute non congrue in rapporto alle caratteristiche delle attrezzature e al grado di addestramento impartito – e la morte di alcuni paracadutisti nel corso di incidenti verificatisi in attività di aviolancio militare. In tale ipotesi, l'organo di legittimità, osservando che si trattava di incidenti connotati da aspetti di novità e univocità, non sussumibili sotto una legge esplicativa *ad hoc*, ha affermato che la sussistenza del nesso causale può, comunque, essere dimostrata anche in mancanza di una specifica generalizzazione esplicativa, in particolare, utilizzando regole di esperienza sorrette da una qualche base scientifica. Al riguardo, v., altresì, Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2002, n. 22341, Marinari, in *C. pen.*, 2004, p. 2379, con nota di P.F. PIRAS, *Il giudizio causale in assenza di leggi scientifiche*, *ivi*, p. 2384 ss.

Come si vedrà meglio al Cap. IV, al di là delle ipotesi concorsuali, gli stessi problemi dovuti all'assenza di spiegazioni propriamente scientifiche si pongono anche per le fattispecie monosoggettive che presuppongono un rapporto di interazione psichica tra autore e vittima del reato.

<sup>360</sup> E' noto, peraltro, che, da tempo, i limiti funzionali del diritto penale d'evento, che si rinvengono in vari settori – si pensi a quelli in cui occorre affidarsi a studi epidemiologici (v., tra gli altri, E. AGAZZI, *La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 402 ss.) –, hanno indotto taluni autori a patrocinare l'opportunità di creare alternative fattispecie “di rischio”: C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, p. 620 ss. Tuttavia, si sottolinea, al riguardo, che, nel momento in cui si pretende di “cancellare” dalla descrizione della fattispecie l'evento, non viene data risposta al quesito sul “che fare” del medesimo, quando, in concreto, si verifichi: se giudicarlo totalmente irrilevante per la configurabilità dell'illecito di pericolo (astratto o concreto), se debba essere qualificato come una condizione obiettiva di punibilità ovvero come una circostanza aggravante *etc.* Per queste osservazioni, G. CANZIO, *La causalità tra diritto e processo: un'introduzione*, in *C. pen.*, 2006, p. 1981.

l'allontanamento dai principi di certezza e di tassatività del diritto, rimettendo totalmente la decisione alla discrezionalità del giudice<sup>361</sup>.

Già, peraltro, si è visto come non sia possibile accertare il legame causale al di fuori di leggi generali di copertura, valutando la sussistenza del nesso tra condotta psichica ed evento caso per caso, sulla mera base di criteri empirici<sup>362</sup>. Ciò, infatti, significherebbe legittimare un accertamento puramente individualizzante, su fatti singoli e concreti, col quale il giudice si comporterebbe come lo “storico”, limitandosi ad individuare connessioni tra eventi determinati e circoscritti. In tal modo, la prova causale sarebbe desumibile dallo stesso accadimento fattuale e dalla successione temporale che lega un antecedente ad un conseguente: «*post hoc propter hoc!*»<sup>363</sup>.

Ebbene, se si volesse dare risposta negativa all'interrogativo circa l'opportunità di utilizzare parametri generalizzanti diversi da quelli offerti da leggi della scienza, l'impossibilità di reperire una copertura nomologica universale o statistica condurrebbe sempre ad un giudizio di *non liquet*<sup>364</sup>.

Invero, le stesse Sezioni Unite, nella nota sentenza Franzese<sup>365</sup>, hanno ammesso che «la spiegazione causale dell'evento verificatosi *hic et nunc*, nella sua unicità ed irripetibilità, può essere dettata dall'esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero facendo ricorso (non alla ricerca caso per caso, alimentata da opinabili certezze o da arbitrarie intuizioni individuali, bensì) al modello generalizzante della sussunzione del singolo evento, opportunamente ridefinito nelle sue modalità tipiche e ripetibili, sotto “leggi scientifiche” esplicative dei fenomeni. Di talché, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica – “legge di copertura” –, frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducano ad eventi “del tipo” di quello verificatosi in concreto».

---

<sup>361</sup> M. RONCO, *Aporie scientiste e certezza logico razionale: note in tema di nesso causale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 247.

<sup>362</sup> Così, invece, C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 305 s.

<sup>363</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 245.

<sup>364</sup> C. BRUSCO, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 161.

<sup>365</sup> Cass. pen., S.U. 10 luglio 2002, Franzese, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 50 ss.

Precisamente, le massime di esperienza – formanti l’enciclopedia o il repertorio di conoscenze dell’uomo medio, che il senso comune offre al giudice come strumento conoscitivo per la valutazione del fenomeno probatorio in un determinato contesto storico e culturale – consistono in generalizzazioni empiriche, tratte con procedimento induttivo dall’esperienza comune e indipendenti dal caso presente, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo un diffuso consenso della cultura media e nel contesto spazio-temporale della decisione<sup>366</sup>.

E’ da rilevare che parte della dottrina dubita che le massime di esperienza siano in grado di «“spiegare scientificamente” i fenomeni mediante ricostruzione della catena (o insieme) causale costituito da vari fattori condizionanti»<sup>367</sup>.

E’ stato, altresì, sottolineato il rischio che potrebbe derivare dal fatto di affidarsi alle massime di esperienza o del senso comune, le quali, spesso, risulterebbero inaffidabili, rivelandosi, piuttosto, «massime di inesperienza»<sup>368</sup>. Per distinguere, dunque, le massime di esperienza effettivamente attendibili, l’unico criterio razionale sarebbe quello di utilizzare le generalizzazioni del senso comune solo quando, dietro ad esse, possa essere individuato un ben definito sapere scientifico, con le sue ipotesi da sottoporre al controllo della conferma e della falsificazione<sup>369</sup>.

Quindi, benché la mancanza di leggi di copertura non vieti, in via di principio, al giudice di formulare un giudizio in ordine alla sussistenza (o meno) del nesso di condizionamento, per evitare che tale indagine sia rimessa alla pura intuizione o a ragionamenti meramente congetturali, le massime di esperienza o del senso comune

---

<sup>366</sup> In questi termini, G. CANZIO, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1196.

La versione originaria della definizione di massime di esperienza venne formulata da F. STEIN, *Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, Leipzig, 1893, p. 16 ss. Sul punto, M. TARUFFO, *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 667 ss. Nella nostra letteratura, per un’approfondita trattazione in merito all’impiego delle massime di esperienza nel giudizio penale, M. NOBILI, *Nuove polemiche sulle cosiddette “massime di esperienza”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, p. 123 ss.; N. MANNARINO, *Le massime di esperienza nel giudizio penale e il loro controllo in Cassazione*, Padova, 1993.

<sup>367</sup> F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, cit., p. 254 s.

<sup>368</sup> F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit. p. 177.

<sup>369</sup> F. STELLA, *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 767 ss.

eventualmente utilizzabili devono essere supportate da un qualche fondamento scientifico o, quantomeno, da un riconoscimento generalizzato<sup>370</sup>.

Proprio perché il tipo di generalizzazioni qui esaminate sarebbe in grado di sopperire all'assenza di leggi di natura almeno statistica, il loro richiamo potrebbe rivelarsi di estrema importanza nello studio sulla causalità psichica.

### *7.1 – L'impiego di massime di esperienza o generalizzazioni tratte dal senso comune nell'indagine sulla causalità psichica.*

Nel contesto della partecipazione morale al reato l'impiego del paradigma causale deve poter condurre all'affermazione che la condotta di condizionamento psichico abbia concretamente influito sulla realizzazione del reato. Ciò varrebbe tanto per la determinazione, rispetto alla quale va accertato che, in sua assenza, il reato non sarebbe stato realizzato, quanto per il rafforzamento (e per le altre eterogenee ipotesi di contributo non materiale), che si configura, invece, quando il fatto si sarebbe verificato con modalità differenti.

Visto che, come si è precisato, l'applicazione del criterio causale anche alle ipotesi di partecipazione morale impone, innanzitutto, l'individuazione di generalizzazioni "di qualche tipo", tale base nomologica potrebbe essere recuperata proprio ammettendo il ricorso a generalizzazioni del senso comune e a massime di esperienza.

In questo contesto, infatti, ci si scontra con la innegabile, e più volte ribadita, peculiarità della materia, la quale impone di raffrontarsi con fenomeni che attengono alle scienze

---

<sup>370</sup> M. TARUFFO, *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, cit., p. 686 ss.: il fondamento dell'uso delle nozioni tratte dall'esperienza va ricercato attraverso due indicazioni di metodo «a) la verifica empirica dell'attendibilità delle nozioni dell'esperienza comune sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, ma anche l'esclusione di quelle nozioni che risultano contraddette o falsificate dalla scienza; b) in ogni caso, e in particolare quando altri controlli di veridicità non siano possibili, la verifica della condivisione intersoggettiva delle nozioni che il giudice intende usare»; ID., *La prova del nesso causale*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Scienza e causalità*, Padova, 2006, p. 99 ss.; C. BRUSCO, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 163. Sull'applicazione del metodo scientifico alle massime di esperienza e, in particolare sulla sottoposizione delle medesime al c.d. tentativo di falsificazione, P. TONINI, *L'influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 1225 ss.

(o, forse, più semplicemente, «conoscenze»)<sup>371</sup> che studiano le azioni umane e le cause idonee a indurre certi comportamenti, ossia le condotte attraverso le quali la mente umana viene indotta ad assumere determinate iniziative dalla volontà di terzi, che in, qualche modo, la influenzano. Tipologie, di scienze, dunque, che non sono in grado di fornire leggi di copertura dotate di un elevato grado di conferma e che si caratterizzano per l'incertezza dei risultati e per la contraddizione che spesso contraddistingue i risultati della ricerca, a seconda che venga seguita l'una o l'altra teoria<sup>372</sup>.

Così, se non si vuole rinunciare *in toto* al paradigma causale, bisogna prendere atto che la strada obbligata «per la ricostruzione delle dinamiche psichiche che interessano al diritto penale deve avvenire inevitabilmente alla luce delle generalizzazioni che regolano d'ordinario la vita dell'uomo»<sup>373</sup>.

La causalità psichica avrebbe, pertanto, uno statuto diverso da quello della causalità naturalistica, rappresentando, comunque, un *aliud*, ma non un *minus*, rispetto a quella "ordinaria": «la determinazione esiste non meno della causazione materiale, così come l'istigazione ha il medesimo disvalore di ogni altra forma di compartecipazione»<sup>374</sup>. La differenza consisterebbe nel fatto che qui l'interprete dovrebbe avvalersi di «criteri *normativo-sociali* di individuazione dei meccanismi di interazione psichica»<sup>375</sup>. Così, ad esempio, nel caso della determinazione, «se il *killer* A, ricevuto il denaro dal mandante B, uccide per lui la, del tutto sconosciuta, vittima C, non avremo certamente bisogno di una legge "scientifica" di copertura, alla cui stregua dover affermare che se si dà denaro per uccidere...consegue statisticamente che la vittima designata sia un "uomo morto"! Diremo piuttosto che, in presenza di una condotta che *di solito* produce tale risultato, ed in mancanza di motivi delittuosi *autonomi* in capo al *killer*, si può desumere – in termini (ancora) di *condicio sine qua non* – che senza la dazione di denaro il sicario A non avrebbe mai ucciso la vittima C»<sup>376</sup>.

---

<sup>371</sup> C. BRUSCO, *Il rapporto di causalità*, cit., p. 222.

<sup>372</sup> C. BRUSCO, *op. loc. cit.*

<sup>373</sup> R. BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale, Tra teoria e prassi*, Milano, 2004, p. 36. L'"esperienza generale di vita" viene impiegata anche da A. PHLEPS, *Psychische Beihilfe durch Stärkung des Tatentschlusses*, cit., p. 58, al posto delle conoscenze scientifiche di settore.

<sup>374</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit. p. 34.

<sup>375</sup> L. RISICATO, *op. loc. cit.*

<sup>376</sup> L. RISICATO, *ibidem*, secondo la quale, però, occorrerebbe tenere distinte le ipotesi di determinazione da quelle di istigazione (rafforzamento), in quanto, solo rispetto alle prime ci si potrebbe porre un

In proposito, si è parlato di «leggi *sociali* di copertura», posto che ci si dovrebbe avvalere di valutazioni probabilistiche relative alla normale prevedibilità, nel tempo, dei comportamenti umani: la rilevanza causale della condotta di condizionamento potrà essere affermata, in base a parametri di probabilità logica e sempre fatto salvo il riscontro delle circostanze del caso concreto, quando questa risulti normalmente in grado di incidere sull'altrui capacità di autodeterminazione, condizionandola<sup>377</sup>.

Dunque, l'esistenza del rapporto di causalità andrebbe affermata quando si riesca a raggiungere un elevato grado di credibilità razionale, da ottenersi anche con criteri diversi rispetto all'utilizzo di leggi scientifiche: «ciò che rileva è che l'accertamento in questione sia stato criticamente condotto con metodo scientifico [...] che rende affidabile l'accertamento della causalità fondato sulle massime e sulle generalizzazioni di cui si discute»<sup>378</sup>.

Del resto, posto che le scienze della natura e le scienze del diritto hanno scopi e metodi diversi, «pretendere di determinare la prova giuridica con gli stessi metodi utilizzati per la dimostrazione scientifica non ha più senso di quanto ne avrebbe l'opposto... La nozione di causalità nel diritto penale non è quella delle scienze naturali, ma appartiene al mondo del giurista»<sup>379</sup>. La certezza a cui si deve ambire è, pertanto, di carattere logico-razionale, posto che diversa è la funzione del ricercatore scientifico (ossia quella di formulare ipotesi generali per una migliore conoscenza della struttura della realtà o

---

effettivo problema causale, dovendo queste rappresentare una *condicio sine qua non* del reato. In relazione alle seconde, invece, non avrebbe senso «porsi il roboante problema della “causalità psichica”», non allocandosi queste sul piano della causalità, «ma del semplice *contributo* ritenuto sufficiente ai fini di un'incriminazione suppletiva». Non sembra, in realtà, potersi condividere una simile opinione. Si è visto, in effetti, che, in ambito concorsuale, i piani della vera e propria condizionalità e quello della “semplice” causalità vanno tenuti distinti. Ad ogni modo, secondo quanto efficacemente evidenziato da M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 208 ss., se è vero che «non tutte le “cause” sono *condiciones sine quibus non*», «queste ultime sono sempre causali *nella misura in cui* presuppongono l'accertamento della causalità secondo le regole della scienza e dell'esperienza». La stessa Risicato, tuttavia, ammette che, anche per le ipotesi di rafforzamento, deve potersi accertare «che l'intervento del partecipe “psichico” abbia *effettivamente* influito sulle modalità (almeno) di tempo, di luogo e di realizzazione del reato, che sarebbe stato comunque – con ogni probabilità – commesso anche senza il suo contributo».

<sup>377</sup> L. RISICATO, *op. cit.*, p. 75. Similmente, F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza, un modello differenziato di causalità?*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 767 ss.; ID, *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, p. 249, secondo il quale il modello di accertamento della causalità psichica incentrato su regole di comune esperienza si distinguerebbe sia da quello individualizzante che da quello nomologico-deduttivo.

<sup>378</sup> C. BRUSCO, *op. cit.*, p. 224.

<sup>379</sup> A. PAGLIARO, voce *Causalità (rapporto di)*, in *Enc. dir. Annali*, I, Milano, 2007, p. 159.

elaborare modelli prognostici per intervenire sul corso degli avvenimenti) rispetto a quella del giurista che deve ricostruire a posteriori un avvenimento singolo e particolare<sup>380</sup>.

La mancanza di una legge scientifica non escluderebbe, in definitiva, che si possa raggiungere una spiegazione causale dotata di elevata credibilità razionale. Precisamente, quando si ha a che fare con fenomeni connotati da coefficienti di minore ripetitività, come, appunto, le dinamiche causali psichiche, non è possibile esigere la certezza nomologico-deduttiva, ma una certezza diversa, normo-valutativa. Pertanto, in un contesto come quello delle relazioni interpersonali, le massime di esperienza risultano coerenti con la struttura della causalità psichica, in quanto non esprimono una regolarità di successione tra fenomeni, ma consentono di effettuare previsioni in ordine a ciò che normalmente accade, e con il tipo di certezza che in questo settore eziologico si può raggiungere ed esigere, che – come detto – non è di tipo scientifico, ma normo-valutativo<sup>381</sup>.

Sia chiaro che anche la conclusione in ordine al necessario riferimento alla base nomologica tratta dal senso comune e dall'esperienza non risolve, per sé, tutti i problemi connessi all'indagine sulla causalità psichica. Anzi, un simile modello ascrittivo potrebbe avere come conseguenza un appiattimento della spiegazione eziologica attraverso un apodittico riferimento alla “normale influenzabilità degli uomini”<sup>382</sup>.

Si è già avuto modo di notare, del resto, che una delle critiche mosse all'elaborazione teorica di Engisch consiste nel rilievo che quest'ultima trascura il fatto che la decisione giudiziaria deve concentrarsi su casi individuali e che la valutazione sociale in ordine alla possibile rilevanza di un determinato motivo dell'agire umano non è da sola sufficiente a imprimere al medesimo il valore di causa determinante di una determinata condotta. Ebbene, una simile constatazione non pare altro che il risvolto del duplice passaggio in cui si dovrebbe articolare l'ordinario procedimento di accertamento del

---

<sup>380</sup> Così, M. RONCO, *Aporie scienziste e certezza logico razionale*, cit., p. 248 ss., il quale “mette in guardia” dai «rischi provocati da un'idea riduzionistica di scienza di tipo neopositivista, che vorrebbe fondare l'accertamento degli elementi relativi alla responsabilità penale su metodologie di misurazione e osservazione induttiva di tipo quantitativo, nonché sulla logica matematico/deduttiva, trascurando del tutto le generalizzazioni basate sull'esperienza del senso comune».

<sup>381</sup> F. CINGARI, *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, cit., p. 249.

<sup>382</sup> In senso analogo, A. SERENI, *Istigazione al reato e autoreponsabilità*, cit., p. 102.

nesso di causalità – secondo il modello “bifasico” delineato dalle Sezioni Unite<sup>383</sup> –, il quale, accanto al giudizio relativo alla “causalità generale” (che si concentra sulla probabilità statistica, per il “tipo” di evento), implica, in effetti, il riscontro della “causalità particolare”, ossia della probabilità logica, riferita al singolo evento concreto. Quest’ultima indica, per l’appunto, il grado di fondatezza logica o credibilità razionale con cui si può sostenere che una legge di copertura trova effettivamente applicazione nel caso concreto, escludendosi che nel singolo caso oggetto di giudizio abbiano operato fattori causali alternativi.

Il rinvenimento di una qualche base nomologica, nell’ambito dei fenomeni psichici – come, del resto, in quello dei fenomeni naturalistici – non completa, dunque, il quadro dell’indagine concernente il legame eziologico di una data condotta con l’evento, occorrendo procedere alla “concretizzazione” della legge causale che si suppone operante, per valutare se, *ex post*, una determinata decisione di agire sia stata certamente determinata da un’altrui condotta di condizionamento. La certezza di cui si parla non può essere intesa in termini assoluti, ma si tratterà di “certezza pratica”, logico-razionale, perseguibile anche “in negativo”: «l’ipotesi causale formulata [...], ancorché sorretta da una regolarità di successione di eventi quantitativamente poco indicativa, risulta nel singolo caso asseverata dalla non credibilità razionale di altre alternative»<sup>384</sup>. Se si conviene sul fatto che nel concorso morale e in tutto il campo delle relazioni psichiche rilevanti per il diritto penale si debba ragionare secondo lo schema causale<sup>385</sup>, bisogna ammettere che, visto il *deficit* nomologico di base, la prova della causalità particolare assumerà un ruolo determinante: il giudice, verosimilmente, potrà pervenire all’affermazione della sussistenza del collegamento eziologico tra una condotta di tipo comunicativo e l’evento singolo, rappresentato dall’altrui comportamento, attraverso la

---

<sup>383</sup> Cass. pen., S.U. 10 luglio 2002, Franzese, cit.

<sup>384</sup> M. ROMANO, *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, p. 911.

<sup>385</sup> M. ROMANO, *op. cit.*, p. 918: «io continuo a propendere per la tesi secondo cui anche per il mondo psichico sono da postulare leggi, generalizzazioni, regole. Non mi persuade [...] una causalità del mondo psichico – come talora si sostiene – radicalmente diversa da quella dei decorsi naturali, basata sulla presenza, di volta in volta, di una motivazione (*Grund*)» dell’agire o del non agire del soggetto nel singolo caso: motivazione che – si precisa – non sarebbe possibile spiegare, ma soltanto comprendere. Non mi persuade – dicevo – perché se non si postulano generalizzazioni relative alle condotte umane e alle comunicazioni interpersonali, le motivazioni stesse non sembrano più suscettibili neppure di comprensione».

valutazione di una serie di elementi di prova che, in mancanza di ogni altra ragionevole alternativa, gli consentano di raggiungere la probabilità logica «che le cose sono andate realmente così»<sup>386</sup>.

Una simile opera di contestualizzazione renderebbe, allora, possibile l'individuazione della «causa giuridica» dei fenomeni oggetto di attenzione dell'interprete, consentendo di superare la difficoltà rappresentata dalla mancanza di leggi scientifiche nelle quali sussumere le ipotesi *de quibus*<sup>387</sup>.

Pare, inoltre, incontestabile che, quantunque, si muova da criteri generalizzanti come quelli rappresentati dalle massime di esperienza, si tratterà di prova necessariamente e strutturalmente indiziaria<sup>388</sup>. Prova che si rivelerà sicuramente meno complessa nelle ipotesi di più semplice soluzione (come nel caso del mandato criminoso al *killer* professionista), mentre in altre (come nelle “variegate” e meno afferrabili forme del rafforzamento), si dovrà procedere ad una più accurata valutazione di dati esteriori osservabili, appropriati e significativi, da valutare alla stregua di indicatori esterni<sup>389</sup>. Tali indici esteriori, «da cui desumere, mediante apprezzamento fondato su regolarità di tipo socio-esperenziale», risulteranno decisivi per conseguire la ragionevole certezza (ossia la probabilità logica) che vi sia una relazione penalmente rilevante tra la condotta di un soggetto e il processo motivazionale di un altro, sfociante nella decisione di realizzare un illecito<sup>390</sup>.

---

<sup>386</sup> M. ROMANO, *op. cit.*, p. 918: Così, nell'esempio proposto dall'A., in cui C ha ucciso D a seguito dell'istigazione di E, per verificare se l'istigazione sia stata effettivamente causale andranno valutati anche i rapporti tra E e C (ad esempio, di particolare sudditanza del primo nei confronti del secondo), quelli tra E e D (quali quelli di amicizia/inimicizia), oltre alle condizioni personali e le concrete modalità di condotta dei soggetti coinvolti (ad esempio, la suggestionabilità di C ovvero l'insistenza da parte di E) *etc.*

<sup>387</sup> L. RISICATO, *op. cit.*, p. 54. Del resto, ciò che conta nella ricostruzioni delle dinamiche causali, non è tanto (o, meglio, soltanto) l'esistenza di leggi di copertura, quanto la finalità del concetto di causalità di cui il giurista si occupa. Così, M. MAIWALD, *Causalità e diritto penale*, Milano, 1999, p. 91.

<sup>388</sup> D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone*, cit., p. 197 ss., secondo il quale si tratterà di accertamento di tipo indiziaro sia che ci si muova da una prospettiva generalizzante, sia che da una individualizzante. Cfr. S. BILLET, *Contraddizione su Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell'interazione psichica*, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFAO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, 205.

<sup>389</sup> D. CASTRONUOVO, *op. cit.*, p. 199, condividendo le osservazioni di W. HASSEMER, *Caratteristiche del dolo*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 481 ss., in tema di accertamento del dolo.

<sup>390</sup> D. CASTRONUOVO, *op. cit.*, p. 199 s.

Peraltro, si osserva che la certezza di tipo logico-razionale a cui si deve ambire è quella che deve contrassegnare l'accertamento di tutti gli altri elementi del fatto, quindi, se non viene messo in dubbio che l'accertamento degli elementi soggettivi del reato possa essere compiuto attraverso prove non dirette, al pari, non dovrebbe risultare così "drammatico" che l'accertamento del nesso eziologico si fondi su indizi e massime di esperienza del senso comune: «non si comprende per quale ragione, logica e/o normativa, gli stessi criteri probatori non debbano valere per l'accertamento del nesso di causalità»<sup>391</sup>.

Ad ogni modo, le difficoltà probatorie non potrebbero per sé condizionare la riflessione e l'elaborazione teorica in tema di causalità psichica, ma, come è stato puntualmente osservato, influiranno, semmai, sugli esiti processuali, posto che l'accusa molto più raramente potrà pervenire alla dimostrazione dell'effettiva efficacia causale delle condotte di determinazione, rafforzamento *etc.*<sup>392</sup>.

Inoltre, benché, per certi versi, il ricorso alle massime di esperienza possa apparire talvolta l'*escamotage* per celare il ritorno all'intuizionismo giudiziario<sup>393</sup>, tale rischio dovrebbe essere contenuto dal dovere di motivazione legale e razionale della decisione<sup>394</sup>. La controllabilità razionale attraverso la motivazione è, d'altra parte, l'unica forma di obiettività che possiamo attingere nelle scienze dello spirito<sup>395</sup>.

---

<sup>391</sup> M. RONCO, *Aporie scientiste e certezza logico-razionale*, cit., p. 252. In senso analogo, per la necessità del ricorso a massime di esperienza similmente a quanto avviene per l'accertamento degli elementi soggettivi del reato e, in particolare, per il dolo: D. CASTRONUOVO, *op. loc. cit.*; M. PELISSERO, *I limiti del diritto penale sostanziale nella prova dei fatti psichici*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 282 ss.; C. BRUSCO, *op. cit.*, p. 226. Più in generale, sulle problematiche attinenti all'accertamento delle componenti psichiche del reato, R. BARTOLI, *La prova delle componenti psichiche: volontà, conoscenza, conoscibilità*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 217 ss. Fa riferimento ai criteri di accertamento dei dati psicologici in relazione alla prova della rilevanza delle condotte di partecipazione morale al reato, altresì, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 531.

<sup>392</sup> C. BRUSCO, *op. cit.*, p. 227.

<sup>393</sup> F. STELLA, *Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità*, cit., p. 27 ss.; ID., *Causalità e probabilità: il giudice crepuscoliano*, cit., p. 124 ss.

<sup>394</sup> G. CANZIO, *Prova scientifica, ricerca della "verità" e decisione giudiziaria nel processo penale*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Scienza e causalità*, Padova, 2006, p. 156 ss. C. CONTI, *La prova del rapporto di causalità*, in L. DE CATALDO NEOBURGER (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, p. 146; G. DE SANTIS, *La causalità penale al cospetto della scienza*, in R. PUCCELLA-G. DE SANTIS (a cura di), *Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici*, Padova, 2007, p. 80.

E' chiaro, poi, che in un settore così delicato, sprovvisto di sicure basi nomologiche a cui fare affidamento, onde evitare distorsioni prasseologiche (come quelle riscontrabili nelle ipotesi-limite di mera presenza sul luogo del reato), l'accertamento circa la concreta efficacia delle condotte di partecipazione psicologica al reato dovrà risultare estremamente rigoroso, attraverso un giudizio che privilegi «la valutazione sociale e logica di dati esteriori espressivi di stati psichici, riferibili alla condotta comunicativa di un soggetto, il processo motivazionale e il fatto offensivo successivamente realizzato»<sup>396</sup>.

Sembra opportuno, alla luce delle considerazioni sin qui affrontate, formulare un paio di precisazioni.

Da un lato, è bene evidenziare che l'indagine sulla causalità psichica, benché effettivamente “sbilanciata” sul versante dell'accertamento fattuale, non possa prescindere dai due passaggi sottesi al generale modello bifasico adottato per le ipotesi di causalità naturalistica. Benché, infatti, si avverta la necessità di valorizzare il momento accertativo della “causalità particolare”, non si può nemmeno prescindere dagli aspetti “generalizzanti” che contrassegnano il singolo caso oggetto di giudizio. Se è vero, infatti, che, come è stato osservato, le regolarità tratte dall'esperienza sembrano svolgere un ruolo poco più che argomentativo<sup>397</sup>, è anche vero che gli stessi “indici esteriori” attraverso i quali procedere al riscontro “individualizzato” si fondano, pur sempre, su generalizzazioni di tipo socio esperienziale<sup>398</sup>. Così, infatti, come il

---

Sulla nozione, corretto impiego, e distinzione tra massime di esperienza e congetture, v. Cass. pen., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 10251, Michaeler, in *C. pen.*, 2007, p. 2313, con la quale si è precisato, altresì, che «Nonostante l'impossibilità di sindacato sulle massime di esperienza, non sempre la loro utilizzazione appare designata da un alone di asettica neutralità. Pur non essendosi mancato di rilevare che non è consentito in sede di legittimità sostituire ad una proposizione probatoria, che sia fondata su fatti specifici e su massime di esperienza ad essi collegate, altra disposizione di diversa forza persuasiva [...], non è infrequente l'esigenza che la massima di esperienza da utilizzare debba essere “appropriata” [...], ovvero “plausibile” [...], tanto che la massima non riconosciuta come tale da tutti e generalmente accettata finirebbe per contrastare con il principio di logicità».

<sup>395</sup> In questi termini, A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 182.

<sup>396</sup> D. CASTRONUOVO, *op. cit.*, p. 203.

<sup>397</sup> D. CASTRONUOVO, *op. cit.*, p. 200. Secondo M. ROMANO, *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale*, cit., p. 918 s., nei processi di interazione psichica, in definitiva, la prova può ottenersi empiricamente, caso per caso, non potendo avvenire mediante il riscontro *ex post* della concreta operatività della legge causale.

<sup>398</sup> Si consideri sempre il caso di A, killer professionista, che riceve mandato da B per uccidere C. Si è detto che l'istigazione può essere ritenuta determinante anche considerando vari elementi, quali, ad

convincimento circa l'effettiva applicabilità nel caso concreto di una data ipotesi scientifica implica che non vi siano altri elementi che indichino la possibile sussumibilità dell'evento sotto altre leggi di copertura<sup>399</sup>, anche nel caso in cui il giudice faccia riferimento a nozioni del senso comune, dovrà accertare che queste non siano contraddette, oltre che da una legge propriamente scientifica, da altre massima di esperienza più attendibili (potendo, eventualmente, concludere di non potersi affidare né all'una né alle altre)<sup>400</sup>.

In secondo luogo, è stato detto che il fatto di doversi avvalere di “leggi sociali” di copertura, significherebbe sancire il divorzio tra causalità giuridico-penale e scienza<sup>401</sup>. Tuttavia, questa conclusione forse appare un po' troppo drastica. Da un lato, in quanto le generalizzazioni tratte dal linguaggio ordinario ben potrebbero essere, via via, sostituite da generalizzazioni che vengono a maturarsi nelle scienze, psicologiche, sociologiche, economiche *etc.*<sup>402</sup>. D'altro lato, perché nel contesto del ragionamento controfattuale, ci si può avvalere di tutte le informazioni già fornite dai diversi campi

---

esempio, i rapporti tra la vittima e il sicario o tra quest'ultimo e il mandante. Ora, se, come è stato affermato, il mandato al killer professionista può essere considerato, in mancanza di motivi delittuosi *autonomi* in capo a quest'ultimo, condotta causale rispetto all'omicidio, perché *di solito* conduce ad un simile risultato, nondimeno, in presenza di effettivi motivi personali (ad esempio, un forte desiderio di vendetta di A nei confronti di C, per un grave torto subito, tale per cui il mandato funga da mero “spunto” per la decisione di agire), si potrebbe escludere l'efficacia eziologica della condotta di B. Ciò avverrebbe pur sempre in base ad un giudizio formulato sulla scorta di una valutazione sociale – che funge da base “generalizzante” – su ciò che *normalmente* avviene in presenza di determinate condizioni e caratteristiche dei soggetti coinvolti.

<sup>399</sup> A. PAGLIARO, *Il reato: parte generale*, cit., p. 183.

<sup>400</sup> M. TARUFFO, *La prova del nesso causale*, cit., p. 103.

Si consideri, fuori dalle ipotesi concorsuali, il cosiddetto caso dell'ATR-42, considerato da Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 1993, n. 196425, in *C. pen.*, 1995, p. 2898, con nota di R. BLAIOTTA, *Il caso ATR-42: causalità, scienza, esperienza nel diritto penale*, *ivi*, p. 2904 ss., nel quale si trattava di valutare la sussistenza del nesso causale tra l'evento di disastro aereo e la condotta dell'ingegnere che, secondo l'accusa, avrebbe previsto imprudentemente e contro la consuetudine, due velocità in condizioni di ghiacciatura idonee a confondere la mente dei piloti. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il nesso eziologico sulla scorta, tra l'altro, della massima di esperienza, secondo cui istruzioni troppo complicate per la conduzione di macchine complesse producono errori del conducente. Il giudice di legittimità ha posto in luce l'errore logico nel quale era incorsa la corte territoriale, in quanto era emerso che i piloti si erano, in realtà, completamente disinteressati ad adeguare la velocità del velivolo alle relative istruzioni. Pertanto, in base al giudizio controfattuale, anche qualora fossero state predisposte istruzioni semplici ed univoche, l'evento si sarebbe comunque verificato.

<sup>401</sup> L. RISICATO, *op. cit.*, p. 75.

<sup>402</sup> M.B. MAGRO, *Sul vantaggio dell'extraneus indebitamente concesso: alla ricerca di parametri nomologici e generalizzazioni affidabili*, in *Arch. pen.*, 2014, 27.

del sapere umano, le quali, pur non assumendo il valore di leggi di natura universale o statistica, ben possono incrementare il patrimonio delle conoscenze e concorrere alla formulazione di massime di esperienza sempre più affidabili<sup>403</sup>.

8. *Cenni sul problema della causalità psichica nelle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e “consenso tacito”.*

Quella del concorso esterno in associazione mafiosa rappresenta una tematica estremamente complessa e controversa, fatta oggetto di trattazione dottrinale e giurisprudenziale pressoché smisurata<sup>404</sup>. Ci si limiterà, in questa sede, a dare conto di alcune delle indicazioni fornite dalle più rilevanti pronunce della Cassazione intervenute sul punto, che riguardano, specificamente, il tema della partecipazione morale e l'accertamento della causalità psichica.

In relazione alla configurabilità della partecipazione esterna al reato plurisoggettivo di cui all'art. 416-bis c.p. si sono registrati orientamenti “ondivaghi” della giurisprudenza della Suprema Corte.

Nelle pronunce più risalenti, la configurabilità del concorso *ex art.* 110 c.p. in reato associativo era stata riconosciuta solo con riferimento alla partecipazione di tipo morale, limitatamente alle ipotesi di determinazione od istigazione a partecipare o a

---

<sup>403</sup> Si veda, sotto tale profilo, la vicenda giudiziaria concernente il Terremoto dell'Aquila (al § 5 del Cap. IV), nella quale da una legge di matrice sociologica, non dotata di valore statistico, sono state, sostanzialmente, ricavate talune massime di esperienza adattabili al caso *de quo*, senza, peraltro, trascurarne il profilo della contestualizzazione. Per il necessario “dialogo” tra scienza giuridica e scienze empirico-sociali, v. G. FIANDACA, *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche, Il diritto e il processo penale*, in [www.dirittoequestionipubbliche.org](http://www.dirittoequestionipubbliche.org), 2005, n. 5, p. 1 ss. In relazione all'impiego nell'accertamento del nesso causale delle conoscenze delle scienze giuridico-sociali (penale-criminologiche, sociologiche, psicologiche, storiche), oltre che delle esperienze generalizzate (ossia le massime di esperienza), v., altresì, F. MANTOVANI, *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 984 ss.

<sup>404</sup> *Ex multis*, G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1993; V. ADAMI, *Il concorso eventuale nei reati plurisoggettivi e, in particolare, nei delitti associativi*, in *C. pen.*, 1997, p. 2297 ss.; A. CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo, Le ipotesi delle associazioni per delinquere di tipo mafioso*, Napoli, 2003; G. DE VERO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 691ss.; G. FIANDACA-C. VISCONTI, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Foro it.*, 2006, p. 89.

promuovere, costruire, organizzare l'associazione per delinquere<sup>405</sup>. Ogni condotta di ausilio materiale si sarebbe, invece, dovuta ritenere assorbita nella fattispecie di cui all'art. 416-*bis*, a prescindere dalla sussistenza dell'*affectio societatis* e dalla natura stabile od occasionale del contributo.

Successivamente, in particolare, con la sentenza Demitry delle Sezioni Unite<sup>406</sup>, è stata affermata la possibilità di ravvisare il concorso esterno tanto nella forma materiale quanto in quella morale, precisando che, il concorrente esterno, a differenza del partecipe – il quale agisce nella “fisiologia” dell'associazione – è colui che non fa parte dell'associazione, ma al quale la medesima si rivolge o per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo o nel momento in cui la fisiologia dell'associazione entra in una fase patologica di “fibrillazione”. Quanto all'aspetto dell'accertamento eziologico della partecipazione, questa giurisprudenza mostra un'apertura verso i meccanismi di valutazione prognostica, ritenendo sufficiente che la ricognizione circa la natura e la congruità del contributo, materiale o morale, sia effettuata tramite una valutazione *ex ante* delle circostanze conosciute dall'*extraneus* al momento del fatto.

Un primo riferimento alla necessità di adottare un modello più propriamente causale si riscontra nell'arresto della sentenza Carnevale, sempre delle Sezioni Unite<sup>407</sup>, con la quale si è precisato che «In tema di reati associativi, è configurabile il concorso cd. “esterno” nel reato in capo alla persona che, priva della “*affectio societatis*” e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso»<sup>408</sup>.

Su questa scia, anche la successiva sentenza Mannino<sup>409</sup>, si è concentrata sui profili di rilevanza causale del contributo, rilevando come la efficienza eziologica in merito alla

---

<sup>405</sup> Cass. pen., sez. I, 21 marzo 1988, Agostani, in *C. pen.*, 1991, p. 223.

<sup>406</sup> Cass. pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry, in *C. pen.*, 1995, p. 842.

<sup>407</sup> Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, in *C. pen.*, 2003, p. 3276.

<sup>408</sup> Principio questo recentemente ribadito anche da Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 28225, Dell'Utri, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 13 luglio 2014.

<sup>409</sup> Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, n. 33748, Mannino, in *C. pen.* 1996, p. 1087.

concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale. Nella stessa pronuncia si è specificato che non è sufficiente una valutazione *ex ante* del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento *ex post*, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.

E' interessante notare come le S.U., in un decisivo passaggio, abbiano rimarcato la necessità di verificare concretamente la rilevanza eziologica del contributo: «ferma restando l'astratta configurabilità dell'autonoma categoria del concorso eventuale "morale" in associazione mafiosa, neppure sembra consentito accedere ad un'impostazione di tipo meramente "soggettivistico" che, operando una sorta di conversione concettuale [...], autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato: nel senso che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell'associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della stessa. Occorre ribadire che pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare [...] un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa»<sup>410</sup>. Ha, dunque, aggiunto il Collegio che, «si rivela quindi necessaria la ricerca e l'acquisizione probatoria di concreti elementi di fatto, dai quali si possa desumere con logica a posteriori che il patto ha prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa, sulla base di generalizzazioni del senso comune o di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità»; mentre, laddove risulti indimostrata l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto sul piano oggettivo del potenziamento della struttura

---

<sup>410</sup> Gli analoghi principi sono stati ribaditi, più recentemente, da Cass. pen., sez., VI, 25 febbraio 2010, n. 7651, Mannino, in *Giur. it.*, 2011, p. 174.

organizzativa dell'ente, non è consentito convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso materiale oggetto dell'imputazione in una sorta di "inafferrabile" contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica.

In relazione alla sentenza esaminata, pur con tutte le riserve che si possono muovere in relazione alla stessa configurabilità del concorso esterno in reato associativo<sup>411</sup>, risulta certamente apprezzabile, innanzitutto, il tentativo di abbandonare la tendenza a considerare il concorso morale come una sorta di "contenitore" residuale di tutte le condotte che non posseggano, dal punto di vista materiale, un'effettiva consistenza causale. In secondo luogo, particolarmente rilevante è la puntualizzazione formulata in relazione all'impiego di massime di esperienza nella valutazione della rilevanza del contributo, le quali non potrebbero, secondo i dettami delle S.U., essere applicate aprioristicamente, senza tenere conto della singola realtà processuale, occorrendo, all'opposto, che le risultanze del caso concreto ne avvalorino o, al contrario, ne falsifichino l'applicabilità<sup>412</sup>.

Meritano, infine, di essere menzionate due pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di "consenso tacito" all'iniziativa criminosa altrui.

Al riguardo, sicuramente degna di nota è la sentenza<sup>413</sup> con la quale le S.U. hanno ribadito che il consenso tacito non può essere inteso, per esigenze pratiche di semplificazione probatoria, come «"consenso presunto" o meramente

---

<sup>411</sup> A. SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 38: «L'accostamento di un modello "aperto", come quello del concorso, ai delitti associativi, nei quali la nota tipica è costituita dal *far parte* del sodalizio, una nota personale e non estensibile (per definizione) ad estranei, tale accostamento – dicevamo – porta con sé il germe dell'arbitrio interpretativo, enfatizzato dal silenzio della legge sul concetto di "contiguità"».

<sup>412</sup> Nello specifico, la Cassazione ha precisato: «È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all'esito della verifica probatoria *ex post* della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali».

<sup>413</sup> Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 20, Andreotti e altro, in *C. pen.*, 2004, p. 811.

“congetturato”»<sup>414</sup>. Infatti, ha rilevato il Collegio che, nonostante l’atipicità del contributo causale del complice sia positivamente stabilita dal modello codicistico dell’art. 110 c.p., questa non può essere confusa con l’indeterminatezza o l’indifferenza probatoria dell’opzione causale circa le concrete forme di manifestarsi della condotta criminosa concorsuale. Nello specifico, la sentenza d’appello – la quale aveva, all’opposto, ritenuto che il consenso tacito sia sempre configurabile come approvazione, seppur non manifesta, chiaramente percepibile, di un’iniziativa altrui – aveva, secondo i giudici della Cassazione, lasciato «all’immaginazione del lettore la facoltà di scegliere l’ipotesi preferibile [...] in merito al concreto svolgersi delle dinamiche fattuali del mandato omicidiario»<sup>415</sup>.

Analogamente, l’organo nomofilattico ha puntualmente censurato la decisione del grado di merito che aveva ritenuto la riferibilità degli episodi di illecito finanziamento a chi si trovava al vertice di un partito politico, sulla base del mero presupposto della consapevolezza dei medesimi da parte di questi<sup>416</sup>. Una siffatta proposizione, ha precisato la Corte, «si pone in deciso contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e con la regola che disciplina l’onere della prova nel giudizio penale». La prova, infatti, della responsabilità del segretario del partito era stata meramente ancorata al suo “*status*” «muovendo non da una consolidata regola di

---

<sup>414</sup> Le S.U. hanno, peraltro, sottolineato «l’eccentricità del richiamo, sotto il profilo del concorso morale, alla categoria del “consenso tacito” o “passivo”, costruita dalla giurisprudenza di legittimità [...] in riferimento alla diversa e non sovrapponibile ipotesi dell’addebito mosso ai “capi-mandamento”, componenti della struttura di vertice di “Cosa nostra” denominata “commissione provinciale”, di concorso morale nell’esecuzione di un omicidio “eccellente” da parte di affiliati alla medesima associazione mafiosa. Essa appare, infatti, da un lato inconferente nella fattispecie omicidiaria *de qua*, la cui realizzazione pacificamente non ha costituito oggetto di una deliberazione autorizzatoria, o comunque non interdittiva, di competenza dell’organismo di vertice di “Cosa nostra” – del quale inoltre non si è neppure contestato ad Andreotti di fare parte –, e dall’altro risulta applicata in termini non coerenti con un’attenta lettura e interpretazione delle effettive linee di sviluppo dottrinale e giurisprudenziale, dirette a riaccordare le peculiari “regole” interne di appartenenza all’organo centrale di “Cosa nostra”, di funzionamento dello stesso e di formazione del relativo impulso decisionale all’omicidio “eccellente”, con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e con i criteri del ragionamento probatorio sul concorso di persone nel reato».

<sup>415</sup> «Essendo dunque fallita la dimostrazione dell’esistenza del mandato, deve convenirsi che, sul punto della qualificazione di Andreotti come complice morale dell’omicidio Pecorelli, insieme con l’inosservanza della disciplina sostanziale e processuale in materia di accertamento della causalità della condotta del concorrente rispetto alla realizzazione del reato, la motivazione manchi del tutto ovvero, per la genericità delle espressioni utilizzate, sia meramente apparente».

<sup>416</sup> Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 1998, n. 7240, Craxi e altro, in *C. pen.*, 1998, p. 3039.

esperienza ma da un parametro di tipo congetturale, per il quale il segretario politico di un partito, gestito con metodi di forte accentramento, non può non essere consapevole e partecipe, quanto meno moralmente, dei reati commessi dai referenti del partito, che strumentalizzano le funzioni esercitate all'interno di una P.A., per soddisfare esigenze finanziarie del partito medesimo. Così ragionando, si ledono i principi che regolano il concorso *ex art.110 c.p.*, restando indimostrati il collegamento causale della condotta del prevenuto con i fatti e il suo contributo, sia pure solamente morale, ai reati specifici (aspetto oggettivo del concorso); e il consapevole legame di un apporto finalistico alla realizzazione di essi, che da tutti i concorrenti deve essere oggetto di rappresentazione e volizione (aspetto psicologico)»<sup>417</sup>.

Benché, in tali ipotesi, la Corte non abbia colto l'occasione per fornire indicazioni ulteriori e più specifiche in merito ai criteri probatori di accertamento del nesso causale, risulta sicuramente condivisibile il rilievo secondo il quale la deduzione tacita delle forme particolarmente problematiche di partecipazione psichica finisce per porsi in netto contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 Cost.

---

<sup>417</sup> Di tutt'altro tenore, invece, Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, in *C. pen.*, 1998, p. 3101, con la quale è stata ritenuta sussistente la responsabilità a titolo concorsuale, per gli illeciti commessi dagli amministratori societari, di colui che aveva assunto il ruolo generale di consulente, orientando teleologicamente – secondo la prospettazione accusatoria – le politiche aziendali in tutte le direzioni, consentite o non. In tal caso, è mancata, in realtà, la prova della configurabilità del concorso, non essendosi neppure dato atto della formulazione da parte dell'imputato di alcuno specifico consiglio tecnico, incoraggiamento *etc.* Il contributo causale è stato, quindi, ravvisato non tra una condotta criminosa e uno specifico reato, bensì, tra un ruolo istituzionale e gestionale, da un lato, e un intero sistema di reati, dall'altro. Così, L. RISICATO, *op. cit.*, p. 67. Sul punto, v., altresì, A. SERENI, *op. cit.*, p. 60.



## CAPITOLO IV

### LA DIMENSIONE “EXTRACONCORSUALE” DELLA CAUSALITÀ PSICHICA

Sommario: 1. La causalità psichica come categoria trasversale. –  
2. La causalità psichica “monosoggettiva”. – 2.1 Fattispecie ad evento psichico “finale”. In particolare, l’ipotesi dello *stalking*. –  
2.2 Fattispecie tipizzate ad evento psichico “intermedio” “strutturale”. In particolare, le ipotesi di corruzione, di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità.  
– 2.3 Fattispecie ad evento psichico “intermedio” “non necessariamente strutturale”.

#### 1. *La causalità psichica come categoria trasversale.*

Al di là delle problematiche direttamente attinenti alla partecipazione morale al reato, va osservato che la tematica della causalità psichica attraversa in maniera trasversale la materia penale. Per rendersi conto di come tale fenomeno assuma dimensioni che esorbitano dai confini propri del concorso di persone nel reato, basta osservare l’eterogeneità delle situazioni che, per le loro peculiarità, rischiano di mettere in crisi il tradizionale criterio esplicativo ovvero il modello di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura. Crisi, ancora una volta determinata dalla difficoltà di reperire una vera e propria legge scientifica idonea a spiegare il nesso di collegamento tra condotta ed evento, trattandosi di accadimenti insuscettibili, per loro natura, di formare oggetto di generalizzazioni universali o probabilistiche.

Inevitabilmente, si ripropone, allora, il problema di dover stabilire se, tutte le volte in cui non si disponga di una legge scientifica in cui sussumere il fatto concreto, il giudice sia effettivamente impossibilitato ad accertare la sussistenza del nesso causale tra una

data condotta e un certo evento (dovendo pervenire, dunque, ad un giudizio di *non liquet*), oppure se sia possibile ricorrere a diversi parametri di accertamento.

La prima opzione – è da dire sin d’ora – renderebbe, di fatto, privi di adeguata tutela ampi settori, nei quali, invece, la rilevanza dei beni “in gioco” rende lo strumento repressivo penale irrinunciabile. Alla seconda opzione si contrappongono, tuttavia, le obiezioni connesse al rischio di eccessiva dilatazione della discrezionalità giudiziaria nell’accertamento del fondamentale presupposto oggettivo di imputazione penale.

E’ stato, in effetti, evidenziato che, viste le problematiche connesse all’adozione di criteri sostitutivi e ulteriori, il modello di accertamento nomologico-deduttivo difficilmente può essere abbandonato: da un lato, il criterio prognostico, basato sulla valutazione *ex ante* (anziché *ex post*, come richiesto dalla logica condizionalistica) di idoneità della condotta a produrre un certo evento, può comportare inammissibili “slittamenti” verso forme di responsabilità per fatto altrui, trasformando, peraltro, i reati di danno in fattispecie di mero pericolo; d’altro lato, la necessità di non rimettere alla totale discrezionalità giudiziaria l’accertamento del nesso causale (ossia di uno dei più importanti requisiti strutturali dei reati di evento) non consente di “ripiegare” su un modello di accertamento meramente “individualizzante”, il quale permetterebbe di accertare il nesso di causalità prescindendo dal ricorso a leggi tratte dalla migliore scienza ed esperienza, e sulla sola base delle peculiarità del caso concreto.

Nel tentativo di dirimere la problematica questione, certa dottrina ritiene che, data l’irrinunciabilità del modello condizionalistico anche nei settori in cui risulta pressoché impossibile il richiamo ad una legge scientifica di copertura, si dovrebbe ammettere l’esistenza di un modello differenziato di causalità penale, basato su generalizzazioni, ma caratterizzato dal necessario affidamento, ai fini del giudizio di sussistenza del nesso eziologico, alle massime di esperienza<sup>418</sup>.

---

<sup>418</sup> F. CINGARI, *Causalità psichica e massime di esperienza, un modello differenziato di causalità?*, cit., p. 767 ss.; ID., *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, cit., p. 248 ss.; ID., *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica, Verso un modello di contrasto integrato*, Torino, 2012, p. 162 ss.

## 2. La causalità psichica “monosoggettiva”.

Appare utile, ai fini della presente disamina, una, sicuramente non esaustiva, ma, si ritiene, significativa analisi, volta a evidenziare l’eterogeneità delle ipotesi nelle quali l’accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale implica la verifica della concreta efficacia condizionante di un determinato comportamento sulla psiche e sull’agire di un altro soggetto.

Sono accomunate dalla problematicità di un simile riscontro, non solo le ipotesi di concorso morale nel reato, ma anche le fattispecie monosoggettive nelle quali si presuppone una consequenzialità tra una certa condotta del soggetto attivo e la produzione di una determinata reazione a livello psichico della vittima. Tale reazione può dirsi “strutturale” per alcune ipotesi di reato<sup>419</sup>, in quanto la loro realizzazione postula il verificarsi di un peculiare evento psichico, a livello intermedio (come nei casi di truffa, circonvenzione di incapaci, concussione, *etc.*) o finale (come è richiesto dall’art. 612-*bis* c.p., per il delitto di atti persecutori, e come richiedeva l’abrogato art. 603 c.p., per il delitto di plagio), il quale concorre a definire lo specifico disvalore della fattispecie<sup>420</sup>. In altre, invece, la reazione a livello psichico del soggetto passivo, benché non sia connaturale alla specifica tipologia delittuosa, può, ad ogni modo, inserirsi tra la condotta e l’evento tipico.

### 2.1. Fattispecie ad evento psichico “finale”. In particolare, l’ipotesi dello stalking.

Una delle ipotesi in cui la reazione psichica della vittima è sicuramente elemento “di struttura” – costituendone, come si vedrà a breve, proprio l’evento finale – è rappresentata dalla fattispecie di atti persecutori. Per la sua integrazione, all’art. 612-*bis* c.p. si richiede, infatti, che il soggetto attivo, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno “in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di

---

<sup>419</sup> A. NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, Torino, 2012, p. 242.

<sup>420</sup> F. CINGARI, *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, cit., p. 243.

persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Invero, la locuzione, qui utilizzata, “in modo da”, ha generato qualche dubbio esegetico in ordine alla natura del reato. Per taluni interpreti, infatti, tale espressione denoterebbe la volontà del legislatore di configurare un reato di pericolo, per la cui sussistenza risulterebbe sufficiente l’idoneità oggettiva della condotta, da accertarsi con un giudizio *ex ante*, a ingenerare uno dei summenzionati effetti tipici<sup>421</sup>. La dottrina maggioritaria ritiene, invece, che vi siano diversi argomenti a favore dell’opposta ricostruzione dello *stalking* in chiave di reato di evento<sup>422</sup>. Lo stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità e l’alterazione delle abitudini di vita rappresenterebbero, pertanto, eventi di danno che si devono concretamente verificare<sup>423</sup>. Sulla scorta di tale ultimo indirizzo interpretativo, risulta, allora, evidente come il nesso causale tra condotta persecutoria ed evento sia un elemento essenziale della fattispecie. Indispensabile diviene, dunque, non la semplice constatazione della idoneità oggettiva della condotta, ma la concreta verifica *ex post* del collegamento eziologico tra la condotta e uno degli alternativi eventi (psichici) di danno.

Anche la giurisprudenza di merito e di legittimità pare convenire sulla natura di reato di evento della fattispecie di atti persecutori<sup>424</sup>, dalla quale discende la necessaria di

---

<sup>421</sup> E. VENAFRO, *Commento all’art. 7, d.l. 29 febbraio 2009, n. 11*, in *Leg. pen.*, 2009, p. 486 ss.; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, p. 153 ss.; A. PECCIOLI, *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1310 ss.

<sup>422</sup> Tra questi, l’intenzione espressa nei lavori preparatori di costruire un reato abituale di evento, l’utilizzo del termine “cagionare” (generalmente impiegato nel codice qualora si postula la presenza di un legame causale), l’entità della sanzione (che risulterebbe, altrimenti, eccessiva se riferita a una fattispecie di pericolo), la necessità di non ampliare la portata applicativa della norma (che, per taluni aspetti, appare indeterminata) e, infine, la maggiore conformità della struttura di reato di evento all’intento legislativo di costruire il disvalore della fattispecie intorno alla sintomatologia della vittima. Per queste considerazioni: M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli, 2011, p. 1391 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, II, *I delitti contro la persona*, Bologna, 2011, p. 220.

<sup>423</sup> A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il cd stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1389; G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”*, “Stalking the Stalking”, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 877; V.B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, in S. VINCIGUERRA-F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Roma, 2010, p. 567; M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., *ibidem*.

<sup>424</sup> Per la giurisprudenza di legittimità v., Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46179, in *CED Cass.*, rv. 257632, nella quale si sottolinea la centralità, sul piano probatorio, della dimostrazione del nesso di

indagare la concreta sussistenza del vincolo condizionalistico. Quest'ultimo indirizzo interpretativo è stato, peraltro, avallato da una recente pronuncia con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per difetto di determinatezza, ex art. 25, comma 2, Cost., dell'art. 612-*bis* c.p. La Corte ha specificato, infatti, che «non è sufficiente il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale, né basta l'astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorrendo invece dimostrare il nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima»<sup>425</sup>.

Tanto premesso, si ripropone la problematica, di non poco conto, relativa ai criteri di accertamento del collegamento eziologico tra condotta e reazioni a livello emotivo del soggetto passivo, la quale si pone in relazione al verificarsi di ognuno dei tre possibili eventi tipici considerati dalla norma incriminatrice. Infatti, se l'ansia, la paura e il timore, contemplati dall'art. 612-*bis* c.p. come “eventi finali”, rappresentano immediatamente stati di natura psichico-emotiva, attinenti senza dubbio alla sfera dei sentimenti, anche l'ipotesi di modificazione delle proprie abitudini di vita, benché richieda un “naturalistico” mutamento esteriore delle condizioni di vita, presuppone, altresì, la verifica di un evento psichico (questa svolta, di tipo “intermedio”), consistente nella “decisione da cui sgorga l'alterazione dello stile esistenziale”<sup>426</sup>.

Va detto che l'indagine relativa ai presupposti oggettivi della fattispecie – e, ovviamente, allo stesso nesso condizionalistico – non è, senz'altro, agevole, posto che l'accertamento concerne stati mentali «fluidi e incerti»<sup>427</sup>. Gli eventi considerati nella descrizione legislativa, pur evocando esperienze psichiche “note”, appaiono difficilmente circoscrivibili e comprensibili nella realtà fattuale<sup>428</sup>, risultando mutevoli

---

causalità tra condotta di minaccia o molestia e l'insorgenza degli eventi alternativi di danno; Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872, *ivi*, rv. 250399; Cass. pen., sez. V, 1 dicembre 2010, n. 20087, *ivi*, rv. 250102; Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945, in *DeJure*. Nella giurisprudenza di merito, Corte app. Milano, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 5123, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 26 gennaio 2012.

<sup>425</sup> Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2014, con nota di A. VALSECCHI, *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 23 giugno 2014.

<sup>426</sup> M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1400. Secondo l'A. sarebbe in tale ipotesi necessario un duplice nesso di causalità tra la condotta di molestie o minaccia e l'alterazione delle proprie abitudini di vita.

<sup>427</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 220.

<sup>428</sup> NISCO A., *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit. p. 232.

da individuo a individuo. La norma risente, pertanto, di un inevitabile *deficit* di determinatezza, da colmare, ove possibile, in via interpretativa<sup>429</sup>.

Al riguardo, per quanto concerne, in particolare, la definizione e individuazione degli stati del perdurante e grave stato di ansia e di paura, sono state ipotizzate due differenti soluzioni: l'una, secondo la quale l'ansia e la paura devono configurare sintomi di una patologia clinica<sup>430</sup>, l'altra, secondo cui è sufficiente il manifestarsi di un disagio psichico, senza alcuna specificazione di tipo clinico<sup>431</sup>. Quest'ultima opzione è quella generalmente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si afferma, infatti, che, non costituendo la fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p. una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non è necessario l'accertamento di uno stato patologico clinicamente accertabile, essendo, all'opposto, sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima<sup>432</sup>. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza citata, si è espressa sul punto in modo analogo, precisando che, per l'accertamento del "grave stato di ansia e di paura" e del "fondato timore", non occorre una valutazione di tipo "medico-legale", posto che l'evento tipico ricorrere anche in assenza di una vera e propria patologia di natura psichiatrica<sup>433</sup>. Tali eventi, riguardanti la sfera psichica ed emotiva, devono, quindi, essere accertati, «attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima»;

---

<sup>429</sup> Sulla "evanescenza" e la conseguente difficoltà di accertamento dell'evento psichico nella fattispecie di *stalking*, v. C. SOTIS, *Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come "programmi di azione"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 1155 ss.

<sup>430</sup> Per la necessità di restringere la portata applicativa della norma ai soli casi in cui l'ansia e la paura configurino sintomi di una patologia clinica: A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 238 s. In giurisprudenza, Trib. Catanzaro, sez. II, 3 novembre 2009, in *DeJure*.

<sup>431</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, cit., p. 352.

<sup>432</sup> In questo senso, Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2014, n. 20531, in *D&G*, 20 maggio 2014, dopo aver riaffermato che il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto e l'alterazione delle abitudini di vita, costituiscono eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612-*bis* c.p., ha ritenuto del tutto insostenibile la tesi difensiva secondo cui, per ritenere configurabile il delitto in esame, sarebbe necessario dimostrare clinicamente lo stato di disagio psichico della vittima.

<sup>433</sup> Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, cit.: ad avviso della Corte, dovrebbero, ad ogni modo, essere ritenute irrilevanti "ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima".

la loro prova «deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all'agente, e come tali necessariamente rientranti nell'oggetto del dolo»<sup>434</sup>.

Quanto all'eventuale cambiamento di abitudini di vita, è pacifico che questo debba derivare da una costrizione esercitata dallo *stalker* sulla vittima: la vittima deve essere posta di fronte all'alternativa di cambiare le proprie abitudini di vita, oppure di subire il danno che la condotta dello *stalker* gli apporta<sup>435</sup>. Anche in questo caso, deve, dunque, essere ricostruibile e ben individuabile il nesso causale.

Quanto importa qui evidenziare è che, premessa la necessità, affermata da più parti, di una accurata dimostrazione del nesso condizionalistico tra condotta ed evento, tale ricostruzione, tuttavia, non esige, in assenza di specificazioni al riguardo, il ricorso ad un sapere scientifico propriamente inteso. Il riferimento agli «elementi sintomatici» del reale turbamento psicologico, «ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima», pare, infatti, legittimare la conclusione che l'accertamento della effettiva verifica degli eventi tipici della fattispecie di *stalking* e del loro collegamento con la condotta persecutoria vada ancorato a generalizzazioni di tipo socio-esperienziale<sup>436</sup>.

Seguendo tale ricostruzione, per il giudice sarebbe, allora, possibile rifarsi a generalizzazioni che attestino una regolarità causale, secondo l'*id quod plerumque accidit*, tra un avvenimento del mondo fisico e un avvenimento del mondo psichico<sup>437</sup>.

E' da dire che, per quanto attiene alla ricognizione giudiziale degli stati di ansia o di paura, sarebbe astrattamente possibile avvalersi delle conoscenze fornite dalla scienza

---

<sup>434</sup> Cass. pen., sez. V, n. 14391 del 2012, 28 febbraio 2012, in *CED Cass.*, rv. 252314.

<sup>435</sup> Cass. pen., sez. V, n. 14391 del 2012, 28 febbraio 2012, cit., la quale specifica che il cambiamento delle abitudini di vita deve, comunque, essere significativo (cambio di abitazione, perdita del lavoro *etc.*), non rilevando il cambio di abitudini di scarsa importanza.

<sup>436</sup> Per tale soluzione, M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit. p. 1403, secondo il quale, oltre alle dichiarazioni della vittima, dovranno risultare decisivi indici esteriori, quali le alternative di condotta della vittima, le sue caratteristiche personali, le circostanze esteriori dell'azione.

<sup>437</sup> In questi termini, sull'utilizzo delle massime di esperienza nell'accertamento della causalità psichica con particolare riferimento allo *stalking*: M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1402 ss. Cfr., C. SOTIS, *Formule sostanziali e fruibilità processuale*, cit., p. 1155.

medica<sup>438</sup> (pur al cospetto delle problematiche relative alla sufficienza del grado di effettiva “scientificità” delle leggi elaborate in tale ambito e al loro possibile impiego nel giudizio penale<sup>439</sup>); nel caso del “fondato timore per l’incolumità”, non si potrebbero che utilizzare generalizzazioni causali di tipo sociale «vertenti sulle manifestazioni esteriori per l’incolumità individuale: “come ci si comporta”, quando si teme per la propria incolumità»<sup>440</sup>.

Analoghe conclusioni possono essere tratte anche per l’imputazione causale del terzo evento contemplato dall’art. 612-*bis* c.p.: essendo chiara l’impossibilità di rinvenire leggi scientifiche idonee a descrivere il legame eziologico tra la condotta, l’evento intermedio (la decisione in ordine al mutamento delle condizioni di vita) e l’evento finale (l’effettivo mutamento delle abitudini di vita), al giudice non resterebbe che avvalersi di massime di esperienza, dalle quali sia possibile evincere che “generalmente” all’estrinsecarsi di una condotta persecutoria, caratterizzata dal «superamento di una soglia di rilevanza sociale»<sup>441</sup>, la vittima si trova costretta ad alterare le proprie condizioni di vita per non subire il danno arrecato dallo *stalker*.

Non si scorge, in effetti, altra alternativa – nell’impossibilità di rinvenire leggi di copertura di natura propriamente scientifica – se non quella di fare affidamento a generalizzazioni del senso comune che consentano di affermare che la vittima di *stalking* ha effettivamente mutato aspetti (non irrilevanti) delle proprie abitudini, onde non continuare a subire la condotta molesta o minacciosa<sup>442</sup>.

---

<sup>438</sup> Corte app. Milano, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 5123, cit., la quale ha affermato che non ci si può affidare al solo senso comune, “perché, in assenza di parametri medico-psicologici di riferimento, si correrebbe il rischio di una ricostruzione giudiziale approssimativa dello stato di ansia” e che “se si vogliono evitare incontrollabili derive soggettivistiche, occorrerà ricercare criteri oggettivi di misurazione dello stato di ansia e di paura, che deve essere perdurante e grave”.

<sup>439</sup> M. BERTOLINO, *Le incertezze della scienza e le certezze del diritto a confronto sul tema della infermità mentale*, in *Scritti per Federico Stella*, I, Napoli, 2007, p. 397 ss.

<sup>440</sup> A. NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, cit. p. 245 ss.

<sup>441</sup> L’espressione, pur se con riferimento alla condotta induttiva dello stato di timore, è utilizzata da A. NISCO, *ibidem*.

<sup>442</sup> Benché non faccia esplicito riferimento all’opportunità di ricorrere a massime di esperienza, si consideri, a proposito, Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46179, cit., la quale ha rilevato il vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale – in ordine alla configurabilità e al legame eziologico con la condotta, di uno degli eventi contemplati dall’art. 612-*bis* c.p. – con la quale l’imputato era stato condannato per avere inoltrato alla vittima, in numerosissime occasioni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, telefonate, s.m.s. e messaggi *e-mail*, e per averla pedinata, minacciata *etc*. Il vizio motivazionale evidenziato dalla Cassazione sarebbe consistito, da un lato, nel non avere tenuto in debito conto la

Va, ad ogni modo, precisato che il giudizio, onde evitare ricognizioni del nesso eziologico totalmente arbitrarie, non potrebbe essere disancorato dalla prova particolaristica della concretizzazione della legge causale<sup>443</sup>, ossia dalla verifica empirica della sua effettiva operatività del caso concreto. Per passare, dunque, dal giudizio di probabilità astratta, espressa dalla generalizzata regola di esperienza, al giudizio di probabilità locico-concreta, il giudice deve, in particolare, escludere l'eventuale operatività di fattori causali alternativi, secondo il modello bifasico adottato, come noto, dalla celeberrima sentenza Franzese delle Sezioni Unite<sup>444</sup>. Dunque, se in un primo momento si dovranno ricercare generalizzazioni nel campo dello *stalking*, documentabili anche attraverso la letteratura criminologica, psicologica e medico-psichiatrica, in un secondo momento si dovrà escludere l'operatività di decorsi alternativi che non permettano di ricondurre l'evento psichico alla generalizzazione considerata<sup>445</sup>.

*2.2. Le fattispecie tipizzate ad evento psichico “intermedio” “strutturale”. In particolare, le ipotesi di corruzione, di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità.*

Diverse sono le ipotesi previste nella parte speciale del codice penale nelle quali si presuppone la verifica, a livello “intermedio”, di un peculiare evento psichico. Si

---

condotta della pretesa vittima – la quale aveva proseguito con l'imputato una «fluviale comunicazione», via s.m.s. e via *e-mail* («piuttosto conforme», secondo la Corte, ad un «rapporto di coppia») e cambiato utenza cellulare solo dopo la richiesta di diffida ai carabinieri –, senza, peraltro, che si potesse ravvisare un rilevante mutamento delle sue abitudini di vita. Ebbene, pare che i giudici di legittimità, abbiano attribuito rilievo alla mancata assunzione da parte della vittima di quel tipo di contegno che, normalmente, avrebbe adottato chi, a seguito di una analoga condotta “persecutoria”, si fosse trovato in uno stato di reale ansia o paura ovvero in una condizione tale da costringerlo al mutamento delle proprie abitudini di vita.

<sup>443</sup> Così, pur non con specifico riferimento alla fattispecie di atti persecutori, M. ROMANO, *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale*, cit., p. 919: il giudice appurerà il nesso di causalità «argomentando da una pluralità di segni vagliati anche in base alle esperienze soggettive e oggettive di casi simili: elementi di prova che, insieme all'esclusione di altra ragionevole alternativa, possano consentirgli di “passare” da un mero *post hoc* ad un “processualmente certo” *propter hoc*, e di concludere che vi è un'alta probabilità logica che le cose siano andate realmente così».

<sup>444</sup> Cass. pen., S.U. 10 luglio 2002, Franzese, cit., p. 50 ss.

<sup>445</sup> Così, M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1403.

tratta, in particolare, di fattispecie ad “evento psichico vincolato”, in cui la condotta tipica è già selezionata dal legislatore tra quelle che secondo l’*id quod plerumque accidit* sono idonee ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo<sup>446</sup>.

Tra queste, rientrano le fattispecie costruite attorno ad una relazione tra la condotta dell’agente e la risposta reattiva di un altro soggetto, quali, ad esempio, la truffa, la circonvenzione di incapaci, l’estorsione, la violenza privata, la concussione *etc.*<sup>447</sup>. Pertanto, nel caso della truffa e della circonvenzione di incapaci, occorre accertare il collegamento tra gli artifici o raggiri o l’induzione e l’atto di disposizione pregiudizievole; nel caso di estorsione, di violenza privata e di concussione, occorre verificare l’efficacia motivante della condotta attiva (minaccia, induzione *etc.*) rispetto alla sottoposizione del soggetto passivo all’altrui volere<sup>448</sup>.

Una simile relazione viene postulata, peraltro, non solo da norme propriamente incriminatrici, ma anche in talune disposizioni relative a circostanze attenuanti (come nel caso della cosiddetta provocazione, *ex art. 62, n. 2, c.p.*, per la configurabilità della quale occorre un nesso tra l’atto ingiusto e la reazione altrui) o scriminanti (come, nello stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, di cui all’art. 54, comma 3, c.p.)<sup>449</sup>.

Se è vero che nelle fattispecie menzionate l’individuazione del nesso di causalità tra condotta ed evento psichico è agevolata dal fatto che il legislatore tipizza delle condotte che appaiono per sé “adeguate” ad incidere sull’altrui capacità di autodeterminarsi<sup>450</sup>, è anche vero che, dovendosi concentrare il giudizio sul legame eziologico della condotta con una reazione a livello psichico, si ripropongono le difficoltà connesse all’indisponibilità di leggi scientifiche di copertura.

Oltretutto, va osservato che, pur a fronte di una tipizzazione “serrata” della condotta, sulla scorta della sua idoneità *ex ante* a provocare un certo evento psichico intermedio, il principio di personalità della responsabilità penale non consentirebbe di dare “per scontata” la sussistenza del nesso di causalità in virtù della conformità della condotta a quella descritta dalla fattispecie incriminatrice. Al riguardo, gli stessi tentativi

---

<sup>446</sup> F. CINGARI, *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, cit., p. 248.

<sup>447</sup> M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale*, cit., p. 818 ss.

<sup>448</sup> C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., *passim*.

<sup>449</sup> M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale*, cit., *ibidem*.

<sup>450</sup> F. CINGARI, *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, cit., p. *ibidem*.

giurisprudenziali di individuare criteri netti di distinzione tra condotte lecite e illecite o tra contigue fattispecie delittuose, se non associati alla prova del reale svolgimento dei fatti nel caso concreto, possono generare forme di attribuzione della responsabilità su base oggettiva.

Tale rilievo può essere formulato anche con riferimento alle varie soluzioni escogitate dalla giurisprudenza per distinguere le ipotesi di concussione da quelle di corruzione<sup>451</sup>, nonché per tracciare il *discrimen* tra la concussione e la “nuova” fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità (introdotta con legge n. 190 del 2012)<sup>452</sup>.

Quanto alla distinzione tra corruzione e concussione<sup>453</sup>, il criterio viene tradizionalmente fondato sulla diversa posizione psicologica del soggetto privato che, nella prima fattispecie, è libero di autodeterminarsi, mentre, nella seconda, subisce la pressione del pubblico funzionario (*metus publicae potestatis*)<sup>454</sup>. Ovviamente, tale criterio, di natura soggettiva, non rende agevole nella prassi stabilire quale sia il reale rapporto psichico che si instaura tra i protagonisti della vicenda delittuosa<sup>455</sup>, soprattutto nei casi dai contorni più “sfuggenti”, come quelli in cui il privato si trova ad operare in un contesto di illegalità diffusa (generalmente ricondotti alla cosiddetta concussione

---

<sup>451</sup> M. PELISSERO, *I limiti del diritto penale sostanziale nella prova dei fatti psichici*, cit., p. 282 ss.

<sup>452</sup> Problematica, quest’ultima, fatta oggetto di un recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: Cass. pen., S.U., 24 ottobre 2013, n. 12228, Maldera, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 Marzo 2014, con nota di G.L. GATTA, *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e “induzione indebita”: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*.

<sup>453</sup> Quella della qualificazione in termini di corruzione o concussione di una data fattispecie concreta rappresenta una questione di estrema rilevanza. Sotto un primo profilo, da essa, infatti, dipende la rilevanza penale del comportamento dell’*extraneus*, che, nel caso della corruzione è compartecipe al reato, mentre, nell’ipotesi della concussione è mera vittima. Sotto altro profilo, la distinzione ha rilevanti conseguenze dal punto di vista processuale e, in particolare, sul “peso” delle dichiarazioni del privato: visto il diverso ruolo che può assumere (correo o parte offesa), in un caso, in qualità di teste, renderà dichiarazioni con effettivo valore probatorio, in quanto assistite dall’obbligo di veridicità, nell’altro caso, in quanto imputato, «oltre a potersi avvalere della facoltà di non rispondere, offrirà narrazioni di ben minore rilievo processuale». In questi termini, L. STORTONI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, in AA.VV., *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2003, p. 149; ID., *La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: profili generali e spunti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1990, p. 721; ID., *La disciplina penale della corruzione: spunti e suggerimenti di diritto comparato*, in *Ind. pen.*, 1998, p. 1052.

<sup>454</sup> Per tutti, v., M. PELISSERO, *Il ruolo della vittima di fronte ad un bivio: il fenomeno della corruzione*, in E. VENAFRO-C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, p. 169 ss.

<sup>455</sup> L. STORTONI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., p. 150, tanto più se si considera che, come rileva l’A., la posizione del p.u. porta sempre con sé un inevitabile coefficiente di supremazia.

ambientale). Tant'è che dottrina e giurisprudenza, nel tentativo di superare tali dubbi interpretativi, hanno variamente fatto ricorso a criteri suppletivi, quali quello della "iniziativa" – secondo il quale si avrebbe concussione o corruzione a seconda che sia il pubblico agente a richiedere ovvero il privato ad offrire un indebito compenso – <sup>456</sup> e quello fondato sulla dicotomia tra "danno" e "vantaggio", per il quale sussisterebbe concussione ogniqualvolta il privato agisca per evitare un danno (*certat de damno vitando*) e corruzione quando questi agisca per ottenere un vantaggio (*certat de lucro captando*).

Il primo di questi criteri, andando incontro ad una serie di obiezioni rilevanti, risulta ormai superato. Infatti, così come l'iniziativa del privato non necessariamente esclude che questi sia stato indotto ad offrire un compenso indebito per "bypassare" l'atteggiamento ostruzionistico del funzionario, allo stesso modo, l'iniziativa dell'agente pubblico non esclude *a priori* il possibile ottenimento di un vantaggio indebito da parte del privato<sup>457</sup>.

Quanto al secondo criterio (del "danno/vantaggio"), va precisato che, ove formulato in termini così generici, si espone all'obiezione secondo la quale vi sono ipotesi nelle quali il privato agisce per evitare un danno, ma che dovrebbero essere ricondotte alla fattispecie di corruzione. Si tratterebbe, in particolare, dei casi in cui il privato intenda evitare un male giusto, ossia il compimento da parte del soggetto pubblico di un atto legale, ma pregiudizievole (come, ad esempio, un arresto doveroso o un accertamento dovuto)<sup>458</sup>. Qui, l'eventuale qualificazione del fatto in termini di concussione, trascurerebbe la modalità tipica di realizzazione di tale reato, la quale, richiedendo l'abuso delle qualità o dei poteri del pubblico agente, postula la prospettazione al privato di un danno ingiusto<sup>459</sup>. Quindi, qualora quest'ultimo agisca per sottrarsi ad un

---

<sup>456</sup> V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V, Torino, 1982, p. 198.

<sup>457</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, Milano, 2008, p. 347. Si ritiene, inoltre, che, data l'introduzione della fattispecie di istigazione alla corruzione attiva, il criterio dell'iniziativa non sia più utilizzabile, dato che l'iniziativa del p.u., elemento strutturale di tale ipotesi delittuosa, non può essere ricondotta alla figura di concussione; cfr. L. STORTONI, *op. loc. cit.*; M. ROMANO, *ibidem*.

<sup>458</sup> L. STORTONI, *La disciplina penale della corruzione*, cit., p. 1061; ID., *Delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., p. 151.

<sup>459</sup> L. STORTONI, *op. loc. ult. cit.*

danno *secundum ius*, dovrà ritenersi sussistente l'ipotesi della corruzione, anziché quella della concussione, data la mancanza dell'elemento dell'ingiustizia del danno<sup>460</sup>.

Tale criterio, secondo il quale, in definitiva, si configurerebbe l'ipotesi della corruzione quando il privato agisce per conseguire un vantaggio ingiusto e l'ipotesi della concussione quando il privato agisce per evitare un danno ingiusto<sup>461</sup>, avrebbe in effetti il pregio di dissipare le ambiguità interpretative che sorgono nei casi in cui la condotta del p.u. parrebbe profilarsi come costrittiva<sup>462</sup>. Tuttavia, in rapporto ad alcuni casi "limite", si è rilevato che risulterebbe troppo rigido, come nelle ipotesi in cui il privato accetti la proposta corruttiva a lui effettivamente favorevole, essendo, tuttavia, motivato dal timore di incorrere, in caso contrario, in futuri danni derivanti dalla condotta contraria ai doveri d'ufficio del pubblico agente<sup>463</sup>. Si è, dunque, sostenuto che i diversi criteri esaminati dovrebbero, allora, essere considerati, più che altro, come indici sintomatici della particolare condizione psicologica del privato, da valutare in sede probatoria accanto ad altri elementi, quali l'andamento dei contatti e il rapporto tra di forza tra le parti, la natura degli atti posti in essere, la presenza o meno di trattative *etc.*<sup>464</sup>.

Anche secondo un certo indirizzo giurisprudenziale non sarebbe decisivo, ai fini della distinzione tra corruzione e concussione, l'eventuale vantaggio per il privato, potendo il concusso determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica<sup>465</sup>.

---

<sup>460</sup> L. STORTONI, *ibidem*: il privato, infatti, paga per ottenere un vantaggio che non gli spetta e, «laddove questo accade, non sembra nemmeno potersi parlare di costrizione, essendo in realtà improprio asserire che qualcuno sia costretto ad avere un vantaggio cui non ha diritto». Rileva, inoltre, l'A. che, considerando i diversi tipi di corruzione, si può ritenere che nel caso di corruzione propria, ossia quando alla prestazione del privato corrisponde un atto contrario ai doveri d'ufficio, si avrà corruzione e non concussione; mentre, il compimento di un atto di ufficio dietro "compenso" è forte indizio in favore di un'ipotesi concussiva, ma occorrerà in concreto verificare se vi sia stata minaccia da parte del p.u. di non porlo in essere se non dietro pagamento o, al contrario, se la volontà di pagare sia frutto di libera scelta da parte del privato. In tal caso, il criterio dell'iniziativa potrebbe essere di ausilio come uno dei possibili indici di valutazione.

<sup>461</sup> Cfr. M. ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitto contro i pubblici ufficiali*, art. 314-355-bis c.p., in *Commentario sistematico*, Milano, 2013, p. 235 ss.

<sup>462</sup> L. STORTONI, *La disciplina penale della corruzione*, cit., p. 1061.

<sup>463</sup> M. PELISSERO, *Il ruolo della vittima di fronte ad un bivio*, cit., p. 171.

<sup>464</sup> F. CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica*, cit., p. 124 ss.

<sup>465</sup> Così, Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2004, n. 443, Zamberlan, in *CED Cass.*, rv. 230898.

Il tratto determinante della concussione, rispetto alla corruzione, si focalizzerebbe, pertanto, sull'abuso delle qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale<sup>466</sup>. Data, quindi, la funzione effettivamente tipizzante dell'abuso, si potrebbe prescindere da un rigoroso accertamento del nesso di causalità psichica tra l'abuso della qualità o dei poteri e la determinazione del privato alla promessa o alla dazione<sup>467</sup>.

Al riguardo occorre, però, precisare che, mentre taluni autori negano, che tra la condotta dell'agente e quella della vittima di concussione si possa rinvenire un nesso di causalità, posto che tale rapporto non si presterebbe a «illustrare le interazioni tra le condotte umane coscienti e volontarie di soggetti capaci di intendere e di volere»<sup>468</sup>, altra parte della dottrina ritiene che in tale contesto debba formularsi un vero e proprio giudizio di causalità psichica. Si afferma, nello specifico, che, benché il giudizio di idoneità *ex ante* sia effettivamente indispensabile – dovendo la condotta essere «adeguata all'affetto, secondo regole di esperienza o eventualmente scientifiche da cui questo appaia conseguenza verosimile della prima» –, occorre, in seconda battuta, che l'evento intimidatorio si sia effettivamente verificato. Diversamente si configurerebbe un mero tentativo<sup>469</sup>.

Anche qui l'indagine relativa alla sussistenza del nesso causale, a fronte della irreperibilità di leggi di copertura universali o statistiche, dovrebbe sorreggersi su massime di comune esperienza, che consentano di rilevare se la condotta di abuso sia in sé capace – ovvero possa essere considerata “normalmente” capace – di determinare la condotta del privato<sup>470</sup>.

---

<sup>466</sup> Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 2005, n. 700, in *Guida dir.*, 2005, 7, p. 57.

<sup>467</sup> F. CINGARI, *Repressinone e prevenzione della corruzione pubblica*, cit., p. 128 ss.

<sup>468</sup> A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale, Parte speciale*, I, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano 2008, p. 121.

<sup>469</sup> G. CERQUETTI, *Tutela penale della pubblica amministrazione e tangenti*, Perugia, 1996, p. 82: il giudizio di idoneità deve, invece, formularsi qualora si debba escludere il *metus publicae potestatis* quale motivo determinante della dazione o promessa indebite, come nei casi di simulazione o di riserva mentale del privato, nei quali dovrebbe ravvisarsi una concussione tentata. Cfr., F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, cit., p. 342, nota 151.

<sup>470</sup> M. PELISSERO, *Il ruolo della vittima di fronte ad un bivio*, cit., p. 172 s., secondo il quale i criteri differenziali dell'iniziativa e del vantaggio potrebbero essere recuperati come indici rilevanti sul piano della prova della dinamica dei rapporti tra privato e pubblico ufficiale: il criterio dell'iniziativa, in particolare, potrà essere assunto a indicatore di una concussione in contesti di atti conformi ai doveri d'ufficio, in quanto, secondo l'*id quod plerumque accidit*, una richiesta del p.u. per atti dovuti sottende il condizionamento del compimento dell'atto d'ufficio ad una prestazione del privato. Il criterio del

Un simile giudizio dovrebbe sempre svolgersi secondo l'ordinario modello bifasico, attraverso, cioè, la preventiva analisi generalizzante *ex ante*, volta alla valutazione della idoneità, secondo la comune esperienza, della condotta del pubblico ufficiale a condizionare il privato, e, in secondo luogo, operando un giudizio individualizzate, *ex post*, sulla base di indici sintomatici (l'andamento dei contatti e il rapporto tra di forza tra le parti, la natura degli atti posti in essere, la presenza o meno di trattative), dal quale si possa evincere che la decisione del privato non sia stata determinata da fattori causali alternativi rispetto alla condotta del pubblico agente<sup>471</sup>. Il rapporto di causalità potrà dirsi, quindi, sussistente quando non vi siano elementi che inducano a ritenere che il privato avrebbe, comunque, deciso di agire nella stessa maniera, ovvero che, in assenza della condotta del pubblico agente, si sarebbero prodotti in suo capo i medesimi eventi psichici<sup>472</sup>.

Come innanzi anticipato, alla annosa problematica sui rapporti tra corruzione e corruzione, si è aggiunta, a seguito della promulgazione della. n. 190 del 2012 (recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), quella relativa alla necessità di stabilire la linea di confine tra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità<sup>473</sup>. Il legislatore è,

---

vantaggio, poi, può rappresentare un prezioso indizio della natura corruttiva del fatto; tuttavia, «la regola di esperienza in forza della quale il vantaggio del privato depone a favore della corruzione, può essere contraddetta dalla specificità del caso concreto, in cui il vantaggio rappresenta solo uno strumento necessario per evitare maggiori danni futuri». Per la necessità di utilizzare massime di esperienza, v., altresì, F. CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica*, cit., p. 129. D. MICHELETTI, *Contraddizione su Il ruolo della vittima di fronte ad un bivio: il fenomeno della corruzione*, in E. VENAFRO-C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, p. 187, osserva che tale criterio, che fa leva sull'interazione psichica tra i motivi dell'azione del privato e quelli prospettatigli dal p.u., risulta molto più congruente, rispetto alle altre soluzioni prospettate, «al dato strutturale delle delle due fattispecie incriminatrici: le diverse dinamiche motivazionali che hanno portato alla dazione indebita non sono altro, infatti, che lo specchio della costrizione, del raggirio o dell'accordo da cui sono scaturite». Nondimeno, come rileva l'A., un certo tasso di incertezza è intrinseco a questo parametro, il quale, in effetti, necessita di essere integrato dai criteri dell'iniziativa e del vantaggio.

<sup>471</sup>F. CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica*, cit., p. 132 ss.

<sup>472</sup>G. CERQUETTI, *Tutela penale della pubblica amministrazione*, cit., p. 84 ss. Secondo l'A., in tale contesto, sarebbe opportuno trarre spunto dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa al concorso morale di persone nel reato per le ipotesi di determinazione e rafforzamento.

<sup>473</sup>Lo sdoppiamento della fattispecie risponde all'esigenza, di cui si è fatto carico il legislatore italiano a seguito di raccomandazioni e pressioni di carattere internazionale, di evitare che l'inquadramento di talune condotte "di confine" nell'alveo della concussione, anziché della corruzione, continuasse a fornire una scappatoia a quei corruttori eventualmente in grado di apparire, in sede processuale, mere vittime del reato di concussione. Sul punto, T. PADOVANI, *Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra*

infatti, intervenuto sostituendo la fattispecie di cui all'art. 317 c.p. con una nuova figura di concussione, esclusivamente realizzabile mediante costrizione, e introducendo, all'art. 319-*quater* c.p., l'autonomo delitto di «induzione indebita a dare o promettere utilità». La novella ha, quindi, “spacchettato”<sup>474</sup> la concussione nelle due distinte fattispecie summenzionate, entrambe originariamente contemplate dall'art. 317 c.p.

La prima fattispecie, quella contemplata dall'art. 317 c.p., è modulata sui caratteri costitutivi del precedente delitto di concussione per costrizione, essendosi limitato il legislatore a innalzare il minimo edittale (sei, anziché quattro anni di reclusione) e a prevedere come possibile soggetto attivo del reato il solo pubblico ufficiale. La seconda ipotesi, prevista dall'art. 319-*quater* c.p., di «induzione indebita a dare o promettere

---

*concussione e corruzione ed esigenze “improcastinabili” di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 1302 ss.; ID, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, in *Arch. pen.*, 2012, p. 783 ss.; A. PAGLIARO, *Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione*, in ID., *Il diritto penale tra norma e società. Scritti 1956-2008*, Milano, 2009; M. AMISANO TESI, *Le tipologie della corruzione*, Torino, 2012; M. MONTANARI, *La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali*, in [www.penalecontemporano.it](http://www.penalecontemporano.it), 1 luglio 2012, p.1 ss.; F. GIUNTA, *Prima lettura della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190*, in *G. pen.*, 2013, II, p. 278 ss.; F. PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, p. 228 ss.; F.V. PLANTAMURA, *La progettata riforma dei delitti di corruzione e concussione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, p. 189 ss.; E. DE MARTINO, *Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità*, in A. D'AVIRRO (a cura di), *I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2013, p. 227 ss.; P. DIGLIO, “Costrizione” e “induzione”: differenza quantitativa o qualitativa? In medio stat virus, in *R. pen.*, 2013, p. 801 ss.; E. DOLCINI, *La legge 190/2012. Contesto, linee di intervento, spunti critici*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 3, p. 152 ss.; G.L. GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013; M. GAMBARDELLA, *Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*, in *C. pen.*, 2013, 4, p. 1285 ss.; R. GAROFOLI, *Concussione e indebita induzione: il criterio discrezionale e i profili successori*, in [www.penalecontemporano.it](http://www.penalecontemporano.it), 3 maggio 2013, p. 1 ss.; V. MONGILLO, *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione*, in [www.penalecontemporano.it](http://www.penalecontemporano.it), 27 settembre 2013, p. 1 ss.; M. RONCO, *L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma*, in *Arch. pen.*, 2013, p. 35 ss.; S. SEMINARA, *I delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 15 ss.; P. SEVERINO, *La nuova legge anticorruzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 7 ss.; A. SPENA, *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 3, p. 213 ss.; A. UBALDI, *Concussione per induzione e “induzione indebita”: la struttura è la stessa?*, in *D&G*, 2013, p. 353 ss.; M. DONINI, *Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 Ottobre 2013-14 Marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e A., e alla l. n. 190 del 2012*, in *C. pen.*, 2014, p. 1482 ss.; M.B. MAGRO, *Sul vantaggio dell'extraneus indebitamente concusso*, cit., p. 1 ss.; A. PIVA, *Alla ricerca dell'induzione perduta: le Sezioni Unite tentano una soluzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 231 ss.; A. SESSA, *Concussione e induzione indebita: il formante giurisprudenziale tra legalità in the books e critica dottrinale*, in [www.penalecontemporano.it](http://www.penalecontemporano.it), 28 novembre 2014.

<sup>474</sup> F. PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, cit., p. 228

utilità» è strutturata sulla falsariga della concussione per induzione, di cui all'originario art. 317 c.p., e si realizza qualora il soggetto attivo, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Per tale fattispecie è sancita, dal secondo comma dell'art. 319-*quater* c.p., la punibilità anche del destinatario dell'induzione che da o promette denaro o altra utilità.

Una delle ragioni della tendenza ad ampliare la sfera applicativa della concussione, a “discapito” della corruzione, era da rinvenirsi anche nella eccessiva vaghezza della nozione di “concussione per induzione”, la quale si prestava ad inglobare tutte quelle condotte del pubblico ufficiale – non riconducibili alla costrizione vera e propria – che avessero in qualche modo determinato il privato ad una specifica condotta, anche a prescindere dal concorrere di eventuali interessi illeciti perseguiti da quest'ultimo.

Mentre nel vigore della originaria disciplina, data la riconducibilità di entrambe le condotte, costrittiva ed induttiva, alla previsione dell'art. 317 c.p., che stabiliva per esse un omogeneo trattamento sanzionatorio, la problematica non si poneva in maniera particolarmente pressante – se non ai limitati fini della determinazione della pena da applicare in concreto all'agente pubblico –, a seguito della novella, la possibile rilevanza penale, *ex art. 319-*quater*, comma 2, c.p.*, della condotta del soggetto indotto che da o promette denaro o altra utilità rende quanto mai necessario stabilire qual è l'esatto confine tra concussione ed induzione indebita<sup>475</sup>.

Al riguardo, secondo un primo indirizzo interpretativo, che si rifà al criterio utilizzato dalla giurisprudenza “*ante-riforma*” della intensità della pressione psicologica esercitata sul privato, la “costrizione” – elemento tipico del delitto di concussione – andrebbe individuata nel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di “*metus*”, derivante dall'esercizio del potere pubblico, e tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa

---

<sup>475</sup> E' da dire che il nuovo assetto normativo, di fatto, amplifica le problematiche connesse alla definizione del termine induzione. Già, infatti, nel vigore della previgente disciplina, si lamentava il mancato accoglimento da parte del legislatore, nella novella del 1990, della proposta della dottrina di eliminare il termine “induce” dall'art. 317 c.p., osservandosi che, mentre la costrizione è agevolmente identificabile in quelle condotte in cui il sopruso del pubblico ufficiale “piega” la volontà del soggetto passivo, l'induzione «stretta [...], com'è, tra la *costrizione* stessa e l'*induzione in errore* della truffa», risulta di impossibile determinazione. Così, L. STORTONI, *La disciplina penale della concussione*, cit., p. 1060.

rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità. Questa ipotesi si distinguerebbe dall'induzione – elemento oggettivo della nuova fattispecie di cui all'art. 319-*quater* c.p. – la quale potrebbe manifestarsi a seguito di un contegno implicito o comunque più blando del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ovvero in un'attività di determinazione più subdolamente persuasiva, in grado, comunque, di determinare uno stato di soggezione. Dunque, a caratterizzare la concussione dovrebbe essere il “timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale”, mentre nell'induzione il pubblico ufficiale farebbe leva piuttosto sulla sua «posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore»<sup>476</sup>.

Secondo questa giurisprudenza, non vi sarebbe, pertanto, alcun nuovo dato normativo tale da indurre ad un'interpretazione dei concetti di costrizione e di induzione alternativa a quella consolidata, posto che l'unica differenza tra i due tipi di condotta è comunque da rivenirsi nel mezzo usato per la realizzazione dell'evento, nel senso che la dazione o la promessa dell'indebito è, nella concussione, effetto del timore mediante l'esercizio della minaccia e, nella induzione, effetto delle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione tacita o di atti ingannevoli.

In base a un secondo orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si discosta nettamente da quello sopramenzionato, non si potrebbe fare riferimento, ai fini che qui interessano, al *quantum* di pressione psicologica esercitata sulla vittima – essendo l'elemento dell'abuso delle qualità o dei poteri descritto in termini identici in entrambe le disposizioni – occorrendo, piuttosto, ricorrere al parametro discretivo del tipo di danno prospettato dall'agente pubblico. Secondo questo diverso indirizzo, in particolare, compie il reato di cui all'art.317 c.p. chi prospetta un danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o di altra utilità. Posto il carattere residuale della norma di cui all'art. 319-*quater*, commette, all'opposto, il reato di induzione indebita chi prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge. Solo nella prima ipotesi, posto l'impiego di una minaccia, vi sarebbe l'effettiva costrizione della vittima, invece, nella seconda, non può parlarsi di

---

<sup>476</sup> Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 8695, Nardi, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 28 febbraio 2013.

minaccia – e, quindi, di costrizione – perché il danno prospettato non è *iniuria datum*, ma derivante o consentito dall'applicazione della legge<sup>477</sup>.

Accanto ai due filoni interpretativi di cui si è detto, nella giurisprudenza della Corte di cassazione ne è emerso un terzo che, mutuando dal primo il criterio del *quantum* di pressione psichica e dal secondo quello oggettivo del tipo di male prospettato al privato, può essere definito come intermedio. In base a tale impostazione, per distinguere le condotte di costrizione di cui all'art. 317 c.p. da quelle induttive *ex art. 319-quater* c.p., si può fare riferimento agli approdi a cui era pervenuta la giurisprudenza antecedentemente alla riforma del 2012 e secondo i quali solo nel reato di “concussione per costrizione” la pretesa dell'agente pubblico ha una maggiore carica intimidatoria, in quanto espressa in forma o in maniera tale da non lasciare alcun significativo margine di scelta al destinatario. L'induzione si caratterizza, invece, per l'impiego di forme di suggestione o di persuasione ovvero di più blanda pressione morale, tali da lasciare al destinatario una maggiore libertà di autodeterminazione e margine di scelta nell'accogliere o meno la richiesta del pubblico funzionario. Questa giurisprudenza, tuttavia, prende atto delle incertezze interpretative che possono derivare dall'applicazione del solo criterio dell'intensità della pressione psicologica, soprattutto nelle ipotesi “di confine”, nelle quali, essendo la pretesa del pubblico agente formulata in maniera larvata o allusiva ovvero in forma indiretta o implicita, risulta arduo stabilire se la pretesa del pubblico agente abbia quasi annullato oppure solo attenuato la libertà di autodeterminazione del privato. Per tale motivo, il criterio dell'intensità della pressione psichica viene integrato con quello oggettivo del tipo di pregiudizio prospettato. Anche in ragione della nuova previsione del secondo comma dell'art. 319-*quater* c.p., che consente di punire il privato che da o promette denaro o altra utilità, dovrà ritenersi che questi sia meramente persona offesa del reato di concussione per costrizione qualora il pubblico agente prospetti un pregiudizio obiettivamente ingiusto. In questo caso, infatti, si può ritenere che il privato ceda alla pretesa del p.u. solo per evitare il pregiudizio, e non perché motivato dall'eventuale prospettiva di conseguire un vantaggio personale. In caso contrario, qualora il pubblico agente formuli una richiesta che sia condizione per il compimento o per il mancato compimento di un atto da cui il privato ricava un vantaggio indebito, e il cui perseguimento finisca per rappresentare la ragione principale

---

<sup>477</sup> Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2012, n. 3251, Roscia, in *CED Cass.*, rv. 253938.

della decisione di quest'ultimo, potrà trovare applicazione l'art. 319-*quater*, comma 2, c.p.<sup>478</sup>.

In considerazione dell'evidenziato contrasto giurisprudenziale, la questione relativa alla linea di demarcazione tra le due fattispecie è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. L'Organo nomofilattico<sup>479</sup> ha confutato la validità dei tre principali orientamenti giurisprudenziali, considerando, innanzitutto, che il criterio dell'intensità della pressione psichica «non coglie i reali profili contenutistici» delle condotte di costrizione e induzione, e postula, ai fini della distinzione tra le due tipologie di condotta, «un'indagine psicologica dagli esiti improbabili, che possono condurre a una deriva di arbitrarietà»; in secondo luogo, il criterio dell'ingiustizia o meno del danno prospettato «incontra il limite della radicale nettezza argomentativa» e si rivela, pertanto, poco utile nelle situazioni più «ambigue»; infine, la combinazione dei primi non fa altro che replicare le rispettive insufficienze evidenziate.

Al fine di tracciare un criterio discretivo «più affidabile ed oggettivo», il Supremo Collegio precisa quali siano gli elementi comuni e quelli differenziali delle due fattispecie criminose.

Quanto ai primi, le condotte contemplate dagli artt. 317 e 319-*quater* c.p. sono entrambe caratterizzate, oltre che dallo stesso evento, dalla medesima modalità di realizzazione, che consiste nell'abuso delle qualità o dei poteri dell'agente pubblico. In particolare, secondo la Corte, l'abuso «non è un presupposto del reato ma integra un elemento essenziale e qualificante della condotta di costrizione o di induzione», costituendo il «mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la promessa dell'indebito». L'abuso è, quindi, «lo strumento attraverso il quale l'agente pubblico innesca il processo causale che conduce all'evento terminale: il conseguimento dell'indebita dazione o promessa». La condotta tipica delle due figure criminose non risiede, dunque, «esclusivamente nella costrizione o nella induzione, bensì primariamente nell'abuso, che è legato da nesso di causalità con lo stato psichico determinato nel soggetto privato ed è idoneo, in ulteriore sequenza causale e temporale, a provocare la dazione o la promessa dell'indebito».

In relazione ai tratti differenziali della concussione e dell'induzione, le Sezioni Unite si focalizzano, innanzitutto, sul concetto di «costrizione», realizzabile tramite violenza o,

---

<sup>478</sup> Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11794, Melfi, in *CED Cass.*, rv. 254440.

<sup>479</sup> Cass. pen., S.U., 24 ottobre 2013, n. 12228, cit.

generalmente, minaccia. La minaccia, «tipico strumento di coazione», che consiste in una «forma di sopraffazione prepotente, aggressiva intollerabile socialmente, la quale incide sull'altrui psiche e sull'altrui libertà di autodeterminazione», ha sempre per oggetto un male o un danno ingiusto, cioè un fatto *contra ius* e lesivo di interessi della vittima; pertanto, presuppone sempre una vittima, costretta ad agire, in assenza di una sostanziale alternativa, non per conseguire un vantaggio, ma per evitare un danno<sup>480</sup>.

Dunque, afferma il Collegio che il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, «che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo».

L'induzione viene, quindi, definita, in via residuale, rispetto alla minaccia-costrizione. In tal caso, la punibilità del privato si riconetterebbe al fatto che l'induzione consiste in una «alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l'ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente». La condotta di induzione, a differenza della costrizione-minaccia, può concretizzarsi nella forme della persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio e, perfino, nell'inganno, atte a carpire una complicità, prospettando un vantaggio indebito.

Quindi, ad avviso della Corte, il vantaggio indebito diviene il «criterio di essenza» dell'induzione, che è, invece, rappresentato dalla minaccia di un male o di un danno ingiusto nella fattispecie di concussione.

Il “danno ingiusto” e il “vantaggio indebito”, quali elementi costitutivi impliciti, rispettivamente, della condotta costrittiva di cui all'art. 317 c.p. e di quella induttiva di cui all'art. 319-*quater* c.p., devono, secondo le S.U., essere apprezzati con approccio oggettivistico, il quale, però, non deve condurre ad un accertamento presuntivo, «dovendo necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti. L'accertamento cioè non può prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione». Dunque, si deve comunque sempre procedere a una «indagine sulle spinte motivanti» la dazione o promessa indebita.

---

<sup>480</sup> Così, G.L. GATTA, *La minaccia*, cit., p. 215 ss.

Avverte, però, il S.C. che, se il percorso argomentativo delineato per tracciare il *discrimen* tra i concetti di costrizione e di induzione «è certamente fruibile, senza alcuna difficoltà, in quei casi in cui la situazione di fatto non evidenzia incertezze di sorta, nel senso che appare chiaro, sul piano probatorio, l'effetto perentoriamente coartante ovvero quello persuasivo che l'abuso del pubblico agente cagiona sulla libertà di autodeterminazione della controparte», non altrettanto agevole risulta il medesimo modello interpretativo nei casi più ambigui, «*borderline*», che si collocano al confine tra concussione e induzione indebita.

Nelle motivazioni della sentenza qui considerata, si riconosce, quindi, che nei casi potenzialmente “ambivalenti”, nei quali danno *contra ius* e vantaggio indebito trovano entrambi riscontro in una determinata situazione fattuale, o in quelli in cui i medesimi parametri hanno una scarsa valenza interpretativa, il giudice «dovrà procedere, innanzitutto, alla esatta ricostruzione in fatto della vicenda portata alla sua cognizione, cogliendone gli aspetti più qualificanti, e, quindi, al corretto inquadramento nella norma incriminatrice di riferimento, lasciandosi guidare, alla luce comunque dei parametri rivelatori dell'abuso costrittivo o di quello induttivo, verso la soluzione applicativa più giusta». I medesimi parametri dovranno, quindi, «essere apprezzati [...] non nella loro staticità, ma nella loro operatività dinamica, enucleando, sulla base di una valutazione approfondita ed equilibrata del fatto, il dato di maggiore significatività».

Le S.U., dopo tali precisazioni, si soffermano ad analizzare alcune delle ipotesi che presentano caratteri di ambiguità. Tra queste, si annoverano i casi di abuso di qualità – nelle quali il p.u. fa pesare la propria posizione soggettiva senza però fare riferimento a un atto specifico del proprio ufficio o servizio<sup>481</sup> –, di prospettazione di un danno generico<sup>482</sup>, di minaccia-offerta o minaccia-promessa – che ricorre quando il p.u.

---

<sup>481</sup> Si fa, in via esemplificativa, riferimento al caso di un appartenente a una forza di polizia che, dopo avere consumato un pranzo con amici in un ristorante, facendo valere il suo *status*, pretenda di non pagare il conto o di saldarlo in maniera quasi simbolica. Qui, secondo la Corte, occorrerebbe apprezzare e valutare ogni particolare delle modalità comportamentali del pubblico ufficiale e del privato, per stabilire se il primo abbia veicolato un univoco messaggio di sopraffazione verso il secondo ovvero se tra i due interlocutori si sia comunque instaurata una dialettica utilitaristica, eziologicamente rilevante sotto il profilo motivazionale.

<sup>482</sup> Nel caso di prospettazione implicita da parte del pubblico agente di un danno generico, «che il destinatario, per autosuggestione o *per metus ab intrinseco*, può caricare di significati negativi, paventando di potere subire un'oggettiva ingiustizia», secondo le parole del S.C., «non si può prescindere da una approfondita valutazione del concreto atteggiarsi dei ruoli delle parti nel contesto considerato, per

minaccia un danno ingiusto (ad esempio, l'esclusione illegittima e arbitraria da una gara d'appalto) e contestualmente promette un vantaggio indebito (come la sicura vincita della gara in caso di dazione o promessa dell'indebito)<sup>483</sup> –, e, infine, di minaccia dell'uso di un potere discrezionale<sup>484</sup>.

Rileva, inoltre, il Collegio che, tra le ipotesi “ambivalenti” rientrano anche quelle in cui la problematica relativa alla distinzione tra le due contigue figure criminose va affrontata anche alla luce del confronto e del bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale, potendo accadere che il privato consegua un vantaggio, assecondando, però, la pretesa del pubblico agente per preservare un proprio interesse di rango particolarmente elevato (come la vita), essendosi, pertanto, venuto a trovare in uno stato psicologico di vera e propria costrizione<sup>485</sup>.

---

inferire la ricorrenza o meno di una effettiva prevaricazione costringitiva. Il percorso valutativo, per ritenere la sussistenza di questa, deve tenere presente, in particolare, che quanto più il supposto danno è indeterminato tanto più l'intento intimidatorio del pubblico agente e i riflessi gravemente condizionanti — per *metus ab extrinseco* — l'autodeterminazione della controparte devono emergere in modo lampante, per potere pervenire ad un giudizio di responsabilità per concussione».

<sup>483</sup> In questi casi, nei quali il criterio che fa leva sulla dicotomia “male ingiusto” e “male giusto” mostrerebbe i suoi limiti, il giudice dovrebbe stabilire se il motivo della dazione/promessa dell'indebito risiede nella prospettiva del danno o del vantaggio: se il vantaggio indebito ha prevalso sull'aspetto intimidatorio, e il privato si sia perciò convinto di scendere a patti col pubblico funzionario, il comune coinvolgimento dei protagonisti nell'illecito comporterebbe la sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 319-*quater* c.p.; diversamente, quando la prospettazione del danno ingiusto sovrasta la rappresentazione del vantaggio, si deve propendere per l'ipotesi concussiva.

<sup>484</sup> Il prospettare, in maniera del tutto estemporanea e pretestuosa, l'esercizio sfavorevole del proprio potere discrezionale, al solo fine di costringere il privato alla prestazione indebita, integra, ad avviso della Corte, la minaccia di un danno ingiusto, in quanto non funzionale al perseguimento del pubblico interesse ed indice di sviamento dell'attività amministrativa dalla causa tipica. Il privato, quindi, deve essere ritenuto vittima di concussione, in quanto si “piega” all'abuso proprio per scongiurarne gli effetti per lui ingiustamente dannosi (ad esempio, il preannuncio di una verifica fiscale in carenza dei presupposti di legge ed a fini meramente persecutori ed illeciti). All'opposto, se l'atto discrezionale, pregiudizievole per il privato, è prospettato nell'ambito di una legittima attività amministrativa, facendosi comprendere che, cedendo alla pressione abusiva, è possibile conseguirsi un trattamento indebitamente favorevole, viene ad integrarsi il reato di induzione indebita.

<sup>485</sup> Nella sentenza si fa, in particolare, riferimento, al caso del primario dell'unità operativa di cardiocirurgia di una struttura pubblica il quale, per operare personalmente e con precedenza su altri un paziente, pretenda dal medesimo una certa somma di denaro, dopo averlo allarmato circa l'urgenza dell'intervento “salvavita”. Qui, secondo la Corte «è indubbio che il paziente, accondiscendendo alla richiesta del medico, si assicura un trattamento di favore rispetto ad altri pazienti non disposti a cedere all'abuso. In realtà, però, non è questa finalità a guidare il suo processo volitivo, che rimane invece gravemente condizionato dalla componente coercitiva evincibile dall'intero contesto». Analogamente, nel caso del poliziotto che invita perentoriamente la prostituta, priva di permesso di soggiorno, a seguirlo per consumare un rapporto sessuale gratuito, «l'esercizio dei poteri di polizia si appalesa deviato dal

La Corte avverte, quindi, che il criterio che fa leva sulla distinzione tra danno e vantaggio non sempre consente, se isolatamente considerato, di discernere le ipotesi di concussione da quelle di induzione indebita, dovendo «essere opportunamente calibrato, all'esito di una puntuale ed approfondita valutazione in fatto, sulla specificità della vicenda concreta, tenendo conto di tutti i dati circostanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco, dei principi e dei valori che governano lo specifico settore di disciplina». Per evitare presunzioni o automatismi, «occorre apprezzare il registro comunicativo nei suoi contenuti sostanziali, rapportati logicamente all'insieme dei dati di fatto disponibili».

Dopo avere affrontato le questioni di diritto intertemporale<sup>486</sup>, nella motivazione si dà spazio alla problematica relativa ai rapporti tra la nuova figura dell'induzione indebita e le fattispecie di corruzione. Qui, il *discrimen* andrebbe individuato considerando «la presenza o meno di una soggezione psicologica» del privato, posto che solo l'induzione indebita è caratterizzata da uno stato di soggezione psicologica e da un processo volitivo che non è spontaneo, ma è innescato dall'abuso del funzionario pubblico, che prende l'iniziativa e convince l'*extraneus* alla dazione indebita. Benché l'abuso, secondo il S.C., non sia estraneo alle fattispecie corruttive, rispetto a queste «si atteggia a connotazione di risultato», mentre nell'induzione indebita rappresenta lo «strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita».

Dunque la riforma del 2012 avrebbe reso, secondo la Corte, più netta la distinzione tra il reato di concussione e le fattispecie corruttive, posto che la figura delittuosa delineata dall'art. 317 c.p. troverebbe maggiore determinatezza in forza del peculiare elemento dell'abuso e della violenza/minaccia da parte del pubblico ufficiale, che lo differenziano univocamente dalla corruzione: «si configurerà quest'ultimo illecito in presenza di una libera contrattazione, di un accordo delle volontà liberamente e consapevolmente concluso su un piano di parità sinallagmatica; si profilerà, invece, il primo illecito

---

fisiologico schema funzionale ed assume evidenti connotati di prevaricazione costrittiva per il coinvolgimento nella pretesa indebita di un bene fondamentale della persona (libertà sessuale)», «a prescindere dalla natura ingiusta o giusta del danno oggetto del messaggio veicolato dal poliziotto».

<sup>486</sup> In ordine alla questione se la riforma della concussione abbia comportato o meno una parziale *abolitio criminis* in relazione ai fatti di induzione, espunti dall'ambito applicativo dell'incriminazione, il Collegio ritiene che la riforma abbia comportato una successione di leggi meramente modificative della disciplina, con conseguente applicabilità, ai fatti *sub iudice* dell'art. 2, comma 4, c.p.

quando la volontà dell'*extraneus* è causalmente coartata dalla condotta abusiva del pubblico ufficiale, attuata con le citate modalità»<sup>487</sup>.

Al di là delle possibili “criticità” della soluzione adottata dalle Sezioni Unite, le quali non sarebbero pienamente riuscite nell’intento di offrire un criterio selettivo totalmente affidabile per distinguere le ipotesi di concussione da quelle di induzione indebita<sup>488</sup>, per quanto qui interessa, pare opportuno soffermarsi su alcune delle asserzioni formulate nella sentenza *de qua*.

La Corte ha, in più passaggi, rimarcato, innanzitutto, la peculiare natura causale del rapporto che si instaura tra le condotte dei protagonisti delle fattispecie corruttive e induttive, nelle quali l’abuso rappresenta un elemento essenziale ovvero «lo strumento attraverso il quale l’agente pubblico innesca il processo causale che conduce all’evento terminale». L’abuso è legato, dal nesso di causalità, allo stato psichico determinato nel soggetto privato – il quale, dunque, rappresenta l’“evento intermedio” –, e, «in ulteriore sequenza causale», con la dazione o la promessa dell’indebitato, che costituiscono, invece, l’evento finale.

Dunque, tanto il concetto di costrizione, quanto quello di induzione sottintendono un processo di natura eminentemente psichica che altera l’altrui sfera di autodeterminazione. Entrambe definiscono condotte di interazione psichica, incidenti sul processo motivazionale e decisionale di altri soggetti, da cui scaturisce un’azione volontaria che costituisce l’evento finale<sup>489</sup>.

Le due condotte, pur differenziandosi per la diversa intensità con la quale interferiscono sul processo decisionale – posto che, come si è visto, nel caso dell’induzione il privato conserva più ampi margini decisionali, a differenza di quanto avviene in quello di

---

<sup>487</sup> Quanto, invece, alla distinzione, ancor più delicata, tra la fattispecie di istigazione alla corruzione attiva, di cui all’art. 322, commi 3 e 4, c.p., e la induzione indebita nella forma tentata, osservano le S.U. che, benché entrambe le fattispecie implicino «forme di interazione psichica, nel senso che sia l’una che l’altra si configurano attraverso comportamenti di “interferenza motivazionale sull’altrui condotta”», occorre fare riferimento alla differenza tra i concetti di induzione e di sollecitazione. L’induzione, infatti, si caratterizzerebbe per un “*quid pluris*”, insito «nel carattere perentorio e ultimativo della richiesta e nella natura reiterata e insistente della medesima». La condotta induttiva, dunque, è caratterizzata dalla maggiore pressione esercitata sull’*extraneus*. Si configura, invece, una sollecitazione nell’ipotesi in cui «il pubblico agente propone al privato un semplice scambio di favori, senza fare ricorso ad alcun tipo di prevaricazione, sicché il rapporto tra i due soggetti si colloca in una dimensione paritetica».

<sup>488</sup> M. DONINI, *Il corr(eo)indotto tra passato e futuro*, cit., p. 1497 ss.; A. PIVA, *Alla ricerca dell’induzione perduta*, cit., p. 233 ss.; A. SESSA, *Concussione e induzione indebita*, cit., p. 9 ss.

<sup>489</sup> M.B. MAGRO, *Sul vantaggio dell’extraneus indebitamente concusso*, cit., p. 23.

concussione/costrizione – pongono le medesime problematiche relative alla necessità di accertate il nesso di causalità psichica tra la condotta comunicativa e la decisione-evento intermedio.

Ebbene, occorre rilevare come le stesse Sezioni Unite, pur nello sforzo di ricostruire un parametro di demarcazione oggettivo, tramite il riferimento alla contrapposizione tra “danno ingiusto” e “vantaggio indebito”, abbiano, da un lato, riconosciuto che la presenza dell’uno o dell’altro presupposto non possano condurre ad accertamenti presuntivi, dovendosi, pur sempre, procedere all’indagine circa le reali spinte motivazionali del soggetto privato; d’altro lato, ammettono che, specialmente nelle ipotesi più ambigue, il giudice deve procedere ad una analisi approfondita sul concreto ruolo delle parti, non potendosi escludere un episodio concussivo, pur in costanza di un trattamento favorevole, o, viceversa, la sussistenza di un’induzione, anche a fronte della prospettazione di un danno ingiusto.

Dunque, nonostante sia innegabile che l’indagine psicologica in ordine alla posizione, di soggezione o parità, del privato rischi di essere foriera di «esiti improbabili che possono condurre ad una deriva di arbitrarietà»<sup>490</sup>, occorre riconoscere che i fenomeni psichici non possono che essere valutati nella loro irripetibilità e unicità, e ciò comporta che, in tale ambito, un certo margine di “creatività” giudiziale sia inevitabile<sup>491</sup>. Si osserva, infatti, che «una dose di incoercibile incertezza è congenita a questa materia. Così, anche la definizione più nitida e convincente di “costrizione” e “induzione” non sarebbe del tutto immune da difficoltà probatorie ed applicative», posta la fluidità e la varietà delle situazioni relazionali, «spesso ambigue ed inserite in contesti opachi e volatili»<sup>492</sup>.

Pare, allora, che anche alla luce dei più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, tanto rispetto all’induzione, quanto in rapporto alle condotte di costrizione, si propongano i problemi connessi alla necessaria dimostrazione del reale evento psichico effettivamente concretizzatosi nella mente del privato, non essendo sempre, come si è visto, dirimente il riferimento ai presupposti del “danno ingiusto”/“vantaggio indebito”. Le difficoltà derivano, ovviamente, dal fatto che, anche in tale contesto, la struttura del

---

<sup>490</sup> Cass. pen., S.U., 24 ottobre 2013, n. 12228, cit.

<sup>491</sup> Purché questa non scada nella pura intuizione. Così, A. PIVA, *Alla ricerca dell’induzione perduta*, cit., p. 235.

<sup>492</sup> V. MONGILLO, *L’incerta frontiera*, cit., p. 63.

collegamento eziologico è complicata dalla possibile presenza di sottoeventi o eventi intermedi di tipo psichico e di una molteplicità di variabili soggettive (carattere, sensibilità, contesto, livello di emotività, suggestionabilità), che difficilmente rendono il fatto sussumibile entro generalizzazioni di carattere, quanto meno, statistico. Ciò, comunque, non esclude il possibile ripiego su parametri di accertamento causale “generalizzanti”, in quanto fondati su massime di esperienza.

Più precisamente, se l’esistenza del “danno ingiusto” e del “vantaggio indebito” possono, specialmente nei casi meno ambigui, arricchire ed agevolare la prova dell’effettivo rapporto che si instaura tra la condotta del pubblico agente e la reazione, a livello psichico, del privato, il richiamo a massime di esperienza empiricamente verificabili appare irrinunciabile ai fini della valutazione del caso concreto.

In particolare, si evidenzia in dottrina che, per la valutazione in ordine alla diversa condizione psicologica del privato indotto che, a differenza del privato costretto, sceglie consapevolmente di dare o promettere al soggetto pubblico, si debba utilizzare il metodo di sussunzione sotto leggi cristallizzate in «massime di esperienza elastiche, ma affidabili, in quanto corroborate da un sapere che proviene dalle scienze dei fatti umani, le quali segnalano i possibili errori, euristiche, pregiudizi, che condizionano la decisione umana sulla base di studi empirici accreditati che si avvalgono di metodologie scientifiche»<sup>493</sup>. Ai fini dell’accertamento del nesso causale, non si potrebbe, poi, prescindere dalla sua contestualizzare, con l’utilizzo di parametri di credibilità razionale o di probabilità logica<sup>494</sup>. Le generalizzazioni tratte dalle scienze umane consentirebbero, quindi, di ricorrere a indici indizianti, a parametri fattuali che funzionino da indicatori, interni ed esterni, dell’effetto dell’influenza motivazionale sortita dalla condotta con valenza comunicativa sul comportamento delle vittime<sup>495</sup>. Il giudice dovrebbe, quindi, procedere ad un’“analisi situazionale”, valutando «il livello di emotività, di sensibilità, di conformismo, di suggestionabilità», la quale

---

<sup>493</sup> M.B. MAGRO, *Sul vantaggio dell’extraneus indebitamente concusso*, cit., p. 28 s.

<sup>494</sup> M.B. MAGRO, *ibidem*; A. SESSA, *Concussione e induzione indebita*, cit., p. 18 s., nota 61.

<sup>495</sup> M.B. MAGRO, *ibidem*, pur, avverte l’A., senza la pretesa di giungere ad una conclusione inferenziale priva di incertezze.

dovrebbe/potrebbe condurre al riconoscimento di uno stato di induzione ovvero di costrizione, «senza incorrere nel rischio di giudizi troppo intuitivi»<sup>496</sup>.

### 2.3. *Fattispecie ad evento psichico “intermedio” “non necessariamente strutturale”.*

Come si è innanzi anticipato, esiste una varietà di ipotesi che non contemplano una reazione a livello psicologico del soggetto passivo come elemento tipico di fattispecie – non essendo questo connaturale ed essenziale per la configurabilità della specifica tipologia delittuosa –, ma nelle quali un evento di natura psichica si inserisce, come elemento peculiare, nella dinamica dei fatti, tra la condotta e l’evento finale.

Tra queste ipotesi, rispetto alle quali il giudice è, dunque, chiamato a verificare l’esistenza di nesso causale tra la condotta umana e una certa determinazione volitiva del destinatario dell’influenza psichica, rientrano quelle, – per così dire – “classiche”, del suicidio della vittima conseguente a una condotta di maltrattamenti (riconducibili all’ipotesi aggravata di cui all’art. 572, comma 2, c.p.) o del suicidio della vittima a seguito di atti estorsivi o usurari (eventualmente rilevanti *ex art.* 586 c.p.)

Rispetto a tali fenomenologie, certa giurisprudenza tende ad ammettere la sussistenza del nesso eziologico tra le condotte indicate e l’atto volitivo susseguente della vittima di maltrattamenti, usura, estorsione etc., facendo, più o meno implicitamente, riferimento a massime di esperienza o generalizzazioni del senso comune.

Così, esemplificativamente, la Cassazione<sup>497</sup>, vagliando il caso in cui una donna si era suicidata, a seguito dei maltrattamenti, subiti per anni, da parte del marito (il quale le impediva di avere contatti, anche telefonici, con l’esterno, la insultava, minacciava,

---

<sup>496</sup> M.B. MAGRO, *ibidem*. Per l’accertamento tramite leggi psicologiche o massime di esperienza dell’esistenza di uno stato di costrizione, piuttosto che di induzione, v. C. BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, I, *I delitti dei pubblici ufficiali*, Padova, 2013, p. 531, secondo il quale, tale verifica sarebbe doverosa, perché dovuta alla necessità dimostrare il «duplice evento psichico», costituito dalla «soggezione del destinatario della costrizione, con conseguente effetto motivante della dazione o della promessa indebita». Cfr. V. MONGILLO, *L’incerta frontiera*, cit., p. 28, specificando, però, che lo “stato di costrizione” non va concepito come nozione puramente descrittivo-naturalistica, ma normativa, posto che «il suo contenuto naturalistico di base va “tarato” in funzione delle esigenze ordinamentali di riferimento».

<sup>497</sup> Cass. pen., sez. VI, 29 novembre 2007, n. 12129, Consolo, in *C. pen.*, 2009, p. 4069, con nota di E. DI SALVO, *Il suicidio della vittima come conseguenza di una condotta di maltrattamenti*, *ivi*, p. 906 ss.

malmenava *etc.*), ha riconosciuto che, qualora il suicidio della vittima dei maltrattamenti sia stato posto in essere per sottrarsi alle continue sofferenze psico-fisiche patite abitualmente, può asserirsi la sussistenza di un rapporto eziologico diretto tra la condotta dell'autore dei maltrattamenti e il suicidio della persona offesa, in quanto la condotta suicidaria può considerarsi come una causa sopravvenuta che ha potenziato l'efficienza causale dei maltrattamenti, concorrendo a produrre l'evento<sup>498</sup>. Il Collegio, ha pertanto ritenuto correttamente motivata la pronuncia di condanna della Corte territoriale, nella quale era stato ravvisato il diretto collegamento causale del suicidio con i maltrattamenti subiti, «ritenuti in maniera incontrovertibile sufficienti nella loro reiterazione ed aggravamento ad indurre anche una persona abituata e rassegnata a sopportare ogni dolore a farla finita». La Corte d'appello aveva, nello specifico, considerato che la donna «si era effettivamente trovata nella drammatica alternativa di scelta tra la morte ed un'esistenza disperata, dopo essersi resa conto dell'inutilità di ogni tentativo anche solo di comunicare ad altri l'insostenibilità della sua situazione e dell'impossibilità di qualunque cambiamento», e che il suicidio non trovava altra motivazione se non nella condotta di maltrattamenti<sup>499</sup>.

Analogamente, la VI sezione dell'Organo di cassazione<sup>500</sup>, in una fattispecie relativa alla condotta suicidaria di una donna vittima per anni di sistematici e ripetuti maltrattamenti (minacce, percosse e ingiurie), tali da ingenerare uno stato di esasperazione e disperazione, ha stabilito che il delitto di cui all'art. 572, comma 2, c.p.,

---

<sup>498</sup> Accogliendo, così, l'indirizzo secondo il quale l'art. 586 c.p. non farebbe riferimento ai soli reati-base potenzialmente lesivi dei beni della vita e dell'incolumità. Cfr., F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, cit., p. 164, secondo il quale non è da escludere che – nei casi di estorsione, minacce o maltrattamenti, talmente gravi che il suicidio risulta per la vittima una logica, pur se drammatica, alternativa – possa sussistere il legame causale tra gli atti dolosi di base e il suicidio stesso, purché questi non rappresentino la mera occasione dell'evento suicidario. I fatti-base dovrebbero avere, secondo l'A., una capacità analoga a quella dell'istigazione al suicidio, ossia della determinazione o del rafforzamento del proposito, senza che, ovviamente, tale evento sia voluto. Nello stesso senso, A. STILE, *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, in *Enc. dir.*, XXVII, 1977, p. 142.

<sup>499</sup> La Corte aveva, nello specifico considerato che la donna aveva, al contrario, una precisa ragione di vivere per assistere il figlio, affetto da problemi psichici, che era stata esclusa ogni ipotesi di depressione in termini clinici o di disturbo della personalità, e che, infine, l'unico motivo per il quale nelle confidenze con i figli e con i vicini di casa diceva di “non farcela più” era il comportamento del marito nei suoi confronti.

<sup>500</sup> Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 1990, n. 8405, Magurno, in *C. pen.*, 1991, p. 1986, con nota di S. PREZIOSI, *Maltrattamenti seguiti da suicidio: oggettivo e soggettivo nell'imputazione dell'evento ulteriore, sullo sfondo della colpevolezza d'autore*, *ivi*, p. 1987 ss.

è da ritenersi sussistente qualora il suicidio possa essere messo in «sicuro e diretto collegamento con i ripetuti e gravi episodi di maltrattamenti, per effetto dei quali lo stato di prostrazione indotto nella vittima sia da identificarsi quale vero e proprio trauma fisico e morale che la determinarono a darsi la morte».

Sulla stessa scia, la Cassazione<sup>501</sup> ha ravvisato il collegamento eziologico – e la conseguente responsabilità degli imputati, ai sensi dell’art. 586 c.p. – tra condotte estorsive e la morte non voluta del soggetto passivo (oltre che della moglie e del figlio di questi). Nel caso di specie, secondo l’ipotesi accusatoria, la condotta estorsiva ascritta all’imputato avrebbe cagionato mediante i palesi e reiterati atti d’intimidazione, di aggressione verbale e fisica un grave turbamento nella psiche della vittima (un vero e proprio “clima di terrore”), determinando, così, il duplice gesto omicida-suicida. Il Giudice di primo grado, nel caso *de quo*, aveva considerato le precarie condizioni psichiche della persona offesa «causa sopravvenuta predominante ed assorbente» rispetto all’estorsione, ed interrutiva, quindi, del nesso di causalità materiale tra tale delitto e la morte. La Corte di cassazione, al contrario ha precisato che, pur dovendo il giudice di merito accertare che i delitti subiti pongano effettivamente la vittima in quella «logica anche se drammatica alternativa tra un’esistenza disperata e la morte», «e non rappresentino invece la pura e semplice occasione del delitto, qualificandosi in quest’ultimo caso il suicidio, nella dinamica dei fatti, come fattore eccezionale, sopravvenuto ed imprevedibile», «non è escluso che lo stato di prostrazione indotto nella vittima possa atteggiarsi come vero e proprio trauma fisico e morale che possa determinarla – ovvero concorrere a determinarla, se psichicamente labile per endogeni ma non ancora definitivamente compromessi percorsi di disagio mentale – a darsi la morte». Secondo i giudici di legittimità, pertanto era da ritenersi immune da censure la condanna intervenuta in secondo grado, nella quale si era dato adeguato conto delle ragioni per cui si poteva ritenere che il pregresso disagio mentale della parte lesa fosse stato gravemente intaccato dall’intervento scatenante di fattori causali ancorati alle condotte estorsive. Ad avviso della Corte, il gesto omicida-suicida non era, pertanto, da

---

<sup>501</sup> Cass. pen., sez. I, 19 ottobre 1998, n. 11055, D’Agata, in *CED Cass.*, rv. 211611.

considerarsi come un fattore eccezionale, sopravvenuto ed imprevedibile, idoneo a rompere il nesso di causalità, materiale e psichico<sup>502</sup>.

Oltre che nelle fattispecie esaminate un evento di natura psichica intermedio può innestarsi anche su fatti di omicidio (o lesioni) dolosi o colposi.

Una ipotesi peculiare, analizzata dalla giurisprudenza e strettamente attinente al fenomeno delle interazioni psichiche, riguarda la possibile efficacia eziologica della condotta “persuasiva” dei cosiddetti maghi-guaritori rispetto alla morte dei pazienti che si affidano alle loro “cure”.

In un caso vagliato dalla giurisprudenza di merito<sup>503</sup> si trattava, proprio, di stabilire i possibili profili di responsabilità penale di un sedicente guaritore per la morte di una donna affetta da una grave forma di tumore (carcinoma mammario) che, dopo avere ascoltato una trasmissione radiofonica nella quale egli invitava ad evitare i trattamenti chemioterapici, decideva di non sottoporsi alle terapie ufficiali e di affidarsi alla sua attività curativa. Tuttavia, dopo alcuni mesi, la donna, constatando un notevole peggioramento delle proprie condizioni, si risolveva a sottoporsi ai trattamenti ufficiali, decedendo dopo una prima fase di miglioramento. Il G.u.p. ha, in tal caso, condannato il “guaritore” ai sensi dell’art. 575, a titolo di dolo diretto<sup>504</sup>.

Sul versante dell’efficacia causale della condotta, il Giudice ha considerato che, da un lato, se la donna si fosse sottoposta ai trattamenti chemioterapici e al successivo

---

<sup>502</sup> In una ipotesi simile, nella quale la vittima del reato di usura si era suicidata, l’Organo di legittimità, pur non escludendo aprioristicamente che – al di là delle ipotesi di istigazione al suicidio – la volontà di togliersi la vita può effettivamente essere direttamente determinata da un delitto doloso di base, ha, tuttavia, ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente motivato la conclusione secondo la quale, nel caso di specie, il suicidio si era posto come causa di per sé sola sufficiente a cagionare l’evento non voluto: Cass. pen., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 6361, Caso, in *C. pen.*, 1997, p. 1375.

<sup>503</sup> G.i.p. Trib. Savona, 22 dicembre 2004, cit.

<sup>504</sup> Si è osservato che l’atteggiamento psicologico dell’imputato sarebbe stato piuttosto assimilabile alle categorie del dolo eventuale o della colpa con previsione: F. CINGARI, “*Maghi-guaritori*” e morte del paziente, cit., p. 1158 s. Invero, pare che la vicenda in esame ricalchi, piuttosto, lo schema delineato dall’art. 586 c.p., integrato, nello specifico, da un evento-morte conseguente a una condotta riconducibile al delitto (doloso) di truffa.

In relazione al diversa, seppur “contiguo”, fenomeno del “lavaggio del cervello” nel contesto di sette e Nuovi Movimenti Religiosi, v. l’approfondita analisi di A. USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1996.

intervento chirurgo, la morte sarebbe stata, se non evitata, quantomeno ritardata<sup>505</sup>, e, d'altro lato, che, in base alle dichiarazioni della stessa e alle testimonianze rese in giudizio, ella non aveva ancora maturato l'intenzione di sottrarsi alle terapie tradizionali prima di rivolgersi al guaritore.

Precisamente, nelle motivazioni è stata, innanzitutto, esclusa la sussistenza del collegamento materiale tra la condotta dell'imputato e la morte della donna, in quanto i trattamenti indicati (impacchi a base di argilla), anche se, per certi aspetti, potenzialmente debilitanti per le condizioni fisiche generali della donna (dovendo questa osservare, in base alla "cura", lunghi digiuni), sarebbero stati ininfluenti sull'evoluzione della malattia. Il fondamento eziologico dell'attribuzione di responsabilità è stato, dunque, totalmente basato sulla natura psichica dell'interazione avvenuta tra i due, posto che il sedicente guaritore aveva posto in essere una serie di attività fortemente persuasive (una vera e propria "demonizzazione" della medicina ufficiale e di contemporanea esaltazione dei propri trattamenti terapeutici, facendo credere di avere conseguito la laurea in Medicina, salvo, poi, abiurare totalmente le pratiche tradizionali, per dedicarsi allo studio e alla conoscenza della medicina naturale), per convincere la donna a non sottoporsi alle cure mediche. Poiché la stessa, pur avendo già manifestato personali perplessità all'idea di sottoporsi all'intervento chirurgico e alle cure chemioterapiche (anche a cagione del fatto che aveva assistito alla morte della madre e di una zia a causa della stessa patologia tumorale di cui era affetta), non aveva ancora maturato la decisione definitiva prima di prendere contatti con il "mago-guaritore" (non era quindi "*omnimodo factura*"), il Giudice ha ritenuto che l'attività di quest'ultimo avesse, quantomeno, rafforzato il proposito di non seguire le indicazioni terapeutiche dei medici<sup>506</sup>, inserendosi insistentemente in un contesto psicologico già fortemente alterato.

---

<sup>505</sup> Il G.i.p. giunge a tale conclusione sulla base delle numerose perizie medico-legali dalle quali era emerso inequivocabilmente che, «se il corso degli eventi fosse stato diverso», la donna «sarebbe, con un rilevante grado di probabilità guarita, sfuggita alla morte e, comunque, la sua esistenza sarebbe durata più a lungo».

<sup>506</sup> L'opera di persuasione fu, secondo il giudice di merito, talmente efficace e penetrante che solo quando la situazione si rivelò in tutta la sua tragicità (per le dimensioni del tumore) la donna si decise ad affidarsi ai medici.

Paiono evidenti anche in questo caso le difficoltà che derivano dalla necessità di provare il legame eziologico tra la condotta e il duplice evento, consistente nella decisione di sottrarsi alle cure e, in seconda battuta, nel verificarsi nella morte della paziente.

Tant'è che, nella sentenza in esame, il modello generalizzante di sussunzioni sotto leggi scientifiche viene totalmente abbandonato, a vantaggio di un tipo di accertamento individualizzante: l'efficacia eziologica della condotta viene individuata considerando le sole peculiarità dell'esperienza psichica della donna, in assenza di alcun ulteriore parametro di accertamento<sup>507</sup>.

Le difficoltà sono, peraltro, accentuate dal fatto che, come si è giustamente osservato, qui si trattava di verificare il legame causale tra una condotta umana e una “mancata decisione di agire”<sup>508</sup>.

Una analoga necessità di accertamento in ordine alla sussistenza di un nesso di condizionamento tra una condotta comunicativa e una mancata decisione di agire si è posta anche nella tragica vicenda del Terremoto dell'Aquila che, come è noto, ha colpito con effetti distruttivi la città abruzzese, nella notte fra il 5 ed il 6 aprile del 2009, a seguito di uno “sciame sismico”, di varia intensità, protrattosi dal giugno del 2008<sup>509</sup>.

Con sentenza del 22 ottobre del 2012<sup>510</sup>, il Tribunale dell'Aquila ha condannato i membri della “Commissione Grandi Rischi” a 6 anni di reclusione, per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose, in relazione a 36 delle vittime del sisma.

La Commissione Grandi Rischi, composta da alcuni dei maggiori esperti a livello nazionale di vulcanologia e sismologia, si era riunita, a seguito dell'ondata di allarmismo scatenatasi tra la popolazione – già frustrata dai lunghi mesi di attività tellurica – col diffondersi di voci sulla possibile verificazione di una scossa di forte intensità, allo scopo di effettuare una disamina della situazione e di “fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane”.

Secondo l'accusa, la Commissione avrebbe, a seguito della riunione, fornito, anche attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, notizie contraddittorie,

---

<sup>507</sup> F. CINGARI, “*Maghi-guaritori*” e morte del paziente, p. 1156

<sup>508</sup> F. CINGARI, *op. loc. cit.*

<sup>509</sup> Per approfondimenti, v. *processoaquila.wordpress.com*.

<sup>510</sup> Trib. L'Aquila, 22 ottobre 2012, Barberi e altri, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21 gennaio 2013.

incomplete e, sotto certi profili troppo “rassicuranti” circa la possibile evoluzione del fenomeno<sup>511</sup>. Tale attività informativa avrebbe indotto i cittadini ad abbandonare le misure precauzionali precedentemente seguite – specificamente, quella di allontanarsi dalle proprie abitazioni dopo le scosse “premonitrici” – nel corso della notte interessata dall’evento sismico principale (avvenuto cinque giorni dopo la data della riunione)<sup>512</sup>.

---

<sup>511</sup> Secondo la requisitoria del Pubblico Ministero (*Requisitoria scritta del Pubblico Ministero*, in *processoaquila.wordpress.com*), i membri della Commissione avrebbero effettuato, in occasione della riunione, «una valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di “previsione e prevenzione”; fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di “tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio”, affermando che sui terremoti “non è possibile fare previsioni”, “è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici”, “la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore” e al contempo l’esatto contrario ovvero “qualunque previsione non ha fondamento scientifico”; ritenendo che “i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”; ritenendo che “non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”; rilevando che “le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile”; qualificando lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso “si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ il Lazio, un po’ le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia”; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c’è uno scarico di energia continuo, “non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni”; venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa [...]».

<sup>512</sup> Quanto al contenuto rassicurante delle comunicazioni, si fa, in particolare riferimento all’affermazione del Vice-capo della Protezione Civile, ripetutamente trasmessa dalla T.V. locale «La comunità scientifica continua a dirmi che la situazione è favorevole e che c’è un rilascio di energia». Secondo l’accusa, nonostante tale affermazione fosse stata fatta prima della riunione, le conclusioni della riunione medesima non ne avevano, poi, contraddetto il contenuto, tanto che le persone decedute, anziché seguire le tradizionali cautele, non avevano abbandonato le abitazioni dopo le scosse di poche ore antecedenti a quella di magnitudo maggiore.

Al di là dei numerosi rilievi che si potrebbero effettuare in relazione alle argomentazioni che hanno condotto il Tribunale a pronunciare la sentenza di condanna<sup>513</sup>, va qui evidenziato che uno degli snodi fondamentali della sentenza riguarda l'accertamento del nesso causale tra la condotta comunicativa dei membri della Commissione e la decisione degli abitanti di passare la nottata nelle proprie case, nonostante le scosse sismiche registrate nelle ore precedenti. Il giudice si è, pertanto, cimentato nell'arduo

---

<sup>513</sup> La sentenza tocca tematiche che per la loro complessità meriterebbero una articolata e autonoma trattazione; pertanto, qui non ci si può che limitare ad alcune osservazioni “di massima”.

Si presta ad obiezioni rilevanti, innanzitutto, l'accertamento in chiave “comune” della responsabilità degli esperti – attraverso l'addebito a titolo di cooperazione colposa *ex art. 113 c.p.* – con il quale viene, di fatto, aggirata la verifica circa l'effettiva consapevolezza di ciascuno dei membri della Commissione in ordine alla negligente valutazione effettuata dagli altri (v., al riguardo, A. MANNA, *Prevedibilità-evitabilità dell'evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti colposi di danno?*, in *Arch. pen.*, 2, 2013, p. 14 ss.). addebitando loro, addirittura, dichiarazioni antecedenti alla data della riunione. In secondo luogo, occorre osservare che, per quanto più attiene all'elemento soggettivo, l'affermazione di responsabilità a titolo di colpa viene ancorata, non tanto alla mancata previsione del terremoto o alla mancata adozione della misura dell'evacuazione della città, quanto alla violazione di specifici obblighi in materia di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico (di cui all'art. 3 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, il quale definisce la “previsione” come l'attività diretta «allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi», e la “prevenzione” come l'attività volta «ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione»), oltre che alla violazione di regole in tema di informazione chiara, corretta e completa. La normativa in questione, al di là del suo contenuto “programmatico”, non appare idonea a circoscrivere il novero delle condotte doverose, ossia a descrivere quelli che dovrebbero essere stati i contenuti di una valutazione correttamente effettuata, tanto che il Giudice si rifà, per l'individuazione dei parametri da considerare a tal fine, ad alcune pubblicazioni e a precedenti dichiarazioni degli imputati relative all'analisi del “rischio sismico”, ossia delle potenziali conseguenze dannose di un fenomeno tellurico. Dunque, se, da un lato, si esclude che la responsabilità dei membri della Commissione possa consistere nella mancata previsione dell'evento-terremoto – che, per definizione, risulta imprevedibile – d'altro lato, si rimprovera ai medesimi di non avere messo a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze al riguardo. L'errore logico in cui incorre il Tribunale è, dunque, quello di rimproverare agli imputati di non aver compiuto la doverosa valutazione del rischio, la quale, invero, non avrebbe avuto senso, stante l'impossibilità di prevedere con precisione il verificarsi di un terremoto di una certa intensità (V., al riguardo anche le considerazioni di A. MANNA, *Prevedibilità-evitabilità dell'evento*, cit., p. 2 ss.; A. PAGLIARO, *Bozza di osservazioni sulla sentenza Grandi Rischi*, in *C. pen.*, 2013, p. 1818; A. PERIN, *La crisi del “modello nomologico”, fra spiegazione e prevedibilità dell'evento nel diritto penale. Note introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1371 ss.). L'approccio del giudice di merito pare, invero, ispirato da una logica “precauzionale”, attraverso la quale la tipicità colposa viene ricostruita secondo una prospettiva *ex post*, “ad evento avvenuto”. Ai membri della Commissione viene sostanzialmente contestato di non avere agito tenendo conto di un evento la cui verifica risultava, tutt'al più, non escludibile (sulle possibili “distorsioni” dei criteri di imputazione dell'evento colposo che il “principio di precauzione” può comportare, v., per tutti L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 71 ss.; F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, p. 242 ss.)

compito di verificare l'eventuale sussistenza del legame eziologico tra le predette condotte e gli effetti, di natura eminentemente psichica, consistenti nel "senso di rassicurazione" e nella conseguente risoluzione dei cittadini di non adottare le ordinarie misure precauzionali.

La problematica in ordine alla rilevanza della causalità psichica qui si rivela in tutte le sue sfaccettature: da un lato, i profili di responsabilità degli imputati si scontrano con la natura "libera" dell'atto di volizione che ha condotto le vittime a non abbandonare le abitazioni<sup>514</sup>; d'altro lato, l'addebito a titolo di omicidio colposo implicherebbe il rinvenimento di una legge di copertura, come postulato dal modello bifasico di accertamento della causalità scientifica.

Sotto primo profilo, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la scelta dei cittadini non sarebbe stata, in realtà, del tutto libera, in quanto minata dalla incompletezza delle informazioni e dagli esiti della riunione della Commissione, che avrebbero, sostanzialmente, «"anestetizzato" la paura del terremoto»<sup>515</sup>.

Sotto il secondo profilo, il Tribunale cerca di rispondere all'interrogativo circa la possibilità di giungere a un giudizio di sussistenza del nesso di causalità (pur in assenza di leggi scientifiche di copertura), rievocando il citato modello bifasico delle Sezioni Unite del 2002. Nelle motivazioni della sentenza si sostiene, infatti, che, ove non sia possibile reperire leggi universali o statistiche con coefficiente prossimo alla certezza, è consentito avvalersi sia di leggi statistiche con coefficienti inferiori sia di regole empiriche che derivano dal buon senso o da comuni massime di comportamento, le quali non sono mutate dalla migliore scienza disponibile, ma dalla migliore esperienza del momento storico.

Pur a fronte di tali premesse, il Giudice, ritenendo che dai comportamenti umani siano ricavabili effettive leggi di copertura espresse da generalizzazioni aventi natura statistica, ha assunto come base del giudizio una legge – definendola, per l'appunto, "statistica" – offerta dalla scienza antropologica e fondata sul modello delle

---

<sup>514</sup> Una delle principali obiezioni della difesa poggiava sul fatto che la libera scelta delle vittime di permanere nelle proprie case avrebbe, invece, avuto efficacia interruttiva del nesso eziologico.

<sup>515</sup> Un particolare rilievo critico può essere formulato in relazione a tale affermazione, se si considera che i processi di causalità psicologica non richiedono che il soggetto non sia in grado di autodeterminarsi.

“rappresentazioni sociali”<sup>516</sup>. Specificamente, secondo questa teoria, il grado di incidenza dell’informazione scientifica (nel caso specifico, quella fornita dalla Commissione) sarebbe direttamente correlabile all’autorevolezza della fonte dell’informazione medesima.

La legge di riferimento, dunque, viene ricavata da peculiari acquisizioni antropologiche che spiegano la recettività dell’uomo (anche in base alle condizioni soggettive, come l’età, il grado di cultura e di esperienza, della predisposizione personale *etc.*) agli stimoli provenienti dalle Istituzioni e dagli esponenti della comunità scientifica. Sulla scorta di tale legge antropologica, ritenuta operante nel caso di specie, il Tribunale ha, dunque, dedotto che le particolari condizioni di incertezza e frustrazione avevano sicuramente indotto gli abitanti dell’Aquila a prendere in grande considerazione le conclusioni di un organo particolarmente autorevole come la Commissione Grandi Rischi.

Le conclusioni a cui è giunto il Giudice di merito richiedono, però, alcune osservazioni, in particolare per quanto concerne la qualificazione della “legge” utilizzata ai fini dell’affermazione del nesso di causalità. Pur non risultando contestabile, alla luce dell’insegnamento della più autorevole giurisprudenza di legittimità, il passaggio della motivazione con il quale si ribadisce che «non è tanto il coefficiente statistico-astratto, quanto quello logico-concreto, a determinare la valenza esplicativa della legge di copertura», è proprio l’asserzione circa la natura (“statistica”) della legge antropologica

---

<sup>516</sup> Trattasi di una teoria, elaborata dallo psicologo sociale Serge Moscovici (S. MOSCOVICI, *Le rappresentazioni sociali*, Bologna, 2005, *passim*), esplicitata nella relazione del consulente tecnico antropologo culturale della Procura, e puntualmente ripresa nelle motivazioni della sentenza: «Con il termine rappresentazione sociale s’intende una forma di conoscenza corrente, detta “di senso comune”, caratterizzata dalle seguenti proprietà: 1) è socialmente elaborata e condivisa; 2) ha un orientamento pratico di organizzazione, di dominio dell’ambiente (materiale, sociale, ideale) e di orientamento delle condotte e delle comunicazioni; 3) concorre a stabilire una visione della realtà comune a un insieme sociale (gruppo, classe, ecc.) o culturale dato. Le rappresentazioni sociali, che devono essere viste come un “ambiente” in relazione all’individuo o al gruppo, hanno la funzione di normalizzazione del perturbante, attraverso la possibilità di superare l’inconsueto attribuendogli un significato socialmente condiviso, nel guidare quotidianamente individui e gruppi a individuare, definire, interpretare e, all’occorrenza, giudicare e prendere una posizione riguardo i diversi aspetti della vita sociale; in altri termini si può dire che esse prescrivono le pratiche e le condotte attraverso la creazione di saperi comuni indirizzati alla giustificazione dei comportamenti e delle prese di posizione rispetto ad elementi altrimenti indecifrabili. Ciò avviene con la “famigliarizzazione” di nuovi oggetti, individui o eventi, ignoti e perturbanti, che vengono normalizzati attraverso l’attribuzione di un significato, ancorandoli a una categorizzazione, generalmente a un nome, e oggettivandoli in un contenuto. Questo consente di decodificare il nuovo e stabilire, rispetto ad esso, degli atteggiamenti e delle condotte socialmente appropriate. In sintesi estrema la funzione delle rappresentazioni sociali è quella di dare un nome alle cose, renderle sintoniche rispetto all’universo di significati in cui ci muoviamo».

richiamata a destare perplessità. Infatti, non è dato rilevare quale sia il grado di regolarità statistico espresso dalla legge in parola<sup>517</sup>. Nella sentenza viene, quindi, data per scontata l'esistenza della legge di copertura, affermando che questa, benché non offra un coefficiente statistico quantitativamente misurabile, sia comunque idonea a fornire una spiegazione del collegamento tra le condotte delle vittime e quelle degli imputati.

In secondo luogo, il richiamo alla stessa legge è effettuato senza dare conto dei presupposti della sua consistenza scientifico-applicativa, con tutto il rischio che essa sia validata nel processo, a seconda della sua tenuta logica e processuale nel caso concreto<sup>518</sup>.

Invero, onde evitare tale rischio, affinché una legge di copertura possa essere utilizzata nel processo a fini probatori, la sua intrinseca attendibilità dovrebbe costituire oggetto preliminare di valutazione giudiziaria. Il giudice dovrebbe, quindi, dare, innanzitutto, conto di tale attendibilità, valutando, in particolare, l'eventuale grado di riconoscimento in ordine alla sua validità nel panorama della letteratura specialistica<sup>519</sup>. Di un simile riscontro, all'opposto, non v'è traccia nelle motivazioni della sentenza in esame.

---

<sup>517</sup> Come ha, invece, evidenziato la Corte di Cassazione, ai fini della valutazione sulla scientificità del metodo con il quale una legge è formulata, occorre che tale legge sia fornita di un coefficiente probabilistico che indichi, in particolar modo, la percentuale di errore accertato o potenziale: Cass. pen. sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini e altri, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1342, con nota di P. TONINI, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica*, *ivi*, p. 1341 ss., che ha riproposto i criteri della sentenza *Daubert* della Corte degli USA (*Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786 (1993), trad. in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, p. 278), necessari alla valutazione della scientificità, ossia la verificabilità del metodo, la falsificabilità della teoria (sua sottoposizione a tentativi di smentita), il controllo operato dalla comunità scientifica, la conoscenza del tasso di errore e, come criterio non vincolante, ma "ausiliario", la generale accettazione nella comunità degli esperti. Sul punto, v., altresì, F. TAGLIARO-E. D'ALOJA-P. SMITH FREDERICK, *L'ammissibilità della "prova scientifica" in giudizio e il superamento del frye standard: note sugli orientamenti negli Usa successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.*, in *Riv. it. med. leg.*, 2000, p. 719 ss.

<sup>518</sup> D. NOTARO, *"A ciascuno il suo": nesso di causalità (e colpa) in materia penale fra scienza, ragione ed emozione*, in *Corr. merito*, 2013, p. 531 ss.

<sup>519</sup> Cass. pen. sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini e altri, *cit.*, nella quale si è specificato che i criteri ai quali il giudice deve attenersi nella scelta tra *good* e *junk science* variano a seconda che ci si trovi di fronte ad un enunciato scientifico la cui validità è pacifica nel panorama della letteratura specialistica; si contendano il campo più teorie delle quali una soltanto appaia ragionevole, mentre tutte le altre presentino le sembianze di mere congetture; gli esperti intervenuti nel processo prospettino ricostruzioni tra loro contrastanti, ma tutte astrattamente plausibili. La Cassazione ha specificato, infatti che, «Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello

La tesi, dunque, pur se per certi versi condivisibile, lungi dal costituire una legge di natura propriamente scientifica – non rappresentando alcun dato misurabile statisticamente –, potrebbe, tutt'al più, assurgere a regola tratta dalla comune esperienza, sicuramente più idonea a spiegare la correlazione tra i fatti oggetto del provvedimento<sup>520</sup>.

Nello specifico, le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per evincere il collegamento eziologico tra la comunicazione “rassicurante” fornita dai membri della Commissione e l’abbandono delle cautele sistematicamente seguite (stando alle risultanze probatorie) prima della avvenuta presa di conoscenza della medesima, paiono derivare dall’assunzione, come parametro del giudizio, di generalizzazioni del senso comune<sup>521</sup>,

---

studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica». Qualora si registrino, come il più delle volte accade, tesi in contrasto, secondo le parole della Corte, «dopo aver valutato l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso». Il giudice, avvalendosi degli esperti, una volta ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, deve stabilire se «possa pervenirsi ad una una “metateoria” in grado di guidare affidabilmente l’indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto».

<sup>520</sup> A. MANNA, *Prevedibilità-evitabilità dell’evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti colposi di danno?*, cit., p. 12 s.; D. NOTARO, *“A ciascuno il suo”*, cit., p. 537 ss.; A. GALLUCCIO, *Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale. Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza “Grandi Rischi”*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 201 ss.

<sup>521</sup> Il Giudice avrebbe, in definitiva, elaborato cinque massime di esperienza, sulla scorta delle quali sarebbe possibile affermare che: 1) l’uomo, come “animale sociale”, vivendo in società organizzate, accetta generalmente la disciplina di ogni aspetto del vivere comune dettata da un insieme di regole condivise; 2) l’uomo, in quanto, “animale culturale”, basa il suo comportamento “oltre che su norme codificate, regole ed obblighi disciplinari, su una serie di schemi acquisiti socialmente che definiscono la struttura sociale e l’identità culturale di ciascuna persona”; 3) “se gli schemi culturali [...] contengono delle definizioni di realtà e tendono a prescrivere comportamenti, essi sono tanto più in grado di incidere sulle volizioni individuali quanto maggiore è l’autorevolezza che il singolo individuo riconosce alla fonte da cui tali schemi promanano”; 4) “nelle moderne società occidentali le definizioni di realtà date dall’autorità scientifica, alla quale si riconosce massima autorevolezza, tendono fortemente a sedimentarsi a livello di senso comune”, venendo considerato come “dato, scontato, certo e non discutibile”; 5) “l’influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento socialmente rilevante per gli uomini aumenta nelle situazioni di rischio che coinvolgono un gruppo definito di persone o l’intera collettività” e, “di fronte a situazioni di pericolo diffuso e di incertezza generale e collettiva”, i singoli “sono più sensibili alle indicazioni dell’autorità e delle istituzioni competenti”; tale affidamento, inoltre, “è tanto maggiore quanto più credibile, scientificamente razionale e autorevole è la fonte dalla quale la

la cui operatività nel caso di specie sarebbe stata suffragata da una serie di elementi indiziari<sup>522</sup> e dall'esclusione di decorsi causali alternativi o di fattori eccezionali, tramite un accertamento fortemente individualizzato<sup>523</sup>.

Una simile tipologia di giudizio, operato avendo riguardo di tutte le circostanze che nel caso concreto hanno (o avrebbero potuto) caratterizzare ciascuna vicenda personale, risulta, in effetti, tanto più determinante quanto inferiore sia l'autonoma capacità esplicativa della legge di copertura da contestualizzare<sup>524</sup>.

Nel corso della stesura del presente lavoro, sono state depositate le motivazioni della decisione della Corte d'Appello dell'Aquila<sup>525</sup> la quale ha, in buona parte, stravolto le statuizioni del provvedimento di primo grado, assolvendo sei dei sette imputati che avevano preso parte alla riunione. La condanna è stata, invece, confermata rispetto all'allora vice capo della Protezione Civile.

Le considerazioni svolte dal giudice del gravame per pervenire all'esito assolutorio si sono concentrate, innanzitutto, sull'insussistenza – data la mancanza di una effettiva

---

comunicazione proviene” ed “è tanto maggiore, quanto più elevato è il livello culturale e la propensione al rispetto delle regole e delle istituzioni di chi riceve la comunicazione”; che, infine, “l'intensità di un segnale dipende dall'energia con cui esso viene diffuso e dalla distanza tra l'emittente e il ricevente”. V., sul punto, A. GALLUCCIO, *Terremoto dell'Aquila e responsabilità penale*, cit., p. 203 s.

<sup>522</sup> Ovvero, le dichiarazioni testimoniali, dalle quali si evinceva, da un lato, il bisogno della popolazione di avere informazioni sulla potenziale evoluzione della situazione, d'altro lato, il riconoscimento da parte delle stesse dell'autorevolezza della Commissione, e, infine, la circostanza che, prima di apprendere gli esiti della riunione, le vittime usualmente abbandonavano le abitazioni a seguito delle varie scosse percepite.

<sup>523</sup> Al riguardo, il Tribunale ha considerato come possibili fattori causali alternativi o eccezionali, innanzitutto, le circostanze di fatto ulteriori che avrebbero potuto condizionare la scelta delle vittime di permanere all'interno delle abitazioni (ad esempio, l'orario notturno in cui si erano verificate le scosse, il clima freddo, le eventuali esigenze personali, familiari, lavorative, la convinzione circa la solidità della propria casa *etc.*), in secondo luogo, la particolare condizione di vulnerabilità degli edifici, e, infine, la possibile deformazione delle informazioni da parte dei *mass-media*. Il Giudice ha escluso che simili circostanze abbiano avuto efficienza causale decisiva sulle determinazioni delle vittime. Quanto, in particolare, alla condizione di vulnerabilità degli edifici, l'efficacia interruttiva del nesso causale è stata negata, posto che la dinamica eziologica sarebbe inquadrabile nell'ambito della cosiddetta causalità addizionale, non potendosi considerare il crollo degli edifici un fattore imprevedibile o fortuito rispetto all'intensità della scossa. In rapporto all'eventuale deformazione operata sugli esiti della riunione dagli organi di stampa, si è osservato, invece, che questa non avrebbe avuto alcun ruolo significativo nell'eziologia della vicenda, essendo le informazioni riportate sostanzialmente in linea con quanto affermato dai membri della Commissione.

<sup>524</sup> D. NOTARO, “*A ciascuno il suo*”, cit., p. 537 s.

<sup>525</sup> Corte app. L'Aquila, 10 novembre 2014, n. 3317, Barberi e altri, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16 Febbraio 2015.

qualifica formale di membri della Commissione in capo agli imputati – di una posizione di garanzia in relazione agli eventi di morte e lesioni<sup>526</sup>; in secondo luogo, sull'impossibilità di muovere agli imputati una contestazione a titolo di colpa specifica sulla base della normativa riguardante i compiti e sulle funzioni della Commissione Grandi Rischi<sup>527</sup>; infine, sulla esigenza – non ottemperata dal giudice di prime cure – di accertare singolarmente l'operato di ogni partecipe alla riunione, avendo riguardo al ruolo che ciascuno degli imputati aveva tenuto, posta l'assenza di una effettiva deliberazione collegiale dell'organo.

Nella sentenza vengono, poi, analizzati i profili attinenti la natura e il contenuto delle informazioni pervenute ai cittadini dell'Aquila, che avrebbero costituito, secondo il provvedimento di condanna, gli antecedenti causali della decisione di non abbandonare le abitazioni, alla quale era conseguita la morte degli stessi al sopraggiungere della scossa principale.

Sotto tale profilo, l'Organo distrettuale ha esaminato separatamente le posizioni degli imputati, precisando che, data la mancanza di un obbligo di comunicazione gravante sulla Commissione Grandi Rischi, un rimprovero a titolo di colpa generica si sarebbe potuto muovere solo a coloro che si erano, di fatto, assunti un tale onere.

---

<sup>526</sup> In particolare, viste le numerose anomalie rispetto alla normativa di riferimento (numero dei partecipanti e modalità di convocazione), l'incontro svoltosi non possedeva i requisiti per essere qualificato come riunione formale dell'organo nazionale consultivo in materia di protezione civile, rispondendo, piuttosto, alle caratteristiche delle "ricognizioni, verifiche ed indagini" che il capo del Dipartimento di protezione civile può in ogni momento richiedere ai componenti della Commissione Grandi Rischi.

<sup>527</sup> La Corte, non condividendo l'assunto del Tribunale secondo il quale gli scienziati non avevano rispettato gli obblighi di previsione e prevenzione loro imposti dalla normativa in materia di protezione civile (tra i quali, quelli di accurata valutazione dei dati a disposizione ai fini della valutazione del concreto rischio sismico nel contesto urbano aquilano, tenendo conto della particolare vulnerabilità degli edifici ivi esistenti), ha ritenuto di dover escludere l'addebito a titolo di colpa specifica «non solo per l'accertata impossibilità di applicare alla riunione *de qua* lo statuto normativo dell'organo collegiale CGR (cui consegue il venir meno della individuata posizione di garanzia dei suoi partecipanti), ma soprattutto per l'impossibilità di rinvenire nella normativa elencata nell'imputazione un coordinato ed utilizzabile catalogo di regole di condotta che consentano di delimitare con precisione il modello della condotta richiesta agli agenti e di individuare la contestata violazione (colpa specifica)». Hanno, inoltre, osservato i giudici investiti del ricorso che, se il compito dei tecnici era solo quello di valutare se fosse prevedibile una scossa di proporzioni devastanti, il percorso motivazionale del Tribunale si sarebbe dovuto concentrare sulla eventuale erroneità dell'affermazione concernente l'imprevedibilità del verificarsi di una scossa di magnitudo molto superiore a quelle sino a quel momento registrate, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti. Ma, considerata l'appurata impossibilità di «effettuare valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formulate dagli imputati», doveva escludersi in loro capo l'addebito colposo.

Considerando, però, il contenuto delle dichiarazioni rilasciate, un atteggiamento effettivamente negligente era, ad avviso della Corte, riscontrabile rispetto al solo operato del vice capo della Protezione Civile, il quale, anziché limitarsi a ribadire l'impossibilità di prevedere terremoti, aveva diffuso, per mezzo dell'emittente locale, «notizie non corrette e imprecise sia sulla rilevanza dell'attività sismica in atto, sia sui suoi possibili sviluppi, affermando che lo sciame in corso si collocava in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si dovevano aspettare, che non vi era pericolo e che la situazione era favorevole perché era in atto uno scarico di energia continuo»<sup>528</sup>.

A prescindere dalle considerazioni che potrebbero svolgersi in ordine alla ritenuta configurabilità della colpa<sup>529</sup>, quanto al profilo che qui più interessa, appare utile soffermarsi sugli snodi del provvedimento che si occupano del riscontro in ordine al nesso eziologico tra la condotta del singolo imputato e gli eventi-morte verificatisi.

I giudici d'appello hanno, difatti, ritenuto inoperante, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità la legge di copertura di natura sociologica prospettata dall'accusa e fatta propria dal primo giudice, proprio sul presupposto che la legge medesima difetta «di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della “controllabilità”, “falsificabilità” e “verificabilità”».

La legge di copertura in parola sarebbe stata, secondo la Corte, in realtà, elaborata *ex post* dal consulente, sulla scorta di dichiarazioni – rilasciate nel corso del processo dai testimoni – selezionate a sua discrezione, «in evidente funzione di riscontro e corroborazione di una tesi anticipatamente prospettata»<sup>530</sup>.

---

<sup>528</sup> Il giudice del gravame ha dedotto la sussistenza di tutti gli elementi della colpa, considerando: che l'imputato era, sulla scorta di consolidate massime di esperienza, sicuramente in grado di rendersi conto che la sua condotta avrebbe avuto un effetto di rassicurazione sui cittadini, tale da indurli ad abbandonare le ordinarie misure precauzionali; che l'evento rientrava nello scopo preventivo della regola cautelare, la quale mirava, appunto, ad evitare l'esposizione dei cittadini al rischio di crolli; che l'evento era evitabile, poiché una comunicazione rispettosa delle generiche norme di prudenza dettate in circostanze di rischio avrebbe impedito il verificarsi degli eventi lesivi; che, infine, il comportamento conforme alla regola di diligenza era esigibile nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'imputato si trovò ad agire.

<sup>529</sup> V. *supra*, nota 514.

<sup>530</sup> Detta legge di copertura, sempre secondo la Corte, trova origine dallo stesso vissuto del consulente, nato e residente in L'Aquila, con conseguente perdita del necessario requisito della terzietà da parte del medesimo.

Nondimeno, benché il Collegio abbia, in prima battuta, asserito che la ricerca di una legge di copertura in grado di attribuire un valore generalizzante alle condotte umane si rivela sempre vana (essendo i comportamenti dell'uomo strutturalmente caratterizzati da motivazioni intime e soggettive), ha, in seconda battuta, ammesso che la peculiare natura del fenomeno considerato non può pregiudicare l'accertamento del nesso causale tra una condotta di tipo comunicativo e una altrui decisione di tenere un certo comportamento. Non potrebbe, infatti, secondo le parole della Corte, «costituire un ostacolo non superabile all'accertamento del nesso causale la sua natura "psichica", implicante la sussistenza di un nesso di condizionamento mentale tra la condotta di tipo comunicativo dell'imputato [...] e la [...] decisione delle vittime, tenuto conto che il condizionamento psichico, nel relazionarsi tra diversi soggetti, costituisce un fenomeno niente affatto raro e appartenente all'esperienza del vivere comune».

Anche secondo la Corte d'appello, dunque, nel caso di specie, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale dovrebbe fondarsi, come si era innanzi osservato, su un accertamento che valorizzi le massime di esperienza, ovvero i giudizi di carattere generale formulati sulla base dell'*id quod plerumque accidit*.



CAPITOLO V  
PROSPETTIVE E LIMITI DELLA TIPICIZZAZIONE LEGALE DELLE IPOTESI DI  
PARTECIPAZIONE PSICHICA AL REATO

Sommario: 1. Le soluzioni proposte nei progetti di riforma del codice penale per una rifondazione dell'istituto concorsuale. – 2. La prospettiva tipicizzante nelle indicazioni della dottrina. – 3. Osservazioni conclusive.

*1. Le soluzioni proposte nei progetti di riforma del codice penale per una rifondazione dell'istituto concorsuale.*

E' noto come, ormai da tempo, la dottrina mostri una profonda insofferenza nei confronti della soluzione unitaria adottata dal legislatore del 1930 nella definizione della disciplina del concorso di persone nel reato. Soluzione quest'ultima la cui scelta fu, peraltro, determinata dall'insuccesso della disciplina previgente (la quale prevedeva, accanto alle figure dell'esecutore e del cooperatore immediato, talune specifiche ipotesi di partecipazione materiale e morale proprie dei "correi", ai quali andava applicata una pena più lieve) e, in particolare, dal fallimento dei tentativi di determinare rigorosamente, soprattutto all'atto pratico, i contorni delle diverse figure considerate<sup>531</sup>. Nel vigore dell'attuale disciplina, nonostante si riconoscano le difficoltà sottese all'individuazione di una definizione sufficientemente "esaustiva" delle forme di partecipazione, da più parti si lamenta la carenza di una effettiva tipicizzazione delle condotte concorsuali, a cui possa essere affiancata una differenziazione, già a livello di previsione astratta, del trattamento sanzionatorio; carenza che, secondo alcuni, renderebbe la regolamentazione codicistica del concorso illegittima dal punto di vista costituzionale. Appiattendo in un unico significato di genere forme di partecipazione

---

<sup>531</sup> L. STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, cit., p. 24 ss.

connotate da una innegabile diversità oggettiva, l'attuale formulazione dell'art. 110 c.p. si porrebbe, infatti, in contrasto sia con il principio di tassatività<sup>532</sup> che con quelli di eguaglianza e di personalità della responsabilità penale.

Sotto tale ultimo profilo, si rileva che le finalità generalpreventive, dalle quali erano stati ispirati i compilatori del codice, hanno finito per equiparare *quoad poenam* situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse. Tale rigore sanzionatorio, oltretutto, difficilmente può trovare un significativo ridimensionamento nell'art. 114 c.p., il quale prevede una circostanza attenuante facoltativa di portata applicativa assai limitata.

Per questi motivi, dunque, gli artt. 110 e 114, comma 1, c.p. violerebbero insanabilmente gli artt. 3, comma 1, e 27, comma 1, Cost.: «*imputando al fatto proprio un disvalore che non gli compete*, stante la diversità delle situazioni previste, che richiedono una distinta regolamentazione astratta, e in questo senso *imputando il fatto altrui*»<sup>533</sup>.

I motivi di “insofferenza” si acquiscono, poi, nel momento in cui ci si raffronta con le problematicità, dogmatiche e pratiche, che discendono dalla necessità di adattare i meccanismi di ascrizione causale in funzione tipizzante delle condotte di partecipazione. In relazione alle specifiche ipotesi di partecipazione morale, spesso ciò si riverbera nelle pesanti distorsioni alle quali viene, nella prassi, sottoposto il concetto di rafforzamento. Al riguardo, particolarmente significativa risulta la casistica esaminata in tema di presenza sul luogo del reato, “consenso tacito”, concorso esterno in reato associativo *etc.*, nel contesto della quale la nozione di rafforzamento, appunto, viene utilizzata come comodo *passepartout* per attribuire rilievo penale a contegni, in realtà, davvero carenti sotto il profilo dell'offensività. In un simile contesto, il “vuoto” richiamo, a puro scopo argomentativo, del criterio condizionalistico, in assenza di un significativo riscontro della reale influenza esplicata dalla condotta sul fatto tipico, non riesce a contenere la portata espansiva dell'art. 110 c.p.

---

<sup>532</sup> M. RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino, 1979, p. 305 ss.

<sup>533</sup> M. DONINI, *La partecipazione al reato*, cit., p. 243 ss., il quale rileva, inoltre, che il fatto di appellarsi al bilanciamento della commisurazione della sanzione sposta il problema dalla sua naturale sede e finisce per coprire quelle indiscriminate finalità generalpreventive che sorreggono la regolamentazione del concorso.

Dunque, l'avvertita necessità di temperare le esigenze repressive e generalpreventive con i principi cardine del nostro ordinamento ha spinto la dottrina a farsi portavoce di istanze riformistiche, nell'ottica del recupero di un maggior grado di tassatività e, conseguentemente, di conformità al principio di personalità della responsabilità penale. Tuttavia, nel cercare di far fronte a simili istanze, i progetti di riforma del codice penale succedutisi negli anni non sono riusciti nell'intento di fornire soluzioni unanimemente condivise, lasciando, di fatto, aperto il problema dell'elaborazione di una descrizione legislativa delle condotte concorsuali tale da riuscire a contenere i margini di discrezionalità giudiziaria, in relazione sia all'individuazione delle condotte punibili che del loro trattamento sanzionatorio.

Tutti i progetti sono dichiaratamente animati dal proposito di imprimere maggiore determinatezza alla tipizzazione delle condotte concorsuali. Le soluzioni elaborate appaiono, tuttavia, eterogenee.

Ai fini indicati, nel progetto Pagliaro del 1992<sup>534</sup> è stato utilizzato un criterio misto<sup>535</sup>. All'art. 26, infatti, si stabiliva di «Prevedere che concorra nel reato chi, nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva, dà un contributo necessario, o quanto meno agevolatore, alla realizzazione dell'evento offensivo. Si concorre per agevolazione solo nei casi in cui la condotta ha reso più probabile, più pronta o più grave la realizzazione dell'evento offensivo». All'art. 28, si disponeva, altresì, l'adozione di un sistema di responsabilità differenziata “in concreto”<sup>536</sup>: «Prevedere responsabilità differenziate per i compartecipi, non in rapporto alla forma astratta di partecipazione, ma in dipendenza del contributo effettivo di ciascuno alla realizzazione criminosa. Prevedere come circostanza attenuante l'aver apportato un contributo soltanto agevolatore alla realizzazione del reato».

In relazione alla riformulazione della nozione di concorso, è da rilevare che le condotte di agevolazione venivano identificate con quelle che rendono anche solo “più probabile” la realizzazione del reato. Al criterio causale di tipizzazione, dunque, si affiancava un altro criterio di selezione il quale, aprendo la strada a valutazioni di tipo

---

<sup>534</sup> *Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale*, in *Docum. giust.*, n. 3, 1992.

<sup>535</sup> Accolto anche da F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 530 ss.

<sup>536</sup> V. MILITELLO, *Agevolazione e concorso di persone nel Progetto 1992*, in *Ind. pen.*, 1993, p. 576.

prognostico della rilevanza del contributo<sup>537</sup>, risultava fortemente rischioso, in considerazione delle potenzialità espansive della sfera di punibilità ad esso notoriamente connesse.

In tale progetto, non venivano tipicizzate forme astratte di partecipazione<sup>538</sup>, mancando, oltretutto, un qualsivoglia riferimento esplicito alle ipotesi di concorsualità morale e ai meccanismi di interazione psichica tra compartecipi.

Dal, di poco successivo, progetto Riz del 1995<sup>539</sup> non sono emerse significative innovazioni rispetto al vigente testo dell'art. 110, fatto salvo l'inserimento, di dubbia utilità, dell'avverbio "volontariamente" all'interno del medesimo<sup>540</sup>. L'opzione qui adottata rappresentava il risultato della volontà, espressa nella *Relazione al disegno di legge*, di non innovare troppo l'attuale disciplina, oggetto, ormai, di costante interpretazione da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Nel progetto Grosso del 2000 (rielaborato nel 2001)<sup>541</sup>, si registra, invece, il tentativo di apportare maggiori innovazioni, tenendo conto delle indicazioni della dottrina più autorevole. Inizialmente, all'art. 45, comma 1, si era disposto: «Concorre nel reato chiunque partecipa alla sua esecuzione, ovvero determina o istiga altro concorrente, o ne agevola l'esecuzione fornendo aiuto o assistenza». La norma fu, però, in seguito modificata, col dichiarato intento di far fronte alle osservazioni di quanti avevano intravisto nella nuova formulazione il rischio di elisione del fondamentale elemento del vincolo condizionale tra singoli contributi e realizzazione del reato. Pertanto, con un'ulteriore specificazione, era stato previsto: «Concorre nel reato chiunque partecipa

---

<sup>537</sup> M. ROMANO-G. GRASSO, Pre-Art. 110, in *Commentario sistematico del Codice penale*, cit., p. 132.

<sup>538</sup> Nel testo della *Relazione allo Schema*, cit., viene precisato: «Si è ritenuto di poter così ovviare alla vaghezza tautologica del criterio in vigore, senza peraltro ricorrere alla previsione di figure concorsuali tipiche (istigatore, determinatore, complice etc.), i cui inconvenienti sono numerosi e, del resto, già noti all'esperienza giuridica italiana. Non v'è dubbio che anche la formula proposta potrebbe essere contestata per un insufficiente livello di determinatezza; ma in proposito occorre tener presente che la tipizzazione della condotta concorsuale, dovendo necessariamente basarsi sul riferimento al modo con cui si è contribuito alla realizzazione di un fatto di reato, assunto nella sua massima astrazione, incontra un limite di connotazione strutturale che è, per così dire, nella natura stessa delle cose».

<sup>539</sup> *Disegno di legge n. 2038 del 1995*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 927 ss.

<sup>540</sup> Art. 95 «Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone volontariamente concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salvo le disposizioni del presente capo».

<sup>541</sup> *Relazione della commissione ministeriale per la riforma del codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 600 ss.

alla sua esecuzione, ovvero determina o istiga altro concorrente, o ne agevola l'esecuzione fornendo aiuto o assistenza *causalmente rilevanti* per la sua realizzazione»<sup>542</sup>.

Dunque, le condotte di partecipazione morale della determinazione e dell'istigazione, prima non fatte oggetto di specifica previsione, sono, invece, espressamente considerate nel progetto in questione. Tuttavia, nonostante i correttivi apportati, si è osservato in dottrina che l'inciso "causalmente rilevanti" sembrava riferirsi alle sole condotte di agevolazione, mentre, per quanto riguardava le ipotesi di determinazione e istigazione, la genericità della formulazione pareva lasciare aperta la strada a valutazioni anche solo prognostiche della rilevanza dei contributi, rendendo, così, punibili condotte dotate di mera idoneità *ex ante* o vagamente agevolatorie rispetto alla realizzazione di un illecito<sup>543</sup>.

Molto più dettagliata<sup>544</sup> e orientata nel senso di un'effettiva tipizzazione risulta, invece, la disciplina contenuta nel Progetto Nordio del 2004<sup>545</sup>. Con tale Progetto, si era, infatti, proceduto ad una ridescrizione della fattispecie concorsuale per il tramite di due diverse disposizioni. All'art. 43 «Esecuzione e partecipazione nel reato» veniva stabilito: «1) Concorrono nel reato coloro che contribuiscono alla sua realizzazione con atti di esecuzione o di partecipazione. Costituisce partecipazione la promozione, l'organizzazione, la direzione e l'agevolazione del reato. 2) Sono atti di promozione quelli che danno impulso all'ideazione od alla preparazione del reato. 3) Sono atti di organizzazione quelli di coordinamento nella preparazione del reato. 4) Sono atti di direzione quelli di sovrintendenza nella preparazione del reato. 5) Sono atti di agevolazione l'aiuto o l'assistenza che hanno reso l'ideazione, la preparazione o l'esecuzione del reato più pronte o più sicure e sono prestati fornendo indicazioni, informazioni o consigli diretti in modo obiettivamente univoco alla commissione del reato oppure fornendo mezzi o strumenti o eliminando impedimenti oppure promettendo in anticipo aiuto. 6) Sono esecutori coloro i quali commettono in tutto o in

---

<sup>542</sup> *Relazione modif. al Progetto preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 657 (corsivo aggiunto).

<sup>543</sup> C. PEDRAZZI, *La disciplina del concorso di persone*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *La riforma del codice penale, La parte generale*, Milano, 2002, p. 657. Cfr. M. ROMANO-G. GRASSO, *op. cit.*, p. 133 s.

<sup>544</sup> Sul punto P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 366 ss.

<sup>545</sup> *Bozza di riforma del codice penale*, in *C. pen.*, 2005, p. 251 ss.

parte il fatto previsto come reato. Sono altresì considerati esecutori coloro i quali nel commettere il reato si giovano dell'errore o dell'incapacità altrui, anche se da essi non cagionati, ovvero coloro che con violenza o minaccia costringono altri a commettere il reato». Nel successivo art. 44 veniva, poi, specificato che « 1) Nessuno può essere punito per atti di partecipazione nel reato se non è stato realizzato un tentativo punibile dello stesso reato. 2) La pena di ciascun concorrente è commisurata all'importanza del suo effettivo contributo al reato e al suo grado di colpevolezza. 3) Le cause scriminanti operano oggettivamente a favore di tutti i concorrenti. 4) Al concorrente che non ha voluto il reato complesso realizzato da altro concorrente, si applica la pena prevista per il reato voluto che sia elemento costitutivo del reato complesso».

Quanto alla circostanza del contributo di minima importanza, se ne era rimarcata la natura oggettiva, attraverso la previsione, all'art. 45, di un'attenuante obbligatoria per coloro che «abbiano fornito un contributo di rilevanza oggettivamente modesta».

Tale disciplina rappresenta il massimo sforzo compiuto, in un'ottica di riforma, di dare concretizzazione al principio di tassatività in ambito concorsuale<sup>546</sup>. Tuttavia, non venivano in essa, quantomeno dal punto di vista terminologico, contemplate le ipotesi di partecipazione morale, le quali, dunque, sarebbero dovute farsi rientrare nel generale concetto di agevolazione<sup>547</sup>.

In prospettiva di tipizzazione si è mossa anche la Commissione c.d. Pisapia, istituita nel 2006, la quale ha elaborato il progetto di legge delega reso pubblico nel 2007<sup>548</sup>. Il progetto in questione riprende, per certi aspetti, i precedenti progetti Nordio, Grosso e Pagliaro<sup>549</sup>.

L'art. 21 «Concorso di persone nel reato» disponeva, infatti: «Prevedere che: concorra nel reato chi partecipando alla sua deliberazione, preparazione o esecuzione ovvero determinando o istigando altro concorrente, o prestando un aiuto obiettivamente diretto alla realizzazione medesima, apporti un contributo causale alla realizzazione del fatto; [...] e) ciascun concorrente risponda soltanto nei limiti della sua colpevolezza in

---

<sup>546</sup> S. SEMINARA, *La disciplina del concorso di persone nel reato nei più recenti progetti di riforma del codice penale*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, I., Torino, 2011, p. 293.

<sup>547</sup> L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 79.

<sup>548</sup> G. PISAPIA, *La riforma del codice penale muove i primi passi: le scelte della Commissione ministeriale per una nuova Parte generale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 656 ss.

<sup>549</sup> P. COCO, *op. cit.*, p. 374 ss.

rapporto al contributo effettivamente prestato; f) la pena sia diminuita per le condotte di rilevanza oggettivamente modesta».

In ordine a tale formulazione, si è osservato che il riferimento alla fase dell'“esecuzione” (la quale non è ancora consumazione, che si realizza con la verifica dell'evento offensivo), come termine di riferimento della relazione causale, avrebbe potuto indurre a ritenere punibili anche contributi causali rispetto alla “realizzazione”, ma inoffensivi rispetto alla fattispecie consumata (ad esempio, una partecipazione alla fase deliberativa o preparatoria venuta meno in corso di esecuzione ovvero di istigazione o determinazione superate dal sopraggiungere di motivi propri esclusivi dell'autore)<sup>550</sup>. D'altro lato, però, il richiedere che il contributo sia causale all'esecuzione avrebbe il pregio di escludere la rilevanza delle condotte non aventi alcuna concreta incidenza sulla realizzazione dell'offesa (come il consiglio tecnico non seguito, i contributi materiali non utilizzati e la mera presenza sul luogo del reato)<sup>551</sup>.

Complessivamente si può dire che i diversi progetti risultano grossomodo accomunati (ad eccezione del progetto Riz) da una propensione verso il modello differenziato e, al contempo, dalla volontà di recuperare in modo netto il criterio di tipizzazione su base causale.

Invero, forse proprio la sottolineatura di quest'ultimo aspetto potrebbe rappresentare la chiave di volta per far fronte alle esigenze postulate dai principi costituzionali anche nel controverso settore di cui ci si occupa. Come è dimostrato dall'esperienza degli altri ordinamenti europei, nei quali si è proceduto ad una più puntuale descrizione delle ipotesi di partecipazione, non sempre il modello differenziato è, per sé solo, in grado di garantire un sufficiente grado di determinatezza e di evitare l'eccessiva disinvoltura con

---

<sup>550</sup> M. DONINI, *Osservazioni per la commissione Pisapia, a margine dell'incontro di studio svoltosi a Siracusa, presso l'ISISC, nei giorni 21-23 giugno 2007*, in [www.isisc.org/public/donini.pdf](http://www.isisc.org/public/donini.pdf), p. 15 ss.. Cfr. P. COCO, *op. cit.*, p. 377 s., la quale osserva che, nonostante la responsabilità potrebbe essere esclusa facendo riferimento alla disposizione dell'art. 12 del medesimo Progetto, che prevede «[...] d) nessuno sia punito se la sua condotta attiva od omissiva non sia stata condizione necessaria dell'evento dannoso o pericoloso; e) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando esso sia stato conseguenza di un fattore eccezionale o di un fattore sopravvenuto riferibile all'altrui sfera di signoria; f) la responsabilità per l'evento sia esclusa quando l'evento non derivi dallo specifico rischio illecito creato dalla condotta», quella dell'art. 20 rappresenterebbe, comunque, una norma derogatoria, in base alla quale sarebbe sufficiente che il contributo sia causale rispetto alla mera esecuzione.

<sup>551</sup> Cfr. P. COCO, *op. loc. cit.*

cui la giurisprudenza spesso riconosce i presupposti di sussistenza della responsabilità concorsuale<sup>552</sup>.

## 2. *La prospettiva tipicizzante nelle indicazioni della dottrina.*

Come si è anticipato, visti i poco confortanti risultati ai quali si perviene, nella pratica, nell'applicazione dell'art. 110 c.p., in seno alla dottrina penalistica si leva una pluralità di voci favorevoli al ricorso, *de iure condendo*, ad una tipizzazione dettagliata delle condotte concorsuali.

Per quanto qui più interessa, ossia le ipotesi di partecipazione morale al reato – nelle quali la complessità di tradurre in termini causali i complessi meccanismi di interazione psicologica si somma alle “usuali” difficoltà concernenti l'identificazione dei presupposti minimi di rilevanza della condotta concorsuale –, è ampiamente auspicato il ritorno ad un modello differenziato. In particolare, si avverte l'esigenza non solo di una mera distinzione tipologica fra le varie figure di concorrenti, ma, altresì, della puntuale definizione delle forme e del contenuto delle singole condotte, che possa consentire una corrispondente graduazione del trattamento sanzionatorio<sup>553</sup>. Tale obiettivo, secondo

---

<sup>552</sup> Si considerino, ad esempio, le soluzioni adottate nell'ordinamento tedesco e francese. Nel primo, si distinguono figure tipiche di realizzazione del reato, definendo, innanzitutto, l'autoria in tre modi (la commissione del reato singolarmente, l'autoria mediata e la coautoria); in secondo luogo, si definisce l'istigazione (determinazione dolosa in altri alla commissione dolosa di un illecito); e, infine, si descrive la complicità, rappresentata dall'attività di colui che presta dolosamente aiuto ad altri nella commissione di un illecito. Ebbene, una simile descrizione non riesce a scongiurare applicazioni pratiche non dissimili a quelle riscontrabili nella nostra giurisprudenza, in tema mera presenza sul luogo del reato o di mera “tolleranza” dell'altrui azione illecita. Anche nell'ordinamento francese è presente una descrizione più dettagliata delle ipotesi di partecipazione. In particolare, la configurabilità dell'istigazione è vincolata all'uso di mezzi tassativi, ossia di doni, promesse, minacce, ordini, abuso di autorità o di potere, istruzioni. Accanto a tale previsione è posta quella più generica relativa all'assistenza o aiuto all'autore nella preparazione o nell'esecuzione del reato. Al di là di tale ultima ipotesi, anche con riferimento alla prima non mancano distorsioni prasseologiche dovute all'interpretazione “ampia” che viene, ad esempio, fornita ai concetti di “abuso di potere” – ravvisato non solo nell'abuso giuridico, ma anche nell'abuso di fatto – e di determinazione mediante “istruzioni”, non mancando, al riguardo, decisioni giurisprudenziali che finiscono per rendere labile il confine tra la determinazione vera e propria e il mero consiglio. Sul punto, v. A. SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 61 ss.; S. SEMINARA, *La disciplina del concorso di persone nel reato nei più recenti progetti di riforma del codice penale*, cit., p. 304 s.

<sup>553</sup> Così, L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, cit., p. 80 s.

alcuni, potrebbe essere raggiunto tramite la valorizzazione delle modalità e dei mezzi tipici dell'istigazione penalmente rilevante<sup>554</sup>.

Al riguardo, una delle proposte più "estreme" è forse quella, elaborata sulla falsa riga della soluzione adottata nell'ordinamento francese, di limitare la punibilità rispetto alla sola induzione a commettere il reato, mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità (comprese la fornitura di istruzioni), mediante abuso di potere, minaccia o violenza ovvero lo sfruttamento dell'altrui incapacità psichica<sup>555</sup>.

Per tale via, la configurabilità dell'istigazione andrebbe esclusa in assenza dell'impiego di mezzi qualificati o, comunque, in assenza di una vera e propria condotta di "induzione". Di conseguenza il semplice rafforzamento del proposito criminoso non troverebbe più spazio tra le ipotesi di partecipazione psichica penalmente rilevanti<sup>556</sup>. Il rilievo di quest'ultimo potrebbe essere conservato nelle sole ipotesi di sollecitazione o incitamento, nell'immediatezza dell'esecuzione, a prolungare l'azione criminosa, in rapporto ai delitti a base violenta<sup>557</sup>.

In una prospettiva non dissimile, si ipotizza, altresì, la possibilità di limitare le forme di mera complicità psichica attraverso una tipizzazione attuata con una tecnica normativa "mista", che demandi al legislatore della parte speciale la scelta definitiva di incriminare tale specie di concorso in rapporto alle tipologie criminose "di base". In particolare, la punibilità del concorso morale dovrebbe essere vincolata, in modo espresso e tassativo, alla sola realizzazione di reati di una certa gravità<sup>558</sup>.

In relazione a simili proposte, si evidenzia, tuttavia, che una nozione così ristretta di concorso morale, oltre a non trovare riconoscimento nei vigenti ordinamenti stranieri,

---

<sup>554</sup> L. RISICATO, *op. loc. cit.*

<sup>555</sup> A. SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità*, cit., p. 206.

<sup>556</sup> A. SERENI, *op. loc. cit.*

<sup>557</sup> A. SERENI, *ibidem*. Lo stesso A., avverte, inoltre dell'opportunità, per quanto riguarda il concorso mediante omissione, di individuare gli obblighi impeditivi degli altrui reati, dovendosi tenere distinti gli obblighi di garanzia veri e propri dai meri obblighi di sorveglianza. In senso favorevole rispetto alla delimitazione espressa del concorso omissivo e alla previsione di una circostanza attenuante in rapporto a tale ipotesi, anche M. ROMANO-G. GRASSO, *Pre-Art. 110*, cit., p. 133.

<sup>558</sup> G. DE VERO, *Le forme di manifestazione del reato in una prospettiva di nuova codificazione penale*, in AA.VV., *Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto*, Padova, 1995, p. 195 ss., alla cui impostazione aderisce L. RISICATO, *op. loc. cit.*

appare assolutamente estranea alla tradizione culturale e giuridica, e, di conseguenza, risulterebbe di difficile trasposizione normativa<sup>559</sup>.

In ogni caso, si può osservare che, nella pratica, potrebbe risultare estremamente complesso accertare la totale insussistenza di un preesistente proposito criminoso in capo all'istigato o, al contrario, verificare che l'opera dell'istigatore abbia solo rafforzato un proposito già esistente. Quindi, ancorare i presupposti della responsabilità alla aprioristica distinzione tra determinazione e rafforzamento significherebbe vincolare il rilievo penale della condotta all'"effimero" dato fattuale consistente nella preesistenza o meno di una, seppur "minima", intenzione criminosa.

In termini più generali, potrebbe, invece, apparire maggiormente condivisibile l'opzione volta a circoscrivere le ipotesi di complicità psichica in base a modalità tassative di attuazione, selezionando tali modalità tra quelle "cristallizzate" in regole sociali esprimenti la ripetibilità nel tempo dei comportamenti umani, ovvero tra quelle che generalmente sono in grado di influire sull'altrui capacità di autodeterminazione<sup>560</sup>.

Occorrerebbe, però, ammettere che anche la più accurata scelta di tipizzazione forse ridimensionerebbe, ma non risolverebbe mai completamente le problematiche attinenti all'indagine sulla causalità nelle ipotesi di partecipazione morale al reato. In ogni caso, infatti, il problema dell'accertamento dell'interazione psichica si ripresenterebbe anche in presenza della migliore tecnica di tipizzazione<sup>561</sup>. Come, peraltro, si è avuto modo di osservare affrontando il problema della causalità nelle fattispecie monosoggettive che presuppongono la verifica di un risultato a livello psicologico<sup>562</sup>, la selezione, a livello normativo o giurisprudenziale, di indici da cui desumere la significatività di una determinata condotta di condizionamento non elide affatto la necessità di un rigoroso

---

<sup>559</sup> S. SEMINARA, *La disciplina del concorso di persone nel reato nei più recenti progetti di riforma del codice penale*, cit., p. 307.

<sup>560</sup> L. RISICATO, *op. cit.*, p. 81. M. DONINI, *Il concorso di persone nel Progetto Grosso*, cit., p. 333 ss., propone, invece, di affiancare al paradigma principale etologico, della causalità rispetto all'evento, soluzioni differenziate per l'agevolazione e l'istigazione, attraverso la tipizzazione di singole forme di partecipazione mediante condotte non causali rispetto all'evento, posto che la rilevanza dei contributi psichici «non consiste nell'aver effettivamente esplicato un'efficacia sul reato commesso, né nell'essere condotte di adesione, ma o in un'effettiva incidenza dell'atto *sulla decisione* che ha reso possibile l'attività esecutiva e l'evento [...], oppure della sua incidenza su aspetti significativi dell'organizzazione complessiva del reato».

<sup>561</sup> D. CASTRONUOVO, *Fatti psichici e concorso di persone*, cit., p. 194, nota 18.

<sup>562</sup> Cap. IV.

riscontro dell'effettivo influsso esplicato sulla psiche della vittima. Pena, altrimenti, la violazione dell'art. 27 Cost. già nel suo significato minimo, di responsabilità per il fatto "proprio".

Dunque, anche qualora si procedesse ad una descrizione tassativa delle ipotesi di partecipazione morale, non verrebbe meno l'esigenza di accertare la reale incidenza di un dato comportamento sulla volontà altrui e, quindi, di raggiungere la prova in ordine alla verifica del "doppio evento", consistente, in prima battuta, nel condizionamento del processo motivazionale, che rappresenta il risultato "interiore", e, in seconda battuta, nel risultato offensivo "estrinseco", quale conseguenza materialmente percepibile della condotta dell'istigato<sup>563</sup>.

Considerati tali rilievi, non appare poi così "eccentrica" la posizione di quegli autori che, in controtendenza con le maggioritarie istanze riformistiche orientate nel senso del ripristino di un sistema differenziato, suggeriscono, il mantenimento della soluzione unitaria, senza complicate e, probabilmente, quasi mai esaustive, descrizioni tipologiche.

A quest'ultima soluzione, però, si precisa, dovrebbe fare da contraltare la espressa indicazione dell'"ancoraggio" causale delle condotte di partecipazione al fatto tipico di reato<sup>564</sup>. Una simile specificazione consentirebbe, allora, di chiarire, in via definitiva, che tutte le forme di partecipazione al reato, per essere considerate tali, devono apportare un effettivo contributo alla realizzazione del fatto, intesa come produzione dell'evento offensivo *hic et nunc*<sup>565</sup>.

---

<sup>563</sup> D. CASTRONUOVO, *op. loc. cit.*

<sup>564</sup> P. COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, cit., p. 392 ss. Secondo l'A. basterebbe semplicemente inserire l'avverbio "causalmente" nella disposizione dell'art. 110 c.p., in modo da ricomprendere tanto la partecipazione sull'*an* che sul *quomodo* del reato. In relazione a quest'ultima, che si configura come partecipazione non necessaria, potrebbe, poi, essere prevista una specifica circostanza attenuante, in luogo di quella della "minima importanza", contemplata dall'art. 114 c.p.

<sup>565</sup> In questi termini, S. SEMINARA, *La disciplina del concorso di persone nel reato nei più recenti progetti di riforma del codice penale*, cit., p. 309, secondo il quale la formulazione adottata nell'art. 20 del Progetto Pisapia («concorre nel reato chi partecipando [...] ovvero determinando o istigando [...] o prestando [...] apporti un contributo causale alla realizzazione del fatto»), con l'eventuale sostituzione del termine "fatto" con quello di "evento offensivo", apparirebbe «un convincente punto di approdo».

### *3. Osservazioni conclusive.*

Col presente lavoro, si è voluta dare precipua rilevanza alla questione – che si inserisce nella più ampia tematica del concorso morale di persone nel reato – relativa al rapporto tra il paradigma eziologico “classico” e le forme di interazione psichica rilevanti nel contesto penale.

Tale problematica, infatti, pur riguardando l’aspetto tutt’altro che marginale concernente il sistema di ascrizione delle ipotesi di partecipazione psicologica al reato e, in generale, di tutte quelle condotte che si risolvono in specifiche forme di condizionamento dell’altrui volontà, non è fatta oggetto di particolare attenzione da parte della letteratura penalistica nostrana.

Un certo scetticismo nei confronti del fenomeno della causalità psichica è, del resto, correlato alle inequivocabili difficoltà che scaturiscono dall’applicazione, nello specifico ambito della compartecipazione criminosa, dei risultati a cui la dottrina più autorevole è pervenuta nell’indagine relativa alla causalità naturalistica.

Per cercare di verificare i rapporti tra il modello causale e le dinamiche di interazione psichica, è parso opportuno procedere, quindi, ad una preliminare ricognizione dei capisaldi dell’elaborazione dogmatica in tema di individuazione del contenuto minimo della condotta concorsuale. Come si è visto, infatti, talune delle obiezioni mosse all’adozione, in un simile contesto, del criterio causale come canone di tipizzazione, valgono tanto per le ipotesi di partecipazione morale quanto per quelle di partecipazione materiale. Dunque, per potersi parlare di causalità con riferimento alle condotte concorsuali di natura psicologica, occorre avere, a monte, chiarito in che modo lo schema eziologico possa essere adattato allo studio della fattispecie plurisoggettiva eventuale.

Al riguardo, si è rivelato necessario richiamare le puntualizzazioni formulate dalla migliore dottrina in relazione al corretto impiego del paradigma condizionalistico. Ci si riferisce, in particolare, all’avvertimento circa la necessità, innanzitutto, di escludere dal giudizio controfattuale eventuali fattori alternativi ipotetici e, in secondo luogo, di assumere come secondo termine della relazione causale il fatto concretamente realizzato, come fenomeno verificatosi “qui ed ora”, tenendo conto di tutte le sue modalità rilevanti. Tali precisazioni rappresentano uno snodo fondamentale nella

dogmatica sul concorso, in quanto consentono di attribuire rilievo anche alle condotte che, pur non rappresentando una condizione necessaria per la realizzazione dell'illecito, incidono sulle concrete modalità di verifica. Il criterio causale impone, invece, di asserire la non punibilità di quei contributi che – non integrando una frazione tipica della fattispecie o una circostanza aggravante ovvero non essendo, quantomeno, in grado di incidere sulle sue concrete modalità di realizzazione – risultano in alcun modo collegati con l'offesa tipica.

Tanto premesso, si è cercato di identificare i confini operativi del paradigma causale nel contesto delle “tradizionali” ipotesi di partecipazione morale al reato. In una simile prospettiva, si è potuta appurare la reciproca autonomia della determinazione e del rafforzamento. I due concetti risultano, infatti, contrassegnati da una diversa efficacia sul piano eziologico. Tale assunto ha consentito la trasposizione, nello specifico contesto di riferimento, degli esiti della precedente disamina. Si è osservato, infatti, che la determinazione, ponendosi come condizione necessaria del reato (*id est*, dell'insorgenza del proposito criminoso), dà origine ad una partecipazione incidente sull'*an* del medesimo. Quanto al rafforzamento, si è rilevato che, pur non essendo caratterizzato da una efficacia eziologica analoga a quella delle determinazioni – limitandosi ad incidere su di un preesistente proposito criminoso – può essere, ad ogni modo, considerato causale (seppur non “condizionale”), inscrivendosi nel novero delle condotte che influenzano il *quomodo* dell'illecito, apportando variazioni relative all'intensità del dolo o alle forme concrete di realizzazione.

Diversamente, la rilevanza dell'apporto morale va negata nell'ipotesi dell'*omnimodo facturus*, essendo l'esecutore materiale risoluto sia sul “se” che sul “come” del reato, ovvero nei casi in cui questi, pur non essendo previamente e pienamente (auto)determinato, non abbia effettivamente tenuto conto dell'apporto morale altrui nella concreta realizzazione del fatto.

Al termine dell'analisi concernente le diverse tipologie di partecipazione morale, l'attenzione è stata concentrata sull'aspetto più “tormentato” della complessiva tematica, ossia quello relativo ai reali meccanismi di ascrizione causale nel contesto delle interazioni psichiche.

Si è, sul punto, avuto modo di constatare che né il principio di autodeterminazione né l'assenza di leggi scientifiche di copertura costituiscono un argine invalicabile per riconoscere anche nel contesto *de quo* la piena operatività delle dinamiche causali.

Ad ogni modo, viste le particolarità del fenomeno di cui ci si è occupati, non si può che convenire sulla necessità di adoperare, ai fini dell'accertamento del collegamento eziologico tra la condotta di condizionamento e la realizzazione del fatto di reato, massime di esperienza o generalizzazioni del senso comune.

Benché non si possa escludere che il tipo di indagine in questione abbia natura prevalentemente indiziaria, va, comunque, evidenziata la necessità di non abbandonare l'usuale modello "bifasico" proprio della causalità naturalistica. Al pari di quanto avviene per quest'ultima, dunque, il giudizio in ordine alla sussistenza della causalità psichica, deve snodarsi nel duplice passaggio, consistente, in prima battuta, nella ricerca di generalizzazioni esperenziali, che facciano riferimento alla normale "reattività" e "motivabilità" dei soggetti a determinati stimoli ("causalità generale"), e, in seconda battuta, nella verifica del caso concreto ("causalità particolare"), tramite la contestualizzazione della regola di esperienza. In questa seconda fase del ragionamento probatorio – che dovrà essere particolarmente rigoroso, visto il *deficit* nomologico di base – ci si dovrà avvalere di indici fattuali esteriori (fondati, a loro volta su regolarità di tipo socio-esperenziale), che consentano di affermare la sussumibilità del caso concreto nella generalizzazione ipotizzata.

Nel prosieguo del lavoro, si è voluto dare rilievo anche ad alcune ipotesi di causalità psichica monosoggettiva, non solo per dare atto della vastità del fenomeno, ma anche per evidenziare che la necessità di ricorrere a massime di esperienza per l'accertamento del nesso eziologico si pone in ambiti assai eterogenei. Attraverso l'analisi di simili fattispecie, si è, inoltre, potuto constatare che anche la descrizione (più o meno) tassativa delle fattispecie da parte del legislatore non elimina le difficoltà di prova che emergono ogniqualvolta si abbia a che fare con fenomeni di natura psichica. Del resto, anche la più stringente descrizione legislativa non potrebbe far venir meno la componente fattuale dell'accertamento: anche qualora la condotta di condizionamento sia anticipatamente selezionata sulla scorta di ciò che "normalmente" avviene nelle relazioni interpersonali, non si potrebbe fare a meno di accertare che, nel caso concreto, "le cose siano andate realmente così". Anzi, una descrizione "rigida" delle forme di

condizionamento psichico, la quale trascurasse, in una prospettiva di semplificazione probatoria, le infinite sfumature delle interazioni soggettive, rischierebbe di aprire il varco a pericolose forme di responsabilità oggettiva occulta<sup>566</sup>.

In definitiva, il ricorso a massime di esperienza, nei settori in cui non si disponga di leggi di copertura universali o statistiche, si rivelerebbe comunque necessario ai fini dell'accertamento del nesso di causalità. Tale assunto fa sì che la causalità psichica si allontani completamente dal (invero, ormai "logoro") modello nomologico-deduttivo, senza, tuttavia, necessariamente sancire la totale frattura tra la medesima e il sapere scientifico. Posto, infatti, che ai fini dell'indagine giudiziale ci si può avvalere di tutte le informazioni già fornite dalle diverse discipline psicologiche, sociologiche, criminologiche *etc.*, nulla impedisce di ipotizzare che le generalizzazioni del senso comune possano essere progressivamente corroborate o sostituite da quelle formulate negli altri settori del sapere umano, nell'ottica di un costante dialogo tra diritto e scienza.

---

<sup>566</sup> Condivisibili, al riguardo, paiono le osservazioni di M. PELISSERO, *I limiti del diritto sostanziale nella prova dei fatti psichici*, cit., p. 285 ss.



## BIBLIOGRAFIA

ADAMI V., *Il concorso eventuale nei reati plurisoggettivi e, in particolare, nei delitti associativi*, in *C. pen.*, 1997, p. 2297 ss.

AGAZZI E., *La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 402 ss.

ALBEGGIANI F., *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 417 ss.

ALBEGGIANI F., *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984.

AMATO G., *Stupefacenti: quale discrimine tra concorso di persone nella detenzione, connivenza e favoreggiamento?*, in *C. pen.*, 2007, p. 3439 ss.

AMATO G., *Sul concorso del convivente nella detenzione della droga*, *C. pen.*, 2009, p. 1221 ss.

AMISANO TESI M., *Le tipologie della corruzione*, Torino, 2012.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, L. CONTI (a cura di), Milano, 2003.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, Parte speciale, II*, L. CONTI (a cura di), Milano, 2008.

- ARDIZZONE S., *Commento agli artt. 414 e 415 c.p.*, in P. MARINI-M. LA MONICA-L. MAZZA (a cura di), *Commentario al codice penale*, III, Torino, 2002, p. 2003 ss.
- ARGIRÒ F., *La responsabilità dei capi-clan per i reati-fine commessi dagli associati: tra regole di esperienza e criteri di imputazione oggettiva*, in *C. pen.*, 2008, p. 1189 ss.
- ARGIRÒ F., *Le fattispecie tipiche di partecipazione, Fondamento e limite della responsabilità concorsuale*, Napoli, 2012.
- BARAZZETTA A., *Commento all'art. 415 c.p.*, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), *Codice penale commentato*, II, Milano, 2006, p. 3027 ss.
- BARTOLI R., *Il problema della causalità penale, Dai modelli unitari al modello differenziato*, Torino, 2010.
- BARTOLI R., *La prova delle componenti psichiche: volontà, conoscenza, conoscibilità*, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFRO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 217 ss.
- BENUSSI C., *I delitti contro la pubblica amministrazione, I, I delitti dei pubblici ufficiali*, Padova, 2013.
- BERNASCONI C., *Orientamenti giurisprudenziali in tema di art. 116 c.p.*, in *Ind. pen.*, 1994, p. 323 ss.
- BERTOLINO M., *Le incertezze della scienza e le certezze del diritto a confronto sul tema della infermità mentale*, in *Scritti per Federico Stella*, I, Napoli, 2007, p. 397 ss.

- BETTIOL G., *Sul tentativo di partecipazione delittuosa*, in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1966, p. 90 ss.
- BILLET S., *Contraddizione su Fatti psichici e concorso di persone, Il problema dell'interazione psichica*, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFARO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 204 ss.
- BLAIOTTA R., *Il caso ATR-42: causalità, scienza, esperienza nel diritto penale*, in *C. pen.*, 1995, p. 2904 ss.
- BLAIOTTA R., *Con una storica sentenza le Sezioni unite abbandonano l'irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza*, in *C. pen.*, 2003, p. 1176 ss.
- BLAIOTTA R., *Incidenti da aviolancio, problemi causali nuovi, attività rischiose*, in *C. pen.*, 2004, p. 2375 ss.
- BLAIOTTA R., *La causalità nella responsabilità professionale, Tra teoria e prassi*, Milano, 2004.
- BOGNETTI G., *Apologia di delitto e principi costituzionali di libertà d'espressione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 183 ss.
- BOGNETTI G., *Apologia di delitto punibile ai sensi della Costituzione e interpretazione della norma dell'art. 414 c.p., ultimo comma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 18 ss.
- BOGNETTI G., *Il «pericolo» nell'istigazione all'odio di classe e nei reati contro l'ordine pubblico*, in *Giur. cost.*, 1974, p. 1433 ss.

BRUSCO C., *La causalità giuridica nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *C. pen.*, 2004, p. 2612 ss.

BRUSCO C., *Il rapporto di causalità: prassi e orientamenti*, Milano, 2012.

CAMAIONI S., *Riflessioni sul tentativo di concorso nel reato e tentativo di reato in concorso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1069 ss.

CANTAGALLI C., *L'opera di minima importanza ed il contenuto dell'atto di partecipazione: aporie interpretative nell'applicazione giurisprudenziale*, in *C. pen.*, 2008, p. 592 ss.

CANZIO G., *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1193 ss.

CANZIO G., *La causalità tra diritto e processo: un'introduzione*, in *C. pen.*, 2006, p. 1971 ss.

CANZIO G., *Prova scientifica, ricerca della "verità" e decisione giudiziaria nel processo penale*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Scienza e causalità*, Padova, 2006, p. 143 ss.

CANZIO G., *La causalità tra diritto e processo penale: modelli cognitivi e ragionamento probatorio*, in DE CATALDO NEOBURGER (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, p. 111 ss.

CAPUTO M., *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di Mario Romano*, III, Napoli, 2011, p. 1373 ss.

- CASSIA A., *Rapporto di causalità e concorso di persone nel reato*, Roma, 1968.
- CASTRONUOVO D., *Fatti psichici e concorso di persone, Il problema dell'interazione psichica*, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFARO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 185 ss.
- CAVALIERE A., *Il concorso eventuale nel reato associativo, Le ipotesi delle associazioni per delinquere di tipo mafioso*, Napoli, 2003.
- CAVALIERI B., *La posizione logico-sistemica dell'istigazione nel codice penale*, in *Arch. pen.*, 1953, p. 300 ss.
- CERQUETTI G., *Tutela penale della pubblica amministrazione e tangenti*, Perugia, 1996.
- CERRI A., *Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire*, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1178 ss.
- CHERUBINI P., *Inferenze indiziarie e distorsioni nella valutazione delle assenze*, in *C. pen.*, 2010, p. 4029 ss.
- CINGARI F., *Causalità psichica e massime di esperienza: un modello differenziato di causalità?*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 767 ss.
- CINGARI F., *La causalità psichica in ambito monosoggettivo*, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFARO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 243 ss.

- CINGARI F., *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica, Verso un modello di contrasto integrato*, Torino, 2012.
- CLASS W., *Die Kausalität der Beihilfe*, in G. SPENDEL (a cura di), *Festschrift für Ulrich Stock*, Würzburg, 1966.
- COCO P., *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, Napoli, 2008.
- CONTENTO G., *Corso di diritto penale*, Roma, 1992.
- CONTI C., *La prova del rapporto di causalità*, in L. DE CATALDO NEOBURGER (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, p. 135 ss.
- CORNACCHIA L., *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in S. CANESTRARI-G. FORNASARI (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Bologna, 2001, p. 198 ss.
- DE FLAMMINEIS S., *Devastazione e danneggiamento: unità di reati e concorso morale di persone*, in *Corr. merito*, 2006, p. 1049 ss.
- DE FLAMMINEIS S., *Il nesso teleologico-funzionale nella compartecipazione criminosa*, in *Corr. merito*, 2006, p. 1451 ss..
- De FRANCESCO G., *Sulla necessità della distinzione fra coautore e partecipe nell'applicazione della circostanza della minima partecipazione e del numero di persone*, in *Foro pen.*, 1970, p. 36 ss.

- DE FRANCESCO G., *Concorso di persone nel reato*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, II, Torino, 2001, p. 332 s.
- DE FRANCESCO G., *Modelli scientifici e “cultura” dei principi nel rapporto di causalità in diritto penale*, in *Studium iuris*, 2002, p. 454 ss.
- DE FRANCESCO G., *Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative*, in *C. pen.*, 2012, p. 3913 ss.
- DELL'ANDRO R., *La fattispecie plurisoggettiva eventuale*, Milano, 1957.
- DE MAGLIE C., *Teoria e prassi dei reati associativi e concorso di persone nei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 924 ss.
- DE MARTINO, *Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità*, in A. D'AVIRRO, *I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2013, p. 227 ss.
- DENCKER F., *Kausalität und Gesamttat*, Berlin, 1996.
- DE SANTIS G., *La causalità penale al cospetto della scienza*, in R. PUCELLA-G. DE SANTIS (a cura di), *Il nesso di causalità. Profili giuridici e scientifici*, Padova, 2007, p. 23 ss.
- DE VERO G., *Istigazione, libertà di espressione e tutela dell'ordine pubblico*, in *Arch. pen.*, 1976, p. 3 ss.
- DE VERO G., *Tutela penale dell'ordine pubblico*, Milano, 1988.

- DE VERO G., *Istigazione a delinquere e a disobbedire alle leggi*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, p. 292 ss.
- DE VERO G., *Le forme di manifestazione del reato in una prospettiva di nuova codificazione penale*, in AA.VV., *Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto*, Padova, 1995, p. 195 ss.
- DE VERO G., *Ordine pubblico (delitti contro)*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, p. 76 ss.
- DE VERO G., *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 691ss.
- DI GIOVINE O., *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 634 ss.
- DI GIOVINE O., *Il concetto scientifico e il concetto giuridico di probabilità: il grado di certezza da raggiungere nel giudizio sul fatto*, in L. DE CATALDO NEOBURGER (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, p. 157 ss.
- DIGLIO P., *“Costrizione” e “induzione”: differenza quantitativa o qualitativa?* In medio stat virus, in *R. pen.*, 2013, p. 801 ss.
- DI MARTINO A., *Le forme di manifestazione del reato*, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, Torino, 2010, p. 147 ss.
- DI SALVO E., *Il suicidio della vittima come conseguenza di una condotta di maltrattamenti*, in *C. pen.*, 2009, p. 906 ss.

- DOLCE R., *Istigazione a delinquere*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 995 ss.
- DOLCINI E., *La legge 190/2012, Contesto, linee di intervento, spunti critici*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, p. 152 ss.
- DONINI M., *La partecipazione al reato tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità per fatto altrui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 175 ss.
- DONINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, p. 209 ss.
- DONINI M., *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio", Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 42 ss.
- DONINI M., *Il concorso di persone nel Progetto Grosso*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *La riforma del codice penale, La parte generale*, Milano, 2002, p. 139 ss.
- DONINI M., *Il concorso di persone nel Progetto Grosso*, in ID., *Alla ricerca di un disegno (Scritti sulle riforme penali in Italia)*, Padova, 2003, p. 315 ss.
- DONINI M., *Osservazioni per la commissione Pisapia, a margine dell'incontro di studio svoltosi a Siracusa, presso l'ISISC, nei giorni 21-23 giugno 2007*, in [www.isisc.org/public/donini.pdf](http://www.isisc.org/public/donini.pdf).
- DONINI M., *Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono, Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità e imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 494 ss.

DONINI M., *Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 Ottobre 2013-14 Marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e A., e alla l. n. 190 del 2012, in C. pen., 2014, p. 1482 ss.*

ENGISCH K., *Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände*, Tübingen, 1931.

ENGISCH K., *Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug*, in *Festschrift für Hellmuth von Weber*, Bonn, 1963.

FALLONE A., *Il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio tra legittimità e merito*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 843 ss.

FIANDACA G., *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979.

FIANDACA G., voce *Causalità (rapporto di)*, in *Dig. disc. pen.*, II, 1988, p. 129 ss.

FIANDACA G., *Scienza e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche: il diritto e il processo penale*, in S. COSTANTINO-C. RINALDI (a cura di), *Pensare la complessità, Itinerari interdisciplinari*, Palermo, 2004, p. 175 ss.

FIANDACA G., *Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione*, in *C. pen.*, 2005, p. 1722 ss.

FIANDACA G., *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale*, in [www.dirittoequestionipubbliche.org](http://www.dirittoequestionipubbliche.org), 2005, n. 5, p. 1 ss.

FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale, Parte speciale, II, I delitti contro la persona*, Bologna, 2011.

FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2013.

FIANDACA G.-VISCONTI C., *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Foro it.*, 2006, p. 89 ss.

FIORE C., *Libera manifestazione del pensiero e apologia di reato*, in *Arch. pen.*, 1971, 15 ss.

FIORE C., *Libertà di manifestazione del pensiero e reati di istigazione*, in *Giur. merito*, 1974, p. 6 ss.

IORELLA A., *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1300 ss.

IORELLA A., *I principi generali del diritto penale dell'impresa*, in L. CONTI (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, XXV, Padova, 2001, p. 21 s.

FROSALI A.R., *L'elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato*, in *Arch. pen.*, 1947, p. 8 ss.

GALLO E., *Il principio di idoneità nel delitto di pubblica istigazione*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 1514 ss.

GALLO M., *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957.

- GALLO M., voce *Dolo (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 754 ss.
- GAJOTTI A., *Istigazione e determinazione nella teoria del reato*, Genova, 1948.
- GALLUCCIO A., *Terremoto dell'Aquila e responsabilità penale. Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza "Grandi Rischi"*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 190 ss.
- GARGANI A., *Leggi fiscali e leggi di ordine pubblico nel quadro dell'art. 415 c.p.*, in *C. pen.*, 1990, p. 1045 ss.
- GARGANI, A., *Commento all'art. 414 c.p.*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, II, Milano, 2007, p. 2679 ss.
- GARGANI A., *La "flessibilizzazione" giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in *Leg. pen.*, 2011, p. 397 ss.
- GAROFOLI, *Concussione e indebita induzione: il criterio discretivo e i profili successori*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3 maggio 2013, p. 1 ss.
- GATTA G.L., *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013.
- GATTA G.L., *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e "induzione indebita": minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17 marzo 2014.

GIUNTA F., *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, p. 227 ss.

GIUNTA F., *Prima lettura della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190*, in *G. pen.*, 2013, II, p. 278 ss.

GRANDI C., *Sui rapporti tra neuroscienze e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1249 ss.

GRASSO G., *Disciplina normativa della compartecipazione criminosa e principio di tassatività della fattispecie*, in A STILE (a cura di), *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, Napoli, 1991, p. 131 ss.

GUERRINI R., *Il contributo di minima importanza*, Milano, 1997.

HELPER M., *Concorso di più persone nel reato*, Torino, 2013.

HART H.L.A.-HONORÈ A.M., *Causation in the Law*, Oxford, 1985.

HASSEMER W., *Caratteristiche del dolo*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 481 ss.

IBANEZ P.A.-FIANDACA G., *Omicidio colposo per imprudenza professionale del giornalista? (A proposito di una "sconcertante" sentenza emessa in Spagna)*, in *Foro it.*, 1982, 6, p. 241 ss.

INSOLERA G., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, Milano, 1986.

INSOLERA G., *Concorso di persone nel reato*, in *Dig. disc. pen.*, II, Torino, 1988, p. 437 ss.

INSOLERA G., *Causalità e reati plurisoggettivi*, Relazione al convegno *Nesso di causalità tra dettato normativo, prassi giurisprudenziale e prospettive di riforma* (Padova, 2 dicembre 2006), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 563 ss.

KAHRS H.J., *Das Vermeidbarkeitsprinzip und die condicio-sine-qua-non Formel im Strafrecht*, Hamburg, 1968.

KORIATH H., *Kausalität: Bedingungstheorie und psychische Kausalität*, Göttingen, 1988.

LA CUTE G., *Apologia e istigazione*, in *Enc. giur.*, III, Roma, 2007, p. 14 ss.

LATAGLIATA A.R., *Concorso di persone nel reato (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, VIII, 1961, p. 585 ss.

LATAGLIATA A.R., voce *Cooperazione nel delitto colposo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 618 ss.

LATAGLIATA A.R., *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 1964.

LOSAPPIO G., *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*, "Stalking the Stalking", in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 869 ss.

MAIWALD M., *Causalità e diritto penale*, Milano, 1999.

- MAJNO L., *Commento al codice penale italiano*, I, Torino, 1915, p. 199 ss.
- MANNA A., *Corso di diritto penale, Parte generale*, Assago, 2012.
- MANNA A., *Prevedibilità-evitabilità dell'evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti colposi di danno?*, in *Arch. pen.*, 2013, p. 12 ss.
- MANNARINO N., *Le massime di esperienza nel giudizio penale e il loro controllo in Cassazione*, Padova, 1993.
- MANTOVANI F., *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 984 ss.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, Padova, 2011.
- MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 2013.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, II, Torino, P. NUVOLONE-G. PISAPIA (a cura di), Torino, 1961.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, V, P. NUVOLONE-G. PISAPIA (a cura di), Torino, 1982.
- MARINUCCI G., *Causalità reale e causalità ipotetica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 523 ss.
- MARINUCCI G.-DOLCINI E., *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2009.

- MARTINI A., *Istigazione a disobbedire alle leggi e istigazione a commettere reati*, in *C. pen.*, 1990, p. 1429 ss.
- MASSA T., *Le Sezioni Unite davanti a “nuvole e orologi”*: osservazioni sparse sul principio di causalità, in *C. pen.*, 2002, p. 3661 ss.
- MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010.
- MICHELETTI D., *Tumori da amianto e responsabilità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, p. 218 ss.
- MICHELETTI D., *Contraddizione su Il ruolo della vittima di fronte ad un bivio: il fenomeno della corruzione*, in E. VENAFRO-C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, p. 182 ss.
- MILITELLO V., *Agevolazione e concorso di persone nel Progetto 1992*, in *Ind. pen.*, 1993, p. 575 ss.
- MONGILLO V., *L’incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27 settembre 2013, p. 1 ss.
- MONTANARI M., *La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 1 luglio 2012, p.1 ss.
- MORMANDO V., *Prime riflessioni sulla condotta di istigazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 538 ss.

- MORMANDO V., *L'istigazione, Problemi generali della fattispecie e rapporti con il tentativo*, Padova, 1995.
- MORMANDO V., *Il concorso di persone nel reato*, in M. RONCO (diretto da), *Il reato, Cause di esclusione e di estinzione della pena, Forme di manifestazione e concorso di reati*, II, Bologna, 2007, p. 379 ss.
- MORSELLI E., *Il ruolo dell'atteggiamento interiore nella struttura del reato*, Padova, 1989.
- MOSCOVICI S., *Le rappresentazioni sociali*, Bologna, 2005.
- MUSCATIELLO V.B., *Il cosiddetto stalking*, in S. VINCIGUERRA-F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Roma, 2010, p. 567 ss.
- E. NAGEL, *The Structure of Science*, 1961, trad. it. *La struttura della scienza*, Milano, 1968.
- NEPPI MODONA G., *Concussione e riserva mentale del soggetto passivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, p.729 ss.
- NISCO A., *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012.
- M. NOBILI M., *Nuove polemiche sulle cosiddette "massime di esperienza"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1969, p. 123 ss.
- NOTARO D., *"A ciascuno il suo": nesso di causalità (e colpa) in materia penale fra scienza, ragione ed emozione*, in *Corr. merito*, 2013, p. 531 ss.

OTTO H., *Die objektive Zurechnung eines Erfolgs im Strafrecht*, in *Jura*, 1992, p. 90 ss.

PADOVANI T., voce *Costringimento fisico e psichico*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino 1994, p. 213 ss.

PADOVANI T., *Il confine conteso, Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze "improcastinabili" di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 1302 ss.

PADOVANI T., *La concezione finalistica dell'azione e la teoria del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 395 ss.

PADOVANI T., *Metamorfosi e trasfigurazione, La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, in *Arch. pen.*, 2012, p. 783 ss.

PAGLIARO A., *Diversi titoli di responsabilità per uno stesso fatto concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1994, p. 3 ss.

PAGLIARO A., *Principi di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2003.

PAGLIARO A., *Causalità e diritto penale*, in *C. pen.*, 2004, p. 1037 ss.

PAGLIARO A., *Il reato: parte generale*, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, II, Milano, 2007.

PAGLIARO A., voce *Causalità (rapporto di)*, in *Enc. dir. Annali*, I, Milano, 2007, p. 159.

- PAGLIARO A., *Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione*, in ID., *Il diritto penale tra norma e società, Scritti 1956-2008*, Milano, 2009, p. 165 ss.
- PAGLIARO A., *Bozza di osservazioni sulla sentenza Grandi Rischi*, in *C. pen.*, 2013, p. 1818.
- PAGLIARO A.-PARODI GIUSINO M., *Principi di diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano 2008.
- PALAZZO F., *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, p. 228 ss.
- PALAZZO F., *Corso di diritto penale*, Torino, 2013.
- PALIERO C.E., *La causalità dell'omissione: formule concettuali e paradigmi preasseologici*, in *Riv. it. med. leg.*, 1992, p. 835 ss.
- PALMIERI, R., *Osservazioni in tema di istigazione a delinquere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 996 ss.
- PALMIERI R., *Profili essenziali della condotta istigatoria*, Milano, 1968.
- PALOMBI E., *Istigazione al suicidio*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 1019 ss.
- PAPA M., *Concorso di persone nel reato*, in F. GIUNTA (a cura di), *Dizionario sistematico di Diritto penale*, Milano 2008, p. 316 ss.

PAPA M., *Commento all'art. 110*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2011, p. 814 ss.

PECCIOLI A., *Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1308 ss.

PECORARO ALBANI A., *Costringimento fisico*, in *Enc. dir.*, XI, Milano 1962, p. 242 ss.

PEDRAZZI C., *Il concorso di persone nel reato*, Palermo, 1952.

PEDRAZZI C., *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955.

PEDRAZZI C., *La disciplina del concorso di persone*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *La riforma del codice penale, La parte generale*, Milano, 2002, p. 166 ss.

PETROCELLI B., *Il delitto tentato*, Padova, 1955.

PHLEPS A., *Psychische Beihilfe durch Stärkung des Tatentschlusses*, Freiburg im Breisgau, 1997.

PIERGALLINI C., *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1473 ss.

PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale, Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, p. 620 ss.

PIFFER G., *In tema di istigazione a delinquere*, in *Jus*, 1977, 431 ss.

- PELISSERO M., *Il ruolo della vittima di fronte ad un bivio: il fenomeno della corruzione*, in E. VENAFFRO-C. PIEMONTESE (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino, 2004, p. 159 ss.
- PELISSERO M., *I limiti del diritto penale sostanziale nella prova dei fatti psichici*, in G. DE FRANCESCO-C. PIEMONTESE-E. VENAFFRO (a cura di), *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 281 ss.
- PERIN A., *La crisi del “modello nomologico”, fra spiegazione e prevedibilità dell’evento nel diritto penale. Note introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1371 ss.
- PERINI A., *Il nuovo sistema sanzionatorio tributario amministrativo: considerazioni di un penalista*, in *Dir. prat. trib.*, 1998, p. 2002 ss.
- PERINI A., *Osservazioni sul consiglio tecnico come forma di compartecipazione dell’estraneo nei reati propri: tra nuovi modelli penalistici ed incerti orientamenti giurisprudenziali*, in [www.onorarimilano.it](http://www.onorarimilano.it), 2011, p. 1 ss.
- PIEMONTESE C., *Il principio dell’“oltre il ragionevole dubbio”, tra accertamento processuale e ricostruzione dei presupposti della responsabilità penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 6, p 757 ss.
- PIERGALLINI C., *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1473 ss.
- PIRAS P.F., *Il giudizio causale in assenza di leggi scientifiche*, in *C. pen.*, 2004, p. 2384 ss.

- PISAPIA G., *La riforma del codice penale muove i primi passi: le scelte della Commissione ministeriale per una nuova Parte generale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 656 ss.
- PITTARO P., *In tema di concorso (im)morale nella violenza sessuale*, in *Fam. dir.*, 2003, p. 544 ss.
- PIVA D., *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale*, in *C. pen.*, 2003, p. 1534 ss.
- PIVA A., *Alla ricerca dell'induzione perduta: le Sezioni Unite tentano una soluzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 231 ss.
- PLANTAMURA F.V., *La progettata riforma dei delitti di corruzione e concussione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, p. 189 ss.
- PREZIOSI S., *Maltrattamenti seguiti da suicidio: oggettivo e soggettivo nell'imputazione dell'evento ulteriore, sullo sfondo della colpevolezza d'autore*, in *C. pen.*, 1991, p. 1987 ss.
- PUGLIATTI S., voce *Autoresponsabilità*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 452 ss.
- PULITANÒ D., *Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico (articolo 21 Cost.)*, in G. VASSALLI (a cura di), *Dir. pen. giur. cost.*, Napoli, 2006, p. 239 ss.
- PULITANÒ D., *Diritto penale*, Torino, 2013.

PUPPE I., *Zurechnung und Wahrscheinlichkeit. Zur Analyse des Risikoerhöhungsprinzips*, in *ZStW*, 1983, 287 ss.

RICCIO S., *L'autore mediato*, Napoli, 1939.

RISICATO L., *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 143 ss.

RISICATO L., *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva*, Milano, 2001.

RISICATO L., *Meritevolezza di pena e concorso di persone nel reato*, in G. DE FRANCESCO-E. VENAFFRO (a cura di), *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Torino, 2002, p. 87 ss.

RISICATO L., *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino, 2007.

RISICATO L., *L'istigazione tra parte generale e parte speciale del codice penale*, in *Studium iuris*, 2008, p. 295 ss.

ROCCO A., *Relazione al Progetto definitivo del Codice Penale*, in *Lavori Preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale*, V, Roma, 1929.

ROCCO A., *Testo del nuovo Codice di procedura penale con la relazione a Sua Maestà il Re del Guardasigilli*, in *Lavori Preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale*, XII, Roma, 1929.

- ROMANO M., *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, p. 891 ss.
- ROMANO M.-GRASSO G., *Commentario sistematico del Codice penale*, I, Art. 1-84, Milano, 2004.
- ROMANO M.-GRASSO G., in *Commentario sistematico del Codice penale*, II, Art. 85-149, Milano, 2004.
- RONCO M., *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino, 1979.
- RONCO M., *Le descrizioni penali di azione*, in *Studi in onore di Marcello Gallo*, Torino, 2004, p. 235 ss.
- RONCO M., *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *Ind. pen.*, 2004, 815 ss.
- RONCO M., *Aporie scientiste e certezza logico razionale: note in tema di nesso causale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 247 ss.
- RONCO M., *L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma*, in *Arch. pen.*, 2013, p. 35 ss.
- ROXIN C., *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, B. I, *Grundlagen. Aufbau der Verbrechenslehre*, München, 1997.
- SCHIAFFO F., *Istigazione e ordine pubblico*, Napoli, 2004.

SEMERARO P., *Il concorso mediante omissione nel reato*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 591 ss.

SEMINARA S., *Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma di partecipazione al reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1127 ss.

SEMINARA S., *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, Milano, 1987.

SEMINARA S., *Sul concorso di persone nel reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1401 ss.

SEMINARA S., *La disciplina del concorso di persone nel reato nei più recenti progetti di riforma del codice penale*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, I., Torino, 2011, p. 281.

SEMINARA S., *I delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 15 ss.

SAMMARCO G., *Le condotte di partecipazione al reato*, Napoli, 1979.

SAMSON E., *Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht: zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Beihilfe*, Frankfurt am Main, 1972.

SAMSON E., *Wiederholungs- und Vertiefungskurs, Strafrecht*, I, Frankfurt am Main, 1988.

SERENI A., *Istigazione al reato e autoresponsabilità, Sugli incerti confini del concorso morale*, Padova, 2000.

SERGIO L., *Errore determinato dall'altrui inganno e falso per induzione. Osservazione sulle incompatibilità tra reato proprio e autore mediato*, in *G. pen.* 2004, p. 195 ss.

SESSA A., *Concussione e induzione indebita: il formante giurisprudenziale tra legalità in the books e critica dottrinale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28 novembre 2014. p. 1 ss.

SEVERINO P., *La nuova legge anticorruzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 7 ss.

SOTIS C., *Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come "programmi di azione"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 1149 ss.

SPAGNOLO G., *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1993.

SPASARI M., *Dalla fattispecie plurisoggettiva eventuale al concorso nel medesimo reato, Appunti di dommatica esegetica*, in *Scritti in memoria di Renato Dell'Andro*, II, Bari, 1994, p. 907 ss.

SPENA, *Per una critica dell'art. 319-quater c.p., Una terza via tra concussione e corruzione?*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, p. 213 ss.

STEIN F., *Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, Leipzig, 1893.

STELLA F., *La "descrizione" dell'evento. L'offesa – Il nesso causale*, Milano, 1970.

STELLA F., *La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 1217 ss.

STELLA F., *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Milano, 2000.

STELLA F., *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 767 ss.

STELLA F., *Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella successione di eventi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1215 ss.

STELLA F., *Giustizia e modernità: la protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2002.

STELLA F., *Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 23 ss.

STELLA F., *L'allergia alle prove della causalità individuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 379 ss.

STELLA F., *Causalità e probabilità: il giudice crepuscoliano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 60 ss.

STILE A., *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, in *Enc. dir.*, XXVII, 1977, p. 142 ss.

- STUEBER K., *Psychologische Erklärungen im Spannungsfeld des Interpretationismus und Reduktionismus*, in *Die Philosophische Rundschau*, Tübingen, 1997
- STORTONI L., *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, Padova, 1981.
- STORTONI L., *La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: profili generali e spunti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1990, p. 707.
- STORTONI L., *La disciplina penale della corruzione: spunti e suggerimenti di diritto comparato*, in *Ind. pen.*, 1998, p. 1051.
- STORTONI L., *Delitti contro la pubblica amministrazione*, in AA.VV., *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2003, p. 98 ss.
- STORTONI L., *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 71 ss.
- SVARIATI E., *Concorso di persone nel reato fra vecchie e nuove prospettive*, in *C. pen.*, 1994, p. 2418 ss.
- TAGLIARO F.-D'ALOJA E.-SMITH FREDERICK P., *L'ammissibilità della "prova scientifica" in giudizio e il superamento del frye standard: note sugli orientamenti negli Usa successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.*, in *Riv. it. med. leg.*, 2000, p. 719 ss.
- TARUFFO M., *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 667 ss.

- TARUFFO M., *La prova del nesso causale*, in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), *Scienza e causalità*, Padova, 2006, p. 99 ss.
- TONINI P., *Istigazione, tentativo e partecipazione al reato*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, III, Milano, 1984, 1573 ss.
- TONINI P., *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1341 ss.
- TONINI P., *L'influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 1225 ss.
- TRUCCO C., *Brevi note sui più recenti atteggiamenti giurisprudenziali in tema di apologia di reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1982, p. 735 ss.
- UBALDI A., *Concussione per induzione e "induzione indebita": la struttura è la stessa?*, in *D&G*, 2013, p. 353 ss.
- USAI A., *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1996.
- VALLINI A., *"Cause da sole sufficienti" e nessi tra condotte. Per una collocazione dell'art. 41, comma 2, c.p. nel quadro teorico della causalità "scientifica"*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, I, Torino, 2011, p. 341 ss.
- VALSECCHI A., *Il delitto di "atti persecutori" (il cd stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1377 ss.

VALSECCHI A., *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 23 giugno 2014.

VASSALLI G., voce *Accordo* (diritto penale), in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 301ss.

VASSALLI G., *Note in margine alla riforma del concorso di persone nel reato*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, II, Milano, 2006, p. 1945 ss.

VENAFRO E., *Commento all'art. 7, d.l.29 febbraio 2009, n. 11*, in *Leg. pen.*, 2009, p. 481 ss.

VIGNALE L., *Ai confini della tipicità: l'identificazione della condotta concorsuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 1358 ss.

VIOLANTE L., *Istigazione (nozioni generali)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, p. 986 ss.

VIOLANTE L., *Istigazione a disobbedire alle leggi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 1000 ss.

ZAGREBELSKY V., *I delitti contro l'ordine pubblico*, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, IV, Torino, 1996, p. 533 ss.

ZUCALÀ G., *Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà di pensiero*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 1152 ss.